Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ACC 10000/146/131 L.S.C. / 434 (F) COLLECTIVE AGREEMENTS - MILANO

(1 of 2 folders)

June - Oct. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COLLECTIVE AGREEMENTS - MILANO

½

June - Oct. 1945

M I L A N O

1 All Industries
2 All Industries
3 All Industries
4 All Industries
5 Banking
6 Report Mr. Airey
7 " " "
8 Banking (Banca d'America and Italia)
9 Pension Pubhic Employees
10. Commerce
11 Printing
12 Newspaper
13 Building
14 Chemical
15 Textiles
16 All Industries (Office Employees)
17 All Industries (Affecting managers only)
18 Hospital
19 Insurance
20 Commercial Travealers
21 Day Hotel
22 Commerce (Export & Wholesale of fruit & Jam)
23 Commerce (Affecting managers only)
24 Transpott
25 Shop fruit vegetables
26 Milk & Dairy
27 Commerce (Flowers)
28 Textiles (Affecting technical assistants only)
29 Dependants of Professional Office
30 Dep endants of Notary Office
31 Dependants of Book Keepers
32 Dependants of Architect Studies
33 Dependants of Medical Cabinets
34 Race Horse Stables
35 Tax Office
36 All Industries (Office Employees)
37 All Industries
38 Mechanical
39 Petrol (North Italy)
40 Tax Collectors
41 All Industries
42 Mechanical
43 Shoe Making
44 Paper Working
45 Dynd & Landry
46 Dress Making

2774

0 2 8 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11 Printing
12 Newspaper
13 Building
14 Chemical
15 Textiles
16 All Industries (Office Employees)
17 All Industries (Affecting managers only)
18 Hospital
19 Insurance
20 Commercial Travellers
21 Day Hotel
22 Commerce (Export & Wholesale of fruit & Jam)
23 Commerce (Affecting managers only)
24 Transport
25 Shop fruit vegetables
26 Milk & Dairy
27 Commerce (Flowers)
28 Textiles (Affecting technical assistants only)
29 Dependants of Professional Office
30 Dep endants of Notary Office
31 Dependants of Book Keepers
32 Dependants of Architect Studies
33 Dependants of Medical Cabinets
34 Race Horse Stables
35 Tax Office
36 All Industries (Office Employees)
37 All Industries
38 Mechanical
39 Petrol (North Italy)
40 Tax Collectors
41 All Industries
42 Mechanical
43 Shoe Making
44 Paper Working
45 Dynd & Landry
46 Dress Making
47 Hotels Pensions -
48 Fruit Wolesale
49 Matches
50 Textiles
51 Trasportation
52 Grocery
53 Dress Making
54 Artificial Fibres
55 Summary Of Salari (Mr.Airey)
56 Commerce -
57 Professions Studies
58 Prostitution House

2714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

59 Stokings Cleaning & Dyng
60 Commerce Poultry Shops
61 Banking
62 Tax Collectors
63 Commerce Meat Shops
64 Furs
65 All Industries (Northen Italy)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2772

AMMINISTRAZIONE DELLO

STATO

0 2 7 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n° 5

COMPETENZE MENSILI DEL PERSONALE DI RUOLO CELIBE

GRADO 1	Stipendio e Suppl.Servizio Attivo 2	Assegno tempor. di Guerra 3	Premio di Operosità 4	TOTALE 2+3+4 5	A Asseg.fissi ed inden. di emergenza 6	B Asseg.fissi emerg.ed inden.bomb. 7	C Asseg. e doppi missioni 8
massimo 8°	2526	321	341	3188	3908	4429	6548
minimo	2276	321	341	2938	3658	4179	6298
massimo 9°	2192	321	341	2854	3574	4055	5734
minimo	1919	321	341	2581	3301	3782	5461
massimo 10°	1823	321	341	2485	3205	3686	5125
minimo	1573	321	341	2235	2955	3436	4875
massimo 11°	1523	321	341	2185	2905	3386	4825
minimo	1215	321	341	1867	2587	3068	4507
massimo 12°	1179	321	341	1831	25 51	3032	4231
minimo	987	321	341	1649	2369	2850	4049
massimo 13°	965	321	341	1627	2347		3787
minimo	785	321	341	1447	2167		3607

(1) L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale.-
Un mese di stipendio annuale per ferie non godute.-

0 2 7 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ZE MENSILI DEL PERSONALE DI RUOLO CELIBE GRUPPO +C -

TOTALE 2+3+4	A	B	C	ANNOTAZIONI
	Asseg.fissi ed inden. di emergenza	Asseg.fissi emerg.ed inden.bomb.	Asseg.fissi e doppie missioni	
5	6	7	8	
3188	3908	4429	6548	Totale -A -Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bom. bardata.-
2938	3658	4179	6298	
2854	3574	4055	5734	Totale-B -Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombar. data.-
2581	3301	3782	5461	Totale -C -Competenze spettanti agli impie - gati che hanno seguito gli enti centrali che che si sono trasferiti da Roma al Nord.
2485	3205	3686	5125	Le competenze di cui soppa vanno soggette alle ritenute seguenti:
2235	2955	3436	4875	a) c/ Tesoro L. 6% da calc.re sullo stpp.
2185	2905	3386	4825	b) c/ Opera Previd. ". 2% " " " "
1867	2587	3068	4507	c) Imposte Erariali " 9,18% " " " e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a e b.
1831	25 51	3032	4231	
1649	2369	2850	4049	d) Fondo cessione " 0,10% da calcolare sullo stip. e suppl. di serv. attiv al netto delle ritenute di cui alla lettera a e b.
1627	2347		3787	
1447	2167		3607	
				(1)

ica semestrale.-
godute.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n°6

COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO CONIUGATO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

GRADO	STIPENDIO base	CONIUGATO SENZA FIGLI A Con sola ind. emer.	B Con ind.emer. e bombardamen.	C Con doppia mis. vitto e alloggi	CONIUGATO CO A Con sola ind. emerg.	B Con ind e bombar
8 massimo	3188	4261	4956	7351	4333	5062
8 minimo	2938	4011	4700	7651	4083	481
9 massimo	2854	3927	4522	6537	3999	4729
9 minimo	2581	3654	4249	6264	3726	4355
10 massimo	2485	3558	4103	5928	3630	4210
10 minimo	2235	3308	3853	5678	3380	3960
11 massimo	2185	3258	3803	5628	3330	3910
11 minimo	1867	2940	3485	5310	3012	3582
12 massimo	1831	2904	3489	5034	2975	3505
12 minimo	1649	2722	3370	4852	2794	3323
13 massimo	1627	2700	3181	4590	2772	4252
13 minimo	1447	2520	3001	4410	2592	4052

0 2 7 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n°6

PETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO CONIUGATO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI DEL GRUPPO C.

	CONIUGATO SENZA FIGLI			CONIUGATO CON 1FIGLIO		
	A	B	C	A	B	C
	Con sola ind. emer.	Con ind.emer. e bombardamen.	Con doppia mis. vitto e alloggi	Con sola ind. emerg.	Con ind. emer. e bombardament.	Con doppia mi vitto e allo
	4261	4956	7351	4333	5062	7872
	4011	4700	7651	4083	4812	7622
	3927	4522	6537	3999	4729	7058
	3654	4249	6264	3726	4355	6785
	3558	4103	5928	3630	4210	6449
	3308	3853	5678	3380	3960	6199
	3258	3803	5628	3330	3910	6149
	2940	3485	5310	3012	3582	5831
	2904	3489	5034	2975	3505	5555
	2722	3370	4852	2794	3323	5373
	2700	3181	4590	2772	4252	5111
	2520	3001	4410	2592	4052	4931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	CONIUGATO CON 2 FIGLI A	CONIUGATO CON 2 FIGLI B	CONIUGATO CON 2 FIGLI C	CONIUGATO CON 3 FI A	CONIUGATO CON 3 FI B
	CON sola ind. emer.	Con ind. emer. e bombardamento	Con doppia mis. vitto e alleg.	Con sola ind. e emerg.	Con ind. emer e bombardamer
8 massimo	4403	5169	8393	4474	5274
8 minimo	4153	4919	8143	4224	5024
9 massimo	4069	4735	7579	4140	4840
9 minimo	3796	4462	7306	3867	4567
10 massimo	3699	4315	6970	3770	4420
10 minimo	3450	4066	6720	3521	4171
11 massimo	3400	4016	6670	3471	4121
11 minimo	3082	3688	6352	3153	3003
12 massimo	3046	3611	6076	3117	3717
12 minimo	2864	3439	5894	2935	3535
13 massimo	2842	3358	5692	2913	3463
13 minimo	2662	3178	5452	2733	3283

0271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONIUGATO CON 2 FIGLI			CONIUGATO CON 3 FIGLI		
	B	C	A	B	C
la r.	Con ind. emer. e bombardamento	Con doppia mis. vitto e allog.	Con sola ind. e emerg.	Con ind. emer. e bombardamento	Con doppia mis. vitto e allog.
3	5169	8393	4474	5274	8824
3	4919	8143	4224	5024	8574
9	4735	7579	4140	4840	8010
6	4462	7306	3867	4567	7737
9	4315	6970	3770	4420	7401
0	4066	6720	3521	4171	7151
0	4016	6670	3471	4121	7101
2	3688	6352	3153	3003	6783
6	3611	6076	3117	3717	6507
4	3439	5894	2935	3535	6325
2	3358	5682	2913	3463	6063
2	3178	5452	2733	3283	5883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO		CONIUGATO CON 4 FIGLI			CONIUGATO CON 5
		A	B	C	A	B
		Con sola ind. emer.	Con ind. emer. e bombardamento	Con doppia mis. vitto e allog.	Con sola ind. emer.	Con ind. eme e bombardame
8	massimo	46[illegible]	5485	9325	4756	569[illegible]
	minimo	43[illegible]5	5235	9075	4506	5446
9	massimo	4281	5051	8511	4422	5062
	minimo	4008	4778	8238	4149	4980
10	massimo	3911	4631	7902	4052	4842
	minimo	3662	4382	7899	3803	4593
11	massimo	3612	4332	7849	3753	45[illegible]3
	minimo	3294	4[illegible]14	7531	3435	4225
12	massime	3258	3928	7495	3399	4139
	minimo	3076	3746	7313	3217	3957
13	massimo	3054	3674	7291	3195	3885
	minimo	2874	3494	7111	3015	3705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONIUGATO CON 4 FIGLI			CONIUGATO CON 5 FIGLI		
A	B	C	A	B	C
ola mer.	Con ind. emer. e bombardamento	Con doppia mis. vitto e allog.	Con sola ind. emer.	Con ind. emer. e bombardamento	Con doppia mis. vitto e allog.
6[illegible]	5485	9325	4756	569[illegible]	9826
365	5235	9075	4506	5446	9576
281	5051	8511	4422	5062	9012
008	4778	8238	4149	4980	8739
911	4631	7902	4052	4842	8403
662	4382	7899	3803	4593	8377
512	4332	7849	3753	4543	8327
294	4[illegible]14	7531	3435	4225	8009
258	3928	7495	3399	4139	7973
976	3746	7313	3217	3957	7791
954	3674	7291	3195	3885	7[illegible]69
874	3494	7111	3015	3705	7589

8617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIE		CONIUGATO CON SEI FIGLI A Con sola ind. emer.	B Con ind. emer. e bombardamen.	C Con doppia miss.vit.all.
8	massimo	4897	5906	10327
	minimo	4647	5656	10077
9	massimo	4563	5473	9514
	minimo	4290	5200	9240
IO	massimo	4193	5052	8904
	minimo	3944	4803	8855
II	massimo	3894	4753	8805
	minimo	3576	4435	8487
I2	massimo	3540	4349	8451
	minimo	3358	4167	8269
13	massimo	3336	4096	8247
	mimimo	3156	3916	8067

A N N O T A Z I O N I

Le competenze esposte sono calcol
le ritenute erariali le quali ass
Totale A - Competenze mensili spe
che la ciità non sia stata dichia
Totale B - Competenze mensili spe
che la città sia stata dichiarata
Totale C - Competenze mensili spe
gati che hanno seguito gli Enti c
no trasferiti da Roma al Nord.
Le competenze di cui sopra vanno
tenute seguenti:
a) c/ Tesoro L. 6% da
b) c/ Opera Previd. " 2% "
c) Imposte erariali " 9,18% "
e s
al
te
a
d) Fondo cessione " O,IO% da
su
al
di
e b
L'impiegato percepisce inoltre u
strale.
Un mese di stipendio annuale per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...NIUGATO CON SEI FIGLI B — ...a ...er.	...NIUGATO CON SEI FIGLI B — Con ind. emer. e bombardamen.	C — Con doppia miss.vit.all.
	5906	10327
	5656	10077
	5473	9514
	5200	9240
	5052	8904
	4803	8855
	4753	8805
	4435	8487
	4349	8451
	4167	8269
	4096	8247
	3916	8067

A N N O T A Z I O N I

Le competenze esposte sono calcolate al lordo delle ritenute erariali le quali assommano al 9,18%.
Totale A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bombardata.
Totale B - Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombardata.
Totale C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli Enti centrali che si sono trasferiti da Roma al Nord.
Le competenze di cui sopra vanno soggette alle ritenute seguenti:

a) c/ Tesoro L. 6% da calc.re sullo stip.
b) c/ Opera Previd. " 2% " " " "
c) Imposte erariali " 9,18% " " " " e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a e b.
d) Fondo cessione " 0,10% da calc. sullo stip. e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a e b.

L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale.
Un mese di stipendio annuale per ferie non godute.

0282

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPETENZE MENSILI SPETTANTI AL PERSONALE CELIBE SUBALTERNO DI RUOLO DELLO STATO

GRADO 1	Stipendio suppl.serv. att. 2	Assegno tempor. guerra 3	Premio di operosità 4	TOTALE 2 + 3 + 4 5	Assegni fissi ed indenn. emergenza 6 A	Assegni fissi indenn.emerg. e bombardam. 7 B
Commesso capo	1.418 1.263	321 321	316 316	2.055 1.900	2.773 2.620	3.254 3.101
I° Commesso	1.251 1.167	321 321	316 316	1.888 1.804	2.608 2.524	3.089 3.005
Usciere capo	1.144 941	321 321	316 316	1.781 1.578	2.501 2.298	2.982 2.779
Usciere	905 858	320 291	316 316	1.541 1.465	2.259 2.185	2.740 2.666
Inserviente	750 572	186 245	316 316	1.252 1.133	1.972 1.853	2.453 2.354
Capo agente tecnico	1.358 1.227	321 321	316 316	1.995 1.864	2.815 2.584	
Agente tecnico	1.203 927	321 321	316 316	1.840 1.564	2.560 2.284	

ANNOTAZIONI - Le competenze esposte sono calcolate al lordo delle ritenute erariali le quali a
Totale A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata di
Totale B - Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiara
Totale C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli ent
cono trasferiti da Roma al Nord.-

Le competenze di cui sopra vanno soggette alle ritenute seguenti:

a) c/Tesoro £. 6% da calc.re sullo stipendio

./.

0 2 8 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPETENZE MENSILI SPETTANTI AL PERSONALE CELIBE SUBALTERNO DI RUOLO

DELLO STATO

Stipendio suppl.serv. att. 2	Assegno tempor. guerra 3	Premio di operosità 4	TOTALE 2 + 3 + 4 = 5	Assegni fissi ed indenn. emergenza 6 A	Assegni fissi indenn.emerg. e bombardam. 7 B	Assegni fissi doppia missione C 8
1.418 1.263	321 321	316 316	2.055 1.900	2.773 2.620	3.254 3.101	3.733 3.580
1.251 1.167	321 321	316 316	1.888 1.804	2.608 2.524	3.089 3.005	3.568 3.484
1.144 941	321 321	316 316	1.781 1.578	2.501 2.298	2.982 2.779	3.461 3.258
905 858	320 291	316 316	1.541 1.465	2.259 2.185	2.740 2.666	3.219 3.145
750 572	186 245	316 316	1.252 1.133	1.972 1.853	2.453 2.354	2.932 2.813
1.358 1.227	321 321	316 316	1.995 1.864	2.815 2.584		3.775 3.544
1.203 927	321 321	316 316	1.840 1.564	2.560 2.284		3.520 3.244

Competenze esposte sono calcolate al lordo delle ritenute erariali le quali assommano al 9.18%

A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bombardata

B - Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombardata

C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli enticentrali che si trasferiti da Roma al Nord.-

Competenze di cui sopra vanno soggette alle ritenute seguenti:

Tesoro £. 6% da calc.re sullo stipendio

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B) c/ Opera Previd.	£.	2%	da calc.re sullo stipendio
c) Imposte erariali	"	9.18%	" " " " e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a) e b)
d) Fondo cessione	"	0.10%	da calc.re sullo stip. e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a) e b)

L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale .-
Un mese di stipendio annuale per ferie non godute.-

3917.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...era Previd.	£.	2%	da calc.re sullo stipendio
...te erariali	"	9.18%	" " " " e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a) e b)
...cessione	"	0.10%	da calc.re sullo stip. e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera A) e b)

...ato percepisce inoltre una gratifica semestrale .-
...di stipendio annuale per ferie non godute.-

9127

0286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPETENZE MENSILI SPETTANTI AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUO

CONIUGATO

GRADO	ASSEGNI BASE	CONIUGATO SENZA FIGLI			CONIUGATO CON 1 FIGLI	
		Assegni fissi ed indennità emergenza	Assegni fissi indenn.emerg. e bombardam.	Assegni fissi doppia missione, vitto e alloggio	Assegni fissi ed indennità emerg.	Assegni fissi indenn. emerg. e bombardam.
Capo commesso	2.053 1.900	3.091 2.938	3.572 3.419	4.501 4.348	3.150 2.997	3.631 3.578
1° commesso	1.888 1.804	2.926 2.842	3.407 3.323	4.336 4.252	2.985 2.901	3.466 3.382
Usciere Capo	1.781 1.578	2.819 2.616	3.300 3.097	4.229 4.026	2.878 2.675	3.359 3.156
Usciere	1.539 1.463	2.577 2.501	3.058 2.982	3.987 3.911	2.636 2.560	3.117 3.041
Inserviente	1.252 1.133	2.290 2.171	2.791 2.672	3.700 3.581	2.349 2.230	2.850 2.731
Capo Agente Tecnico	2.095 1.864	3.133 2.902			3.192 2.961	
Agente Tecnico	1.840 1.564	2.878 2.602			2.936 2.661	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PETTANTI AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DELLO STATO

CONIUGATO

	CONIUGATO CON 1 FIGLIO			CONIUGATO CON 2 FIGLI		
Assegni fissi doppia missione, vitto e alloggio	Assegni fissi ed indennità emerg.	Assegni fissi indenn. emerg. e bombardam.	Assegni fissi doppia missione, vitto e alloggio	Assegni fissi ed indenn. emergenza	Assegni fissi indenn. emerg. e bombardam.	Assegni fissi doppia missione, vitto e alloggio
4.501 4.348	3.150 2.997	3.631 3.578	5.010 4.857	3.209 3.056	3.690 3.637	5.519 5.366
4.336 4.252	2.985 2.901	3.466 3.382	4.845 4.761	3.044 2.960	3.525 3.441	5.354 5.270
4.229 4.026	2.878 2.675	3.359 3.156	4.738 4.535	2.937 2.734	3.418 3.215	5.247 5.044
3.987 3.911	2.636 2.560	3.117 3.041	4.196 4.420	2.695 2.619	3.176 3.100	5.005 4.929
3.700 3.581	2.349 2.230	2.850 2.731	4.209 4.090	2.408 2.289	2.909 2.790	4.718 4.599
	3.192 2.961			3.251 3.020		
	2.936 2.661			2.995 2.720		

0288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	CONIUGATO CON 3 FIGLI			CONIUGATO CON 4 FIGLI	
	Assegni fissi ed indennità emergenza	Assegni fissi indennità emerg. e bombardamento	Assegni fissi doppia miss. vitto e allog.	Assegni fissi ed indennità emergenza	Assegni fissi indennità emer e bombardamen
Capo commesso	3.268 3.115	3.749 3.696	5.938 5.785	3.386 3.233	3.867 3.814
1° commesso	3.103 3.019	3.584 3.500	5.773 5.689	3.221 3.137	3.702 3.618
Usciere capo	2.996 2.793	3.477 3.274	5.666 5.463	3.114 2.911	3.595 3.392
Usciere	2.754 2.678	3.235 3.153	5.424 5.348	2.872 2.796	3.353 3.277
Inserviente	2.467 2.348	2.968 2.849	5.137 5.018	2.585 2.466	3.086 2.967
Capo Agente tecnico	3.310 3.079			3.428 3.197	
Agente tecnico	3.054 2.759			3.172 2.877	

2763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CONIUGATO CON 4 FIGLI			CONIUGATO CON 5 FIGLI		
fissi iss. allog.	Assegni fissi ed indennità emergenza	Assegni fissi indennità emerg. e bombardamento	Assegni fissi doppia miss. vitto e allog.	Assegni fissi ed indennità emergenza	Assegni fissi indennità emerg. e bombardamento	Assegni fissi doppia miss. vit. e all
	3.386 3.233	3.867 3.814	6.416 6.263	3.504 3.351	4.035 3.982	6.894 6.741
	3.221 3.137	3.702 3.618	6.251 6.167	3.[illegible]39 3.255	3.870 3.786	6.729 6.645
	3.114 2.911	3.595 3.392	6.144 5.941	3.232 3.029	3.763 3.560	6.622 6.419
	2.872 2.796	3.353 3.277	5.902 5.826	2.990 2.914	3.521	6.380 6.304
	2.585 2.466	3.086 2.967	5.615 5.496	2.703 2.584		6.093 5.974
	3.428 3.197			3.546 3.315		
	3.172 2.877			3.290 2.995		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADO	CONIUGATO CON 6 FIGLI		
	Assegni fissi ed indennità emergenza	Assegni fissi indennità emergenza e bombar.	Assegni fissi doppia missione vitto e alloggio
Capo commesso	3.622 3.469	4.212 4.059	7.372 7.219
1° commesso	3.457 3.373	4.047 3.963	7.207 7.123
Usciere capo	3.550 3.147	3.940 3.737	7.100 6.897
Usciere	3.108 3.032		6.858 6.782
Inserviente	2.821 2.702		6.571 6.452
Capo Agente tecnico	3.664 3.433		
Agente tecnico	3.408 3.113		

Le competenze esp
quali assommano a

Totale A - Compe t
dichiarata bombar
Totale B -Compet
chiarata bombarda
Totale C - Compet
Enti centrali che
Le competenze di
a) C/Tesoro
b) C/Opera Previd
c) Imposte erariа

d) Fondo cessione

L'impiegato perce
Un mese di stipe

0291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gni fissi a missione e alloggio
7.372
7.219
7.207
7.123
7.100
6.897
6.858
6.782
6.571
6.452

A N N O T A Z I O N I

Le competenze esposte cono calcolate al lordo dalle ritenute erariali le quali assommano al 9/18%.-

Totale A - Competenze mensili spettanti nel caso che la città non sia stata dichiarata bombardata.-

Totale B -Competenze mensili spettanti nel caso che la città sia stata dichiarata bombardata.-

Totale C - Competenze mensili spettanti agli impiegati che hanno seguito gli Enti centrali che si sono trasferiti da Roma al Nord.-

Le competenze di cui sopra vanno soggette alle ritenute seguenti:

a) C/Tesoro	£.	6%	da calc.re sullo stipendio
b) C/Opera Previd.	"	2%	" " "
c) Imposte erariali	"	9.18%	" " " " e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a) e b)
d) Fondo cessione	"	0.10%	da calc. sullo stip. e suppl. di serv. att. al netto delle ritenute di cui alla lettera a) e b).-

L'impiegato percepisce inoltre una gratifica semestrale.-
Un mese di stipendio annuale per ferie non godute.-

0 2 9 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2761

AZIENDE VARIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI DEL PERSONALE, TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO, INCARICATO E PROVVISORIO DEL COMUNE DI MILANO

2760

QUALIFICA	STIPENDIO	ASS.GUERRA	ASS.EMERG.	IND.BOMB.	TOTALE LORDO	TRATTENU
AUSILIARI ED INCARICATI						
Ingegneri - architetti - medici e personale laureato in genere con orario normale di lavoro	1.879.=.	184.==	975.=	800.=	3.838.==	(13%)
Medici scolastici (5 ore giorn)	1.340.=	184.==	900.=	500.=	2.924.==	(13%)
Farmacisti (donne)	1.550.=	184.==	975.==	800.=	3.590.==	(13%)
Farmacisti (uomini)	1.760.=	184.=	975.==	800.=	3.719.==	(13%)
Assistenti tecnici	1.340.=	184.=	900.=	700.=	3.124.==	(13%)
Impiegati avventizi e sorveglianti tecnici	1.015.=	184.=	900.=	660.=	2.759.==	(13%)
Dattilografe ..... 773.= " (assegno integr.) 270.=	1.043.==	167.=	900.=	660.=	2.770.==	(13%)
Telefoniste e Vigilatr.Sanitarie	7738=	167.=	900.=	660.=	2.500.==	(13%)
Capo Infermiera Osped."Bassi"	1.387.=	184.=	900.=	700.=	3.171.=	(13%)
Incaricati addetti al mercato pesce:						
Astatori	1.331.==	184.=	900.=	700.=	3.115.=	(13%)
Aiuto astatori	1.097.=	184.=	900.=	700.=	2.881.==	(13%)
Aiutanti con mansioni impieg.	997.=	184.=	900.=	660.=	2.741.==	(13%)
Chimici	1.734.=	184.=	975.=	800.=	3.693.=	(13%)
Medici incaricati con grado di dirigente addetti al Policlinico (servizio 2 ore giornaliere)	388.=	==	250.=	==	638.=	(8.16%)
idem con grado di assistenze	233.=	==	250.=	==	483.=	(8.16%)
Medico scuole speciali (3 ore g.)	453.=	==	==	==	453.=	(8.16%)
Bibliotecari serali (incaricati con 2 ore di servizio giornaliere)	313.=	==	==	==	313.=	(8.16%)
Assistenti Sanitarie Visitatrici	1.101.==	184.=	900.=	660.=	2.845.=	(13%)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI DEL PERSONALE, TECNICO SANITARIO ED AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO, INCARICATO E PROVVISORIO DEL COMUNE DI MILANO

2769

	STIPENDIO	ASS. GUERRA	ASS. EMERG.	IND. BOMB.	TOTALE LORDO	TRATTENUTE	TOTALE NETTO
NCARICATI							
tetti - medici							
o in genere							
di lavoro	1.879.=.	184.==	975.=	800.=	3.838.==	(13%)	3.339.==
5 ore giorn.)	1.340.=	184.==	900.=	500.=	2.924.==	(13%)	2.545.==
	1.550.=	184.==	975.==	800.=	3.590.==	(13%)	3.123.==
	1.760.=	184.=	975.==	800.=	3.719.==	(13%)	3.235.==
	1.340.=	184.=	900.=	700.=	3.124.==	(13%)	2.718.==
e sorve-	1.015.=	184.=	900.=	660.=	2.759.==	(13%)	2.400.==
.. 773.=							
gr.) 270.=	1.043.==	167.=	900.=	660.=	2.770.==	(13%)	2.410.==
atr. Sanitarie	7732=	167.=	900.=	660.=	2.500.==	(13%)	2.350.==
ed. "Bassi"	1.387.=	184.=	900.=	700.=	3.171.=	(13%)	2.759.==
al mercato							
.....	1.331.==	184.=	900.=	700.=	3.115.=	(13%)	2.710.==
.....	1.097.=	184.=	900.=	700.=	2.881.==	(13%)	2.506.==
ioni impieg.	997.=	184.=	900.=	660.=	2.741.==	(13%)	2.385.==
	1.734.=	184.=	975.=	800.=	3.693.=	(13%)	3.213.==
on grado di							
l Policlini							
giornaliere)	388.=	==	250.=	==	638.=	(8.16%)	586.==
ssistenze	233.=	==	250.=	==	483.=	(8.16%)	444.==
ali (3 ore g.)	453.=	==	==	==	453.=	(8.16%)	416.==
(incarica-							
vizio gior	313.=	==	==	==	313.=	(8.16%)	287.==
e Visitatrici	1.101.==	184.=	900.=	660.=	2.845.=	(13%)	2.475.==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]	1.015.=	184.=	900.=	660.=	2.759.==	(13%)
Dattilografe ..... 773.=						
" (assegno integr.) 270.=	1.043.==	167.=	900.=	660.=	2.770.==	(13%)
Telefoniste e Vigilatr.Sanitarie	773==	167.=	900.=	660.=	2.500.==	(13%)
Capo Infermiera Osped."Bassi"	1.387.=	184.=	900.=	700.=	3.171.=	(13%)
Incaricati addetti al mercato pesce:						
Astatori	1.331.==	184.=	900.=	700.=	3.115.=	(13%)
Aiuto astatori	1.097.=	184.=	900.=	700.=	2.881.==	(13%)
Aiutanti con mansioni impieg.	997.=	184.=	900.=	660.=	2.741.==	(13%)
Chimici	1.734.=	184.=	975.=	800.=	3.693.=	(13%)
Medici incaricati con grado di dirigente addetti al Policlinico (servizio 2 ore giornaliere)	388.=	==	250.=	==	638.=	(8.16%)
idem con grado di assistente	233.=	==	250.=	==	483.=	(8.16%)
Medico scuole speciali (3 ore g.)	453.=	==	==	==	453.=	(8.16%)
Bibliotecari serali (incaricati con 2 ore di servizio giornaliere)	313.=	==	==	==	313.=	(8.16%)
Assistenti Sanitarie Visitatrici	1.101.==	184.=	900.=	660.=	2.845.=	(13%)
PROVVISORI						
Donne uffici diversi	773.=	166.=	900.=	660.=	2.499.=	(13%)
" Raz.Consumi (dopo sei mesi)	830.=	166.=	900.=	660.=	2.556.=	(13%)
" " " (dopo due anni)	945.=	166.=	900.=	660.=	2.671.=	(13%)
Uomini non diplomati	1.011.==	184.=	900.=	660.=	2.755.=	(13%)
Uomini diplomati	1.416.==	184.=	900.=	700.=	3.200.=	(13%)

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

	Donne coniugate	Uomini coniug.	Uomini coniugati e vedovi - e con:						
			1 figlio minorenne	2 figli minoren.	3 figli minoren.	4 figli minoren.	5 figli minoren.	6 figli minoren.	7 figli minoren.
Assegno lordo	107.=	214.=	257.=	300.=	343.=	429.=	515.=	601.=	686.=
Assegno netto	97.=	195.=	234.=	273.=	312.=	390.=	468.=	545.=	623.=

0296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	1.613.=	184.=	900.=	660.=	2.759.==	(13%)	2.400.==
773.=							
.)270.=	1.043.==	167.=	900.=	660.=	2.770.==	(13%)	2.410.==
r.Sanitarie	773=	167.=	900.=	660.=	2.500.==	(13%)	2.350.==
l."Bassi"	1.387.=	184.=	900.=	700.=	3.171.=	(13%)	2.759.==
l mercato							
.....	1.331.==	184.=	900.=	700.=	3.115.=	(13%)	2.710.==
.....	1.097.=	184.=	900.=	700.=	2.881.==	(13%)	2.506.==
oni impieg.	997.=	184.=	900.=	660.=	2.741.==	(13%)	2.385.==
	1.734.=	184.=	975.=	800.=	3.693.=	(13%)	3.213.==
n grado di							
l Policlini							
giornaliere)	388.=	==	250.=	==	638.=	(8.16%)	586.==
ssistenze	233.=	==	250.=	==	483.=	(8.16%)	444.==
ali (3 ore g.)	453.=	==	==	==	453.=	(8.16%)	416.==
(incarica-							
vizio gior	313.=	==	==	==	313.=	(8.16%)	287.==
e Visitatrici	1.101.==	184.=	900.=	660.=	2.845.=	(13%)	2.475.==
i	773.=	166.=	900.=	660.=	2.499.=	(13%)	2.175.==
dopo sei mesi)	830.=	166.=	900.=	660.=	2.556.=	(13%)	2.225.==
dopo due anni)	945.=	166.=	900.=	660.=	2.671.=	(13%)	2.324.==
i	1.011.==	184.=	900.=	660.=	2.755.=	(13%)	2.397.==
	1.416.==	184.=	900.=	700.=	3.200.=	(13%)	2.783.==

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Donne coniugate	Uomini coniug.	Uomini coniugati e vedovi - e con: 1 figlio minorenne	2 figli minoren.	3 figli minoren.	4 figli minoren.	5 figli minoren.	6 figli minoren.	7 figli minoren.	8 figli minoren.	9 figli minoren.
107.=	214.=	257.=	300.=	343.=	329.=	515.=	601.=	686.=	772.=	858.=
97.=	195.=	234.=	273.=	312.=	390.=	468.=	545.=	623.=	701.=	770.=

0291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE

27/2

CATEGORIE	Stipendio	Suppl. di servizio	Ass. di guerra	Ass. di emerg.	Indenn. sfollam. o bombard.	Totale
Personale di ruolo						
Direttore Civiche Raccolte d'Arte	3.514.=	342.=	184.=	1.200.=	1.177.=	6.4
Vice-Direttore Belle Arti	3.000.=	320.=	184.=	1.200.=	1.050.=	5.7
Conservatori Belle Arti	2.860.=	323.=	184.=	1.200.=	1.000.=	5.5
Archivista Archivio storico	2.886.=	320.=	184.=	1.200.=	1.000.=	5.=
Direttore Raccolte storiche	3.229.=	331.=	==	1.200.=	1.177.=	5.9
Vice-Direttore Raccolte storiche	2.556.=	326.=	==	1.200.=	1.211.=	5.8
Conservatori Raccolte storiche	2.860.=	323.=	184.=	1.200.=	1.000.=	5.
Direttore Biblioteca	3.763.=	331.=	==	1.200.=	1.177.=	6.
Vice-Direttore Biblioteca	3.500.=	320.=	==	1.200.=	1.283.=	6.
Sovraintend.Museo Storia Naturale	3.628.=	342.=	184.=	1.200.=	1.000.=	6.
Direttore Museo Storia Naturale	3.229.=	331.=	184.=	1.200.=	1.211.=	6.
Conservatori Museo Storia Naturale	2.380.=	327.=	184.=	1.200.=	1.211.=	5.
Capo Gabinetto Pedagogia Sperimentale	2.944.=	319.=	==	1.200.=	1.177.=	5.
Segretarie di direzione	1.813.=	286.=	184.=	975.=	800.=	4.
Dirigenti scuole grado preparatorio	1.365.=	268.=	184.=	900.=	700.=	3.
Educatrici scuole grado preparatorio	1.123.=	273.=	184.=	900.=	660.=	3.
Assistenti scuole grado preparatorio	859.=	273.=	184.=	900.=	660.=	2.
Personale non di ruolo						
Segretarie di direzione avventizie	1.073.=	==	180.=	900.=	660.=	2

N.B. - L'aggiunta di famiglia è quella corrisposta al personale impiegatizio di ruolo e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI CORRISPOSTE AI PERSONALE DEL COMUNE DI MILANO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE

I E	Stipendio	Suppl. di servizio	Ass. di guerra	Ass. di emerg.	Indenn. sfollam. o bombard.	Totale lordo	Totale netto
accolte d'Arte	3.514.=	342.=	184.=	1.200.=	1.177.=	6.417.=	5.509.=
e Arti	3.000.=	320.=	184.=	1.200.=	1.050.=	5.754.=	4.953.=
Arti	2.860.=	323.=	184.=	1.200.=	1.000.=	5.567.=	4.796.=
storico	2.886.=	320.=	184.=	1.200.=	1.000.=	5.590.=	4.815.=
storiche	3.229.=	331.=	==	1.200.=	1.177.=	5.937.=	5.098.=
olte storiche	2.556.=	326.=	==	1.200.=	1.211.=	5.293.=	4.574.=
lte storiche	2.860.=	323.=	184.=	1.200.=	1.000.=	5.567.==	4.796.=
ca	3.763.=	331.=	==	1.200.=	1.177.=	6.471.=	5.511.=
lioteca	3.500.=	320.=	==	1.200.=	1.283.=	6.303.=	5.429.=
ori a Naturale	3.628.=	342.=	184.=	1.200.=	1.000.=	6.354.=	5.441.=
oria Naturale	3.229.=	331.=	184.=	1.200.=	1.211.=	6.155.=	5.296.=
Storia Naturale	2.380.=	327.=	184.=	1.200.=	1.211.=	5.302.=	4.599.=
agogia Sperimentale	2.944.=	319.=	==	1.200.=	1.177.=	5.640.=	4.855.=
zione	1.813.=	286.=	184.=	975.=	800.=	4.058.=	3.521.=
grado preparatorio	1.365.=	268.=	184.=	900.=	700.=	3.417.=	3.004.=
grado preparatorio	1.123.=	273.=	184.=	900.=	660.=	3.140.=	2.770.=
grado preparatorio	859.=	273.=	184.=	900.=	660.=	2.876.=	2.549.=
uolo							
zione avventizie	1.073.=	==	180.=	900.=	660.=	2.813.=	2.485.=

di famiglia è quella corrisposta al personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo.-

0299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI CORRISPOSTE AL PERSONALE "AGENTE" CON 10 ANNI DI SERVIZIO (al 4° aumento) DEL COMUNE DI MILANO

Qualifica	Salario	Suppl.di serv.att.	Ass. di guerra	Ass. di emergenza	Indennità di bombardamento	Totale do mens
Agenti Imp. Consumo Controllori acq.potab.	1.154.=	236.=	184.=	900.=	600.=	3.13
Vigili Urbani Agenti vig. interna Accalappiatori	1.080.=	248.=	184.=	900.=	600.=	3.07
Vigili urbani scelti Agenti vig. int. scelti	1.130.=	248.=	184.=	900.=	600.=	3.12
Agenti Imp.Cons. scelti	1.179.=	236.=	184.=	900.=	600.=	3.1

AGGIUNTE DI FAMIGLIA

	Personale coniugato	CONIUGATO CON: 1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	5 figli	6 figli	7 figli
Assegno lordo	318.=	377.=	436.=	495.=	613.=	731.=	849.=	967.=
Assegno netto	289.=	342.=	396.=	450.=	557.=	664.=	771.=	878.=

N.B. - Le trattenute ammontano complessivamente al 15% circa.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI CORRISPOSTE AL PERSONALE "AGENTE"
CON 10 ANNI DI SERVIZIO (al 4° aumento) DEL
COMUNE DI MILANO

	Salario	Suppl.di serv.att.	Ass. di guerra	Ass. di emergenza	Indennità di bombardamento	Totale lordo mensile	Totale netto mensile
tab.	1.154.=	236.=	184.=	900.=	600.=	3.134.=	2.664.=
a	1.080.=	248.=	184.=	900.=	600.=	3.072.=	2.611.=
ti celti	1.130.=	248.=	184.=	900.=	600.=	3.122.=	2.654.=
celti	1.179.=	236.=	184.=	900.=	600.=	3.159.=	2.685.=

AGGIUNTE DI FAMIGLIA

onale ugato	CONIUGATO CON: 1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	5 figli	6 figli	7 figli	8 figli	9 figli
18.=	377.=	436.=	495.=	613.=	731.=	849.=	967.=	1.085.=	1.203.=
39.=	342.=	396.=	450.=	557.=	664.=	771.=	878.=	985.=	1.093.=

te ammontano complessivamente al 15% circa.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE CORRISPOSTE AL PERSONALE AVVENTIZIO "AGENTE"

DEL COMUNE DI MILANO

CATEGORIA	Salario	Assegno di guerra	Assegno di emergenza	Indennità di bombardamento	Totale lordo
Agenti Vig.Int. giornal. Vigili urbani giornalieri Controllori A.P. giornalieri	38.=	7.06	30.= 27.71	22.=	97.06
Vigili Urbani allievi (inferiori ai 18 anni)	38.10	6.45	30.=	22.=	88.55

ACCIUNTE DI FAMIGLIA GIORNALIERE

	Coniugati senza figli	CONIUGATI CON: 1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	5 figli	6 figl
Assegno lordo	7.40	8.71	10.03	11.35	13.98	16.61	19.24
Assegno netto	6.72	7.91	9.11	10.31	12.69	15.08	17.47

0 3 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE CORRISPOSTE AL PERSONALE AVVENTIZIO "AGENTE"

DEL COMUNE DI MILANO

	Salario	Assegno di guerra	Assegno di emergenza	Indennità di bombardamento	Totale lordo	Totale netto
ornal. dalieri / lornalieri	38.=	7.06	30.=	22.=	97.06	87.35
vi anni)	38.10	6.45	30.=	22.=	88.55	79.69

ACGIUNTE DI FAMIGLIA GIORNALIERE

Coniugati senza figli	CONIUGATI CON:						
	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	5 figli	6 figli	7 figli
7.40	8.71	10.03	11.35	13.98	16.61	19.24	21.87
6.72	7.91	9.11	10.31	12.69	15.08	17.47	19.87

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2736

PAGA MEDIA OPERAI CELIBI IN ORGANICO (giornaliera)

DEL COMUNE DI MILANO

	Salario	Assegno capo	Servizio attivo	Assegno guerra	Assegno emergenza
CAPO OFFICINA	37.44	24.06	10.44	12.33	30.-
CAPI OPERAI SPEC.	37.44	13.17	10.24	12.33	30.-
SPECIALISTI	38.14		10.44	12.33	30.-
QUALIFICATI I°GRADO	35.16		9.68	12.33	30.-
QUALIFICATI 2°GRADO	34.42		9.68	12.33	30.-
QUALIFICATI - DONNE -	27.72		7.45	12.33	30.-
CAPI OPERAI MANOVALI	33.23	5.21	8.94	12.33	30.-
MANOVALI 2°GRADO	32.79		8.94	12.33	30.-
MANOVALI 3°GRADO	32.49		8.94	12.33	30.-
DONNE	25.70		7.45	12.33	30.-
OPERAI FUORI ORGANICO					
LAVANDAI ECC.	38.-			12.33	30.-
MECCANICI	41.10			12.33	30.-
STALLIERI	34.90			12.33	30.-
BAGNINI	33.35			11.99	30.-
BAGNINE	23.70			9.82	30.-

L'aggiunta di famiglia é quella in vigore per il personale salariato di ruolo e non di ruolo.

0 3 0 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGA MEDIA OPERAI CELIBI IN ORGANICO (giornaliera)

DEL COMUNE DI MILANO

Salario	Assegno capo	Servizio attivo	Assegno guerra	Assegno emergenza	TOTALE
37.44	24.06	10.44	12.33	30.-	114.07
37.44	13.17	10.24	12.33	30.-	103.18
38.14		10.44	12.33	30.-	90.91
35.16		9.68	12.33	30.-	87.17
34.42		9.68	12.33	30.-	86.43
27.72		7.45	12.33	30.-	77.50
33.23	5.21	8.94	12.33	30.-	89.71
32.79		8.94	12.33	30.-	84.06
32.49		8.94	12.33	30.-	83.76
25.70		7.45	12.33	30.-	75.48

OPERAI FUORI ORGANICO

38.-			12.33	30.-	80.33
41.10			12.33	30.-	83.45
34.90			12.33	30.-	77.23
33.35			11.99	30.-	75.34
23.70			9.82	30.-	63.52

2756

lia é quella in vigore per il personale salariato di ruolo e non di ruolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI CORRISPOSTE AI SALARIATI DI RUOLO

2733

C A T E G O R I E	Salario	Supplemento di servizio attivo	Assegno di guerra
Disinfettatori	1.117.=	248.=	184.=
Preparatori Museo Storia Naturale - Analisti latte - Lavandai - Infermieri ufficio Igiene	1.080.=	248.=	184.=
Preparatori Sardigna - Infermieri uomini Ospedali Contagiosi	1.080.=	248.=	184.=
Messi Civici e V.Custodi Cimiteri	1.159.=	235.=	184.=
Necrofori dirigenti cortei	1.097.=	248.=	184.=
Necrofori e Motoristi, Autisti e Autisti specializzati	1.047.=	248.=	184.=
Autisti e inservienti uomini	1.022.=	192.=	184.=
Bidelle donne	875.=	136.=	184.=
Infermiere donne Ospedali Contagiosi	813.=	148.=	184.=

(1) - Le trattenute ammontano a circa il 15% della retribuzione lorda

AGGIUNTE DI FAMIGLIA

I m p o r t o	Personale femminile coniugato	C o			
		senza figli	con 1 figlio	con 2 figli	con 3 fi
Assegno lordo	193.=	318.=	377.=	436.=	495.
Assegno netto	175.=	288.=	342.=	396.=	450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI CORRISPOSTE AI SALARIATI DI RUOLO DEL COMUNE DI MILANO

O R I E	Salario	Supplemento di servizio attivo	Assegno di guerra	Assegno di emergenza	Indennità di bombardamento	Totale mens lordo
	1.117.=	248.=	184.=	900.=	660.=	3.109.=
Naturale - Analisti ieri ufficio Igiene	1.080.=	248.=	184.=	900.=	660.=	3.072.=
fermieri uomini Ospeda	1.080.=	248.=	184.=	900.=	660.=	3.072.=
Cimiteri	1.159.=	235.=	184.=	900.=	660.=	3.138.=
i	1.097.=	248.=	184.=	900.=	660.=	3.089.=
tisti e Autisti spe-	1.047.=	248.=	184.=	900.=	660.=	3.039.=
ini	1.022.=	192.=	184.=	900.=	660.=	2.958.=
	875.=	136.=	184.=	900.=	660.=	2.755.=
Contagiosi	813.=	148.=	184.=	900.=	660.=	2.705.=

hano a circa il 15% della retribuzione lorda

AGGIUNTE DI FAMIGLIA

	Personale femminile coniugato	Coniugati: senza figli	con 1 figlio	con 2 figli	con 3 figli	con 4 figli	con 5 figli	con 6 figli	con 7 f
	193.=	318.=	377.=	436.=	495.=	613.=	731.=	849.=	96
	175.=	288.=	342.=	396.=	450.=	558.=	664.=	771.=	87

0 6 0 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISPOSTE AI SALARIATI DI RUOLO DEL COMUNE DI MILANO

Supplemento di servizio attivo	Assegno di guerra	Assegno di emergenza	Indennità di bombardamento	Totale mensile lordo	Totale mensile netto (1)
248.=	184.=	900.=	660.=	3.109.=	2.642.=
248.=	184.=	900.=	660.=	3.072.=	2.611.=
248.=	184.=	900.=	660.=	3.072.=	2.611.=
235.=	184.=	900.=	660.=	3.138.=	2.667.=
248.=	184.=	900.=	660.=	3.089.=	2.625.=
248.=	184.=	900.=	660.=	3.039.=	2.583.=
192.=	184.=	900.=	660.=	2.958.=	2.514.=
136.=	184.=	900.=	660.=	2.755.=	2.341.=
148.=	184.=	900.=	660.=	2.705.=	2.300.=

one lordu

AGGIUNTE DI FAMIGLIA

	Coniugati:								
li	con 1 figlio	con 2 figli	con 3 figli	con 4 figli	con 5 figli	con 6 figli	con 7 figli	con 8 figli	con 9 figli
	377.=	436.=	495.=	613.=	731.=	849.=	967.=	1.085.=	1.203.=
	342.=	396.=	450.=	558.=	664.=	771.=	878.=	958.=	1.092.=

0308

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI DEI SALARIATI NON DI RUOLO DEL COMUNE DI MILANO

C A T E G O R I E	Retribuzioni 2734	Assegno di guerra	Assegno di emergenza	Indennità bombard.	T d
Inservienti-disinfettatori-lavandai - preparatori - analisti- cuochi: retribuzione giornaliera.....	38.=	7.06	30.=	22.=	
Ciclisti con meno di 18 anni: retribuzione giornaliera.....	23.85	5.62	30.=	22.=	
Ciclisti con più di 18 anni: retribuzione giornaliera.....	28.50	6.24	30.=	22.=	
Bidelle donne: retribuzione giornaliera.....	22.15	5.42	30.=	22.=	
Infermiere ambulanze al Policlinico (retribuzione oraria per le prime 36 ore settimanali	5.07	1.54	3.75	2.61	
Infermiere ambulanze al Policlinico (retribuzione oraria oltre le 36 ore settimanali.....	3.57	1.54	3.75	2.61	

(1)- Le trattenute ammontano al 10% circa.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

	Personale femminile	CONIUGATI					
		senza figli	con 1 figlio	con 2 figli	con 3 figli	con 4 figli	con 5 figli
Assegno lordo	3.70	7.40	8.71	10.03	11.35	13.98	16.61
Assegno netto	3.51	7.02	8.26	9.52	10.77	13.26	15.76

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI DEI SALARIATI NON DI RUOLO DEL COMUNE DI MILANO

O R I E	Retribuzioni	Assegno di guerra	Assegno di emergenza	Indennità bombard.	Totale lordo giornaliero	Totale netto giornaliero
ettatori-lavandai - isti- cuochi: retri=	38.=	7.06	30.=	22.=	97.06	87.35
i 18 anni: retri=	23.85	5.62	30.=	22.=	81.47	73.32
i 18 anni: retri=	28.50	6.24	30.=	22.=	86.74	78.07
ribuzione giorna=	22.15	5.42	30.=	22.=	79.57	71.60
tribuzione oraria r le prime 36 ore ttimanali	5.07	1.54	3.75	2.61	12.97	11.68
tribuzione oraria tre le 36 ore set= manali.....	3.57	1.54	3.75	2.61	11.47	10.32

ammontano al 10% circa.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Personale femminile	CONIUGATI							
	senza figli	con 1 figlio	con 2 figli	con 3 figli	con 4 figli	con 5 figli	con 6 figli	con 7 figli
3.70	7.40	8.71	10.03	11.35	13.98	16.61	19.24	21.87
3.51	7.02	8.26	9.52	10.77	13.26	15.76	18.26	20.75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DELLA CONFEDERAZIONE

DI MILANO NEL MARZO 1945

GRADO	STIPENDIO (a) Minimo	STIPENDIO (a) Massimo	INDENNITA' DI PRESENZA(b)	ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA Minimo	ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA Massimo	INDENNITA' DI EMERGENZA(d)	MENSA
I	5.185.=	7.190.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
II A	4.190.=	6.190.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
II B	3.185.=	4.690.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
III	1.860.=	3.520.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
IV	1.450.=	2.490.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
V	910.=	1.965.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
VI A	830.=	1.450.=	300.=(2)	321.75	321.75	720.=	288.=
VI B	555.=	1.005.=	300.=(2)	279.25	321.75	720.=	288.=
VII A	1.100.=	1.875.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
VII B	735.=	1.545.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=
VIII A	645.=	1.545.=	300.=(2)	305.60	321.75	720.=	288.=
VIII B	465.=	1.100.=	300.=(2)	253.90	321.75	720.=	288.=

2733

TRATTAMENTO DI FAMIGLIA (3)

	Coniugati senza prole minorenne	CONIUGATI O VEDOVI CON 1 figlio minorenne	2 figli minorenni	3 figli minorenni	4 figli minorenni
Personale impiegatizio effett.	353.90	424.20	495.50	566.30	707.85
Personale subalterno effett.	318.50	377.50	436.45	495.50	613.45

ANNOTAZIONI - Totale A. - Retribuzione al personale assunto sul posto
Totale B - Retribuzioni corrisposto al personale trasferito da Roma - Sono esclus

(1) - Indennità corrisposta agli uomini sopra i 18 anni (18 x 30)

(2) - Indennità corrisposta alle donne e ai ragazzi (10 x 30)

(3) - Il personale con carico di famiglia trasferito fruisce di una speciale indenni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRIBUZIONI MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DELLA CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

DI MILANO DEL MARZO 1945

(a)	INDENNITA' DI PRESENZA (b)	ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA		INDENNITA' DI EMERGENZA (d)	MENSA	INDENNITA' DI DOPPIA MISSIONE	TOTALE - A (a+b+c+d+e)	
Massimo		Minimo	Massimo				Minimo	Massimo
7.190.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=	7.200.=	7.054.75	9.059.75
6.190.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=	6.720.=	6.059.75	8.059.75
5.690.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=	6.180.=	5.054.75	6.559.75
4.520.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=	5.700.=	3.729.75	5.389.75
3.490.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=	4.920.=	3.319.75	4.359.75
2.965.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=	4.560.=	2.789.75	3.834.75
2.450.=	300.=(2)	321.75	321.75	720.=	288.=	4.140.=	2.459.75	3.079.75
2.005.=	300.=(2)	279.25	321.75	720.=	288.=	4.140.=	2.142.25	2.634.75
1.875.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=		2.969.75	3.744.75
1.545.=	540.=(1)	321.75	321.75	720.=	288.=		2.604.75	3.414.75
1.545.=	300.=(2)	305.60	321.75	720.=	288.=		2.258.60	3.174.75
1.100.=	300.=(2)	253.90	321.75	720.=	288.=		2.026.90	2.729.75

TRATTAMENTO DI FAMIGLIA (3)

	Coniugati senza prole minorenne	CONIUGATI O VEDOVI CON: 1 figlio minorenne	2 figli minorenni	3 figli minorenni	4 figli minorenni	5 figli minorenni	6 figli minorenni	7 figli minorenni	8 mi
t.	353.90	424.20	495.50	566.30	707.85	849.40	991.=	1.132.55	
	318.50	377.50	436.45	495.50	613.45	731.45	849.40	967.40	

ribuzione al personale assunto sul posto

ribuzioni corrisposto al personale trasferito da Roma - Sono escluse le gratifiche annuali concesse in

corrisposta agli uomini sopra i 18 anni (18 x 30)

corrisposta alle donne e ai ragazzi (10 x 30)

le con carico di famiglia trasferito fruisce di una speciale indennità di £. 500 per ogni persona a cari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ITENDENTI DELLA CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

ANO NEL MARZO 1945

ARIO DI assimo	INDENNITA' DI EMERGENZA (a)	MENSA	INDENNITA' DI DOPPIA MISSIONE	TOTALE - A (a+b+c+d+e)		TOTALE - B(a+c+f)	
				Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
321.75	720.=	288.=	7.200.=	7.054.75	9.059.75	12.701.75	14.711.75
321.75	720.=	288.=	6.720.=	6.059.75	8.059.75	11.231.75	13.231.75
321.75	720.=	288.=	6.180.=	5.054.75	6.559.75	9.686.75	11.191.75
321.75	720.=	288.=	5.700.=	3.729.75	5.389.75	7.881.75	9.541.75
321.75	720.=	288.=	4.920.=	3.319.75	4.359.75	6.691.75	7.731.75
321.75	720.=	288.=	4.560.=	2.789.75	3.834.75	5.791.75	6.846.75
321.75	720.=	288.=	4.140.=	2.459.75	3.079.75	5.291.75	5.911.75
321.75	720.=	288.=	4.140.=	2.142.25	2.634.75	4.974.25	5.466.75
321.75	720.=	288.=		2.969.75	3.744.75		
321.75	720.=	288.=		2.604.75	3.414.75		
321.75	720.=	288.=		2.258.60	3.174.75		
321.75	720.=	288.=		2.026.90	2.729.75		

TAMENTO DI FAMIGLIA (3)

	CONIUGATI O VEDOVI CON:						
li nni	3 figli minorenni	4 figli minorenni	5 figli minorenni	6 figli minorenni	7 figli minorenni	8 figli minorenni	9 figli minorenni
0	566.30	707.85	849.40	991.=	1.132.55	1.274.15	1.415.70
5	495.50	613.45	731.45	849.40	967.40	1.085.35	1.203.35

to
eferito da Roma - Sono escluse le gratifiche annuali concesse in misura variabile.-
ni (18 x 30)
10 x 30)
ruisce di una speciale indennità di £. 500 per ogni persona a carico

EMOLUMENTI COMPLESSIVI MENSILI CORRISPOSTI

DALLA BANCA D'ITALIA (sede di Milano), AL NETTO DELL'IMPOSTA DI R.M.(1)

Capo Ufficio a £. 14.500 (stip.org.)

Celibe	£.	6.094.20
Ammogliato con 2 figli	"	7.696.40

Segretario a £. 7.000

Celibe	£.	4.611.45
Ammogliato con 2 figli	"	6.038.35

Applicato di 2^ a £. 5.500

Celibe	£.	4.409.95
Ammogliato con 2 figli	"	5.836.75

(1) Detti emolumenti sono comprensivi delle indennità accessorie, escluse le gratifiche, concesse in misura variabile e normalmente in ragione di tre mensilità all'anno.-

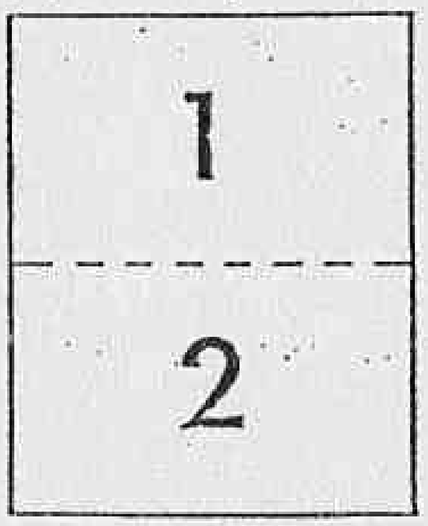
2732

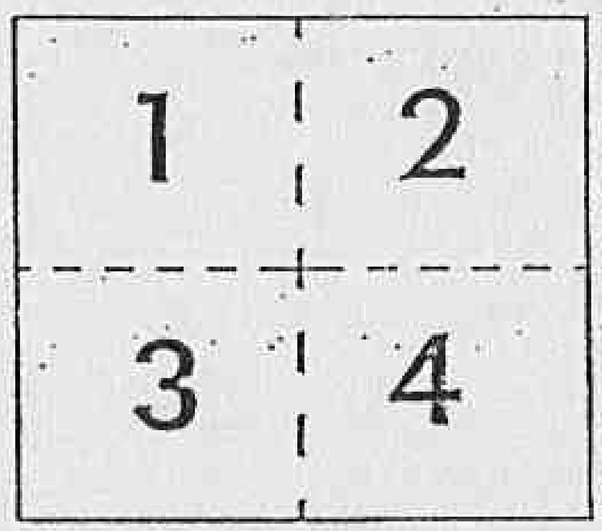
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

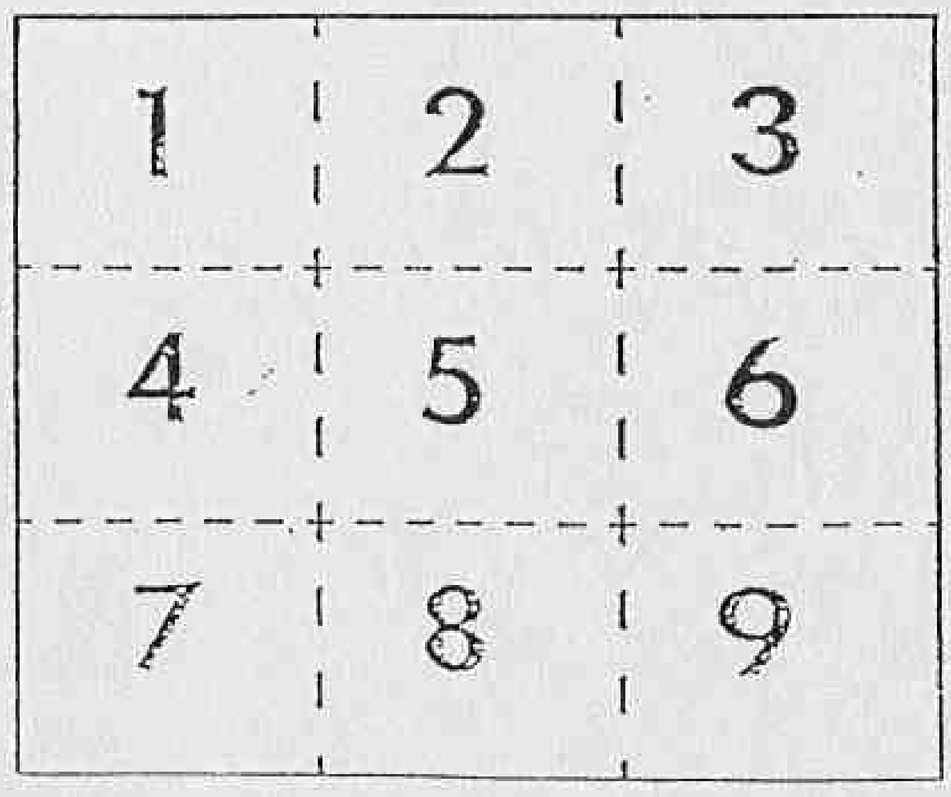
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.







Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Istituto Assicurazione . Milano

CATEGORIA E GRADO 1	Stipendio e suppl.to di servizio attivo 2	Indennità di presenza e in=denn.di mensa. 3	Gratifiche compensi vari 4	TOTALE 2 + 3 + 4 5	ANNOTA
CATEGORIA A I° Capo Ufficio con non meno di 4 pers.dipen.	1.212				Le competenze sono al lordo dei
uomini	2.145	750	179	3.074	a) - erariali
donne	2.015	700	168	2.883	b) - sindacali
2° Capo Cassiere o Capo contabile con non me=no di 2 pers.dipenden.					L'Istituto sos contributi per l sociali.
uomini	1.690	750	149	2.589	
donne	1.560	700	130	2.390	
3° Capo Uff.e Capo Re=parto con non meno di 4 impiegati.					
uomini	1.625	750	135	2.510	
donne	1.495	800	125	2.420	
CATEGORIA B. Impieg.incaricati stabilmente alla definizione degli affari.Impieg.cor rispondenti auton.					
uomini	1.462	800	122	2.384	
donne	1.397	650	116	2.163	
CATEGORIA C. 1° Cassieri con respon sabilità di cassa o contabili.					
uomini	1.200	800	100	2.100	
donne	1.105	650	92	1.847	
2° Aiuto contabili Aiuto Cassieri					
uomini					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Istituto Assicurazione. Milano

Stipendio e appl.to di servizio attivo 2	Indennità di presenza e indenn.di mensa. 3	Gratifiche compensi vari 4	TOTALE 2 + 3 + 4 5	ANNOTAZIONI
1.212				
2.145 2.015	750 700	179 168	3.074 2.883	Le competenze di cui contro sono al lordo delle ritenute : a) - erariali L.9,18 % b) - sindacali "
1.690 1.560	750 700	149 130	2.589 2.390	L'Istituto sostiene l'onere dei contributi per le assicurazioni sociali.
1.625 1.495	750 800	135 125	2.510 2.420	
1.462 1.397	800 650	122 116	2.384 2.163	
1.200 1.105	800 650	100 92	2.100 1.847	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA B. Impieg.incaricati stabilmente alla definizione degli affari. Impieg.corrispondenti auton.				
uomini	1.462	800	122	2.384
donne	1.397	650	116	2.163
CATEGORIA C. 1° Cassieri con responsabilità di cassa o contabili.				
uomini	1.200	800	100	2.100
donne	1.105	650	92	1.847
2° Aiuto contabili Aiuto Cassieri				
uomini	1.025	800	85	1.910
donne	855	650	71	1.576
3° Applicati, telefon. archiv.				
uomini	925	800	77	1.802
donne	745	650	62	1.475
CATEGORIA D I° Capi Fatt.Autisti	1.025	800	85	1.910
2° Fattorini inferiori				
ai 18 anni	480	800	40	1.320
dai " " ai 21	600	800	50	1.450
" 21 " " 24	750	800	62	1.612
oltre i 25 anni	900	800	75	1.775

DI/DG

0218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

CATEGORIA E GRADO	Assegni base	CONIUGATO CON: senza figli	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	ANI
Categoria A. 1° Capo Uff.con non meno di 4 perso= ne uomini	3.074	3.894	4.054	4.274	4.464	4.834	Le compet sono al l nute : a)-erari b)-sinda
donne	2.883	3.703	3.863	4.083	4.273	4.643	
2° Capo Cass.o Capo Cont.con non me= no di 2 pers.di= pend. uomini	2.589	3.409	3.569	3.789	3.979	4.349	L'Istit l'onere d le assicu
donne	2.390	3.210	3.370	3.590	3.780	4.150	
3° Capo Uff.o Capo Rep.con non meno di 4 impieg. uomini	2.510	3.330	3.490	3.710	3.900	4.270	
donne	2.420	3.240	3.400	3.620	3.810	4.180	
Categoria B. Impieg.incaricati stabilmente alla definizione degli affari .Impiegati corrispond.auton. uomini	2.384	3.204	3.364	3.584	3.774	4.144	
donne	2.163	2.983	3.143	3.363	3.553	3.923	
Categoria C.= 1° Cassiere con re= sponsabilità uomini	2.100	2.920	3.080	3.300	3.490	3.860	
donne	1.847	2.667	2.827	3.047	3.237	3.607	
2° Aiuto contabile aiuto cass.							

0379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Assegni base	CONIUGATO CON: senza figli	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	ANNOTAZIONI
3.074 2.883	3.894 3.703	4.054 3.863	4.274 4.083	4.464 4.273	4.834 4.643	Le competenze cui ci riferisco sono al lordo delle ritenute : a)-erariali L. 9.18% b)-sindacali "
2.589 2.390	3.409 3.210	3.569 3.370	3.789 3.590	3.979 3.780	4.349 4.150	L'Istituto sostiene l'onere dei contributi per le assicurazioni sociali.
2.510 2.420	3.330 3.240	3.490 3.400	3.710 3.620	3.900 3.810	4.270 4.180	
.384 .163	3.204 2.983	3.364 3.143	3.584 3.363	3.774 3.553	4.144 3.923	
.100 .847	2.920 2.667	3.080 2.827	3.300 3.047	3.490 3.237	3.860 3.607	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

uomini	2.910	3.330	3.490	3.[illegible]	3.[illegible]	[illegible]
donne	2.420	3.240	3.400	3.620	3.810	4.180
Categoria B. Impieg.incaricati stabilmente alla definizione degli affari .Impiegati corrispond.auton.						
uomini	2.384	3.204	3.364	3.584	3.774	4.144
donne	2.163	2.983	3.143	3.363	3.553	3.923
Categoria C.= 1° Cassiere con re= sponsabilità						
uomini	2.100	2.920	3.080	3.300	3.490	3.860
donne	1.847	2.667	2.827	3.047	3.237	3.607
2° Aiuto contabile aiuto cass.						
uomini	1.910	2.730	2.890	3.110	3.300	3.670
donne	1.576	2.396	2.556	2.776	2.966	3.336
3° Applicati,archiv. telefon.						
uomini	1.802	2.622	2.782	3.002	3.192	3.562
donne	1.457	2.277	2.437	2.657	2.847	3.217
Categoria D. 1° Capi,fattorini	1.910	2.730	2.890	3.110	3.300	3.670
2° Fattorini						
infer.ai 18 an.	1.320	2.140	2.300	2.520	2.710	3.080
dai 18 ai 21 "	1.450	2.270	2.430	2.650	2.840	3.210
" 21 " 24 "	1.612	2.432	2.592	2.812	3.002	3.372
oltre i 25 anni	1.775	2.595	2.755	2.975	3.165	3.535

DI/DG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n° 1

SITUAZIONE SALARIALE DEGLI IMPIEGATI CELIBI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FILIALE DI MILANO

Grado e mansioni	Stipendio e competenze fisse	Indennità varie. accor.9/9/44 Vit.Ed.ind. di presenza.	1/12 di 13a mensil. e gratifica di bilancio.	Totale 2 + 3 + 4	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	
Funzionari IIº Capo Servizio 1ª Categoria o Dirett.di Filiale-1ª Categoria					Le competenze di cui contr lordo delle ritenute : a) - erariali L. 9, b) - sindacali " 0, La Banca per contro sostie contributi per l'assistenz L'impiegato che ha 18 mesi percepisce quasi sempre ne in aggiunta una gratifica é compreso tra il 40% dell mensile e il 100% dello st
massimo	7.600.=	1.000.=	1.610.=	10.210.=	
minimo	5.800.=	1.000.=	966.=	7.766.=	
IIIº Capo Servizio di 2ª Categ. Dirett.di Succ. di 1ª Categ.	5.500.=	1.000=	916.=	7.416.=	
IVª Capo Ufficio Contabile e Direttt.di Succ.di 2ª Categ.					
massimo	5.000.=	1.000.=	833.=	6.833.=	
minimo	3.700.=	1.000.=	616.=	5.316.=	
Vº Capo Ufficio di 1ª e 11ª Categ.					
massimo	3.800.=	1.000=	688.=	5.488.=	
minimo	2.050.=	1.000=	341.=	3.391.=	
Impiegati in ruolo VIº Vice reggente					
massimo	3.250.=	1.000=	540.=	4.790.=	
minimo	1.570.=	1.050=	261.=	2.881.=	
VIIº 1ºCassiere Vice Ragion.Segret.					
massimo	2.600.=	1.000=	433.=	4.033.=	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE SALARIALE DEGLI IMPIEGATI CELIBI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FILIALE DI MILANO

...endio e ...etenze ...e	Indennità varie. accor.9/9/44 Vit.Ed.ind. di presenza. 3	1/12 di 13a mensil. e gratifica di bilancio. 4	Totale 2 + 3 + 4 5	ANNOTAZIONI
				Le competenze di cui contro sono al lordo delle ritenute : a) - erariali L. 9,18% b) - sindacali " 0,81% La Banca per contro sostiene l'onere dei contributi per l'assistenza sociale. L'impiegato che ha 18 mesi di servizio percepisce quasi sempre nel mese di Giugno in aggiunta una gratifica il cui importo é compreso tra il 40% dello stipendio mensile e il 100% dello stesso.
.600.=	1.000.=	1.610.=	10.210.=	
.800.=	1.000.=	966.=	7.766.=	
.500.=	1.000=	916.=	7.416.=	
.000.=	1.000.=	833.=	6.833.=	
.700.=	1.000.=	616.=	5.316.=	
.800.=	1.000=	688.=	5.488.=	
.050.=	1.000=	341.=	3.391.=	
.250.=	1.000=	540.=	4.790.=	
.570.=	1.050=	261.=	2.881.=	
.600.=	1.000=	433.=	4.033.=	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contabile e Di= rett.di Succ.di 2^Categ.				
massimo	5.000.=	1.000.=	833.=	6.833.=
minimo	3.700.=	1.000.=	616.=	5.316.=
Vº Capo Ufficio di 1^ e 11^Categ.				
massimo	3.800.=	1.000=	688.=	5.488.=
minimo	2.050.=	1.000=	341.=	3.391.=
Impiegati in ruolo VIº Vice reggente				
massimo	3.250.=	1.000=	540.=	4.790.=
minimo	1.570.=	1.050=	261.=	2.881.=
VIIº 1ºCassiere Vice Ragion.Segret.				
massimo	2.600.=	1.000=	433.=	4.033.=
minimo	1.450.=	1.050=	241.=	2.741.=
VIIIº Vice Cassiere				
massimo	1.850.=	1.050=	308.=	3.208.=
minimo	1.150.=	1.050.=	125.=	2.325.=
IXº Commesso				
massimo	1.900.=	1.050=	316.=	3.266.=
minimo	1.100.=	1.050.=	183.=	2.333.=
Aggregati				
massimo	2.250.=	1.000.=	361.=	3.611.=
minimo	1.100.=	1.050.=:	183.=	2.333.=
Avvent.in sostituzione di ri = chiamati.				
massimo	2.450.=	1.000=	408.=	3.858.=
minimo	700.=	1.050=	116.=	1.866.=
Fuori Organico				
massimo	1.000.=	1.050.=	165.=	2.215.=
minimo	700.=	1.100.=	116.=	1.916.=

Di Blasi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n° 2

SITUAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FILIALE DI MILANO

CATEGORIA E GRADO	Assegni base per celibi	Coniug. senza figli (1)	CONIUGATO CON: 1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	5 figli	6 fi
FUNZIONARI								
II° Capo Serv.1^Cat. o Dirett.di Fil. 1^Categ. massimo	10.210	11.295	11.690	12.235	12.705	13.495	14.045	14.5
minimo	7/776	8.861	9.256	9.801	10.271	11.061	11.611	12.1
III° Capo Serv.di 2^ Categ.Dirett. di Succ.1^Cat.	7.416	8.501	8.896	9.441	9.911	10.701	11.451	11.8
IV^ Capo Uff.Cont. e Dirett.di Succ.2^Categ. massimo	6.883	7.968	8.363	8.908	9.378	10.168	10.718	11.2
minimo	5.316	6.401	6.796	7.341	8.311	8.601	9.151	9.7
V° Capo Uff.di 1^ e 11^Categ. massimo	5.488	6.573	6.968	7.513	7.983	8.773	9.323	9.8
minimo	3.391	4.476	4.371	5.426	5.896	6.686	7.436	7.7
Impiegati in ruolo VI° Vice Reggente massimo	4.790	5.610	5.925	6.330	6.690	7.310	7.735	8.1
minimo	2.881	3.701	4.016	4.421	4.781	5.401	5.826	6.2
VII° 1°Cass.Vice Rag.Segret. massimo	4.033	4.853	5.168	5.573	5.933	6.553	6.978	7.4
minimo	2.741	3.561	3.876	4.381	4.641	5.361	5.686	6.0
VIII° Vice Cassiere massimo	3.208	4.028	4.343	4.848	5.108	5.728	6.153	6.5
minimo	2.325	3.145	3.460	3.865	4.225	4.845	5.270	5.6

0323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SITUAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DELLA BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO
FILIALE DI MILANO

egni e per ibi	Coniug. senza figli (1)	CONIUGATO CON: 1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli	5 figli	6 figli
0.210	11.295	11.690	12.235	12.705	13.495	14.045	14.595
7/776	8.861	9.256	9.801	10.271	11.061	11.611	12.161
7.416	8.501	8.896	9.441	9.911	10.701	11.451	11.801
6.883	7.968	8.363	8.908	9.378	10.168	10.718	11.268
5.316	6.401	6.796	7.341	8.311	8.601	9.151	9.701
5.488	6.573	6.968	7.513	7.983	8.773	9.323	9.873
3.391	4.476	4.371	5.426	5.896	6.686	7.436	7.786
4.790	5.610	5.925	6.330	6.690	7.310	7.735	8.460
2.881	3.701	4.016	4.421	4.781	5.401	5.826	6.251
4.033	4.853	5.168	5.573	5.933	6.553	6.978	7.403
2.741	3.561	3.876	4.381	4.641	5.361	5.686	6.111
3.208	4.028	4.343	4.848	5.108	5.728	6.153	6.578
2.325	3.145	3.460	3.865	4.225	4.845	5.270	5.695

0321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V° Capo Uff.di 1^ e 11^Categ. massimo	5.488	6.573	6.968	7.513	7.983	8.773	9.323	9.87
minimo	3.391	4.476	4.371	5.426	5.896	6.686	7.436	7.78
Impiegati in ruolo VI° Vice Reggente massimo	4.790	5.610	5.925	6.330	6.690	7.310	7.735	8.46
minimo	2.881	3.701	4.016	4.421	4.781	5.401	5.826	6.25
VII° 1°Cass.Vice Rag.Segret. massimo	4.033	4.853	5.168	5.573	5.933	6.553	6.978	7.4
minimo	2.741	3.561	3.876	4.381	4.641	5.361	5.686	6.1
VIII° Vice Cassiere massimo	3.208	4.028	4.343	4.848	5.108	5.728	6.153	6.5
minimo	2.325	3.145	3.460	3.865	4.225	4.845	5.270	5.6
1X° Commesso massimo	3.266	4.086	4.411	4.816	5.176	5.796	6.221	6.64
minimo	2.333	3.153	3.468	3.873	4.233	4.853	5.278	5.7
Aggregati massimo	3.611	4.431	4.791	5.151	5.511	6.131	6.556	6.9
minimo	2.333	3.153	3.513	3.873	4.233	4.853	5.278	5.7
Avvent.in sostituzione di richiamati massimo	3.858	4.678	5.038	5.398	5.758	6.378	6.803	7.22
minimo	1.866	2.686	3.046	3.406	3.766	4.386	4.811	5.2
Fuori Organico massimo	2.216	3.036	3.396	3.756	4.116	3.396	5.161	5.5
minimo	1.916	2.736	3.096	3.456	3.816	4.436	4.861	3.2

ANNOTAZIONI = Le competenze di cui contro sono a lordo delle ritenute:
A) - erariali L. 9,18%
B) - sindacali " 0,81%
La Banca per contro sostiene l'onere dei contributi per l'assistenza sociale.
L'impiegato che ha 18 mesi di servizio percepisce quasi sempre nel mese di Giugn ta una gratifica il cui importo é compreso tra il 40% dello stipendio mensile eil 1 stesso.

DI/DG (1) = Comprende gli assegni famigliari e l'indennità di guerra al personale maschile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

488 391	6.573 4.476	6.968 4.371	7.513 5.426	7.983 5.896	8.773 6.686	9.323 7.436	9.873 7.786
790 881	5.610 3.701	5.925 4.016	6.330 4.421	6.690 4.781	7.310 5.401	7.735 5.826	8.460 6.251
033 741	4.853 3.561	5.168 3.876	5.573 4.381	5.933 4.641	6.553 5.361	6.978 5.686	7.403 6.111
208 325	4.028 3.145	4.343 3.460	4.848 3.865	5.108 4.225	5.728 4.845	6.153 5.270	6.578 5.695
266 333	4.086 3.153	4.411 3.468	4.816 3.873	5.176 4.233	5.796 4.853	6.221 5.278	6.646 5.703
611 333	4.431 3.153	4.791 3.513	5.151 3.873	5.511 4.233	6.131 4.853	6.556 5.278	6.981 5.703
858 866	4.678 2.686	5.038 3.046	5.398 3.406	5.758 3.766	6.378 4.386	6.803 4.811	7.228 5.236
216 916	3.036 2.736	3.396 3.096	3.756 3.456	4.116 3.816	3.396 4.436	5.161 4.861	5.586 3.286

mpetenze di cui contro sono a lordo delle ritenute:
erariali L. 9,18%
sindacali " 0,81%
nca per contro sostiene l'onere dei contributi per l'assistenza sociale.
impiegato che ha 18 mesi di servizio percepisce quasi sempre nel mese di Giugno in aggiun=
a gratifica il cui importo é compreso tra il 40% dello stipendio mensile eil 100% dello
.
Comprende gli assegni famigliari e l'indennità di guerra al personale maschile.

RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI PRESSO

" AZIENDE INDUSTRIALI "

==========

2717

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARI E STIPENDI DEL GRUPPO MONTECATINI

A - Stipendi mensili

	Minimo Lire	Massimo (1) Lire
IIIa categoria (dattilografa)		
Stipendio	1.800	1.800
Maggiorazione sul minimo	-	200
Anzianità (4 bienni)	-	330
	1.800	2.330
XIII e gratifica	300	390
	2.100	2.720
IIa categoria (concetto) - Ragioniere contabile		
Stipendio	3.300	3.300
Maggiorazione sul minimo	-	330
Anzianità (4 bienni)	-	595
	3.300	4.225
Gratifiche	550	705
	3.850	4.930
Indennità guerra 22 giorni (capi-famiglia)	440	440
Assegni familiari(coniugato con tre figli)	565	565
	4.855	5.935
Ia categoria (funzionario)		
Stipendio	4.500	4.500
Maggiorazione sul minimo	-	420
Anzianità (4 bienni)	-	810
	4.500	5.730
Gratifiche	750	960
	5.250	6.690
Indennità guerra 22 giorni (capi-famiglia)	440	440
Assegni familieri(coniugato con tre figli)	565	565

2746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Stipendio	1.800	1.800
Maggiorazione sul minimo	-	200
Anzianità (4 bienni)	-	330
	1.800	2.330
XIII e gratifica	300	390
	2.100	2.720

IIa categoria (concetto) - Ragioniere contabile

Stipendio	3.300	3.300
Maggiorazione sul minimo	-	330
Anzianità (4 bienni)	-	595
	3.300	4.225
Gratifiche	550	705
	3.850	4.930
Indennità guerra 22 giorni (capi-famiglia)	440	440
Assegni familiari(coniugato con tre figli)	565	565
	4.855	5.935

Ia categoria (funzionario)

Stipendio	4.500	4.500
Maggiorazione sul minimo	-	420
Anzianità (4 bienni)	-	810
	4.500	5.730
Gratifiche	750	960
	5.250	6.690
Indennità guerra 22 giorni (capi-famiglia)	440	440
Assegni familieri(coniugato con tre figli)	565	565
	6.255	7.695

(1) - Si è tenuto conto che per gli aumenti di merito il vecchio stipendio superava del 30% il vecchio minimo.

./.

2716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B - Salari Settimanali

	Minimo Lire	Massimo Lire
Operaio specializzato		
Salario	441,60	501,60
Gratifiche	35,30	40,12
	476,90	541,72
Indennità guerra (capi-famiglia)	120,--	120,--
Assegni familiari (coniugato con tre figli)	130,50	130,50
	727,40	792,22
Manovale		
Salario	345,60	
Gratifiche	27,65	
	373,25	
Indennità guerra (capi-famiglia)	120,--	
Assegni familiari(coniugato con tre figli)	130,50	
	623,75	

2745

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

STIPENDI E SALARI IN UNA AZIENDA MECCANICA

(Alfredo Focesi)

Impiegati

(competenze mensili)

		stipend.base medio	indenn. guerr. per capi fam.	totale (+)
1.a categoria	L.	5.917,75	500	6.417,75
2.a categoria	"	3.741,20	500	4.241,20
3.a categoria	"	1.975,85		1.975,85

Operai

(competenze orarie)

	salario base medio	cottimo	indenn.guerr. per capi fam.	totale (+)
qualif.prov.e spec.	11,38	5,70	2,50	19,58
qualificati	9,27	6,10	2,50	17,87
manov.spec.oltre i 18 anni	8,54	5,20	2,50	16,24
manov.spec. dai 16 ai 18 anni	5,94			5,94
manov.spec. inf. a 16 anni	4,16			4,16
donne 1.a categ.	7,08			7,08
donne 2.a categ.	5,98			5,98

(+) Escluse le gratifiche, gli assegni famigliari e altre retribuzioni accessorie.

(20:8)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	stipend.base medio	indenn. guerr. per capi fam.	totale (+)
1.a categoria L.	5.917,75	500	6.417,75
2.a categoria "	3.741,20	500	4.241,20
3.a categoria "	1.975,85		1.975,85

Operai

(competenze orarie)

	salario base medio	cottimo	indenn.guerr. per capi fam. (20:8)	totale
qualif.prov.e spec.	11,38	5,70	2,50	19,58
qualificati	9,27	6,10	2,50	17,87
manov.spec.oltre i 18 anni	8,54	5,20	2,50	16,24
manov.spec. dai 16 ai 18 anni	5,94			5,94
manov.spec. inf. a 16 anni	4,16			4,16
donne 1.a categ.	7,08			7,08
donne 2.a categ.	5,98			5,98

(+) Escluse le gratifiche, gli assegni famigliari e altre retribuzioni accessorie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

COSTO DEL LAVORO NELLO STABILIMENTO DELLA

" MAGNETI MARELLI "

Paga base di un operaio qualificato	L.	8.50
Guadagno di cottimo	"	0.85
Totale	L.	9.35

Incidenza percentuale degli altri oneri:

A - Contributi unificati

a) Assegni familiari	20%
b) Cassa integrazione guadagni	5%
c) Cassa richiamati	1%
d) Cassa mutua malattia	5%
e) Contributi sindacali	1.63%
f) Assicurazioni infortuni	0.50%
g) Assicurazione sociali	14.65%
Totale	47.78%
h) Integrazionepremio infortuni	1.50%

2713

B - Altri

1) Gratifica natalizia	7.10%
2) Festività nazionali	2.02%
3) % Ore straordinarie	1.34%
4) Ferie	1.85%
5) Licenziamento e preavviso	1 %
6) Minimi garantiti (48 ore)	6.90%
7) Imposte	0.11%
8) Contributi sindacali integrativi	0.26%
9) Indennità disagio	1.01%
10) Rimborso spese viaggio	0.06%
11) Contributi unificati su voci 1-5	9.65%
	80.58%

Onere totale % 107.57%

Costo Totale L. 19.41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Guadagno di cottimo	"	0.85
Totale	L.	9.35

Incidenza percentuale degli altri oneri:

A - Contributi unificati

a) Assegni familiari	20%
b) Cassa integrazione guadagni	5%
c) Cassa richiamati	1%
d) Cassa mutua malattia	5%
e) Contributi sindacali	1.63%
f) Assicurazioni infortuni	0.50%
g) Assicurazione sociali	14.65%
Totale	47.78%
h) Integrazionepremio infortuni	1.50%

2713

B - Altri

1) Gratifica natalizia	7.10%
2) Festività nazionali	2.02%
3) % Ore straordinarie	1.34%
4) Ferie	1.85%
5) Licenziamento e preavviso	1 %
6) Minimi garantiti (48 ore)	6.90%
7) Imposte	0.11%
8) Contributi sindacali integrativi	0.26%
9) Indennità disagio	1.01%
10) Rimborso spese viaggio	0.06%
11) Contributi unificati su voci 1-5	9.65%
	80.58%
Onere totale %	107.57%

Costo Totale	L.	19.41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARI ORARI CORRISPOSTI NELLO STABILIMENTO " I L V A "

(esclusa l'indennità di guerra e gli assegni accessori)

	Minimi di legge	Salario medio effettivamente corrisposto
Operaio specializzato	9.50	10.50
Operaio qualificato	8.50	9.30
Manovale specializzato	7.60	8.50
Manovale comune	7.20	8.==

2712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI INDIVIDUALI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DELLA " EDISON "

Dirigenti

Stipendio e gratifiche	L.	9.830
altri oneri a carico dell'azienda	"	250
totale	L.	10.080

Impiegati

Stipendio	L.	1.793
gratifiche e altre percezioni	"	967
altri oneri a carico dell'azienda	"	678
totale	L.	3.438

Operai

Paga	L.	1.203
gratifiche e altre percezioni	"	825
altri oneri a carico dell'azienda	"	602
totale	L.	2.630

2741

Nota = Per le aziende elettriche nell'aprile ultimo era in corso l'emanazione delle nuove ordinanze di lavoro, le quali approssimativamente avrebbero apportato una maggiorazione del costo del 50%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COSTO MANODOPERA DELL'INDUSTRIA MINERARIA
RIFERITO AD UN OPERAIO NON QUALIFICATO

Retribuzione

Salario (minimo garantito L/ sett. 205:6)	£.	34.==
Indennità di presenza	"	18.==
Indennità di guerra (calc.su 4/5 del personale)	"	16.==
	£.	68.==
Premio di assiduità (in media) corrisposto da diverse miniere	"	4.==
% di cottimo (media)	"	4.==
	£.	76.==

Oneri contrattuali e di legge

(Feste nazionali, Gratifiche natalizie, Assegni familiari, Assicurazioni invalidità e vecchiaia tubercolosi, disoccupazione, Premi nuzialità e natalità, Infortuni, Malattie, Indennità richiamati, Cassa integrazione, Contributi Sindacali, Polizza I.N.F.A.I.L. Rischio di guerra, Silicosi: complessivamente 65 %)	"	50.==
Spesa per mense e spacci	"	5.==
	£.	131.==

2710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STIPENDI E PAGHE BASE CORRISPOSTE IN UNO STABILIMENTO
DI APPARECCHI ELETTRICI
("Edison - Sezione Accumulatori")

IMPIEGATI - (stipendi medi mensili) (1)

1a categoria	£.	6.100.=
2a categoria	"	4.160.=
3a categoria	"	2.170.=

OPERAI - (paghe orarie) (1)

operai specializzati	£.	12.80
operai qualificati	"	13.60
manovali specializzati	"	13.20
manovali comuni	"	8.50

(1) - Escluse tutte le indennità accessorie.-

2739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA UNA AZIENDA DI COSTRUZIONI

(ITALSTRADE S.A.)

IMPIEGATI (Retribuzioni mensili)

CATEGORIA	STIPENDIO		GRATIFICA DI LEGGE(1)		MENSA (2)	TOTALE (3)	
	Minimo	Massimo	Minima	Massima		Minimo	Massimo
1 categoria	5.330.=	7.710.=	444.=	642.=	625	6.399.=	8.977.=
2 "	3.300.=	5.190.=	275.=	432.=	625	4.200.=	6.247.=
3 cat.uomini	2.440.=	3.810.=	203.=	317.=	625	3.268.=	4.752.=
3 " donne	1.800.=	2.680.=	150.=	223.=	625	2.575.=	3.528.=

OPERAI (Retribuzione media oraria)

CATEGORIA	PAGA		GRATIFICA DI LEGGE (1)		MENSA (2)	TOTALE (3)	
	Minima	Massima	Minima	Massima		Minimo	Massimo
Operai special.	10.90	12.50	0.87	1.-	3.12	14.89	16.62
" qualific.	9.80	10.10	0.78	0.80	3.12	13.70	14.02
" comuni	9.20	9.20	0.73	0.73	3.12	13.05	13.05
Manovali	8.40	8.65	0.67	0.69	3.12	12.19	12.46
Apprendisti	6.30	6.30	0.50	0.50	3.12	9.92	9.92

(1) Si calcola per gli impiegati un dodicesimo della tredicesima mensilità e per gli operai l'8% della paga (192 ore). Oltre alla gratifica di legge gli impiegati percepiscono altre gratifiche di bilancio in misura variabile.

(2) A una parte dei dipendenti viene concessa la mensa gratuita per un pasto al giorno; a quelli che non possono usufruire di tale beneficio viene corrisposta una indennità sostitutiva di lire 25 per giornata lavorativa.

(3) Esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di guerra spettante ai lavoratori con carico di famiglia nella misura di lire 20 per giornata lavorativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Minimo	Massimo	Minima	Massima	(2)	Minimo	Massimo
1 categoria	5.330.=	7.710.=	444.=	642.=	625	6.399.=	8.977.=
2 "	3.300.=	5.190.=	275.=	432.=	625	4.200.=	6.247.=
3 cat.uomini	2.440.=	3.810.=	203.=	317.=	625	3.268.=	4.752.=
3 " donne	1.800.=	2.680.=	150.=	223.=	625	2.575.=	3.528.=

OPERAI (Retribuzione media oraria)

CATEGORIA	PAGA		GRATIFICA DI LEGGE (1)		MENSA (2)	TOTALE (3)	
	Minima	Massima	Minima	Massima		Minimo	Massimo
Operai special.	10.90	12.50	0.87	1.-	3.12	14.89	16.62
" qualific.	9.80	10.10	0.78	0.80	3.12	13.70	14.02
" comuni	9.20	9.20	0.73	0.73	3.12	13.05	13.05
Manovali	8.40	8.65	0.67	0.69	3.12	12.19	12.46
Apprendisti	6.30	6.30	0.50	0.50	3.12	9.92	9.92

(1) Si calcola per gli impiegati un dodicesimo della tredicesima mensilità e per gli operai l'8% della paga (192 ore). Oltre alla gratifica di legge gli impiegati percepiscono altre gratifiche di bilancio in misura variabile.

(2) A una parte dei dipendenti viene concessa la mensa gratuita per un pasto al giorno; a quelli che non possono usufruire di tale beneficio viene corrisposta una indennità sostitutiva di lire 25 per giornata lavorativa.

(3) Esclusi gli assegni famigliari e l'indennità di guerra spettante ai lavoratori con carico di famiglia nella misura di lire 20 per giornata lavorativa.

2738

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN FURS 64

Addì 25 ottobre 1945, in Milano

tra l'assicurazione Industriale Lombarda in persona dell'Ing.EMILIO ZACCHI, con l'intervento dei Sig: Dott.ORESTE RICCI,LUCCA MAZZUCHELLI? assistiti dall'avv.PIERO ROSSI;

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano in persona dell'ing.RAFFAELE LAZZARI e dei signori BECCAGLIA ETTORE,FOSSATI GIUSEPPE, assistiti dai signori STRADA CARLO e TANCINI GIOVANNI;

si conviene e si stipula il seguente accordo collettivo da applicarsi alle maestranze addette alla industria della pellicceria.

Art.1° - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materia di lavoro , sia nelle disposizioni salariali(paghe-indennità-premi-ecc.) che in quelle normative generali, non possono aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo. Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.
La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia di richiesta dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

Art.2° - Con decorrenza I° ottobre 1945 le paghe basi orarie non debbono essere inferiori ai seguenti minimi:

Uomini		
Operai di I.a categoria	L.	20,=
" " 2.a categoria	"	15,50
Apprendista (4 anni di apprendistato)		
1° semestre	"	4,65
2° "	"	5,80
3° "	"	6,95
4° "	"	8,10
5° "	"	8,25
6° "	"	10 ,40
7° "	"	11,55
8° "	"	12,70
Donne		
Lavorante	"	12,===
Apprendista (4 anni di apprendistato :		
1° semestre	"	3,90
2° "	"	4,70
3° "	"	5,50
4° "	"	6,30
5° "	"	7,10
6° "	"	7,90
7° "	"	8,70

2737

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

assistiti dai signori STRADA CARLO e TANCINI GIOVANNI;

si conviene e si stipula il seguente accordo collettivo da applicarsi alle maestranze addette alla industria della pelliccieria.

Art.1° - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materia di lavoro , sia nelle disposizioni salariali(paghe-indennità-premi-ecc.) che in quelle normative generali, non possono aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo. Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.
La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia di richiesta dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

Art.2° - Con decorrenza I° ottobre 1945 le paghe basi orarie non debbono essere inferiori ai seguenti minimi:

U o m i n i

Operai di I.a categoria	L.	20,=
" " 2.a categoria	"	15,50
Apprendista (4 anni di apprendistato)		
1° semestre	"	4,65
2° "	"	5,80
3° "	"	6,95
4° "	"	8,10
5° "	"	8,25
6° "	"	10 ,40
7° "	"	11,55
8° "	"	12,70

2737

D o n n e

Lavorante	"	12,=
Apprendista (4 anni di apprendistato :		
1° semestre	"	3,90
2° "	"	4,70
3° "	"	5,50
4° "	"	6,30
5° "	"	7,10
6° "	"	7,90
7° "	"	8,70
8° "	"	9,50

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di prima categoria maggiorata del 20%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le paghe di fatto pari o superiori ai presenti minimi rimangono immutate.

Art.1° - Il presente accordo avrà durata fino a che non sarà il disdetto da una delle due parti con preavviso di trenta giorni.
Fatto, confermato,e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

2736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI AUMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA CARNE BOVINA

con

L'anno 1945 il giorno [illegible] di agosto in Milano tra la Associazione Provinciale delle aziende esercenti il commercio di carne bovina rappresentata dal Presidente Signor Ventura Oreste assistito dai signori Bergoni Andrea e Bacò Antonio.

e

la Camera del lavoro rappresentata dai Sigg. Montegazza Paolo, Montegazza Amleto assistito dal Signor Bartolotti Pietro si è stipulato quanto segue:

Accordo provinciale da valere nella provincia di Milano per i dipendenti da aziende carne bovina.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica alle categorie di cui alla premessa.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

BANCONIERE	L.	[illegible].-	giornaliere
Aiuto bancondiere	"	[illegible].-	"
Garzone, fattorino, conducente di triciclo e motocarriola	"	[illegible].-	"

E' fissato un minimo garantito settimanale di 7 giornate.

Per il personale a carattere impiegatizio si fa riferimento al contratto in vigore per le categorie dell'alimentazione generale. Lo stesso dicasi per il personale a mansioni operaie ed impiegatizie di età inferiore ai 21° anno compiuto.

Anche per le eventuali clausole di accordo si farà riferimento al contratto dell'alimentazione generale.

Il presente accordo ha vigore a far tempo dal 1° luglio 1945.

2735

p.LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Montegazza Paolo
Montegazza Amleto
Bertolotti Pietro

p.l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CATEGORIA
F.to Ventura Oreste
Bergoni Andrea
Bacò Antonio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

delle aziende esercenti il commercio di carne bovina rappresentata dal Presidente Signor Ventura Oreste assistito dai signori Bergesi Andrea e Daccò Antonio.

e

la Camera del lavoro rappresentata dai Sigg. Santagostini Paolo, Santagostini Amleto assistito dal Signor Bertoletti Pietro si è stipulato quanto segue:

Accordo provinciale di lavoro nella provincia di Milano per i dipendenti da aziende carne bovina.

ZONA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

BANCONIERE	L.	150.—	giornaliere
Aiuto banconiere	"	130.—	"
Garzone, fattorino, conducente di triciclo e motocarrista	"	130.—	"

E' fissato un minimo garantito settimanale di 5 giornate.

Per il personale a carattere impiegatizio si fa riferimento al contratto in vigore per la categoria dell'alimentazione generale. Lo stesso dicasi per il personale a mansioni operaie ed impiegatizie di età inferiore ai 21° anno compiuto.

Anche per le eventuali clausole di accordo si farà riferimento al contratto dell'alimentazione generale.

Il presente accordo ha vigore a far tempo dal 1° luglio 1949. 2735

p.la CAMERA DEL LAVORO
F.to Santagostini Paolo
Santagostini Amleto
Bertoletti Pietro

p.l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI COMMERCIO
F.to Ventura Oreste
Bergesi Andrea
Daccò Antonio

ag.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO *PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPALTATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI, SITE A NORD DELLE PROVINCIE DI RAVENNA, FIRENZE, PISTOIA, LUCCA ED APUANIA.*

L'anno 1945 il giorno 8 ottobre in Milano, al Viale Maino, n. 18 sono convenuti i signori:

Dott. Razelo Enrico
Comm. Munari Luigi
Cav. Tonolli Emilio
Sig. Marelli Guglielmo
tutti in rappresentanza dell'Unione Appaltatori Imposte di Consumo.

Avv. Boursier Guglielmo - Segretario di detta Unione.
Rag. Forgheri Camillo in rappresentanza dell'I. N. G. I. C.
Sig. Martinelli Mario in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte Consumo del Veneto, Venezia Giulia e Venezia Tridentina.
Sig. Ricci Amos in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte Consumo della Lombardia.
Sig. Servellini Silvio in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte di Consumo del Piemonte.
Sig. Zacchello Virginio in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte di Consumo della Liguria.
Dott. Elkan Renato in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte di Consumo dell'Emilia.
Sig. Nosengo Secondo in rappresentanza della Delegazione dell'Alta Italia della Confederazione Generale del Lavoro.
Avv. Fenizi Fenizio quale delegato della Confederazione Generale del Lavoro - Roma.

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori imposte di consumo delle gestioni appaltate site a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania per un adeguamento delle retribuzioni richiesto dalle attuali contingenze economiche della vita della nazione;

premesso un largo ed approfondito esame della situazione delle gestioni con speciale riguardo a quelle dei comuni di minore capacità contributiva, allo scopo di evitare, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori, nell'interesse stesso delle finanze comunali, una eventuale antieconomicità del tributo;

tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 3/701 del 23/3/45 emessa dall'On.le Ministero delle Finanze di concerto col Ministero dell'Interno contenente provvedimenti correlativi a favore delle gestioni imposte di consumo;

2734

premesso che gli accordi precedentemente intervenuti tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo si appalesano ormai superati dal vertiginoso aumento dei prezzi e dall'elevatissimo costo della vita, onde si rende necessaria la loro sostituzione;

uditi i desideri espressi dai vari Sindacati dell'Alta Italia, le cui rappresentanze liberamente elette sono convenute in Milano allo scopo di esporre la particolare situazione delle varie regioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945 il giorno 8 ottobre in Milano, al Viale Maino, n. 18 sono convenuti i signori:

Dott. Razelo Enrico

Comm. Munari Luigi

Cav. Tonolli Emilio

Sig. Marelli Guglielmo

tutti in rappresentanza dell'Unione Appaltatori Imposte di Consumo.

Avv. Boursier Guglielmo - Segretario di detta Unione.

Rag. Forgheri Camillo in rappresentanza dell'I. N. G. I. C.

Sig. Martinelli Mario in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte Consumo del Veneto, Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Sig. Ricci Amos in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte Consumo della Lombardia.

Sig. Servettini Silvio in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte di Consumo del Piemonte.

Sig. Zacchello Virginio in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte di Consumo della Liguria.

Dott. Elkan Renato in rappresentanza dei Sindacati Lavoratori Imposte di Consumo dell'Emilia.

Sig. Nosengo Secondo in rappresentanza della Delegazione dell'Alta Italia della Confederazione Generale del Lavoro.

Avv. Fenizi Fenizio quale delegato della Confederazione Generale del Lavoro - Roma.

Esaminate le richieste avanzate nell'interesse dei lavoratori imposte di consumo delle gestioni appaltate site a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania per un adeguamento delle retribuzioni richiesto dalle attuali contingenze economiche della vita della nazione;

premesso un largo ed approfondito esame della situazione delle gestioni con speciale riguardo a quelle dei comuni di minore capacità contributiva, allo scopo di evitare, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori, nell'interesse stesso delle finanze comunali, una eventuale antieconomicità del tributo;

tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 3/701 del 23/3/45 emessa dall'On.le Ministero delle Finanze di concerto col Ministero dell'Interno contenente provvedimenti correlativi a favore delle gestioni imposte di consumo;

2734

premesso che gli accordi precedentemente intervenuti tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo si appalesano ormai superati dal vertiginoso aumento dei prezzi e dall'elevatissimo costo della vita, onde si rende necessaria la loro sostituzione;

uditi i desideri espressi dai vari Sindacati dell'Alta Italia, le cui rappresentanze liberamente elette sono convenute in Milano allo scopo di esporre la particolare situazione delle varie regioni;

si è addivenuto tra le parti suddette alla stipula del presente accordo da valere per tutte le aziende appaltate delle Imposte di Consumo site al nord della linea già indicata:

Art. 1) I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli come appresso specificati ed assorbono l'indennità di presenza di cui all'accordo 21/4/1943.

DELEGAZIONE ALTA ITALIA MILANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	QUALIFICA DEI COMUNI				
Qualifica	A	BC	DE	F	GHI
a) Capi Servizio - Ispettori	8400	8100	7800	7500	7200
b) Capi Ufficio	7800	7500	7200	6900	6600
c) Impiegati di concetto	6000	5700	5400	5100	4800
d) Impiegati d'ordine	4500	4200	3900	3600	3300
e) Dattilografi	2550	2250	1950	1650	1350
f) Fattorini	2400	2100	1800	1500	1200
AMMINISTRAZIONI LOCALI					
a) Direttore	10500	8100	7200	6900	—
b) Capi Ufficio Ispettori	6900	6300	6000	5700	—
c) Impiegati di concetto	5100	4800	4500	4200	3900
d) Agenti Ricevitori	4500	4200	3900	3600	3300
e) Impiegati d'ordine	4200	3900	3600	3300	3000
f) Agenti c. grado - autisti	3900	3600	3300	3000	2700
g) Agenti	3600	3300	3000	2700	2400
h) Dattilografi	2550	2250	1950	1650	1350
i) Fattorini	2400	2100	1800	1500	1200

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. **1.500** per ciascun dipendente in qualunque comune esso presti servizio.

Art. 2) Per le località di Soggiorno e Cura e per quelle che si trovano in particolari condizioni economiche, saranno previste agevolazioni speciali che verranno trattate in sede Regionale tra i Delegati dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo e dei Sindacati dei Lavoratori Imposte Consumo all'uopo nominati.

Art. 3) Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Mezzi locomozione, Mensa ecc.) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo, si intendono mantenute e l'ammontare di esse sarà determinato mediante accordi integrativi a carattere Regionale fra Delegati nominati come dal precedente art. 2.

Art. 4) Le maggiorazioni di retribuzione corrisposte sotto la data del 31/12/1944 in eccedenza ai minimi tabellari di cui al contratto 23/3/1943 vanno raddoppiati.

Quelle corrisposte in atto alla data del presente accordo, ove siano superiori al raddoppio di cui sopra, restano inalterate, assorbendo il raddoppio di cui sopra.

Art. 5) A tutti i lavoratori delle imposte di consumo verrà corrisposta una indennità di contingenza nella seguente misura:

a) Per i capi famiglia L. **3.000** mensili;

b) Per non capi famiglia di età superiore ai 20 anni L. **2.500** mensili;

c) Per non capi famiglia inferiori ai 20 anni L. **2.000** mensili.

S'intende per capo famiglia il lavoratore che fruisce di assegni famigliari.

Tale indennità assorbe dal giorno della sua entrata in vigore l'indennità temporanea di guerra,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f) Fattorini	2400	2100	1800	1500	1200

AMMINISTRAZIONI LOCALI

a) Direttore	10500	8100	7200	6900	—
b) Capi Ufficio Ispettori	6900	6300	6000	5700	—
c) Impiegati di concetto	5100	4800	4500	4200	3900
d) Agenti Ricevitori	4500	4200	3900	3600	3300
e) Impiegati d'ordine	4200	3900	3600	3300	3000
f) Agenti c. grado - autisti	3900	3600	3300	3000	2700
g) Agenti	3600	3300	3000	2700	2400
h) Dattilografi	2550	2250	1950	1650	1350
i) Fattorini	2400	2100	1800	1500	1200

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. **1.500** per ciascun dipendente in qualunque comune esso presti servizio.

Art. 2) Per le località di Soggiorno e Cura e per quelle che si trovano in particolari condizioni economiche, saranno previste agevolazioni speciali che verranno trattate in sede Regionale tra i Delegati dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo e dei Sindacati dei Lavoratori Imposte Consumo all'uopo nominati.

Art. 3) Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Mezzi locomozione, Mensa ecc.) attualmente in vigore e non assorbite nel presente accordo, si intendono mantenute e l'ammontare di esse sarà determinato mediante accordi integrativi a carattere Regionale fra Delegati nominati come dal precedente art. 2.

Art. 4) Le maggiorazioni di retribuzione corrisposte sotto la data del 31/12/1944 in eccedenza ai minimi tabellari di cui al contratto 23/3/1943 vanno raddoppiati.

Quelle corrisposte in atto alla data del presente accordo, ove siano superiori al raddoppio di cui sopra, restano inalterate, assorbendo il raddoppio di cui sopra.

Art. 5) A tutti i lavoratori delle imposte di consumo verrà corrisposta una indennità di contingenza nella seguente misura:

a) Per i capi famiglia L. **3.000** mensili;

b) Per non capi famiglia di età superiore ai 20 anni L. **2.500** mensili;

c) Per non capi famiglia inferiori ai 20 anni L. **2.000** mensili.

S'intende per capo famiglia il lavoratore che fruisce di assegni famigliari.

Tale indennità assorbe dal giorno della sua entrata in vigore l'indennità temporanea di guerra, quella di bombardamento e piccolo allarme, nonchè le indennità di carovita di cui al D. L. L. 2/11/1944 n. 303.

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante del lo stipendio pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale e assicurativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Art. 6) A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta, è di L. 150 mensili per le successive.

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisse gli assegni famigliari.

Art. 7) L'aggio corrisposto sulla riscossione dell'I. G. E. sarà ripartito nel modo seguente:
a) 49 % agli appaltatori;
b) 1 % al personale delle amministrazioni centrali.
c) 50 % al personale delle gestioni.

Restano ferme le eventuali concessioni in atto più favorevoli al personale. Tale ripartizione avrà decorrenza dal 1/9/1945.

La concessione di cui sopra non crea diritto di alcun genere nel personale in caso di soppressione, modifica od altro dell'attuale regolazione dell'I. G. E. nè da luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, ferie, festività, preavviso, licenziamento. Essa pertanto non forma ad alcun effetto parte dello stipendio.

La ripartizione della quota concessa ai Lavoratori sarà da essi fatta in parti uguali, salvo particolari accordi locali a carattere mutualistico e senza alcuna responsabilità in merito per gli appaltatori.

Art. 8) Il Premio della Liberazione, di cui all'accordo 23/8/1945, ove non sia già stato corrisposto, viene confermato per tutti i lavoratori nella seguente misura e con le modalità di cui in detto accordo:
a) L. 5.000 per i capi famiglia:
b) L. 3.500 per tutti gli altri.

Art. 9) Tutte le indennità di cui all'art. 1, 2, 3 e 5 del presente accordo, dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattia, festività infrasettimanale e domenicale, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e di gratifica annuale ove esista.

Art. 10) Le tre mensilità corrisposte al personale delle aziende della Liguria per ordine delle autorità locali nel 1944 debbono intendersi concesse quale speciale indennità 1944 per disagiatissima residenza per effetto di operazioni belliche e sostitutive di adeguamenti salariali.

Art. 11) Il presente accordo, di carattere provvisorio, ha decorrenza dal 1/1/1945 per le retribuzioni di cui agli art. 1 e 4 e dal 1/5/1945 per quanto previsto dagli art. 5 e 6.

La liquidazione a conguaglio per gli eventuali anticipi già corrisposti sotto qualsiasi forma, verrà effettuata entro il più breve tempo possibile e non oltre il 30 novembre 1945.

Con lo stipendio di ottobre saranno pagati i miglioramenti del presente accordo per il mese di ottobre 1945.

Art. 12) Il presente accordo assorbe quello 22/6/1945 e quello Regionale stipulato a Venezia il 3/10/1945, ad eccezione degli aumenti periodici ivi previsti nelle circostanze indicate nell'art. 3, i quali verranno corrisposti sulla base dei minimi tabellari e dell'indennità aziendale di cui all'art. 1 dell'accordo presente.

2733

Art. 13) Il presente accordo si applica in tutte le provincie al Nord della linea che delimita i confini settentrionali della Provincia di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7) L'aggio corrisposto sulla riscossione dell'I. G. E. sarà ripartito nel modo seguente:
a) 49 % agli appaltatori;
b) 1 % al personale delle amministrazioni centrali.
c) 50 % al personale delle gestioni.

Restano ferme le eventuali concessioni in atto più favorevoli al personale. Tale ripartizione avrà decorrenza dal 1/9/1945.

La concessione di cui sopra non crea diritto di alcun genere nel personale in caso di soppressione, modifica od altro dell'attuale regolazione dell'I. G. E. nè da luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, ferie, festività, preavviso, licenziamento. Essa pertanto non forma ad alcun effetto parte dello stipendio.

La ripartizione della quota concessa ai Lavoratori sarà da essi fatta in parti uguali, salvo particolari accordi locali a carattere mutualistico e senza alcuna responsabilità in merito per gli appaltatori.

Art. 8) Il Premio della Liberazione, di cui all'accordo 23/8/1945, ove non sia già stato corrisposto, viene confermato per tutti i lavoratori nella seguente misura e con le modalità di cui in detto accordo:
a) L. **5.000** per i capi famiglia;
b) L. **3.500** per tutti gli altri.

Art. 9) Tutte le indennità di cui all'art. 1, 2, 3 e 5 del presente accordo, dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattia, festività infrasettimanale e domenicale, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e di gratifica annuale ove esista.

Art. 10) Le tre mensilità corrisposte al personale delle aziende della Liguria per ordine delle autorità locali nel 1944 debbono intendersi concesse quale speciale indennità 1944 per disagiatissima residenza per effetto di operazioni belliche e sostitutive di adeguamenti salariali.

Art. 11) Il presente accordo, di carattere provvisorio, ha decorrenza dal 1/1/1945 per le retribuzioni di cui agli art. 1 e 4 e dal 1/5/1945 per quanto previsto dagli art. 5 e 6.

La liquidazione a conguaglio per gli eventuali anticipi già corrisposti sotto qualsiasi forma, verrà effettuata entro il più breve tempo possibile e non oltre il 30 novembre 1945.

Con lo stipendio di ottobre saranno pagati i miglioramenti del presente accordo per il mese di ottobre 1945.

Art. 12) Il presente accordo assorbe quello 22/6/1945 e quello Regionale stipulato a Venezia il 3/10/1945, ad eccezione degli aumenti periodici ivi previsti nelle circostanze indicate nell'art. 3, i quali verranno corrisposti sulla base dei minimi tabellari e dell'indennità aziendale di cui all'art. 1 dell'accordo presente.

2733

Art. 13) Il presente accordo si applica in tutte le provincie al Nord della linea che delimita i confini settentrionali della Provincia di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

Art. 14) E escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti nel presente accordo il personale sospeso per motivi politici o detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

per copia conforme all'originale

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE CONSUMO E AFFINI
DELEGAZIONE ALTA ITALIA
MILANO - Corso di Porta Nuova, 22
Telef. 64.130 = 62.649

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stipulato in data 2/10/45

Milano Banking

61 1U/265

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO

Sede di Milano

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

ACCORDO STIPULATO FRA LA COMMISSIONE ~~XXXXXXXXX~~ SINDACALE INTERNA DELLA SEDE DI MILANO e la DIREZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

Valevole per le dipendenze della Lombardia

1°) Con effetto dal 1° Gennaio 1945 vengono apportate le seguenti variazioni alla classificazione del personale dell'Istituto, adottate in ordine alla corresponsione degli anticipi mensili in conto adeguamenti " Ordinanza Fossa " (Anticipi corrisposti nella misura di L. 1.500.= L. 1.000.= L. 750.= L. 625.=)

DIRIGENTI E FUNZIONARI (dal II grado al 5 grado) - trattamento invariato, nella misura di L. 1.500.= mensili -

SEGRETARI ED APPLICATI - (Gradi VI e VII)- trattamento invariato, nella misura di L. 1.00.= mensili -

Tutto il restante personale di ruolo, impiegati e subalterni; personale fuori ruolo, impiegati e subalterni, con almeno due anni di anzianità di servizio alla data dell'1/1/1945; personale fuori ruolo, diplomato e laureato, con qualunque anzianità: 2732

Viene elevata la misura dell'anticipo da L. 750.= mensili (o da L. 625.= mensili per il personale di pulizia)a L. 1.000.= mensili, come per i Segretari e gli applicati

Personale fuori ruolo, impiegati e subalterni (escluso il personale di pulizia), non diplomato o laureato, con anzianità inferiore ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Valevole per le dipendenze della Lombardia

I°) Con effetto dal I° Gennaio 1945 vengono apportate le seguenti var
rianti alla classificazione del personale dell'Istituto, adotta-
ta in ordine alla corresponsione degli anticipi mensili in cento
adeguamenti " Ordinanza Fossa " (Anticipi corrisposti nella mi-
sura di L. 1.500.+ L. 1.000.= L. 750.= L.625.=)

DIRIGENTI E FUNZIONARI (dal II grado al 5 grado) -
trattamento invariato, nella misura di
l.500.= mensili -

SEGRETARI ED APPLICATI - (Gradi VI e VII)-
trattamento invariato, nella misura di
L. 1.000.= mensili -

Tutto il restante personale di ruolo, impiegati e subalterni; per-
sonale fuori ruolo, impiegati e subalterni, con almeno due anni di
anzianità di servizio alla data dell'1/1/1945; personale fuori
ruolo, diplomato e laureato, con qualunque anzianità:

2732

Viene elevata la misura dell'anticipo da
L. 750.= mensili (o da L. 625.= mensili
per il personale di pulizia)a L. 1.000.=
mensili, come per i Segretari e gli Applic

Personale fuori ruolo, impiegati e subalterni (escluso il personale
di pulizia), non diplomato o laureato, con anzianità inferiore ai
due anni di servizio alla data dell'1/1/45:

trattamento invariato nella misura di L.75
mensili.

Personale di pulizia fuori ruolo, con anzianità inferiore ai due a

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di servizio alla data dell'1/1/45:

viene elevata la misura dell'anticipo da L. 625.= mensili a L. 750.= mensili - venendosi così a costituire, a seconda della misura di tali anticipi variati come sopra, tre categorie:

I9 categoria - personale con trattamento mensile di L. 1.500.=
II° " " " " " " " 1.000.=
III° " " " " " " " 750.=

II°- Con effetto dal I° gennaio 1945 viene corrisposta al personale una indennità mensile in aggiunta agli importi di cui al punto I°, nella seguente misura:

Categoria I° - L. 1.500.=
" II° - L. 1.500.= al personale con carichi di famiglia o vedovi
L. 1.200.= al personale senza carichi di famiglia
" III° - L. 1.300.= " " con carichi di famiglia e vedovi
L. 1.050.= " " senza carichi di famiglia

III°- Per il personale di dipendenze situate in piazze con numero di abitanti inferiore ai 200.000.=, viene applicata una deduzione del 10% sugli importi di cui ai punti I°) e II°).-

IV°-Gli importi di cui ai punti I°) e II°) vengono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile e complementare e si intendono dovuti nella corresponsione della 13a mensilità.

V°-Allo scadere di ogni trimestre a far tempo dal I° luglio 1945, si procederà ad una variazione verificatesi nel costo della vita, secondo i numeri indici forniti dal Municipio di Torino.

2731

La prima variazione verrà apportata con effetto I° Ottobre p.v., in base al confronto tra i numeri indici, pubblicati a fine giugno 1945 (riferentesi al maggio 1945) e quelli che verranno pubblicati a fine Settembre 1945 (riferentesi all'agosto 1945).-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I9 categoria - personale con trattamento mensile di L. I.500.=
II° " " " " " " " I.000.=
III° " " " " " " " 750.=

II°- Con effetto dal I° gennaio 1945 viene corrisposta al personale una indennità mensile in aggiunta agli importi di cui al punto I°, nella seguente misura:

Categoria I° - L.I.300.=
" II° - L.I.500.= al personale con carichi di famiglia o vedovi
L. I.200.= al personale senza carichi di famiglia
" III° - L. I.300.= " " con carichi di famiglia e vedovi
L. I.000.= " " senza carichi di famiglia

III°- Per il personale di dipendenze situate in piazze con numero di abitanti inferiore ai 200.000.=, viene applicata una deduzione del 10% sugli importi di cui ai punti I°) e II°).-

IV°-Gli importi di cui ai punti I°) e II°) vengono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile e complementare e si intendono dovuti nella corresponsione della 13a mensilità.

V°-Allo scadere di ogni trimestre a far tempo dal I° luglio 1945, si procederà ad una variazione verificatesi nel costo della vita, secondo i numeri indici forniti dal Municipio di Torino.
La prima variazione verrà apportata con effetto I° Ottobre p.v., in base al confronto tra i numeri indici, pubblicati a fine giugno 1945(riferentesi al maggio 1945) e quelli che verranno pubblicati a fine Settembre 1945 (riferentesi all'agosto 1945).-

2781

Tale accordo avrà immediata applicazione dopo l'approvazione del Comando Alleato.-

LA COMMISSIONE SINDACALE INTERNA — ISTITUTO DI S. PAOLO DI TORINO
SEGRETARIO SIND. BANCARIO ASS.
Corso Porta Nuova 22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

60 MILAN COMMERCE (POULTRY SHOPS) 44/38

ACCORDO PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno venticinque del mese di ottobre, tra l'Unione Provinciale dei Commercianti rappresentata dal suo Presidente ROSSI LUIGI, assistito dal dr. ORLANDO GIUSEPPE, con la partecipazione dei sigg. AGOSTI ISMAELE, ALLEVIN CARLO, CORTI LEOPOLDO, MATASSI ALBERTO, e dr. VIGORELLI REMO

è

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. RAVAIOLI VITTORIO, membro del Comitato Esecutivo, assistito dai sigg. MANTEGAZZA AMLETO e PALAZZI GASTONE, dei Segretari dei Sindacati del Commercio, con la partecipazione dei sigg. rag. ATZERI GIUSEPPE, CANTONI MARIO, CERRA BENVENUTO, FIORETTO GIUSEPPE, SPERA NICOLA, rag. BORCA FRANCO, membri del Comitato d'iniziativa.

si è stipulato

il presente accordo Provinciale da valere nella Provincia di Milano, per i dipendenti da aziende associate alla categoria "Associazione libera pollivendoli" di "Milano" la quale in suo nome e per suo conto ha dato pieno mandato per la stipulazione degli accordi salariali così come sotto specificati:

SFERA DI APPLICAZIONE

Art.1°- Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalla Associazione di categoria di cui alla premessa.-

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art.2° -Le retribuzioni, al lordo delle ritenute di legge, comprensive dell'indennità di mensa, sono le seguenti:

	UOMINI	DONNE
Settimanali		
Banconieri, autisti, motocarristi.....L.	923,05.=	600.=
Uomini di fatica, conducenti di triciclo e di veicolie a trazione animale.....L.	830;75.=	580/=

2730

Art.3° - Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie aventi qualsiasi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tecipazione dei sigg. AGOSTI ISMAELE,ALLEVIN CARLO,CORTI LEDROLDO,MATASSI ALBERTO, e dr. VIGORELLI REMO

è

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. RAVAZZOLI VITTORIO, membro del Comitato Esecutivo, assistito dai sigg. MANTEGAZZA AMLETO e PALAZZI GASTONE, dei Segretari dei Sindacati del Commercio, con la partecipazione dei sigg. rag. ATZERI GIUSEPPE,CANTONI MARIO,CZELA BENVENUTO,FIORETTO GIUSEPPE,SPARA NICOLA, rag. SORCA FRANCO, membri del Comitato d'iniziativa.

si è stipulato

il presente accordo Provinciale da valere nella Provincia di Milano,per i dipendenti da aziende associate alla categoria "Associazione libera pollivendoli" di "Milano" la quale in suo nome e per suo conto ha dato pieno mandato per la stipulazione degli accordi salariali cosi come sotto specificati:

SFERA DI APPLICAZIONE

Art.1°- Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalla Associazione di categoria di cui alla premessa.-

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art.2° -Le retribuzioni, al lordo delle ritenute di legge, comprensive dell'indennità di mensa, sono le seguenti:

	UOMINI	DONNE
Settimanali		
Bancnieri,autisti,motocarristi.....L.	923,05.=	600.=
Uomini di fatica,conducenti di triciclo e di veicolia trazione animale.....L.	830;75.=	580/=

Art.3° - Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie aventi qualsiasi mansione o qualifica di età inferiore al 21° anno compiuto verrà applicato il seguente trattamento economico.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	UOMINI	DONNE
	Mensile	
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L.I.100.=	I.100.=
" " 16 " 17 " " "	I.450.=	I.300.=
" " 17 " 18 " " "	I.900.=	I.650.=
" " 18 " 21 " " "	2.600.=	2.100.=

Art.4° - Quando il personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulle retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quando è sotto specificato:

a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed I/5 ove venga concesso il solo alloggio.-

Art°5° - Le retribuzioni di cui all'Art.2 si intendono forfettariamente comprensive della indennità sostitutiva di mensa aziendale, la Ditta può operare una ritenuta giornaliera di L.5.= per il primo piatto e di L.8.= per il secondo piatto, sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la mensa stessa.- Il personale che non fruisce della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento della indennità sostitutiva di mensa che, ad ogni effetto, si intende forfettariamente conglibata nei minimi di retribuzione fissati col presente accordo.

Art. 6° -I minimi di retribuzione valgono per il comune capoluogo della provincia e per i comuni di Monza e Sesto S. Giovanni, mentre per gli altri è fissata una riduzione del 10%.-

Art.7° - I minimi di retribuzione fissati sono compresivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.-

Art 8° -I salari sono compresivi della maggiorazione del 2% di cui all'Art.13 del D.L.L. 19/10/1944 n° 3841.-

Art.9° -Il presente accordo ha vigore a datare dal 1° Ottobre 1945.-

2729

LA CAMERA DEL LAVORO

L'UNIONE DEI COMMERCIANTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785041

MILAN 59
STOCKINGS
CLEANIN & DYING

Oddi 25 ottobre 1945 in Milano,

tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano, in persona dell'ing.Emilio Zacchi, assistito dal dr.Alberto Colli,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, in persona dei sigg.ing.Lazzari Raffaello, Boccaglia Ettore e Fossati Giuseppe,

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART.1°- Allo scopo di addivenire alla perequazione salariale per il personale ausiliario dipendente dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali:

-produzione di qualsiasi tipo di calze con macchine di qualunque specie (esclusse le calze elastiche);
-tintoria, smacchiatoria, lavatura di abiti;

si provvede alla determinazione della perequazione stessa:

Uomini:

Operai	specializzati	L.15.- orarie
"	qualificati	" 14.- "
Manovali	comuni sopra i 18 anni	" 12.- "
"	" dai 16 ai 18 anni	" 8.50 "
"	" sotto i 16 anni	" 8.25 "

Donne:

Manovali	comuni sopra i 18 anni	" 8.- "
"	" dai 16 ai 18 anni	" 7.- "
"	" sotto i 16 anni	" 6.- "

2728

ART.2°- Il presente accordo entra in vigore il 3 settembre 1945 e forma parte integrante a tutti gli effetti dell'accordo collettivo 4 ottobre 1945 stipulato per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività industriale della produzione di qualsiasi tipo di calze con macchine di qualunque specie(esclusse le calze elastiche) e dell'accordo collettivo 9 ottobre 1945 stipulato per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, smacchiatoria e lavatura di abiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oddi 25 ottobre 1945 in Milano,

tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano, in persona dell'ing.Emilio Zacconi, assistito dal dr.Alberto Colli,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, in persona dei sigg.ing.Lanzari Raffaello, Recagglia Ettore e Rossati Giuseppe,

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART.1°- Allo scopo di addivenire alla perequazione salariale per il personale ausiliario dipendente dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali:

-produzione di qualsiasi tipo di colle con macchine di qualunque specie (escluse le colle elastiche);
-tintoria, smacchiatoria, lavatura di abiti;

si provvede alla determinazione della perequazione stessa:

Uomini:

Operai specializzati		L.1[illegible].- orarie
" qualificati		" 14.- "
Manovali comuni sopra i 18 anni		" 12.- "
" "	dai 16 ai 18 anni	" 9,50 "
" "	sotto i 16 anni	" 8,25 "

Donne:

Manovali comuni sopra i 18 anni		" 8.- "
" "	dai 16 ai 18 anni	" 7.- "
" "	sotto i 16 anni	" 6.- "

2728

ART.2°- Il presente accordo entra in vigore il 3 settembre 1945 e forma parte integrante a tutti gli effetti dell'accordo collettivo 4 ottobre 1945 stipulato per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività industriale della produzione di qualsiasi tipo di colle con macchine di qualunque specie (escluse le colle elastiche) e dell'accordo collettivo 3 ottobre 1945 stipulato per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, smacchiatoria e lavatura di abiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.L'Associazione Industriale Lombarda di Milano

p.La Camera Confederale Lavoro della Provincia di Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROSTITUTION MILAN HOUSES

ACCORDO DA APPLICARSI AL PERSONALE DI SERVIZIO DIPENDENTE DELLE CASE DI TOLLERANZA DI MILANO

58

L'anno 1945 il Giorno 16 del mese di Novembre tra i proprietari delle Case di Tolleranza rappresentati dai Sig.Comm.Avv.Puricelli Carlo e dal Dr.Demetrio Rosnati e il Sindacato Lavoratori del Commercio rappresentati dal sig.Palazzi Gaetano-Segretario, ed il sig.Soffientini Giuseppe in rappresentanza dei prestatori d'opera

si è stipulato

il presente accordo da stipularsi al personale di servizio dipendenti dalle Case di Tolleranza di Milano.

SFERA DI OBBLIGAZIONE - Il presente accordo si applica al personale di servizio dipendente dalle Case di Tolleranza di Milano.

Per il personale il cui rapporto sia stato risoltoanteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE		Mensile
Categoria A		
Cameriera, Direttrice.....	L.	3.500.=
Categoria B		
Cuoca.....	"	3.000.=
Cuoco.....	"	3.500.=
Telefonista.....	"	2.600.=
Cameriere.....	"	2.500.=
Aiuto cuoca.....	"	2.300.=
Portiere.....	"	2.000.=
Facchini con mansioni varie.....	"	3. 500.=
Sguattere e personale di fatica.....	"	1.800.=
Gabinetti.....	"	2.000.=

2°)A integrazioni dei sopracitati minimi verrà applicata l'indennità di contingenza nella seguente misura:
Donne capi famiglia L. 80.= giornaliere
non capi famiglia L. 60 giornaliere
Uomini Capi famiglia L.95.= giornaliere
non capi famiglia L. 75.= giornaliere

2727

3) Nei confronti del personale dipendente di casa di tolleranza che comunque benefici della mensa, la casa può operare la ritenuta giornaliera di L. 16.= per pasto(come da mense collettive) e di L. 200.= mensili se beneficiano dell'alloggio.
4°) A tutto il personale dipendente con anzianità superiore a un [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Commercio rappresentati dal Sig.Palaari Gaetano-Segretario, ed il Sig.Soffientini Giuseppe in rappresentanza dei prestatori d'opera

si è stipulato

il presente accordo da stipularsi al personale di servizio dipendenti dalle Case di Tolleranza di Milano.

SFERA DI APPLICAZIONE - Il presente accordo si applica al perso- nale di servizio dipendente dalle Case di Tolleranza di Milano.

Per il personale il cui rapporto sia sta- to risoltoanteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE		Mensile
Categoria A		
Cassiera, Direttrice.....	l.	3.500.=
Categoria B		
Cuoca.....	"	3.000.=
Cuoco.....	"	3.500.=
Telefonista.....	"	2.800.=
Cameriere.....	"	2.500.=
Aiuto cuoca.....	"	2.300.=
Portiere.....	"	2.000.=
Facchini con mansioni varie.....	"	3. 500.=
Sguattere e personale di fatica.....	"	1.800.=
Gabinetti.....	"	2.000.=

2°)A integrazioni dei sopracitati minimi verrà applicata l'indennità di contingenza nella seguente misura:

Donne capi famiglia L. 80.= giornaliere
non capi famiglia L. 60 giornaliere
Uomini Capi famiglia L.95.= giornaliere
non capi famiglia L. 75.= giornaliere

2727

3) Nei confronti del personale dipendente di casa di tolleranza che comunque benefici della mensa, la casa può operare la ritenuta giornaliera di L. 18.= per pasto(come da mensa collettiva) e di L. 200.= mensili se beneficiano dell'alloggio.

4°) A tutte il personale dipendente con anzianità superiore a un anno di servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spettano 6 giorni di ferie per la categoria B, mentre per la categoria A dopo un anno di servizio spettano 15 giorni di ferie. Inoltre spetta la gratifica natalizia pari a una mensilità per ogni anno di servizio o i dodicesimi di essa secondo i mesi di anzianità.

5°) Per la categoria A- Al personale che verrà licenziato dovrà essere corrisposta la indennità di licenziamento pari a giorni 15 per i primi cinque anni di servizio e di giorni 25 dopo il quinto anno di servizio.

Per la categoria B- Al personale che verrà licenziato dovrà essere corrisposta una indennità di licenziamento pari a giorni 8 per i primi cinque anni di servizio e di giorni 15 per il personale con una anzianità superiore a 5 anni di servizio.

6°) Il presente accordo ha vigore a datare dal 1 ottobre 1945.-

I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO — I LAVORATORI

LA SEGRETERIA DEL SINDACATO OPERAIO.

2726

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

57 MILAN 6/949

PROFESSIONAL STUDIES

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA

L'anno 1945 il giorno 29 del mese di settembre in Milano, tra gli ingegneri esercenti della Provincia di Milano, rappresentata dall'Ing. Luigi MANGANARO Ing. Giuseppe PERELLINI, Ing.Bianchi CAMILLO del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Milano, e la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. MORONI Emilio, assistito dai Sigg. BIAVA Osvaldo, MAZZANTI Mario, BINDONI Piero e CHITO Giuseppina, si è stipulato il presente accordo da valere per la Provincia di Milano per i dipendenti da studi professionali di ingegneria.

ARTICOLO 1°

Il presente accordo si applica al personale dipendente da studi professionali di ingegneria.

Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio c'a.

ARTICOLO 2°

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge e comprensivi delle indennità di mensa e di presenza, sono i seguenti:

	UOMINI	DONNE
Personale di concetto:		
Capi Ufficio	6000	5000
Segretario di studio	5300	4300
Segretario corrispondente	4000	3100
Impiegato tecnico	4000	3100
Impiegato contabile	4000	3100
Interprete e traduttore (con conoscenza di almeno 2 lingue)	4000	3100
Disegnatore Progettista	5800	4600
Disegnatore Tecnico	4300	3500
Personale d'ordine i Assistente tecnico	3800	3300
Stenodattilografo stipendiato	3900	3100
Disegnatore lucidatore	3800	2600
Aiuto contabile	3500	2300
Dattilografo	3400	2300
Archivista	3000	2300
Fattorino	3000	2300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansione e qualifica, è applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini	Donne
	2500	1800
		1500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Provincia di Milano, e la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. RONCHI Emilio, assistito dai Sigg. BIAVA Osvaldo, MAZZANTI Mario, BINDONI Piero e CRITO Giuseppina, si è stipulato il presente accordo da valere per la Provincia di Milano per i dipendenti da studi professionali di ingegneria.

ARTICOLO Iº

Il presente accordo si applica al personale dipendente da studi professionali di ingegneria.
Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1º luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal Iº luglio c'a.

ARTICOLO 2º

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge e comprensivi delle indennità di mensa e di presenza, sono i seguenti:

Personale di concetto:	UOMINI	DONNE
Capi Ufficio	6000	5000
Segretario di studio	5200	4300
Segretario corrispondente	4000	3100
Impiegato tecnico	4000	3100
Impiegato contabile	4000	3100
Interprete e traduttore (con conoscenza di almeno 2 lingue)	4000	3100
Disegnatore Progettista	5600	4600
Disegnatore Tecnico	4300	3300
Personale d'ordine : Assistente tecnico	3800	
Stenodattilografo diplomato	3300	3300
Disegnatore lucidatore	3800	3100
Aiuto contabile	3500	2600
Dattilografo	3400	2300
Archivista	3000	2300
Fattorino	3000	2300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 21º anno compiuto avente qualsiasi mansione o qualifica, è applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini	Donne
dal Iº al 21 anni compiuti	2300	1800
dai 17 ai 18 anni compiuti	1700	1500
dai 16 ai 17 anni compiuti	1300	1200
dai 14 ai 16 anni compiuti	1000	900

La indennità di mensa e la indennità di presenza cessano di essere corrispo-

/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...rsi separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nelle tabelle di cui sopra.

ARTICOLO 1°

A chiarimento delle mansioni specifiche di alcune categorie contemplate nel precedente articolo 3 viene precisato che per l'assegnazione alla categoria di disegnatore progettista, disegnatore tecnico e disegnatore lucidatore il prestatore d'opera, dotato o non di diploma, deve dimostrare di avere precedentemente acquistato una compiuta pratica delle mansioni che gli vengono affidate.

ARTICOLO 2°

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 1° valgono per il Comune capoluogo della provincia e per i comuni di Sesto S. Giovanni e Monza, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%.

ARTICOLO 3°

A decorrere dal 1° Agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.= giornaliere. In luogo di essa al personale dipendente da studi professionali di ingegneria è dovuta una indennità di contingenza, con decorrenza 1° Agosto 1945, nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza.

	Uomini	Donne
CAPI FAMIGLIA		
a) con età superiore ai 21 anni compiuti	95	80
b) con età superiore ai 18 anni compiuti	75	70
c) con età inferiore ai 18 anni	60	60
NON CAPI FAMIGLIA		
d) con età superiore ai 21 anni compiuti	75	60
e) con età superiore ai 18 anni compiuti	55	50
f) con età inferiore ai 18 anni	40	40

Articolo 4°

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di L. 15.= giornaliere per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre.

Articolo 5°

Agli effetti del riconoscimento di capo famiglia si applicano i criteri vigenti per gli assegni familiari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia, la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

di disegnatore progettista, disegnatore [illegible] prestatore d'opera, dotato e non diploma, dev dimostrare di avere precedentemente acquistato una compiuta pratica delle mansioni che gli vengono affidate.

ARTICOLO 4°

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 3° valgono per il Comune capoluogo della provincia e per i comuni di Aosta S. Giovanni e Donnas, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%.

ARTICOLO 5°

A decorrere dal 1° Agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.= giornaliere. In luogo di essa al personale dipendente da studi professionali di ingegneria è dovuta una indennità di contingenza, con decorrenza 1° Agosto 1945, nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza.

CAPI FAMIGLIA	Uomini	Donne
a) con età superiore ai 21 anni compiuti	95	80
b) con età superiore ai 18 anni compiuti	75	70
c) con età inferiore ai 18 anni	60	60
NON CAPI FAMIGLIA		
d) con età superiore ai 21 anni compiuti	75	60
e) con età superiore ai 18 anni compiuti	55	50
f) con età inferiore ai 18 anni	40	40

Articolo 6°

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di L. 15.= giornaliere per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre.

Articolo 7°

Agli effetti del riconoscimento di capo famiglia si applicano i criteri vigenti per gli assegni familiari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia, la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

Articolo 8°

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ragguagliati al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati, ore 50 per i fattorini) e sono soggetti a proporzionale riduzioni od aumento nel caso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di variazione dell'orario di effettivo lavoro.

Articolo 9°

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione; sono però soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Articolo 10°

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% per i Comuni della provincia diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto S. Giovanni.

Articolo 11°

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 deve essere corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio, calcolato a norma dell'art. 2° e aumentato di L. 1.000 per i capo-famiglia, col massimo di L. 5.000 per i capo famiglia e di L. 3.000.= per non i capi famiglia. E' in facoltà del titolare dello studio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque versate a titolo di anticipazione.
Resta escluso dal conguaglio di cui sopra quanto è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

Articolo 12°

Il presente accordo è effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dall'art. 5° per l'indennità di contingenza.

F.to Luigi Manganaro
" Giuseppe Faroldi
" Camillo Bianchi
" Emilio Monchi
" Osvaldo Riva.
" Mario Ragganti
" Piero Bindoni

RB/og.

2723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

56

ACCORDO PROVINCIALE PER L'AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI DI-RIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - MILANO -

MILAN

COMMERCE

L'anno 1945, il giorno 2 agosto in Milano, tra la Unione Provinciale dei commercianti, rappresentata dal suo Commissario sig. Luigi Rossi, assistito dai Sigg. Mathis Romeo e Dr. Orlando Giuseppe, con la partecipazione dei Sigg. Allevin Carlo, Baratti, ing. Boraschi Luigi, Cipriani Orazio Corti Leopoldo, Cozzi Mauro, Danelli Stefano, Mazzadi Luigi, Michiara Piero, Rag. Pisul Piero, Griglia Edoardo, Paraglio Carlo, Picolli Attilio, Pigni Angelo, Rovelli Enrico

e

la Associazione Lavoratori Dirigenti Aziende Commerciali, rappresentata dal suo Presidente rag. Negri Mario, assistito dai sigg. rag. Privio Carlo; rag. Galliano Cesare, rag. Gianni Marco e D'Alò Nicola

si é stipulato

il presente contratto provinciale da valere nella provincia di Milano per i dirigenti di aziende commerciali, rappresentanti dalla Associazione Lavoratori Dirigenti Aziende Commerciali, dipendenti da aziende rappresentate dalle Associazioni di categoria aderenti all'Unione Provinciale dei commercianti.

2222

Art. 1.-

L'importo degli assegni familiari da corrispondere ai dirigenti di aziende commerciali é modificato come segue:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per ciascun figlio			Per la moglie	Per ciascun genitore.
Famiglia con un figlio	Famiglia con 2 o 3 figli	Famiglia con 4 o più figli		
L. 98.--	L. 128.--	L. 155.--	L. 122.--	L. 78.--

ART. 2.-

Il presente accordo provinciale entra in vigore con decreto del 1° agosto 1945 e potrà essere disdettato da una delle parti con un preavviso di almeno tre mesi.

P. L'ASSOCIAZIONE LAVORATORI DIRIGENTI AZIENDE AZIENDE COMMERCIALI.

Il Presidente
(Mario Negri)

F/to Brivio Carlo
" Rag. Cesare Gallisani
" " Gianni Marco
" D'Aldò Nicola.

P. L'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI.

Il Presidente
Il Commissario
(Luigi Rossi)

F/to Mathis Romeo
" Dr. Orlando Giuseppe
" Allevirt Carlo
" Baratti
" Ing. Boraschi Luigi
" Cipriani Orazio
" Corti Leopoldo
" Cozzi Mauro
" Danelli Stefano
" Mazzadi Luigi
" Michiara Piero
" Rag. Misul Fusco
" Origlia Edoardo
" Pedraglio Carlo

F/to Piccolli A.
" Pigni Angelo
" Rovelli Enrico

28 NOV 1945
N. 633

4721

/vm.

0374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

55

28 July 1945

SUBJECT : Report for the week ending 28th July 1945

TO : Director, Labour Sub-Commission
AC. H.Qs.

A) GENERAL :

1) While no disputes involving a stoppage of work have been reported during the week there have been further indications of labour unrest. Industrial workers in Milan and one or two other provinces have been agitating for a revision of the terms of the recent contingency indemnity agreements, their main grievances being: (1) that the indemnity payments are subject to income tax, (2) that women with one or more dependent persons are paid substantially less than male workers with similar domestic responsabilities, and (3) that sick or injured workers do not receive the indemnity. We have reason to believe the employees at the Pirelli works, Milano - were disposed to take strike action on this issue during the week. The matter was considered at a mass meeting on Wednesday evening and on the advice of the Camera del Lavoro officials the members eventually agreed to remain at work and refrain from taking any independent action which, it was suggested, could only aggravate their difficulties.

2) It has been reported by "L'UNITA" that Sig. O.Lizzadri (Joint Secretary C.G.I.L.) and officials of the C.G.I.L., North Italy, and the Camera del Lavoro Turin, met in Milan on the 24th July and examined the agreement signed in Turin the previous day " concerning the equalization of men's and women's wages". According to l'Unità "the people attending the meeting have agreed about the urgent necessity to get immediately into touch with the Industrialists' representatives

./.

2720

0 3 7 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in order to reach promptly on agreement by which the one negotiated in Turin be extended to Milan and to all Northern Italy."

3) The agitation for increased salaries for Statal and Para-Statal employees continues and in the absence of any definite information about the implementation of 116 decree in North Italy we are having some difficulty in dealing with enquiries. A deputation representing Public Safety employees in Milan province was received by the Deputy Commissioner yesterday afternoon and, stressing the importance of an early decision, pointed out that under present arrangements the employees' gross wages for the month of July would be substantially less than they received at the end of June.

4) The Regional Commissioner received information on Wednesday afternoon - from what appeared to be reliable sources - that the industrial workers in Milan province intended to cease work on the following morning and to demonstrate in the streets as they did on the 5th July. Colonel Poletti was very concerned about this and at his request, we contacted the Camera del Lavoro and had an informal talk with Sig. Mariani (one of the joint Secretaries) who assured us that there would be no strike or demonstration of any kind. The Camera del Lavoro were, he said, determined in future to deal with all matters in dispute on costitutional lines, and to avoid strike action if at all possible. He added that the issues now outstanding were only of secondary importance. Sig.Ma - riani mentioned in confidence that the Executive Committee Camera del Lavoro, Milano, had on the previous day written to the Demo-Christian, Socialist and Communist parties appealing for their co-operation in order to ensure that strikes and stoppages of any kind shall be avoided. As further proof that the Camera del Lavoro are anxious to avoid stoppages of work or such demonstrations Sig. Mariani produced a copy of a statement which, he said would appear in the Milan press on the following day - appealing to the workers to refrain from taking strike action in future, whatever the circumstances, unless requested to do so by the Camera del Lavoro. It was suggested in the statement that the workers "should beware of those provokers that have no other aim but to fish in troubled waters".

./.

2719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B) DISPUTES:

1) The dispute between the Insurance Agents in Milan province and their employees - mentioned in last weeks' report- has now been settled. A meeting between the representatives of Sindacato Assicuratori, of the Agents and of the Associazione Istituti di Assicurazione, took place on the 24th July and resulted in an agreement. A copy of this agreement will no doubt reach us in due course for approval by A.M.G.

C) SALARY AND WAGE AGREEMENTs:

1) Copies of a further summary of salary and wage agreemnts which have been approved by the Regional Commissioner on the reccomendation of R.I.J.A.C. are attached for information of Labour Sub-Commission and retention.

R.C. AIREY
Industrial Relations Officer

2718

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Date operat
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA and CAMERA DEL LAVORO - Brescia	Contingency indemnity for industrial workers - Adult males (head of family) receive 120 lire a day. No provision is made in this agreement for any extra payment for dependents. Building construction industry is excluded from provisions of this agreement.	as fro 25/6/

0 8 7 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
SCIANA	Contingency indemnity for industrial workers - Adult males (head of family) receive 120 lire a day. No provision is made in this agreement for any extra payment for dependents. Building contruction industry is excluded from provisions of this agreement.	as from 25/6/45	Applicable to Brescia province only.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data fro operativ
LIBERA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO - Cremon	Agreement providing for increased wage rates up to a maximum of 24 lire per hour for technici ns employed by Threshers. Food is also supplied as part payment in kind.	Agreement te during season.
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI PANIFICATORI - Pavia and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Agreement providing for a contingency indemnity for operative bakers of 93 lire a day plus 15 lire for every dependent person up to 4.	Takes effec the date w price of b fixed by t cal author
UNIONE PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Contingency indemnity agreement for indu - stri l workers in Pavia. Male head of fami ly in Pavia and Vigevano receives 93 lire a day with 15 lire extra for every depen - dent person up to four.	As from 2

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
USTRIALI	Agreement providing for increased wage rates up to a maximum of 24 lire per hour for technicians employed by Threshers. Food is also supplied as part payment in kind.	Agreement to operate during 1945 threshing season.	Applicable to Cremona prov. only
PANIFICA	Agreement providing for a contingency indemnity for operative bakers of 93 lire a day plus 15 lire for every dependent person up to 4.	Takes effect as from the date when the new price of bread is fixed by the Pavia local authorities.	Applicable to Pavia Province only
CIAZIONI	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Pavia. Male head of family in Pavia and Vigevano receives 93 lire a day with 15 lire extra for every dependent person up to four.	As from 23/6/45	Applicable to Pavia Province only.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Date from operative
The Management of Italcable (Radio telegraphic and Radio electrical Co.) in North Italy and the Internal Economic Commission representing the staff	Agreement providing for implementation in Lombardia of a recent agreement between the General confederation of Industry and La Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni, subject however to a reduction of 20% (in the case of North Italy) of the salary and other rates payable to the staffs in Rome.	16/6/45
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI -Bergamo and CAMERA DEL LAVORO - Bergamo	Agreement providing for payment of a liberation bonus amounting to 25% of salary received from 1/4/44 to 31/3/45 ,for homeworkers (or outworkers as they are called in Gt. Britain) of certain industrial firms in Bergamo province.	------
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI- Bergamo and CAMERA DEL LAVORO - Bergamo	Agreement providing for payment of a liberation bonus to forestry workers ~~in~~ amounting to $\frac{1}{100}$ th part of the liberation bonus established by general agreement for every day worked in the period of 100 days prior to 1/5/45	------

./.

0 7 8 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
10	Agreement providing for implementation in Lombardia of a redent agreement between the General confederation of Industry and La Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni, subject however to a reduction of 20% (in the case of North Italy) of the salary and other rates payable to the staffs in Rome.	16/6/45	
9	Agreement providing for payment of a liberation bonus amounting to 25% of salary received from 1/4/44 to 31/3/45 ,for homeworkers (or outworkers as they are called in Gt. Britain) of certain industrial firms in Bergamo province.	------	Applicable to Bergamo province only.
9	Agreement providing for payment of a liberation bonus to forestry workers ~~in~~ amounting to $\frac{1}{100}$th part of the liberation bonus established by general agreement for every day worked in the period of 100 days prior to 1/5/45	------	Applicable to Bergamo province only.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Date f... operati...
REPRESENTATIVES OF FIVE LOCAL BANKS IN BERGAMO PROVINCE and IL SINDACATO LIBERO DEI BANCARI	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of these banks, the amount varying from a maximum of 3.000 lire a month according to the population of the town.	To take ... 1/6/45
LA LIBERA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO - Cremona	Contingency indemnity agreement. Adult males (heads of family) with one dependent person in Cremona receive a daily indemnity of 114 lire plus 14,25 lire for every dependent person besides the first one up to 3. (2.850 £. monthly is paid to impiegati head of family plus 356 lire for every dependent person in excess of one and up to three)	As from ...
BAR AND CAFE OWNERS IN BERGAMO PROVINCE and REPRESENTATIVES OF THE WORKPEOPLE CONCERNED.	Agreement providing for a contingency indemnity for all workers other than waiters, varyinh from a maximum of 1500 lire monthly.	As from 1...

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
S IN BER ARI	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of these banks, the amount varying from a maximum of 3.000 lire a month according to the population of the town.	To take effect from 1/6/45	Applicable to Bergamo province only.
INDUSTRIA	Contingency indemnity agreement. Adult males (heads of family) with one dependent person in Cremona receive a daily indemnity of 114 lire plus 14,25 lire for every dependent person besides the first one up to 3. (2.850 £. monthly is paid to impiegati head of family plus 356 lire for every dependent person in excess of one and up to three)	As from 25/6/45	Applicable to Cremona province only.
O PROVIN- OPLE CON-	Agreement providing for a contingency indemnity for all workers other than waiters, varyinh from a maximum of 1500 lire monthly.	As from 1/6/45	Applicable to Bergamo province only.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from operative
	are 2850 lire monthly plus 275 lire)	
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO MANTOVA	Contingency Indemnityvagreement providing for payment of 7,50 lire per hour for men over 23 years of age, with reduced rates for males under 23 and women and girls.	As from
DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA D'AMERICA E D'ITALIA and DELEGAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE	Agreement providing for payment to all Bank clerical staffs of a monthly indemnity varying from a maximum of 1.400 lire.	As from
UNIONE INDUSTRIALI VALTELLINESI and CAMERA DEL LAVORO- Sondrio	Agreement providing for payment of an extraordinary indemnity for the month of June to all industrial workers in the province of Sondrio, the an amount varying from a maximum of 2000 lire.	

./.

0385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
	are 2850 lire monthly plus 275 lire)		
	Contingency Indemnityvagreement providing for a payment of 7,50 lire per hour for men over 23 years of age, with reduced rates for males under 23 and women and girls.	As from 11/6/45	Sugar works Food manufact. Building Construction and brick manufact. are excluded from this agreement.
	Agreement providing for payment to all Bank clerical staffs of a monthly indemnity varying from a maximum of 1.400 lire.	As from 1/6/45	Applicable to to Lombardia as a whole
31	Agreement providing for payment of an extraordinary indemnity for the month of June to all industrial workers in the province of Sondrio, the an amount varying from a maximum of 2000 lire.	-----	-----

./.

0584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED BY A.M.G. ON RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from whi operative
UNIONE INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO--Bergamo	Contingency indemnity agreement for industrial workers. Adult males (head of family) with one dependent person receives 108 lire a day plus 12 lire daily for every dependent person in excess of one and up to three (the corriapon-ding rate fpr impiegati, (head of family) with one dependent person is 2700 lire monthly plus 300 for every dependent persin up to 3). additional	As from 1/7
BANCA COMMERCIALE ITALIANA, CREDITO ITALIANO, BANCO DI ROMA and REPRESENTATIVES OF INTERNAL COM MISSION	Agreement providing for a Contingency Indemnity for Bank Staffs varying from a maximum of 3000 lire monthly.	As from 1/6
UNIONE INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO--Varese	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Varese Province. Adult male with one dependent person receives 114 lire daily plus 15 lire a day for every dependent person in excess of one and up to 3 (Corresp.rates for imp.	As from 25/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED BY A.M.G. ON RECOMMENDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
	Contingency indemnity agreement for industrial workers. Adult males (head of family) with one dependent person receives 108 lire a day plus 12 lire daily for every dependent person in excess of one and up to three (the corresponding rate for impiegati, (head of family) with one dependent person is 2700 lire monthly plus 300 for every additional dependent person up to 3).	As from 1/7/45	Operative in Bergamo Province only.
	Agreement providing for a Contingency Indemnity for Bank Staffs varying from a maximum of 3000 lire monthly.	As from 1/6/45	Applicable to Bergamo Province only.
	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Varese Province. Adult male with one dependent person receives 114 lire daily plus 15 lire a day for every dependent person in excess of one and up to 3 (Corresp. rates for imp.	As from 25/6/45	---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Date from operative
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA and CAMERA DEL LAVORO - Brescia	Contingency indemnity for industrial workers - Adult males (head of family) receive 120 lire a day. No provision is made in this agreement for any extra payment for dependents. Building contruction industry is excluded from provisions of this agreement.	as from 25/6/45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
LANA	Contingency indemnity for industrial workers - Adult males (head of family) receive 120 lire a day. No provision is made in this agreement for any extra payment for dependents. Building contruction industry is excluded from provisions of this agreement.	as from 25/6/45	Applicable to Brescia province only.

0390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data fro operativ
LIBERA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO - Cremon	Agreement providing for increased wage rates up to a maximum of 24 lire per hour for technicians employed by Threshers. Food is also supplied as part payment in kind.	Agreement te during season.
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI PANIFICATORI - Pavia and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Agreement providing for a contingency indemnity for operative bakers of 93 lire a day plus 15 lire for every dependent person up to 4.	Takes effect the date w price of b fixed by t cal author
UNIONE PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Pavia. Male head of family in Pavia and Vigevano receives 93 lire a day with 15 lire extra for every dependent person up to four.	As from 2

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
IALI	Agreement providing for increased wage rates up to a maximum of 24 lire per hour for technicians employed by Threshers. Food is also supplied as part payment in kind.	Agreement to operate during 1945 threshing season.	Applicable to Cremona prov.only
PICA	Agreement providing for a contingency indemnity for operative bakers of 93 lire a day plus 15 lire for every dependent person up to 4.	Takes effect as from the date when the new price of bread is fixed by the Pavia local authorities.	Applicable to Pavia Province only
IONI	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Pavia. Male head of family in Pavia and Vigevano receives 93 lire a day with 15 lire extra for every dependent person up to four.	As from 23/6/45	Applicable to Pavia Province only.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Da... op...
REPRESENTATIVES OF FIVE LOCAL BANKS IN BERGAMO PROVINCE and IL SINDACATO LIBERO DEI BANCARI	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of these banks, the amount varying from a maximum of 3.000 lire a month according to the population of the town.	To ... 1/6/...
LA LIBERA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO - Cremona	Contingency indemnity agreement. Adult males (heads of family) with one dependent person in Crema receive a daily indemnity of 114 lire plus 14,25 lire for every dependent person besides the first one up to 3. (2.850 £. monthly is paid to impiegati head of family plus 356 lire for every dependent person in excess of one and up to three)	As fr...
BAR AND CAFE OWNERS IN BERGAMO PROVINCE and REPRESENTATIVES OF THE WORKPEOPLE CONCERNED.	Agreement providing for a contingency indemnity for all workers other than waiters, varying from a maximum of 1500 lire monthly.	As fro...

./.

0 3 9 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
R	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of these banks, the amount varying from a maximum of 3.000 lire a month according to the population of the town.	To take effect from 1/6/45	Applicable to Bergamo province only.
TRIA	Contingency indemnity agreement. Adult males (heads of family) with one dependent person in Cremona receive a daily indemnity of 114 lire plus 14,25 lire for every dependent person besides the first one up to 3. (2.850 £. monthly is paid to impiegati head of family plus 355 lire for every dependent person in excess of one and up to three)	As from 25/6/45	Applicable to Cremona province only.
IN- OR-	Agreement providing for a contingency indemnity for all workers other than waiters, varying from a maximum of 1500 lire monthly.	As from 1/6/45	Applicable to Bergamo province only.

./.

2709

0394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Date from operative
The Menagement of Italcable (Radio telegraphic and Radio electrical Co.) in North Italy and the Internal Economic Commission representing the staff	Agreement providing for implementation in Lombardia of a rodent agreement between the General confederation of Industry and La Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni, subject however to a reduction of 20% (in the case of North Italy) of the salary and other rates payable to the staffs in Rome.	16/6/45
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI -Bergamo and CAMERA DEL LAVORO - Bergamo	Agreement providing for payment of a liberation bonus amounting to 25% of salary received from 1/4/44 to 31/3/45 ,for homeworkers (or outworkers as they are called in Gt. Britain) of certain industrial firms in Bergamo province.	------
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI- Bergamo and CAMERA DEL LAVORO - Bergamo	Agreement providing for payment of a liberation bonus to forestry workers in amounting to $\frac{1th}{100}$ part of the liberation bonus established by general agreement for every day worked in the period of 100 days prior to 1/5/45	-----

./.

0393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
(Radio rical sion	Agreement providing for implementation in Lombardia of a redent agreement between the General confederation of Industry and La Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni, subject however to a reduction of 20% (in the case of North Italy) of the salary and other rates payable to the staffs in Rome.	16/6/45	
rgamo	Agreement providing for payment of a liberation bonus amounting to 25% of salary received from 1/4/44 to 31/3/45 ,for homeworkers (or outworkers as they are called in Gt. Britain) of certain industrial firms in Bergamo province.	------	Applicable to Bergamo province only.
rgamo	Agreement providing for payment of a liberation bonus to forestry workers in amounting to $\frac{1th}{100}$ part of the liberation bonus established by general agreement for every day worked in the period of 100 days prior to 1/5/45	-----	Applicable to Bergamo province only.

./.

84753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from w... operative
	are 2850 lire monthly plus 275 lire)	
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO MANTOVA	Contingency Indemnityvagreement providing for a payment of 7,50 lire per hour for men over 23 years of age, with reduced rates for males under 23 and women and girls.	As from 1...
DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA D'AMERICA E D'ITALIA and DELEGAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE	Agreement providing for payment to all Bank clerical staffs of a monthly indemnity varying from a maximum of 1.400 lire.	As from 1/...
UNIONE INDUSTRIALI VALTELLINESI and CAMERA DEL LAVORO- Sondrio	Agreement providing for payment of an extraordinary indemnity for the month of June to all industrial workers in the province of Sondrio the am amount varying from a maximum of 2000 lire.	-----

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
	are 2850 lire monthly plus 275 lire)		
ALI	Contingency Indemnityvagreement providing for a payment of 7,50 lire per hour for men over 23 years of age, with reduced rates for males under 23 and women and girls.	As from 11/6/45	Sugar works Food manufact. Building Construction and brick manufact. are excluded from this agreement.
NCA SO-	Agreement providing for payment to all Bank clerical staffs of a monthly indemnity varying from a maximum of 1.400 lire.	As from 1/6/45	Applicable to Lombardia as a whole
NESI	Agreement providing for payment of an extraordinary indemnity for the month of June to all industrial workers in the province of Sondrio the an amount varying from a maximum of 2000 lire.	-----	-----

./.

0393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED BY A.M.G.
ON RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from whi operative
UNIONE INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO-Bergamo	Contingency indemnity agreement for industrial workers. Adult males (head of family) with one dependent person receives 108 lire a day plus 12 lire daily for every dependent person in excess of one and up to three (the corresponding rate for impiegati,(head of family) with one dependent person is 2700 lire monthly plus 300 for every additional dependent persón up to 3).	As from 1/7/
BANCA COMMERCIALE ITALIANA, CREDITO ITALIANO, BANCO DI ROMA and REPRESENTATIVES OF INTERNAL COMMISSION	Agreement providing for a Contingency Indemnity for Bank Staffs varying from a maximum of 3000 lire monthly.	As from 1/6/
UNIONE INDUSTRIALI and CAMERA DEL LAVORO-Varese	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Varese Province. Adult male with one dependent person receives 114 lire daily plus 15 lire a day for every dependent person in excess of one and up to 3 (Corresp.rates for imp.	As from 25/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED BY A.M.G.
ON RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

	Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
X	Contingency indemnity agreement for industrial workers. Adult males (head of family) with one dependent person receives 108 lire a day plus 12 lire daily for every dependent person in excess of one and up to three (the corrispon-ding rate for impiegati,(head of family)with one dependent person is 2700 lire monthly plus 300 for every additional dependent persán up to 3).	As from 1/7/45	Operative in Bergamo Province only.
	Agreement providing for a Contingency Indemnity for Bank Staffs varying from a maximum of 3000 lire monthly.	As from 1/6/45	Applicable to Bergamo Province only.
	Contingency indemnity agreement for industrial workers in Varese Province. Adult male with one dependent person receives 114 lire daily plus 15 lire a day for every dependent person in excess of one and up to 3 (Corresp.rates for imp.	As from 25/6/45	---

MILAN
Artificial fibres

Addì 8 ottobre 1945 in Milano,

tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano in persona dei sigg. Ing.Luigi Orosti, dr.Luigi Grignani e ing.Romano Augusti, assistiti dal dr.Alberto Dolli,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, in persona dei sigg.Marino Lisavoli, Daniele Bianconi e Pietro Medicina,

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART.1

a) si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche,innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe,indennità,premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà aver luogo e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b) la Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni interne ed a svolgere azione di ~~accordo~~ con decorrenza dal 2 settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interregionale, tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali e del laminato trasparente cellulosa(cellofan,) i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa(esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

2705

		I	II
UOMINI			
operaispecializzati	orario	L. 17.=	L.16.=
" qualificati provvetti	"	" 16,20	" 15,50
" " -n-	"	" 15,50	" 14,70
" comuni sopra i 18 anni	"	" 14,50	" 13,80
" " dai 16 ai 18 anni	"	" 11,30	" 10,70
" " al di sotto dei 16 anni	"	" 9,50	" 9.=
manovali comuni sopra i 18 anni	"	" 13,30	" 12,70
" " fra i 16 e i 18 anni	"	" 10,50	" 10.=
" " al di sotto dei 16 anni	"	" 9, 30	" 8,80

I livelli previsti dalla prima colonna sono riservati agli operai addetti ai seguenti reparti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.3 - I guadagni globali degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per le ore di effettiva prestazione lavorativa(esclusa la sola indennità di contingenza)sempre con decorrenza dal 3 Settembre I945? non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

RAGGRUPPAMENTO A - (autisti per servizi fuori stabilimento,motoscafisti, infermieri patentati)

per 8 ore lavorative	L.I30.= al giorno
" 9 " "	" I45.= " "
" IO " "	" I60.= " "

RAGGRUPPAMENTO B.(uomini aventi altre mansioni e di età superiore ai I8 anni)

per 8 ore lavorative	L. II0.= al giorno
" 9 " "	" I25.= " "
" IO " "	" I40.= " "

(uomini aventi altre mansioni e di età inferiore ai I8 anni)

per 8 ore lavorative	L. 70.= al giorno
" 9 " "	" 80.= " "
" IO " "	" 90.= " "

RAGGRUPPAMENTO C.(donne infermiere patentate e donne aventi altre mansioni senza distinzione di età

per 8 ore lavorative	L. 80.= al giorno
" 9 " "	" 90.= " "
" IO " "	" I00.= " "

2704

ART. 4

a) A far tempo dell'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati e assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali soprassoldi,premi,elargizioni,acconti,adeguamenti,ecc.eventualmente concessi. I guadagni globali di cui trattasi sino altresì comprensivi della maggiorenza del 2% di cui all'artiIO del D.LLL. I9 ottobre I944,N°.384.

b) le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono pratiate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

scelisti, infermieri patentati)

per 8 ore lavorative L.130.= al giorno
" 9 " " " 145.= " "
" 10 " " " 160.= " "

RAGGRUPPAMENTO B.(uomini aventi altre mansioni e di età superiore ai 18 anni)

per 8 ore lavorative L. 110.= al giorno
" 9 " " " 125.= " "
" 10 " " " 140.= " "

(uomini aventi altre mansioni e di età inferiore ai 18 anni)

per 8 ore lavorative L. 70.= al giorno
" 9 " " " 80.= " "
" 10 " " " 90.= " "

RAGGRUPPAMENTO C.(donne infermiere patentate e donne aventi altre mansioni senza distinzione di età

per 8 ore lavorative L. 80.= al giorno
" 9 " " " 90.= " "
" 10 " " " 100.= " "

2704

ART. 4

a) A far tempo dell'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati e assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc. eventualmente concessi. I guadagni globali di cui trattasi sino altresì comprensivi della maggioranza del 2% di cui all'art.10 del D.LLL. 19 ottobre 1944, N°.384.

b) le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.
Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regola-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- solfuro(solfurazione e mescolatori
- filtrazione e maturazione viscosa
- filatura e bagni di filatura
- lavaggio
- candeggio ed essicatoio fiocco

Per tutti gli operai rimanenti valgono i livelli della seconda colonna.

DONNE:

operaie specializzate	orarie	L.	10,50
" di Ia categoria	"	"	10.=
" " 2a c " sopra i I6 anni	"	"	9,50
" " 2a categoria al di sotto dei I6 anni	"	"	7,50
" " 3a categoria sopra i I8 anni	"	"	8,50
" " 3a categoria dai I6 ai I8 anni	"	"	8.=
" " 3a categoria al disotto dei I6 anni	"	"	7,25
" manovali sopra i I8 anni	"	"	8,50
" " dai I6 ai I8 anni	"	"	8.=
" " al di sotto i I6 anni	"	"	7,25

2703

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse induvidualmente per riconosciuti meriti ove bene inteso permangano le dette ragioni di merito.Le maggiori condizioni di fatto collettivamente consesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori verranno invece assorbite nei nuovi salari suddetti, salvo che nei confronti dei soldi ausiliari specializzati od ausiliari qualificati provetti, intendendosi per tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la complessità o precisione o responsabilità, o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.
In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo, dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine, un guadagno medio che superi del IO% i livelli di cui alla tabella suddetta.
Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata sino al raggiungimento del livello, predetto o della eventuale maggiore retribuzione oraria di fatto individualmente assegnata.

0403
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

ART.5 - Per tutto quanto non è previsto dal presente accordo valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria delle fibri tessili artificiale stipulato il 6 marzo 1940 e relativo accordo provinciale integrativo.

ART.6 - Il presente accordo entra in vigore col 3 settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova prevista regolarmente contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.L'Associazione Industriale Lombarda di Milano

p.La Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN 53 31/391
DRESSMAKING

Addì 25 ottobre,1945 in Milano,

tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona dell'ing.Emilio Zacchi, con l'intervento dei sigg.cav.Celeste Carrara e Carlo Vigorelli, assistiti dall'avv.Piero Rossi;

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano in persona dell'ing.Raffaello Lazzari e dei sigg.Bacciglia Ettore, Fossati Giuseppe, assistiti dai sigg.Borghi Rinaldo e Perioli Giuseppe;

si conviene e si stipula il presente accordo collettivo da applicarsi alle maestranze addette alle sartorie su misura da uomo.

ART.1°- Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possono aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo. Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto. La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia di richieste dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

ART.2°- Con decorrenza 1° ottobre 1945 le paghe basi orarie non debbono essere inferiori ai seguenti minimi:

U o m i n i:

Lavorante finito	L.20.=
Mezzo lavorante	" 14.=
Apprendista (due anni di apprendistato)	
1° anno	" 8.=
2° anno	" 9.=
Garzone	" 3,50

D o n n e:

Lavorante finita	" 12.=
Mezza lavorante	" 9.=
Mezzana	" 5.=
Piccinina	" 3.=

Le paghe di fatto pari e superiori ai presenti minimi rimangono immutate.

ART.3°- Il presente accordo avrà durata fino a che non sarà disdetto da una delle due parti con un preavviso di trenta giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA — La CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

2701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sona dell'ing.Raffaello Lazzari e dei sigg.Bocaglia Ettore, Fossati Giuseppe, assistiti dai sigg.Borghi Rinaldo e Serioli Giuseppe;

si conviene e si stipula il presente accordo collettivo da applicarsi alle maestranze addette alle sartorie su misura da uomo.

ART.1°- Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possono aver luogo che attraverso accordi da stipulare dalle due parti contraenti il presente accordo. Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto. La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia di richieste dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

ART.2°- Con decorrenza 1° ottobre 1945 le paghe basi orarie non debbono essere inferiori ai seguenti minimi:

U o m i n i:

Lavorante finito	L.20.=
Mezzo lavorante	" 14.=
Apprendista (due anni di apprendistato)	
1° anno	" 8.=
2° anno	" 9.=
Garzone	" 3,50

D o n n e:

Lavorante finita	" 12.=
Mezza lavorante	" 9.=
Stiratrice	" 5.=
Piccinina	" 3.=

Le paghe di fatto pari e superiori ai presenti minimi rimangono immutate.

ART.3°- Il presente accordo avrà durata fino a che non sarà disdetto da una delle due parti con un preavviso di trenta giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA — la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

2701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

52 MILAN GROCERY

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI

L'anno 1945 millenovecentoquarantacinque, il giorno venticinque del mese di Ottobre, tra la Unione Provinciale dei Commercianti, rappresentata dal suo Presidente Sign. ROSSI LUIGI, assistito dal Dr. ORLANDO GIUSEPPE, con la partecipazione dei Sigg. AGOSTI ISRAELE, ALLEVIN CARLO, CONTI LEOPOLDO, MATASSI ALBERTO e DR. VIGORELLI NEMO

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sign. RAVAZZOLI VITTORIO, membro del Comitato esecutivo, assistito dai Signori MANTEGAZZA AMLETO e PALAZZI GASTONE, Segretari dei Sindacati del Commercio, con la partecipazione dei Signori Rag. ATLENI GIUSEPPE, CANTONI MARIO, CHILA BENVENUTO, FIORETTO GIUSEPPE, SPERA NICOLA, Rag. ZONCA FRANCO, membri del Comitato d'iniziativa

si è stipulato

il presente accordo provinciale da valere nella provincia di Milano per i dipendenti da aziende associate alla categoria "Nuova Unione Droghieri di Milano" la quale in suo nome e per conto ha dato pieno mandato per la stipulazione degli accordi salariali così come sotto specificati:

2700

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle Associazioni di categoria di cui alla premessa.
Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data del 25 Ottobre 1945, data della stipulazione, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2 - Le retribuzioni, al lordo delle ritenute di legge, comprensive della indennità di mensa, sono le seguenti:

G E N E R I	UOMINI	DONNE
Lavoro ordinario giorni 26 ore 208 comprensivi del lavoro straordinario di ore 52.....	5.500	4.200
BANCONIERI		
Lavoro ordinario giorni 26 ore 208 comprensivi del lavoro straordinario di ore 52.....	4.200	3.450
AIUTO BANCONIERI		
Lavoro ordinario giorni 26 ore 208 comprensivi del lavoro straordinario di ore 52.....	3.800	3.050
Personale operaio	Mese Sett.	Mese Sett.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sign. RAVAZZOLI VITTORIO, membro del Comitato esecutivo, assistito dai Signori MANTEGAZZA ARLETO e FALAPPI GASTONE, Segretari dei Sindacati del Commercio, con la partecipazione dei Signori Rag. ATZENI GIUSEPPE, CANTONI MARIO, CHILA BENVENUTO, FIORETTO GIUSEPPE, SPESA NICOLA, Rag. ZONCA FRANCO, membri del Comitato d'iniziativa

si è stipulato

il presente accordo provinciale da valere nella provincia di Milano per i dipendenti da aziende associate alla categoria "Nuova Unione Droghieri di Milano" la quale in suo nome e per conto ha dato pieno mandato per la stipulazione degli accordi salariali così come sotto specificati:

2790

OPERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle Associazioni di categoria di cui alla premessa.
Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data del 25 Ottobre 1945, data della stipulazione, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2 - Le retribuzioni, al lordo della ritenuta di legge, comprensive della indennità di mensa, sono le seguenti:

	UOMINI	DONNE
GENERICI		
Lavoro ordinario giorni 26 ore 208 comprensivi del lavoro straordinario di ore 52.....	5.500	4.200
BANCONIERI		
Lavoro ordinario giorni 26 ore 208 comprensivi del lavoro straordinario di ore 52.....	4.200	3.450
AIUTO BANCONIERI		
Lavoro ordinario giorni 26 ore 208 comprensivi del lavoro straordinario di ore 52.....	3.800	3.050

	Mese	Sett.	Mese	Sett.
Personale operaio				
Guardie notturne con controllo ad orologio, personale di magazzino, persone di fatica in genere, sorveglianti, portieri, custodi, fattorini, conducenti di veicoli a trazione animale, motocarristi.....	3.600	830.75	==	==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	UOMINI		DONNE	
	Mese	Sett.	Mese	Sett.
Autisti addetti anche al carico e scarico della merce, torrefattori, personale specializzato	4.000	923.05	==	==
Capi operai e capi reparto con tre operai specializzati alle dirette dipendenze	4.400	1.015.40	==	==
Confezionatrici addette alla pulizia riparatrici sacchi	==	==	2.100	484.60

Art. 3 - Al personale con mansioni impiegatizie od operaio di età inferiore al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

	UOMINI	DONNE
	Mensili	
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	1.100.=	1.000.=
" " 16 ai 17 " "	1.450.=	1.300.=
" " 17 ai 18 " "	1.900.=	1.650.=
" " 18 ai 21 " ""	2.600.=	2.100.=

Art. 4 - Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto è sotto specificato:

a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed 1/5 ove venga concesso il solo alloggio.

Art. 5°- Le retribuzioni di cui all'art. 2 si intendono forfettariamente comprensive della indennità costitutiva di mensa; nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale, la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5.== per il primo piatto e di L. 8.== per il secondo piatto sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la mensa stessa. Il personale che non fruisce della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa che, ad ogni effetto si intende forfettariamente conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Art. 6 - L'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro continuo è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per il personale addetto al lavoro discontinuo l'orario di lavoro è fissato in ore 10 giornaliere ed i minimi di retribuzione di cui all'art. 2° si devono intendere di 10 ore di lavoro.

2699

Art. 7 - I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle azien-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Confezionatrici addette alla pulizia	4.400	1.015.40	==	==
riparatrici sacchi	==	==	2.100	484.60

Art. 3 - Al personale con mansioni impiegatizie od operaio di età inferiore al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

	UOMINI	DONNE
	Mensili	
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	1.100.=	1.000.=
" " 16 ai 17 " "	1.450.=	1.300.=
" " 17 ai 18 " "	1.900.=	1.650.=
" " 18 ai 21 " ""	2.600.=	2.100.=

Art. 4 - Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto è sotto specificato:

a 3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed 1/5 ove venga concesso il solo alloggio.

Art. 5°- Le retribuzioni di cui all'art. 2 si intendono forfettariamente comprensive della indennità costitutiva di mensa; nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale, la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5.== per il primo piatto e di L. 8.== per il secondo piatto sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la mensa stessa. Il personale che non fruisce della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa che, ad ogni effetto si intende forfettariamente conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

Art. 6 - L'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro continuo è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per il personale addetto al lavoro discontinuo l'orario di lavoro è fissato in ore 10 giornaliere ed i minimi di retribuzione di cui all'art. 2° si devono intendere di 10 ore di lavoro.

2699

Art. 7 - I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventutali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.

Art. 8 - I salari sono comprensivi della maggiorazione del X 2% di cui all'art. 10 del D.L.L. 19/10/1944 N° 3041.
Art. 9°- ~~I salari~~ Il presente ac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cordo ha vigore a datare dal 1° Ottobre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO

L'UNIONE DEI COMMERCIANTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

54 MILAN
TRANSPORTATION

Addì, 19 Ottobre 1945, in Milano

tra il Sindacato Interprovinciale Ausiliari del Traffico, in persona del suo Presidente Comm. Cesare Rinaldi, assistito dai Sigg.: Dr. Ferrini Gabriele, Sig. Biagi Ottorino, Rag. Marco Speranza, Ing. Italo Chiumenti, Rag. Marquati Egidio - con l'intervento dell'Ing. Emilio Zacchi dell'Associazione Industriale Lombarda e del Dr. Aldo Valle.

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, in persona del Sig. Zaninetti Dino, con l'intervento dei lavoratori: Mazzarra Giovanni, Codazzi Ernesto, Spairani Antonio, Squillerio Pietro, Pavanelli Paolo, Temera Ugo, Pirovano Francesco, Cereda Ettore, Peretti Angelo, Previati Anacleto, Brocca Alfredo, Palmieri Ernesto, Bonvini Giordano, Reale Ernesto, Marini Giuseppe, Ragazzoni Angiolillo.

si stipula e si conferma:

Art. 1 - Che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi, ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

Art. 2 - Con decorrenza dal 10 Settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interprovinciale fra gli operai dipendenti da aziende degli ausiliari del traffico, i guadagni delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza.) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

	Orarie	Per 10 ore lavoro discontinuo o semplice attesa o custodia
1ª categoria	£. 17.=	£. 156.40
2ª categoria	" 16.=	" 147.20
3ª categoria	" 15.=	" 138.=
Manovali	" 14.=	" 128.80
In genere dai 16 ai 18 anni	" 10.=	" 92.==
sotto i 16 anni	" 8.=	" 73.60
Donne in genere=	" 10.=	" 92.==

una volta operata la perequazione salariale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

briele, Sig. Biagi Ottorino, Rag. Marco Speranza, Rag. [illegible]
Rag. Marquati Egidio - con l'intervento dell'Ing. Emilio Zacchi dell'As-
sociazione Industriale Lombarda e del Dr. Aldo Valle.

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, in persona del Sig. Zaninetti Dino, con l'intervento dei lavoratori: Musarra Giovanni, Codazzi Ernesto, Spairani Antonio, Squellerio Pietro, Savanelli Paolo, Temera Ugo, Pirovano Francesco, Cereda Ettore, Peretti Angelo, Previati Ansoleto, Brocca Alfredo, Palmieri Ernesto, Bonvini Giordano, Beale Ernesto, Marini Giuseppe, Ragazzoni Angiolillo.

si stipula e si conferma:

Art. 1 - Che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe,indennità,premi,ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

Art. 2 - Con decorrenza dal 10 Settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interprovinciale fra gli operai dipendenti da aziende degli ausiliari del traffico, i guadagni delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza.) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

	Orarie	Per 10 ore lavoro discontinuo o semplice attesa o custodia
1ª categoria	£. 17.=	£. 156.40
2ª categoria	" 16.=	" 147.20
3ª categoria	" 15.=	" 138.=
Manovali	" 14.=	" 128.80
In genere dai 16 ai 18 anni	" 10.=	" 92.==
sotto i 16 anni	" 8.=	" 73.60
Donne in genere=	" 10.=	" 92.==

Art. 3 - Il datore di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui sopra conserverà al singolo lavoratore la differenza che prima esi

2698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stava fra la sua retribuzione (paga base + eventuali premi, ecc.) e la media risultante dalle retribuzioni di tutti gli operai appartenenti alla stessa categoria. Es.: se un operaio di I^ categoria aveva una paga di L.II,= e la media delle retribuzioni di tutti gli operai di I^ categoria è risultata di L.IO,=, la sua paga nuova sarà di L.I6,= (I7 + I). Gli aumenti invece risultanti dall'applicazione della tabella di cui al precedente art. 2 in confronto alle tabelle del Decreto Ministeriale I5 Marzo I945 assorbono fino a concorrenza degli aumenti stessi ogni e qualsiasi aumento extra contrattuale attualmente di fatto esistente, nonchè eventuali scoprescaldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc., di carattere collettivo, accordati dalle singole aziende.

Art. 4. - La perequazione salariale di cui sopra è comprensiva della maggiorazione del 2% che le ditte devono applicare a partire dal I9 Maggio I945 per l'applicazione dell'imposta di R.M.

Art. 5. - Il presente accordo entra in vigore col giorno I9 ottobre I94[illegible] e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA
Sindacato Interprovinciale Ausiliari
del Traffico

F.to: Cesare Rinaldi
Marco Speranza
Ferrini Gabriele
I.Chiumenti
Rag. Marquati
Biagi

p. LA CAMERA CONFEDERALE D[illegible]
LAVORO DELLA PROV. DI MILAN

T.to: Zanimetti
Tessera
Squillerio
Godenzi
Palmieri Ernesto
Spaironi
Pirovano Francesco
Cereda
Pavanelli Paolo

2697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

- coperteni, tende da campo, zaini e simili -
- tessitura serica -

si

BLANK 50
TEXTILES

Addì 12 ottobre in Milano

L'Associazione Industriale Lombarda di Milano, in persona dell'Ing. Emilio Zacchi, assistito dal Sig. Alberto Colli,

e la Federazione Impiegati operai Tessili in persona dei Sigg. Vietti Mario e Mariani Cesare;

La Camera del Lavoro della Provincia di Milano in persona del Sig. Piero Bertola;

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART. 1° - Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo 19 ottobre 1945, per la perequazione salariale tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali:

- cotonieri -
- linieri e canapieri -
- jutieri -
- laniori -
- classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici) -
- tintori, candeggiatori, mercerizzatori, stampatori e affini per conto terzi -
- nastri di seta e da cappello, nastri e tessuti elastici, merletti, tulli, veli, sciarpe, ricami a macchina, passamaneria, trecce e stringhe -
- amianto -
- vellutifici -
- tappetifici -
- preparazione di filati di rajon e fiocco per tessitura -
- tessuti di crine -
- coperteni, tende da campo, zaini e simili -
- tessitura serica -

si provvede alla determinazione della perequazione stessa a favore degli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia:

UOMINI:

Orario giornaliero di servizio

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
MAGGIORAZIONE A -			
Autisti per servizi fuori stabilimenti, motoscafisti, infermieri patentati	132,15	103,6	5202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e la Federazione Lavoratori Operai Tessili in persona del Sig.g. Viatti Mario e Mariani Cesare;

La Camera del Lavoro della Provincia di Milano in persona del Sig. Piero Bertola;

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART. 1° - Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 1° ottobre 1945, per la perequazione salariale tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali:

- cotonieri -
- linieri e canapieri -
- jutieri -
- lanieri -
- classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici) -
- tintori, candeggiatori, mercerizzatori, stampatori e affini per conto terzi -
- nastri di seta o da cappello, nastri e tessuti elastici, mezzi, tulli, veli, sciarpe, ricami a macchina, passamanerie, trecce e stringhe -
- amianto -
- vellutifici -
- tappetifici -
- preparazione di filati di raion a fiocco per tessitura -
- tessuti di crine -
- copertoni, tende da campo, zaini e simili -
- tessitura serica -

si provvede alla determinazione della perequazione stessa a favore degli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia:

UOMINI:

	Orario ciclopassiero di servizio		
	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
RAGGRUPPAMENTO A -			
Autisti per servizi fuori stabilimenti, motoscafisti, infermieri patentati . . . . . .L. 117.15	123.25	3698	129.35

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RAGGRUPPAMENTO B =		Orario giornaliero di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Uomini aventi altre mansioni:				
di età superiore ai 18 anni	L.	100.30	112.75	101.65
di età dai 16 ai 18 anni	"	98.85	89.30	82.10
di età inferiore ai 16 anni	"	77.45	73.05	67.75
DONNE:				
RAGGRUPPAMENTO C =				
Infermiera patentata	"	91.85	86.35	80.10
RAGGRUPPAMENTO D =				
donne aventi altre mansioni	"	87.90	82.--	76.--

ART. 2 - Il presente accordo entra in vigore il giorno 3 settembre 1945 e forma parte integrante a tutti gli effetti del richiamato accordo 1° ottobre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'Associazione Industriale Lombarda di Milano

P. la C.I.G.I. di Milano

P. La Camera Confederale del Lavoro della provincia di Milano

2695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN 49 21/350
MATCHES

Milano addì 3 ottobre 1945

tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA, rappresentata dai sigg. Avv. Alfonso Sant'Elia e il dr. Franco Bottoni - assistiti dal sig. Dr. Giovanni Cristina

e la CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA, rappresentata dai sigg. Marino Missiroli, Daniele Bianconi e Pietro Medicina;

si è convenuto e stipulato quanto appresso:

PEREQUAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI SIDERMETALLURGICI

Art. I° - Esaminata la richiesta presentata dai rappresentanti della Camera del Lavoro di addivenire ad una maggiorazione degli attuali minimi contrattuali da valere per tutti i lavoratori siderurgici della Provincia di Milano, e in attesa della definizione del nuovo accordo collettivo di lavoro per la categoria, gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate, ed agli stessi dovranno essere corrisposti come minimi di assunzione i seguenti salari:

UOMINI :

Operai	specializzati	£. 17.—	orario
"	qualificati	" 16.—	"
"	comuni sopra i 18 anni	" 15.—	"
"	" sotto i 18 "	" 11.50	"
"	manovali sopra i 18 anni	" 14.—	"
"	" sotto i 18 anni	" 11.—	"

DONNE :

Operaie	di 1a categoria	£. 11.—	orarie
"	di 2a " sopra i 18 anni	" 10.—	"
"	di 2a " dai 16 ai 18 anni	" 9.50	"
"	di 2a " sotto i 16 anni	" 8.50	"
"	di 3a " senza distinz. di età	" 9.—	"

APPRENDISTI (uomini)

Di prima assunzione sotto i 18 anni £. 9.50 orario

APPRENDISTE (donne)

di prima assunzione sotto i 18 anni:

per i primi 3 mesi	" 8.—	"
" i successivi 3 mesi	" 8.50	"

2694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

si è convenuto e stipulato quanto appresso:

PEREQUAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI DIASCIUTORI

Art. 1° - Esaminata la richiesta presentata dai rappresentanti della Camera del Lavoro di addivenire ad una maggiorazione degli attuali minimi contrattuali da valere per tutti i lavoratori fiammiferai della Provincia di Milano, e in attesa della definizione del nuovo accordo collettivo di lavoro per la categoria, gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate, ed agli stessi dovranno essere corrisposti come minimi di assunzione i seguenti salari:

UOMINI :

Operai	specializzati	£. 17.—	orario
"	qualificati	" 16.—	"
"	comuni sopra i 18 anni	" 15.—	"
"	" sotto i 18 "	" 11.50	"
"	manovali sopra i 18 anni	" 14.—	"
"	" sotto i 18 anni	" 11.—	"

DONNE :

Operaie	di 1a	categoria		£. 11.—	orario
"	di 2a	"	sopra i 18 anni	" 10.—	"
"	di 2a	"	dai 16 ai 18 anni	" 9.50	"
"	di 2a	"	sotto i 16 anni	" 8.50	"
"	di 3a	"	senza distinz. di età	" 9.—	"

APPRENDISTI (uomini)

Di prima assunzione sotto i 18 anni £. 9.50 orario

APPRENDISTE (donne)

di prima assunzione sotto i 18 anni:

per i primi 3 mesi	" 8.—	"
" i successivi 2 mesi	" 9.—	"

Art. 2° - Le tariffe di cottimo verranno calcolate sulla base delle paghe ad economia maggiorate del 20%. Nel caso in cui un lavoratore addetto alla lavorazione a cottimo, dopo aver superato il periodo di

./.

2694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

apprendistato, non riesca a produrre il minimo previsto giornaliero, verrà retribuito in rapporto alla produzione che assumisce.

Art. 3° - Per tutte le norme regolamentari non previste dal presente accordo, varranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria chimica stipulato il 19.12.1939 in Roma.

Per le voci salariali ed altro non contemplato nel presente accordo, varranno l'accordo pari data stipulato per gli operai dell'industria chimica di Milano e Provincia e il relativo verbale riguardante l'indennità forfetaria dal 3 al 10 settembre 1945.

Art. 4° - Il presente accordo entra in vigore dal 1° ottobre 1945 e durerà sino all'entrata in vigore del contratto nazionale collettivo sostitutivo di quello più sopra richiamato.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA DELLA PROVINCIA DI MILANO

P. LA CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA

2693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN
COMMERCE (FRUIT WHOLE SALE)
48

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUATI SALARIALI

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno venticinque del mese di ottobre, tra l'Unione Provinciale dei commercianti, rappresentata dal suo Presidente Sig.ROSSI LUIGI, assistito dal dr.ORLANDO GIUSEPPE, con la partecipazione dei signori, AGOSTINI ISMAELE,ALLEVIN CARLO,CORTI LEOPOLDO,MATASSI ALBERTO,e dr.REMO VIGORELLI

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig.RAVAZZOLI VITTORIO,Membro del Comitato Esecutivo, assistito dai Sig.MANTEGAZZA AMLETO, e PALAZZI GASTONE,Segratari dei Sindacati del Commercio,con la partecipazione dei Signori , Rag.ATZERI GIUSEPPE,CANTONI MARIO,CELLA BENVENUTO,FIORETTO GIUSEPPE,SOERA NICOLA,Rag.ZONCA FRANCO,membri del comitato d'iniziativa

si è stipulato

il presente accordo Provinciale da valere nella Provincia di Milano per i dipendenti da aziende associate alla categoria"Associazione Grossetti Ortofrutticoli-agrumarie loro derivati di Milano" la quale in suo nome e per suo conto ha dato pieno mandato per la stipulazione degli accordi salariali così come sotto specificati:

SFERA DI APPLICAZIONE

Art.I° - Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalla Associazione di categoria di cui alla premessa.-

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data del 25/IO/I945/, data della stipulazione, la liquidazione verrà operata sulla base alla retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.-

2687

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art.2°- Le retribuzioni, al lordo delle ritenute di legge, comprensive della indennità di mensa, sono le seguenti:

	UOMINI	DONNE
	Mensili	
Categoria a. Personale con funzione di carattere direttive escluso quello di cui all'art.34 del R.D.L. I/7/26 n.II30.....	L. 8.000.=	L. 7.000.=
Categoria b. Capo Ufficio e capo di servizi tecnici ed amministrativi con almeno tre		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEVIN CARLO,CORTI LEOPOLDO,MATASSI ALBERTO,e di.REG VITTORIO

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig.RAVAZZOLI VITTORIO,Membro del Comitato Esecutivo, assistito dai Sig.MANTEGAZZA AMLETO, e PALAZZI GASTONE,Segratari dei Sindacati del Commercio,con la partecipazione dei Signori , Rag.ATZERI GIUSEPPE,CANTONI MARIO,CELLA BENVENUTO,FIORETTO GIUSEPPE,SOERA NICOLA,Rag.ZONCA FRANCO,membri del comitato d'iniziativa

si è stipulato

il presente accordo Provinciale da valere nella Provincia di Milano per i dipendenti da aziende associate alla categoria"Associazione Grossetti Ortofrutticoli-agrumarie loro derivati di Milano" la quale in suo nome e per suo conto ha dato pieno mandato per la stipulazione degli accordi salariali così come sotto specificati:

SFERA DI APPLICAZIONE

Art.I° - Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalla Associazione di categoria di cui alla premessa.-

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data del 25/IO/1945/, data della stipulazione, la liquidazione verrà operata sulla base alla retribuzione di fatto corrisposta alla data della sessazione effettiva del rapporto di lavoro.-

2697

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art.2°- Le retribuzioni, al lordo delle ritenute di legge, comprensive della indennità di mensa, sono le seguenti:

	UOMINI	DONNE
	Mensili	
Categoria a.		
Personale con funzione di carattere direttive escluso quello di cui all'art.34 del R.D.L. I/7/26 n.II30.....L.	8.000.=	L. 7.000.=
Categoria b.		
Capo Ufficio e capo di servizi tecnici ed amministrativi con almeno tre personali qualificati di concetto alle di pendenze.....”	6.800.=	” 5.800.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gerenti.....	L.	5.500.=	4.200.=
Corrispondenti di concetto.....	"	2.900.=	4.000.=
Contabili di concetto.....	"	4.900.=	4.000.=
Magazziniere consegnatario con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico.....	"	5.500.=	4.200.=
Categoria c.			
Commessi addetti alla vendita anche con mansioniamministrative.....	"	3.800.=	3.450.=
Aiuto commessi addetti alla venditaanche con mansioni amministrative.....	"	3.800.=	3.050.=
Cassieri.....	"	4.200.=	3.450.=
Contabile d'ordine.....	"	4.000.=	3.450.=
Aiuto contabile.....	"	3.900.=	3.150.=
Stenodattilografo.....	"	4.200.=	3.550.=
Scritturali, dattilografi, impiegati di contabilità, ufficio, magazzino ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune..	"	3.900.=	3.150.=
Personale subalterno			
Uscieri, custodi fattorini, guardie notturne	"	3.600.=	2.600.=

Personale operaio		Sett.	Orar.
Capi squadra, caporali, capi tavola, "capi banca" con almeno tre dipendenti" per ore 9 giornaliere.....	L.	830,75	--
Conducenti di veicoli a trazione animale autisti, conducenti motofurgoncini per ore 9 giornaliere.....	"	830,75	--
Personale di fatica in genere ed addetto al lavoro di carico e scarico per ore 9 9 giornaliere.....	"	810,75	--
Personale femminile addetto al lavoro permisque di magazzino per ore 9 giornaliere.....	"	576,90.=	--
Personale femminile avventizio addetto alla cernita e alla calibratura.....	"		10
Personale di fatica avventizio assunto e retribuito ad ore.....			20

Art.3° - Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

2691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0423

Personale	dai	I4	ai	I6	anni	compiuti.....	L.	I.I00.=	I.I00.=
"	"	I6	"	I7	"	"	"	I.450.=	I.300.=
"	"	I7	"	I8	"	"	"	I.900.=	I.650.=
"	"	I8	"	2I	"	"	"	2.600.=	2.I00.=

Art.4° - Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere opesata sulla retribuzione una ritenuta in misura non superiore a quanto è sotto specificato:
a 3/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed I/5 ove venga concesso il solo alloggio.-

Art.5° - Le retribuzioni di cui all'art.2°) si intendono forfettariamentecomprensive dell'indennità sostitutiva di mensa; nei confronti del personale che comunque benefici della mensa aziendale la Ditta può operare la ritenuta giornaliera di L.5.= per il primo piatto e di L.8.= sulla retribuzione, per ogni pastoconsumato presso la mensa stessa.Il personale che non fruisce della mensa aziendale non avrà il diritto al pagamento della indennità sostitutiva di mensa che, ad ogni effetto, si intende forfettariamente compresa globata nei minimi di retribuzione fissati col presente accordo.-

Art.6°- Al personaleimpiegatizio che presti la sua opera al massimo per sole sei ore al giorno, le aziende sono tenute alla corrisponsione dei minimi di cui agli art.2°) e 3°); le riduzioni sono comulabili.-

2690

Art.7° - I minimi di retribuzione sono compensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, fermo restando il diritto al compessimo miglior trattamento in atto alla datadella stipulazione sll'accordo .-

Art.8° - I minimi di retribuzione fissati valgono per il comune capoluogo della provincia e per i comuni di Monza e Sesto S.Giovanni , mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del I0%.-

Art.9° - I salari sono comprensivi della maggiorazione del 2~~5~~% di cui all'art.I0 del D.L.L. I9/I0/I944 n.384I.=

Art.I0° - Il presente accordo ha vigore a datare dal I° ottobre I945.=

LA CAMERA DEL LAVORO

L'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne una ritenuta in misura non superiore
ficato:
a 3/5 ove venga concesso il solo vitto (composto di due pasti al giorno) ed I/5 ove venga concesso il solo alloggio.-

Art.5° - Le retribuzioni di cui all'art.2°) si intendono forfettariamentecomprensive dell'indennità sostitutiva di mensa; nei confronti del personale che comunque benefici della mensa aziendale la Ditta può operare la ritenuta giornaliera di L.5.= per il primo piatto e di L.8.= sulla retribuzione, per ogni pastoconsumato presso la mensa stessa.Il personale che non fruisce della mensa aziendale non avrà il diritto al pagamento della indennità sostitutiva di mensa che, ad ogni effetto, si intende forfettariamente conglobata nei minimi di retribuzione fissati col presente accordo.-

Art.6°- Al personaleimpiegatizio che presti la sua opera al massimo per sole sei ore al giorno, le aziende sono tenute alla corrisponsione dei minimi di cui agli art.2°) e 3°); le riduzioni sono cumulabili.-

2690

Art.7° - I minimi di retribuzione sono compensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, fermo restando il diritto al compessimo miglior trattamento in atto alla datadella stipulazione all'accordo.-

Art.8° - I minimi di retribuzione fissati valgono per il comune capoluogo della provincia e per i comuni di Monza e Sesto S.Giovanni , mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del IO%.-

Art.9° - I salari sono comprensivi della maggiorazione del 2% di cui all'art.IO del D.L.L. I9/IO/I944 n.384I.=

Art.IO° - Il presente accordo ha vigore a datare dal I° ottobre I945.=

LA CAMERA DEL LAVORO

L'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN
HOTELS - PENSIONS
CANTEENS

47

ACCORDO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA
ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno trenta del mese di ottobre, tra la Associazione Italiana degli alberga tori -Sezione di Milano -,rappresentata dai sigg.comm.BIANCHI PIERO, CORTESE GIULIO, MANNUCCI SEVERINO, PINCHETTI GIACOMO assistiti dal dr.ORLANDO GIUSEPPE

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal sig. INVERNIZZI GAETANO, membro del Comitato Esecutivo, assistito dai sigg.BOIANI MENDES e DELL'ACQUA ANTONIO

si è stipulato

il presente accordo da avelre nella provincia di Milano per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande, aderenti alla Associazione Italiana degli albergatori -Sezione di Milano.-

ART.1°-Sino a quando verrà stipulato ed entrerà in vigore nel la provincia di Milano il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande, a far tempo dal 1/7/1945 le aziende corrisponderanno a tutto il personale di pendente, impiegatizio, non impiegatizio, interno ed esterno di alberghi, quanto apresso:

a) Personale impiegatizio

2689

Uomini e donne di età superiore agli anni 21 compiuti.....	mensili	L.2.800.=
Uomini e donne dai 18 anni compiuti e sino ai 21 anni compiuti.....	"	" 2.000.=
Uomini e donne dai 17 anni compiuti ai 18 anni compiuti.....	"	" 1.400.=
Uomini e donne dai 14 anni ai 16 compiuti.....	"	" 1.000.=

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) - Personale non impiegatizio interno ed esterno di alberghi:

Uomini e donne di età superiore agli anni 21 compiuti.....	mensili ;	L.2.200.=
Uomini e donne dai 18 anni compiuti e sino ai 21 anni compiuti.....	"	" 2.000.=
Uomini e donne dai 17 anni compiuti e sino ai 18 compiuti.....	"	" 1.400.=
Uomini e donne dai 14 ai 16 anni compiuti.....	"	" 1.000.=

ART.2°- Al personale, sia impiegatizio che operaio, che non raggiunga e non superino le retribuzioni di:

L. 6.000.= mensili per il personale maschile impiegatizio di età superiore agli anni 21 compiuti

" 5.000.= mensili per il personale maschile operaio di età superiore agli anni 21 compiuti

" 4.000.= per il personale maschile impiegatizio od operaio di età inferiore agli anni 21 compiuti

" 4.000.= per il personale femminile di qualsiasi età e qualifica

le aziende ridurranno l'assegno provvisorio di cui all'art.1 in misura tale da non superare comunque, tra gli assegni di ~~xxx~~ cui all'art.1 e le retribuzioni di fatto o di contratto, i limiti massimi previsti nel presente articolo.
Ne consegue che al personale, sia impiegatizio che operaio, non dovranno essere corrisposti gli assegni di cui all'art.1, quando le retribuzioni di fatto o di contratto raggiungano o superino le

L. 6.000.= mensili per il personale maschile impiegatizio di età superiore agli anni 21

" 5.000.= mensili per il personale maschile operaio di età superiore agli anni 21

" 4.000.= per il personale maschile impiegatizio ed operaio di età inferiore agli anni 21

" 4.000.= per il personale femminile di qualsiesi età e qualifica

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.3°- L'assegno provvisorio di cui all'art.1, si intende fissato per il personale dipendente da alberghi di 1° categoria;
per il personale di alberghi di categoria di lusso, gli assegni provvisori di sui all'art.1, dovranno essere maggiorati del 10%;
per il personale di alberghi di 2a categoria, gli assegni di cui all'art.1, dovranno essere ridotti del 10%;
per il personale di alberghi di 3a categoria, 4a categoria, pensioni e locande, gli assegni di cui all'art.1 dovranno essere ridotti del 20%.

ART.4°- Gli assegni provvisori dovranno essere liquidati agli aventi diritto entro il 30/11/1945. Sono ammessi singoli accordi tra le parti ~~integranti~~ interessate, per la proroga della liquidazione entro e non oltre il 31/12/1945.

ART.5°- Gli assegni di cui all'art.1 non dovranno essere considerati ad ogni effetto, parte integrante della retribuzione.

ART.6°- Gli assegni di cui all'art.1sono soggetti alle sole ritenute fiscali.

LA CAMERA DEL LAVORO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEGLI ALBERGATORI
Sezione di Milano

7837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

MILAN 4633
DRESSMAKING
(STANDARD COATS)

Addì 23 ottobre 1945 in Milano

tra il Sindacato Interprovinciale degli Industriali Confezioni in serie in persona del suo Presidente cav.Giulio Goering assistito dai sigg.: cav.Severino Meregalli -Vice Presidente -,Vita cav.Sei, Merati comm.Mario, Pozzi Amedeo, Bellavite Erreado, Carlassare Ferruccio, Poletti rag. Renzo, Maglia Angelo, Bertè rag.Alfredo, Carlessi Enea, Porta Achille, Turba dottOr Luigi, Fumagalli Mario, Wollisch dott.luigi, Lanza dott.Attilio e dell'avv.Piero Rossi,

con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda in persona dell'ing.Emilio Zacchi,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano in persona dell'ing.Lazzari Raffaele,assistito dai sigg.: Beccaglia Ettore, Fossati Giuseppe e da una rappresentanza di lavoratori,

si conviene e si stipula il seguente accordo collettivo da applicarsi alle maestranze delle aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie:

ART.1°- Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materie di lavoro, sia nelle disposizioni salariali(paghe- indennità- premi ecc.) che in quelle normative generali non possono aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.
La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

ART.2°-Per il periodo fino al 27 ottobre 1945 agli operai in servizio al 1° ottobre 1945 verrà corrisposta una somma forfetaria di:
L.900.= per gli uomini oltre i 19 anni
" 650.= " " " fino ai 19 "
" 650.= " le donne oltre i 19 "
" 400.= " " " fino ai 19 "
" 250.= " gli apprendisti (uomini e donne) fino ai 16 anni

2686

Per gli operai che fanno in Cassa integrazione verrà corrisposto il 75% delle cifre sopra indicate se non hanno fatto ore di lavoro;
85% " " " " " hanno fatto un minimo di 16 ore sett:
95 " " " " " " " " " " 32 " "

ART.3°-Con decorrenza 29 ottobre 1945 le paghe basi orarie non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi:

Confezioni in serie a mano per donna

U o m i n i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Turba dottOr Luigi, Fumagalli Mario, Wollisch dott.Luigi, Lanza dott.Attilio e dell'avv.Piero Rossi,

con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda in persona dell'ing.Emilio Zacchi,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano in persona dell'ing.Lazzari Raffaele,assistito dai sigg.: Beccaglia Ettore, Fossati Giuseppe e da una rappresentanza di lavoratori,

si conviene e si stipula il seguente accordo collettivo da applicarsi alle maestranze delle aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie:

ART.1°- Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni in materie di lavoro, sia nelle disposizioni salariali(paghe- indennità- premi ecc.) che in quelle normative generali non possono aver luogo che attraverso accordi da stipulare dalle due parti contraenti il presente accordo.Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.
La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

ART.2°-Per il periodo fino al 27 ottobre 1945 agli operai in servizio al 1° ottobre 1945 verrà corrisposta una somma forfetaria di:
L.900.= per gli uomini oltre i 19 anni
" 650.= " " " fino ai 19 "
" 650.= " le donne oltre i 19 "
" 400.= " " " fino ai 19 "
" 250.= " gli apprendisti (uomini e donne) fino ai 16 anni

Per gli operai che sono in Cassa integrazione verrà corrisposto il
75% delle cifre sopra indicate se non hanno fatto ore di lavoro;
85% " " " " " hanno fatto un minimo di 16 ore sett:
95 " " " " " " " " " " 32 " "

ART.3°-Con decorrenza 29 ottobre 1945 le paghe basi orarie non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi:

Confezioni in serie a mano per donna

U o m i n i
Lavorante uomo L.16.=

D o n n e
Lavorante finita " 13.=
" comune " 10.=

./.

2686

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mezza lavorante	L.8.-
mezzana	" 7.25
mezzanella	" 5.50
apprendista (un anno di apprendistato)	" 4.-
piccinina	" 3.50

Confez.in serie per uomo e confez.in serie meccanizzate per donna.

operai di 1a categoria	"16.50
" " 2a "	"14.-
apprendisti:	
1 anno	" 6.75
2 "	" 9.50
3 "	"12.50

D o n n e

operaie di 1a categoria	"10.50
" " 2a "	" 9.50
apprendiste (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 4.-
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga anche per il 1° anno è fissata a L.5.50

Qualora si verifichi che operai ed operaie vengano adibiti ad eseguire lavori su misura, la paga oraria, solo per detti lavori, viene così pattuita:

Donne	L.13.-
Uomini	" 20.-

le stiratrici di cuciture vengono assegnate alla 2a categoria.

Fabbriche di biancheria per uomo

Uomini	L.15.-
operaio di 1a categoria	"
Donne	
operaia di 1a categoria	" 10.50
" " 2a "	" 9.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 4.-
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

per le apprendiste assunte inetà superiore ai 20 anni la paga anche pe il primo anno è fissata in L.5.50

la stiratrice a mano è considerata operaia di 1a categoria.

Fabbriche busti -reggicalze - reggipetti -bretelle- giarrettiere. cinture elastiche.

D o n n e

operaie di 1a categoria	L.10.50
	" 9.50

2685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operai di 1a categoria
" " 2a "
"14.=

apprendisti:
1 anno " 6.75
2 " " 9.50
3 " "12.50

D o n n e

operaie di 1a categoria "10.50
" " 2a " " 9.50

apprendiste (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga anche per il 1° anno è fissata a L.5.50
Qualora si verifichi che operai ed operaie vengano aidibiti ad eseguire lavori su misura, la paga oraria, solo per detti lavori, viene così pattuita:
Donne L.13.=
Uomini " 20.=
le stiratrici di cuciture vengono assegnate alla 2a categoria.

Fabbriche di biancheria per uomo

Uomini L.15.=
operaio di 1a categoria "

Donne
operaia di 1a categoria " 10.50
" " 2a " " 9.50

apprendisti (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

per le apprendiste assunte inetà superiore ai 20 anni la paga anche pe
il primo anno è fissata in L.5.50
la stiratrice a mano è considerata operaia di 1a categoria.

Fabbriche busti -reggicalze - reggipetti -bretelle- giarrettiere. cinture elastiche.

D o n n e

operaie di 1a categoria L.10.50
" " 2a " " 9.50

apprendiste (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=

2685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 anno L. 5.50
3 " " 7.25

Per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, viene fissata in L.5.50

Fabbriche di cravatte

D o n n e

operaie di 1a categoria L.10.50
" " 2 " " 9.50
apprendiste (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, viene fissata in L.5.50

Fabbriche di ombrelle

U o m n i n

operaie di 1a categoria L.18.=
" " 2 " " 14.50
apperndisti (tre anni di apprendistato)
1 anno " 6.75
2 " " 9.50
3 " " 12.50

D o n n e

operaia di 1a categoria " 10.50
" " 2 " " 9.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50.

Fabbriche di bastoni

U o m n i n

operaio di 1a categoria L.16.=
" " 2 " " 14.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)
1 anno " 6.75
2 " " 9.50
3 " " 12.50

D o n n e

operaia di 1a categoria " 10.50
" " 2 " " 9.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche

2684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fabbriche di ombrelle

D o n n e

operaie di 1a categoria	L.10.50
" " 2 "	" 9.50
apprendiste (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 4.=
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, viene fissata in L.5.50

Fabbriche di ombrelle

U o m n i n

operaie di 1a categoria	L.16.=
" " 2 "	" 14.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 6.75
2 "	" 9.50
3 "	" 12.50

D o n n e

operaia di 1a categoria	" 10.50
" " 2 "	" 9.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 4.=
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50.

Fabbriche di bastoni

U o m n i n

operaio di 1a categoria	L.16.=
" " 2 "	" 14.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 6.75
2 "	" 9.50
3 "	" 12.50

D o n n e

operaia di 1a categoria	" 10.50
" " 2 "	" 9.50
apprendisti (tre anni di apprendistato)	
1 anno	" 4.=
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50

./.

2684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fabbriche di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini.

U o m i n i

Tranciatori	sopra i 18 anni	L.13.=
"	dai 16 ai 18 anni	" 10.=
"	sotto i 16 anni	" 8.=

D o n n e

operaia di 1a categoria	" 10.50
" " 2 "	" 9.50

apprendiste (tre anni di apprendistato)

1 anno	" 4.=
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

Per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50.

Fabbriche di biancheria per donne,ragazze,bambini, neonati, di biancheria domestica e di fazzoletti -laboratori per la rammendatura di abiti e biancheria e per la preparazione di ricami per abiti e biancheria, bieghettati e lavori affini.

D o n n e

operaie di 1a categoria	L.10.50
" " 2 "	" 9.50

apprendiste (tre anni di apprendistato)

1 anno	" 4.=
2 "	" 5.50
3 "	" 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50

Personale ausiliario

per i meccanici, fuochisti,falegnami,autisti, ecc.addetti a laboratori di confezioni in serie sarà lasciata facoltà di concordare le condizioni economiche fra datori di lavoro e lavoratori.

Fattorini

oltre i 20 anni	L.[illegible]= orarie
dai 17 ai 20 anni	" 10.= "
dai 14 ai 17 anni	" 8.= "

2683

ART.4°- Le aziende site in territorio fuori del Comune di Milano, escluse i Comuni di Sesto S.Giovanni e Monza, applicheranno i minimi sopra riportati ridotti del 10%.

ART.5°- Il datore di lavoro, una volta operate le perequazioni salariali di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti che, con il tempo, perdessero le dette ragioni di merito. Non devono invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

U o m i n i

operaio di 1a categoria " 10.50
" " 2 " " 9.50
apprendiste (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

Per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50.

Fabbriche di biancheria per donne,ragazze,bambini, neonati, di biancheria domestica e di fazzoletti -laboratori per la confezione di abiti e biancheria e per la preparazione di ricami per abiti e biancheria, bieghettati e lavori affini.

D o n n e

operaie di 1a categoria L.10.50
" " 2 " " 9.50
apprendiste (tre anni di apprendistato)
1 anno " 4.=
2 " " 5.50
3 " " 7.25

per le apprendiste assunte in età superiore ai 20 anni la paga, anche per il primo anno, è fissata in L.5.50

Personale ausiliario

per i meccanici, fuochisti,falegnami,muratori, ecc.addetti a laboratori di confezioni in serie sarà lasciata facoltà di concordare le condizioni economiche fra datori di lavoro e lavoratori.

Fatterini

oltre i 20 anni L. 2683 orarie
dai 17 ai 20 anni " 10.= "
dai 14 ai 17 anni " 8.= "

ART.4°- Le aziende site in territorio fuori del Comune di Milano, esclusi i Comuni di Sesto S.Giovanni e Monza, applicheranno i minimi sopra riportati ridotti del 10%.

ART.5°- Il datore di lavoro, una volta operate le perequazioni salariali di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti ove, ben inteso, permangano le dette ragioni di merito. Non dovranno invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori.

In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di quattro quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella sud-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.6°- A far tempo dall'pilicazione del presente accordo, per il futuro resteranno annullati e assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc. finora concessi.
Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia solo nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione, per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

ART.7°-Il presente accordo avrà xigenza durata fino a che non sarà disdettato da una delle due parti con un preavviso di trenta giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

P.LA CAMERA DEL LAVORO

P.IL SINDACATO INTERPROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI CONFEZIONI MIN SERIE

2532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN
DYING & LAUNDRY 1533
412

Addì 9 ottobre1945 in Milano,

tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano in persona dell'ing.Emilio Zacchi, presenti i sigg.Porri Attilio, Rizza Vero, Moretti Oreste, Gozzoli Arnaldo, assistiti dal dr.Colli Alberto;

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, in persona dei sigg.Fossati Giuseppe, ing.Lazzari Raffaello, con l'intervento del lavoratore Chiappa Carlo;

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART.1°-
a) si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme o regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti l'accordo presente.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà aver luogo e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b) la Camera del lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azione disciplinari verso le commissione che prendessero tali iniziative.

ART.2°- Condecorrenza dal 3 settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interregionale tra gli operai dipedenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, smacchiatoria e lavatura di abiti, i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

U o m i n i:

Operai di 1a categoria	L.15.- oraria
" " 2a "	" 14,20 "
Apprendisti dai 14 ai 16 anni	" 8,25 "
" " 16 ai 18 anni	" 10.- "

D o n n e:

Operaie di 1a categoria	" 10,50 "
" " 2a "	" 9,50 "
Apprendiste dai 14 ai 16 anni	" 7,25 "
" " 16 " 18 anni	" 8,25 "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ART.1°-
a) si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme o regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti l'accordo presente.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà aver luogo e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b) la Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle commissioni interne ed a svolgere azione disciplinari verso le commissione che prendessero tali iniziative.

ART.2°- Condecorrenza dal 3 settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interregionale tra gli operai dipedenti dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, smacchiatoria e lavatura di abiti, i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

U o m i n i:

Operai di 1a categoria	L.15.- oraria
" " 2a "	" 14,20 "
Apprendisti dai 14 ai 16 anni	" 8,25 "
" " 16 ai 18 anni	" 10.- "

D o n n e:

Operaie di 1a categoria	" 10,50 "
" " 2a "	" 9,50 "
Apprendiste dai 14 ai 16 anni	" 7,25 "
" " 16 " 18 anni	" 8,25 "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove ben inteso permangano le dette ragioni di merito.
Non dovranno invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati od ausiliari qualificati provetti, intendendosi per tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.
In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di quattro quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.
Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata sino al livello della tabella stessa.

ART.3°- Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale.
Per tali lavoratori le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

2680

ART.4°- A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resterannoannullati o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc., eventualmente finora concessi. I guadagni globali di cui trattasi sono altresì comprensivi della maggiorazione del 2% di cui all'art.10 del D.L.L. 19 ottobre 1944 n.384.
Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.
Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di merito.
Non dovranno invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati od ausiliari qualificati provetti, intendendosi per tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.
In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di quattro quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.
Il lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata sino al livello della tabella stessa.

ART.3°- Per gli addetti a lavori disagiati o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale.
Per tali lavoratori le due parti si riservano in prossimo avvenire tempo di concretare le relative tabelle.

2680

ART.4°- A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati e assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella tutti gli eventuali superminimi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc., eventualmente finora concessi. I guadagni globali di cui trattasi sono altresì comprensivi della maggiorazione del 2% di cui all'art.10 del D.L.L. 19 ottobre 1944 n.384.
Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.
Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.5°- Per tutto quanto non è previsto dal presente accordo valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria di cui trattasi stipulato il 25 ottobre 1941 e relativo accordo integrativo provinciale.

ART.6°- Il presente accordo entra in vigore con il giorno 3 settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.
La Camera del Lavoro sindacale e Abbigliamento riconosce la necessità per addivenire che qualsiasi nuovo accordo non dovrà avere una decorrenza anteriore al primo periodo di paga successivo alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.l'Associazione Industriale Lombarda di Milano

p.la Camera del Lavoro della Provincia di Milano

2679

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0443

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ustag... Papo... No 436

...ana mese di Ottobre 1945, in Milano,

...ssociazione Industriale Lombarda di Milano in persona dell'Ing. Emilio ...i, con l'intervento dei Sigg. : Camerini Giorgio, Ventura rag. Paolo, Sta...ni Duilio, Cattinelli Giuseppe, Sterzi conte Bruno, Ottolenghi rag. Lodovi...o, assistiti dall'avv? Piero Rossi,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano in persona del sig. Mario Ghezzi,

si conviene e si stipula il seguente accordo collettivo da applicarsi ai lavoratori addetti all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone:

Art. 1°) Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche,innovazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe-indennità - premi ecc.) che in quelle normative generali non possono aver luogo che attraverso accordi da stipulare dalle due parti contraenti il presente accordo. Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e la propria maestranza non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni Sindacali a nessun effetto.
Le Camere del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da,parte delle commissioni interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le commissioni che prendessero tali iniziative.

Art.2°- Con decorrenza 1° Ottobre 1945 le paghe basi orarie non debbono essere inferiori ai seguenti minimi:

Industria operatrice ed trasformatrice della carta e del cartone.
Lavorazioni per la trasformazione delle carte e cartoni:

U o m i n i

Operai specializzati	L.16,70
Operai qualificati	" 14,70
Operai comuni	" 13,40

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati,maggiorata del 10%.

2678

D o n n e

Operaie specializzate	L. 10,50
" qualificate	" 9,50
" comuni	" 9,—

Le operaie capigruppo;capitavola e maestre per la lavorazione a mano di scatole e astucci fini ed artistici,saranno retribuite con la paga delle operaie specializzate maggiorata del 10%.

Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate,vetrate,catramate,dorate, argentate,gommate,permeabilizzate,ondulate,sensibilizzate,per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili paraffinatura,patinatura e coloritura), di recipienti paraffinati e di carte da parati:

Uomini

Operai specializzati	L. 16,10
" qualificati	" 13,70
" comuni	" 13,20

Donne

Operaie specializzate	" 10,50
" qualificate	" 9,50
" comuni	" 9,—

-/-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per tutte le lavorazioni cartotecniche:

Uomini			
Operai ausiliari specializzati			L. 15,30
" qualificati			" 14,50
Manovali specializzati,	sopra i 18 anni		" 13,50
" "	dai 16 ai 18 anni		" 10,00
"	sotto i 16 anni		" 8,50
" comuni	sopra i 18 anni		" 12,50
" "	dai 16 ai 18		" 9,50
" "	sotto i 16 anni		" 8,25
Donne			
Manovali comuni	sopra i 18 anni		" 8,50
"	dai 16 ai 18 anni		" 8,00
"	sopra i 16 anni		" 8,25
Apprendisti	di 1^ assunzione		" 9,00
	tra i 16 ed i 18 anni		" 8,25
"	sotto i 16 anni		
Apprendiste:	di 1^ assunzione		" 8,00
	dai 16 ai 18 anni		" 7,25
"	sotto i 1_ anni		
Tipografi:			
compositori a mano ed impressori:			" 17,50
operai specializzati			" 16,80
" qualificati			" 14,20
" comuni			
Tipografi:			
incisori tipografi			" 19,00
Trasportatori e stampatori:			" 18,20
operai specializzati			" 17,70
" qualificati e tiraprove			" 15,00
" comuni			
Legatori librai:			
operai specializzati			" 17,30
" qualificati			" 16,80
" comuni			" 13,80

Analogamente, le paghe giornaliere degli operai addetti ak lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavori non potranno essere inferiori ai seguenti minimi:

Uomini	Per 10 ore	Per 9 ore	Per 8 ore
Raggruppamento a) autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 138	L. 129	L. 119
Raggruppamento b) Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	" 123	" 115	" 107
di età dai 16 ai 18 anni	" 96	" 88	" 80

0445

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne			
Raggruppamento c) infermiere patentate	L. 105	L. 100	L. 90
Raggruppamento d) donne aventi altre mansioni	" 100	" 95	" 84

ART. 3° I superminimi sulle paghe previste dal Decreto Ministeriale 2 Marzo 1945, concessi a tutto il 31 Maggio 1945 verranno conservati ad ogni effetto.
Le paghe delle donne e degli inferiori ai 18 ani verrà portata al minimo di cui al presente accordo senza computo delle precedenti differenze di cui al D. M.le 2 Marzo 1945.

ART. 4° Il presente contratto avrà la durata fino a che non sia disdettato da una delle due parti con un preavviso si 30 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

F.to Mario Ghezzi

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

F.to Venturini
" Sterzi
" Ottolenghi
" Camerini.
" Rossi.

2616

0446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MILAN 43
SHOE-MAKING

In Milano, addì 26 Ottobre 1945,

tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano in persona del Sign. Ing. Aleardo Pelli, Presidente del Sindacato Calzature, Cav. Carlo Forsinetti, Sign. Umberto Ferrario, assistiti dal Dott. Rolando Polsrà;

e la Camera Confederale del Lavoro di Milano, in persona del Sign. Ing. Raffaele Lazzari, Sign. Giuseppe Rossati e Sign. Ettore Reccaglia;

si è convenuto e stipulato quanto segue:

ARTICOLO 1°

Con decorrenza dal 16 Settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, i guadagni globali delle maestranze operaie, per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

		Paga Oraria
UOMINI		
Operai di 1ª categoria		L. 17.==
Operai di 2ª categoria		" 15.50
Operai di 3ª categoria		" 14.==
DONNE		
Operaie di 1ª categoria		" 11.==
Operaie di 2ª categoria		" 10.==
Operaie di 3ª categoria		" 9.==
APPRENDISTATO		
UOMINI	dai 14 ai 16 anni	" 5.==
	dai 16 ai 18 anni	" 7.==
	dai 18 ai 20 anni	" 9.50
DONNE	dai 14 ai 16 anni	" 4.50
	dai 16 ai 18 anni	" 6.==
	dai 18 ai 20 anni	" 7.==

2675

Gli operai e le operaie non del mestiere, assunti con età superiore ai 20 anni, percepiranno il 20% in meno della 3ª categoria per i primi sei mesi ed il 10% in meno per i successivi sei mesi. Trascorso l'anno di apprendistato, gli operai passeranno in categoria.

I suddetti minimi valgono per gli stabilimenti industriali situati nel territorio del comune di Milano, di Sesto San Giovanni e di Monza; per gli altri stabilimenti industriali invece, situati negli altri comuni della provincia i minimi di cui sopra dovranno essere ridotti del 7%.

Per le aziende in cui gli operai godevano prima del 16 Setrembre 1945, data di decorrenza del presente accordo, paghe di fatto per merito (e non per accordi o disposizioni di carattere generale o aziendale) superiori ai minimi portati nel contratto precedentemente in vigore (con effetto 1° Gennaio 1945) la differenza fra la

./.

paga di fatto ed il vecchio minimo sarà aggiunta alle nuove pahe orarie con un massimo di L. 2.50 orarie per gli uomini e di L. 2.-- orarie per le donne.

La norma suddetta vale anche per i cottimi forfetizzati.

Nel caso di ripresa del lavoro a cottimo a calcolo e non a forfait, le tariffe relative saranno calcolate sulla base del minimo contrattuale secondo quanto previsto dal successivo art. 2°.

ARTICOLO 2°

In caso di lavoro a cottimo le tariffe di cottimo, calcolate sulla base dei minimi contrattuali di cui all'art. 1 del presente accordo, dovranno consentire un guadagno minimo del 10% sui minimi di cui sopra.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

ARTICOLO 3°

A far tempo dall'applicazione del presente accordo, restano annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, indennizzi, soprassoldi, elargizioni, acconti per perequazioni ed adeguamenti finora concessi.

Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui all'art. 1 conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale convenzione avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

ARTICOLO 4°

2674

Il presente accordo entra in vigore con il giorno 16 Settembre 1945. La Camera del Lavoro, Gruppo Abbigliamento, riconosce la necessità per l'avvenire che qualsiasi nuovo accordo non dovrà avere la decorrenza anteriore al primo periodo di paga successivo alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

0 4 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA - SINDACATO METALMECCANICI -
Via Della Posta 3

Allegato 42

Da parte della Camera del lavoro sono state avanzate -- come è noto -- ai primi dello scorso mese richieste di perequazione dei salari fra gli operai delle varie industrie metalmeccaniche.

Tali richieste si traducevano in un aumento dei minimi di paga, dei minimi di cottimo, con relativa aggiunta perequativa che avrebbe praticamente portato i minimi garantiti di retribuzione oraria a livelli particolarmente elevati (ad es. op. spec. L.22.= o 23.= paga base senza il cottimo).

Attraverso lunghe e non sempre facili discussioni conclusesi il giorno 8 ottobre dinnanzi al Prefetto di Milano, chiamato ad arbitrare la questione, si è giunti all'accordo perequativo che Vi trasmettiamo in allegato.

Le aziende del ns. settore che attraverso le varie adunanze indette dal ns. Sindacato, hanno seguito e assistito i negoziatori nel laborioso sviluppo delle trattative, hanno potuto rendersi conto della natura e dell'ampiezza delle difficoltà incontrate ed hanno potuto altresì essere illuminate sui criteri tecnici prescelti per la soluzione del problema perequativo.

Riteniamo comunque opportuno, per maggior comodo anche delle aziende che non hanno preso parte alle accennate riunioni, fornire alcuni chiarimenti che valgono a facilitare l'interpretazione e la pratica applicazione dell'accordo:

1°) Come abbiamo già detto lo scopo a cui tende l'accordo è la perequazione dei guadagni tra le singole categorie di operai delle diverse aziende metalmeccaniche.
Ciò che importa rilevare però è che la perequazione non viene compiuta rigidamente fra le singole retribuzioni degli operai, ma fra le "medie" di guadagno globale orario di ciascuna categoria che vengono rapportate ai livelli indicati all'art.1) dell'accordo.
In altri termini va tenuto ben chiaro che non sono i singoli guadagni che debbono essere elevati al livello indicato all'art.1) ma bensì la "media" dei guadagni globali orari di ciascuna categoria di operai.

2°) Il criterio più naturale per raggiungere tale scopo è sembrato quello di aumentare, ad ogni singola liquidazione di paga, i guadagni globali (esclusa la contingenza) raggiunti da ciascun operaio, di una percentuale pari alla differenza fra la media dei guadagni globali di fatto della categoria di appartenenza e i livelli di riferimento.

3°) In base ai criteri sopra accennati e alle norme contenute all'art.1) le operazioni da compiersi per dare applicazione all'accordo sono pertanto le seguenti:

./...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 6 4 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b = Calcolo della percentuale di maggiorazione (integrazione perequativa)

Bisogna anzitutto calcolare - per singole categorie di operai (specia= lizzati, qualificati, manovali specializzati ecc.) - la media dei guadagni globali orari realizzati nello stabilimento da tutti gli appartenenti a ciascuna categoria, nelle due quattordicine o quattro settimane liquidate anteriormente al 30 settembre (media dei guadagni realizzati da tutti gli operai ottimisti ed economici assieme, appartenenti ad una stessa categoria).

Nel calcolo devono essere considerate oltre alla paga base, anche il sala= gno di merito e tutti gli elementi normalmente aggiunti come ad esempio: compensi fissi, premi di diligenza, premi in genere, maggiorazioni di straordinario ed altro. Va esclusa l'indennità di contingenza e il com= penso delle ore non lavorate effettivamente (ad es.: integrazione sa= lariale), quello dei periodi feriali e, naturalmente, gli assegni familia= ri. L'importo ottenuto va naturalmente diviso per le ore di lavoro effet= tivamente compiute dal complesso di operai di ciascuna categoria.

b) Calcolato il guadagno medio orario per ogni singola categoria di ope= rai, si valuta in misura percentuale la differenza esistente fra i livelli indicati all'art. 1) del contratto e il guadagno globale orario così detto.

L'art. 1) porta nelle tre colonne tre serie di valori costituenti i livelli di guadagno medio di categoria validi rispettivamente per il periodo dal 3 al 30 settembre u.s., dal 1 ottobre al primo periodo di paga successivo al 15 novembre e per il periodo successivo a quest'ultimo periodo di paga.

Limitatamente agli operai del primo gruppo degli stabilimenti siderurgici, i livelli contenuti alla colonna tre sono validi a partire dal 1 ot= tobre c.a. Va tenuto presente che il periodo di paga da prendersi per ba= se per la valutazione del guadagno globale di fatto esistente nell'azien= da, è sempre rappresentato dalle due quattordicine o quattro settimane li= quidate anteriormente al 30 settembre u.s.

Pertanto la differenza suddetta, ridotta in misura percentuale deve esse= re calcolata una volta per sempre per ciascuno dei tre periodi di= cui sopra e costituisce la percentuale di maggiorazione (integrazione perequati= va). In altri termini, le tre percentuali di aumento (siccome sono dedotte per confronto dal raffronto tra la media dei guadagni orari di categoria dei periodi di paga del mese di settembre e rispettivamente delle colonne 1, 2 e 3) una volta calcolate rimangono inalte= rate nei rispettivi periodi sopra indicati di validità.

II° = Aumento dei singoli guadagni globali

Ad ogni periodo di paga si dovrà aggiungere al guadagno globale di cia= scun operaio (calcolato esattamente come per il passato coi criteri abitua= li, senza nessuna variazione agli elementi di paga vigenti nello stabili= mento - escluse sempre l'indennità di contingenza) la percentuale di maggio= razione calcolata come sopradetto per la categoria a cui l'operaio appar= tiene.

Dato un esempio numerico per schematizzare i chiarimenti esposti più so= pra:

../...

0430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Operai special.	Operai qual.	Manov. special.	Manov. spec. 16-18	Man. comuni	Donne I a	Donne 2 a.
Dal 3 al 30.9.45 hanno effettivamente lav. complessivamente	N°	33	39	50	12	12	3	92
	ore	5728	7032	9451	1872	1516	513	16154
percependo un salario complessivo di	L.	78426	81405	102330	13196	22513	5787	105969
quindi una paga di fatto media oraria di categ. nello stabilimento di, 1)	L.	13.69	11.57	10.83	7.05	8.95	11.28	6.56
per il mese di settembre la retrib. di ogni singolo lavoratore dovrà essere integrata col versamento di un importo pari al 2) dell'importo da lui ricevuto.		34%	43%	32%	42%	51%	--	30%
Le sue liquidazioni dal 1/10 al 15/XI dovranno essere maggiorate del		41%	49%	40%	53%	59%	--	41%
Quelle successive al 15/XI dovranno essere maggiorate del		48%	57%	48%	60%	68%	6%	53%

1)La media di 13,69 è stata ottenuta dividendo L.78426 (importo del salario complessivo liquidato nel periodo dal 3 al 30.9.u.s.) per 5728 (numero delle ore complessivamente lavorate dagli operai della categoria). Altrettanto dicasi per le altre medie contenute sulla stessa riga della tabella.

2) La percentuale del 34% è stata così ottenuta: 2672

media di riferimento per il mese di settembre (op.spec.)	L. 18,30
guadagno medio orario delle 2 quatt. o 4 settimane liquidate anteriormente al 30.9	L. 13,69
	L. 4,61

L.4,61 x 100 : 13,69 = 34% (integrazione perequativa)

Analogamente la percentuale del 41% è stata così calcolata:

media riferimento dal 1.10 al 15.11	L. 19,30
guad.medio orario 2 quattord. anteriori al 30.9	L. 13,69
	L. 5,61

L.5,61 : 13,69 = 41% aggiunta da applicarsi per il periodo 1.10, 15/11

Analogo procedimento vale per calcolare le altre percentuali.

./...

0 4 5 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) Con l'adozione del criterio di perequazione indicato non vengono li=
vellati i guadagni individuali nell'ambito di ciascuna categoria.
Si noterà anzi che le differenziazioni individuali aumentano in relazione
al diverso livello di retribuzione di partenza e in relazione agli incre=
menti di produttività. In particolare potrà avverarsi anche il caso di
aumenti in misura percentuale assai diversa da categoria a categoria con
le conseguente modifica relativa delle situazioni individuali. Ciò è
giustificato dal fatto che - pur nel livellamento medio - si sono volute
valorizzare le differenziazioni individuali, corrispondenti di massima a
valutazioni specifiche di capacità o derivanti addirittura dal diverso
rendimento che è oggi quanto mai doveroso stimolare.
Tale orientamento appare tanto più ammissibile e le variazioni tanto meno
gravi se poi si considera il complesso del guadagno dell'operaio, dove
il margine lasciato alle variazioni individuali che caratterizzano le
singole personalità economico-produttive, per quanto ampio, è pur sempre
assai limitato rispetto al complesso delle componenti fisse del guadagno
(quali i minimi contrattuali, l'indennità di contingenza, la mensa ed al=
tre).

5°) Rimangono inalterate le tariffe di ottimo.
Le percentuali variano naturalmente da ditta a ditta secondo la distanza
dei guadagni di fatto dai livelli da riferimento. Pertanto le aziende nel=
le quali la media dei guadagni globali di ciascuna categoria liquidati
nel periodo sopra considerato, sia pari o superiore ai livelli indicati
all'art.1), non dovranno procedere a nessun aumento (naturalmente anche se
una parte dei valori individuali concorrenti alla media risulti inferio=
re ai livelli anzi detti).
Rimangono così automaticamente assorbiti tutti gli aumenti in aggiunta
alla retribuzione a qualunque titolo precedentemente connessi.

6°) L'art.2) si riferisce alla situazione degli economisti.
La retribuzione dell'economista, dopo l'applicazione del presente accordo,
sarà formata dalla precedente paga di fatto e da una certa percentuale
di superto di categoria calcolata come sopra detto.
L'art.2) stabilisce che un dove l'economista passi a ottimo, tanto per=
ché ammesso in una lavorazione a ottimo (anche come collaborazionista),
quanto perchè il suo lavoro sia stato cottimato; la percentuale di aumen
to da lui goduta viene assorbita fino alla concorrenza del guadagno o
dalla partecipazione al ottimo.

7°) Ritengo da ultimo particolarmente opportuno richiamare all'attenzio=
ne di tutte le aziende il contenuto dell'art.6).
In tale articolo si dà atto del pieno accordo della Camera del Lavoro con
la ns. Organizzazione in ordine al principio di evidente rilievo che ogni
sune trattativa o accordo sindacale, in particolare di natura salariale,
deve d'ora innanzi intervenire direttamente tra le Imprese e le maestran=
ze o le commissioni di fabbrica. All'infuori delle questioni di carattere
strettamente individuale, tutte le altre questioni debbono essere demar=
cate alle Organizzazioni Sindacali (F.I.O.M. e Associazione Industriale

/...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lombarde) che dovranno risolverle sul piano generale e non singolarmente per gruppo o categoria.

A questo specifico riguardo è della massima importanza che le aziende ricordino e considerino anzitutto come il sistema adottato in vari casi, di provvedere con iniziative individuali e di gruppo, alla risoluzione dei vari problemi sindacali abbia sempre nociuto al vero interesse delle parti, tanto cioè dei datori di lavoro quanto dei lavoratori, quanto in ultima analisi, della collettività.

Accanto a ciò è pure della massima importanza che le aziende considerino come a questo riguardo sia sancito dall'articolo in esame, il completo consenso della Camera del Lavoro, da cui deriva il dovere e l'inequivocabile diritto di non prendere in considerazione le richieste relative a questioni non strettamente individuali, che alle commissioni venissero avanzate direttamente e non per il tramite delle competenti Organizzazioni.

Nella convinzione della indiscutibile opportunità di una simile rigorosa procedura, convinzione confortata dal dichiarato consenso della Camera del Lavoro, riteniamo nostro preciso dovere di assumere senz'altro i provvedimenti in nostro potere nei confronti delle aziende associate eventualmente inadempienti.

Confidiamo di aver eseguito così, l'esame dei punti più importanti e più complessi dell'argomento trattato in allegato. Siamo comunque a Vs. completa disposizione per quelle ulteriori delucidazione che Vi potranno abbisognare.

IL PRESIDENTE
DEL SINDACATO METALMECCANICI

Milano, 10 Ottobre 1945

Allegato

2671

0453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi and Elsner

Miss Coe-Boom
File etc

LOMBARD INDUSTRIAL ASS.N - METAL - MECHANICALS' SYNDICATE
Via della Posta 3

On the part of the Labour Chamber there were submitted, at the beginning of the last month - as it is well known - a request of wage adjustments between the workers of the different metal-mechanical industries.

The request in question comprised an increase of the minimum wage rates, of the minimum piece-work wage rates, with the respective additional wage adjustment, which would have raised the minimum per hour guaranteed compensation to a considerable high level (for instance, specialized workers 22,- or 23,- lire - basic pay without piece-work).

After long and not always easy negotiations which were brought to an end the 8 October in the presence of the prefect of Milan, who had been invited to arbitrate the issue, a wage' adjustment agreement was reached, a copy of which we send you herewith.

The Industrial concerns of our sector which, during the various meetings called by our Syndicate were afforded the opportunity to realize the great difficulties, the negotiators had been confronted with, had also the opportunity to be acquainted with the technical criterions chosen for the solution of the wages adjustment problem.

As it may be helpful, also for those concerns which were not represented in the above meetings, we deem to be advisable to give the few following comments, which will facilitate the interpretation and the practical execution of the agreement itself:

2670

1. As it was said before, the agreement has the purpose of adjusting the wage/earnings between the single workers' categories of the different metal-mechanical Firms.

This adjustment, however, must not be effected rigorously on the basis of the single remunerations of the workers; it is instead to be effected considering the "averages" of the total hourly earnings of each category, which averages will be compared with the levels indicated in art. 1) of the agreement.

In other words, it must be made clear that there are <u>not the single earnings</u> to be raised to the level indicated in art. 1), but instead the <u>"average" of the total hourly earnings of each workers' category</u>.

2. It seemed to us as the most natural way to follow, in order to reach this purpose, would be to <u>augment</u> - at every single pay date - the total earnings (to the exclusion of the contingency indemnity), of each worker <u>by a percentage</u> equal to the difference between the amount of the <u>de facto</u> average of

0454

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the total earnings of the respective category and the above referred level.

3. According to the above criterions and to the rules contained in art. 1, the following operations are, therefore, to performed for the execution of the agreement:

(i) Calculation of the percentage of increase (additional adjustment)

a. It is to be calculated before all (for each worker category (specialised, qualified workers, specialised labourers etc.) - the "average" of the total per hour wages reached in the plant by all the members of each category, during the two fortnights or four weeks paid before the 30 Sept. (average of earnings obtained by all the piece work' workers as well as of workers working on a labour - saving basis, belonging to the same category).
Besides the basic wage, also the piece-work wage must be considered in the calculation as well as all the elements normally adjoined to it, as for instance, the fixed rewards, industriousness bonuses, bonuses in general, overtime increases and others. The contingency indemnity is to be excluded, as well as the recompense for hours effectively not worked (for instance: wages implementation), that of vacation periods and, of course, family allowances. The amount thus obtained will, of course, be divided by the number of working hours really worked by all the workers of each category.

2669

b. After having calculated the average per hour wage for each workers' category, the difference existing between the levels indicated in art. 1) of the contract and the aforesaid total earnings will be valued in percentage proportion.
Art. 1 brings in the three columns three series of items representing the levels for the period from 3 to 30 Sept. 1945, from 1 Oct. to the first pay period made after 15 November, and for the period subsequent to this last pay period.
Limitedly to the workers of the first group of the blast furnaces, the wages rates indicated in column 3 will be effective from the 1st October of the current year. It must be reminded that the wages period to be taken as a basis for the estimate of the aggregate earnings made by the workers of each Firm, is always represented by the two fortnights or four working weeks paid before the 30 September last.
Therefore the before mentioned difference, whenever it is reduced to a percentage scale, must be calculated once for ever for each one of the three indicated periods and it forms a wage increase'percentage (implementing wage' rate adjustment).
In other words, the three wages increase' percentages (inasmuch as they are being evinced, in connection with the respective labour agreements, from a comparison between the average of the per hour earnings gained by each category of the pay' period for the month of September, and, respectively,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the reference figures of column 1, 2 and 3), once they have been computed, must remain unaltered, during the above indicated periods of validity.

(ii) Increase of each aggregate earnings.

The wages increase percentage, ascertained through a calculation as above described for each category of workers, must be added to the aggregate earnings of each worker.
(The said aggregate earnings are to be calculated such as in the past and with no alteration of the wage rates practised by the employers, with the exclusion of the emergency indemnity)
We give hereunder a table confirming the above outlined explanations:

		Specialised workers	Qualified workers	Specialised labourers over 18	Specialised labourers 16 - 18	Common Labourers	Women I a	Women IIa
From 3 to 30.9.45 have actually worked a total number of	No.	33	39	50	12	12	3	92
hours		5728	7032	9451	1872	1516	513	16154
receiving a total wage of	L.	78426	81405	102330	13196	22513	5787	105969
therefore an average "de facto" per hour wage relating to the respective category of employees in the Firm (1)	L.	13.69	11.57	10.83	7.05	8.95	11.28	6.56
for the month of September the remuneration of each single worker is to be completed by the payment of an amount equal to (2)	L.	30%	43%	33%	42%	51%	—	30%
of the amount received by him. His remuneration from 1.10. al 15/XI will be increased by		41%	49%	40%	50%	59%	—	41%
The wages following the 15/XI will be increased by		43%	57%	48%	60%	68%	6%	53%

2668

0456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1) The average of 13.69 has been reached by dividing L. 78,426 lire (i.e. the amount of the total wages paid in the period from 3 to 30.9.45) by 5,728 (i.e. the aggregate number of hours worked by the workers of the respective category). The same is to be said of the other averages contained in the same vertical line of the table.

(2) The percentage of 34% has been reached in the following way:

average for the month of September (specialised workers)	18.30 lire
average per hour wage of the 2 fortnights or 4 weeks paid before 30.9.45	13.69 "
	4.61 lire

Likewise, the percentage of 41% has been calculated as follows:

average from 1/10 to 15/11	19.30 lire
average per hour wage 2 fortnights before 30/9	13.69 "
	5.61 lire

(3) L. 5.61 : 13.69 = 41% supplement to be applied for the period 1/10-15/11.
Further percentage to be calculated in the same manner.

2667

(4) Thanks to the adoption of the above indicated method, the individual earnings within the different categories are not equalized. It may be seen, on the contrary, that the individual differentiations are increasing in relation to the different original wage levels, as well as in relation to the growing productiveness. Particularly, there may happen also cases of increases in a percentage amount differing very much from one category to another, with the subsequent alteration of the individual situations. This is justified by the fact that - even in the average level of equalization - the individual differentiations have been valued, corresponding, as a rule, to a specific valuation of individual ability or even of individual working output, which must be stimulated nowadays more than ever.
This point of view appears all the more acceptable and the variations less serious, when we consider the question of a worker's earnings. Here the margin left for individual variations which characterize the single economic-productive personalities, even if it is large, will always be very limited with respect to the whole of the fixed components of wages (such as: the minimale wages rate guaranteed, the contingency indemnity, the mess and other forms of assistance).

(5) The piece-work scales remain unchanged. It is understood that the percentages will change from Firm to Firm according to the distance of the effective wages from the reference' levels. Therefore, the Firms in which the average of total wages of each category liquidated in the above mentioned period, will be equal or above the levels indicated in art. 1 will not provide for any increase (of course even if a part of the indi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vidual values concurring to the attainment of the above mentioned average of wages appear to be lower then the aforesaid levels). In this manner all additional increases to the wages for whatever reason they may be granted, will be automatically absorbed.

(6) Art. 2 is referring to the condition of the employees working on a labour-saving basis. The salary of these categories of workers after application of the present agreement, will be composed of the preceding effective pay and a certain percentage of category increase, calculated as described above.
Art. 2 stipulates that when an employee working on a labour-saving basis passes over to piece-work, may it be by being assigned to piece-work labour (also in a capacity as a joint-worker) well as because his work has been designated as piece-work, the percentage of increase enjoyed by him will be absorbed up to its amount by the wages or by the participation to the piece-work.

(7) Finally, we deem it particularly useful to draw the attention of all Firms to the contents of Art. 6.
In that article there is acknowledged the full agreement reached by the Labour Chamber with our Organization relating to the important principle, that no syndical negotiations or agreement, with particular reference to wage rates, will henceforth take place directly between the Firms and the personnel or with the internal factory commissions. Except questions of strictly personal character, all other issues are to be referred to the Syndical Organizations (F.I.O.M. and Lombard Industrialists Association), who shall settle them on a general plane, and not separatedly, for each different group or category.
In this specific regard it is most important for the Firms to remember and to take first of all into account that the method adopted in various cases, namely that of solving various syndical problems through initiatives of individuals or groups, has always prejudiced the real interest of the parties concerned, i.e. employers and employees alike and, last not least, that of the commonwealth.

2666

It is furthermore of the utmost importance for the Firms to consider in this connection that the article under examination prescribes the complete consent of the Labour Chamber. Requests relating to not strictly individual matters which might be submitted directly by the commissions, and not be **medium** of the organizations concerned, can, therefore, not be taken into consideration.

Being convinced of the incontestable convenience of such a procedure, which has been confirmed by the official consent on the part of the Labour Chamber, we deem it to be our precise duty to take immediate action against those associated Firms who might have failed to perform their duty in this regard.

With the foregoing we think to have fully commented on the most important and complicated points of the attached agreement. Anyway, we are at your entire disposal in the case you might want further explanations.

THE PRESIDENT
of the Metal-Mechanical Syndicate

Milan, 10 October 1945

1 enclosure

0458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2nd Milan Agreement

Mss Cnd Pinna /ja 41

Translation Baldessi

INDUSTRIAL ASSOCIATION OF LOMBARDY

Milan, 30 August 1945

A G R E E M E N T

the Industrial Association of Lombardy represented by Ing. Emilio Zacchi,

A N D

the Labour Chamber of the province of Milan, represented by Signor Invernizzi and Sigg. Sino Ugo and Mirro Luigi,

having duly considered the advisability of settling the questions of a particular, local or of application character, which should render possible a calm situation, suitable to the handling of the question at a more convenient place, have taken the following decisions after broad and cordial discussions:

1) The emergency indemnity rates, effective from 6 August 1945, are modified as follows:

	MANUAL WORKERS	OFFICE WORKERS
a) men family-heads, with 1 family dependent on charge	120,00 lire per day	3.000,00 p.m.
b) women family-heads, with 1 family dependent on charge	110,00	2.750,00
c) men not family-heads above 20 years age	100,00	2.500,00
d) men not family-heads of age between 18 and 20 years	90,00	2.250,00
e) men not family-heads of age under 18 years	56,00	1.400,00
f) women not family-heads of age above 20 years	82,00	2.050,00
g) women not family-heads of age between 18 and 20	70,00	1.750,00
h) women not family-heads under 18 years	56,00	1.400,00

2665

2. Remaining unchanged the rates of the emergency indemnity for the city of Milan, as specified in paragraph (1),

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effective from 6 August 1945, the rates of the emergency indemnity for all industrial establishments placed outside the administrative district of the commune of Milan and Sesto San Giovanni shall be increased until they are reaching the levels indicated hereunder:

a) for the communes of Rho, Pero, Settimo Milanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Opera, Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormano, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano, Milanino: 100 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

b) for the communes of Marina and Segnano, 98 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

c) for the rest of the communes of the province: 95 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan.

3) Starting from 6 August, the workers on a matrimonial leave, and for all working days comprised in the said period of matrimonial leave, are entitled to receive 75% of the emergency indemnity.

4) Considering the increase that has already taken place of the maximum rates for the sickness benefit from 40,00 lire to 70,00 lire per day, the contracting parties are awaiting the eventual decisions which may be adopted on a national scale.

5) Effective from the 1st of August 1945, the injured workers, admitted to the benefit treatment on part of the I.N.A.I.L., will be entitled to 60% of the emergency indemnity limitedly to the first 30 days of indemnified injury. The parties to the agreement shall take it for granted that the provision as above is only of a temporary character, and that in the future the definite settling of all these questions shall be dealt with on a national scale.

6) In connection with the payment of the single emergency indemnity, an equalisation calculus will be conceded between the working hours served during two consecutive weeks, that is to say: if during two consecutive weeks the aggregate working hours are 96 or more, the emergency indemnity rates to be paid on a 100% scale to the workers must be of at least 96.

2 6 3

0460

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Considering that the emergency indemnity must be paid, starting from 25/6/45, even to workers attached to industrial concerns but who are performing their job at home, it must be understood that the respective agreements shall be stipulated as soon as possible between the Industrial Association of Lombardy and the Labour Chamber and that they will be carried into effect from 25.6.45 on.

The formal settling of this affair was not possible so far for various technical reasons, but it will be done very soon.

8) It is confirmed that commercial travellers and canvassers in so far as they are in the employ of industrial concerns are entitled, just as all other employees of industrial concerns, to the emergency indemnity, starting from 25.6.45.

FOR THE INDUSTRIAL ASSOCIATION OF LOMBARDY - M I L A N
Ing. Zacchi

FOR THE LABOUR CHAMBER - MILAN
G. Invernizzi
U. Zeno
Mariani

2664

1st Milan Agreement

Translation Laterraca

ON 23 JUNE 1945 IN MILANO THE FOLLOWING AGREEMENT HAS BEEN REACHED BETWEEN UNION OF INDUSTRIALS AND LABOUR CHAMBER OF MILANO

WAGE ADJUSTMENTS

1) Starting from 25 June 1945 a daily or monthly "contingency indemnity" is established. The indemnity is to be paid on an hourly basis for the hours effectively worked.

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	Manual Workers (Operai)	Office Employees (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependant	120 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of family with 2 dependants & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

2662

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 5.1.1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will be integrally paid to workers attached to factories, establishments located in the range of the territories administered by the commune of Milano and Sesto San Giovanni; 95% to workers attached to factories and establishments located in the range of the territories administered by the communes of Monza and Legnano; 85% to workers attached to factories and established in the remaining territories of the province of Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

1) Starting from 25 June 1945 a daily or monthly "contingency indemnity" is established. The indemnity is to be paid on an hourly basis for the hours effectively worked.

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	Manual Workers (Operai)	Office Employees (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependant	120 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of family with 2 dependants & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 5.1.1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will be integrally paid to workers attached to factories, establishments located in the range of the territories administered by the comune of Milano and Sesto San Giovanni; 95% to workers attached to factories and establishments located in the range of the territories administered by the communes of Monza and Legnano; 85% to workers attached to factories and established in the remaining territories of the province of Milano.

4) The contingency indemnity is not an integrant part of the pay. Exceptions will be made only for the recompense due to for the period of annual leave as well as for the weekly holidays.

5) Starting from 25 June 1945 workers totally suspended from work or working at reduced hours will enjoy the following benefits for the hours not worked up to 48 per week:

0492
2662
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) 50% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the Cassa Integrazione.

B) 25% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the employer.

Since the aforementioned personnel is not in the possibility of working, the Organization of the Industrials believes that the relative burden ought to be carried entirely by the Government.

Infact the Organization will do all it can to convince the Government to face all expences due to workers who are not working.

The Organization of workers will do its utmost in order to put the industrials in the condition of facing the contingent difficulties.

6) The above does not concern workers attached to autotransport industries as well as workers attached to Tayloring industries.

7) Prior approval of internal commissions in agreement with the firm C.L.N., firms reinstate may workers returning from Germany (forced labour, deported, expatriated for political reanson etc) and may put on the waiting list so many workers as many as those to be reinstated in their former employment.

Workers to be put on the waiting list will have to be selected in agreement with the firm CLN and internal commissions.

8) The reimbursment of allowances eventually already granted for wage adjustments will be effected by time payment before 31 July 45. Eventual particular situation in connection with benefits in kind granted by the firms in regards to the workers will be singularly taken into consideration by the stipulating organisations and object of special decisions as to the effect of the application of the present agreement.

9) The present agreement substitutes by right all the agreements regarding increases stipulated directly between the parties after 1 June 1945 and effective 25 June 45. In case of disagreement the stipulating organizations will decide.

(sgd) FALK - MORELLI - INVERNIZZI
SACCHI - VOLONTÈ

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LS/411

UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO

Prot. n. **2621**

Roma, 7 Novembre 1945
Via Nazionale 243 - Tel. 485.761

CIRCOLARE N. 73

OGGETTO

Accordo 8 Ottobre 1945 - Miglioramenti economici personale II. CC. e tasse affini per il Nord Italia - Provvedimenti conseguenziali.

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE

Si portano a conoscenza delle Ditte associate:

1) L'accordo concluso in data 8 ottobre 1945 a Milano concernente l'adeguamento delle retribuzioni al personale delle aziende appaltate site a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania;

2) le norme interpretative di carattere obbligatorio stipulate in Roma in data 1° novembre 1945;

3) l'approvazione dell'A.M.G. e del Ministro del Lavoro;

4) i provvedimenti emanati dai Ministeri competenti per fornire le gestioni II. CC. dei mezzi atti a fronteggiare i maggiori oneri derivanti.

1) ACCORDO 8 OTTOBRE 1945

Art. 1. — I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli appresso specificati, ed assorbono l'indennità di presenza di cui all'accordo 21 aprile 1945.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI — QUALIFICA	QUALIFICAZIONE DEI COMUNI A	B-C	D-E	F	G-H-I
a) Capi Servizio Ispettori	8400	8100	7800	7500	7200
b) Capi Ufficio	7800	7500	7200	6900	6600
c) Impiegati di concetto	6000	5700	5400	5100	4800
d) Impiegati d'ordine	4500	4200	3900	3600	3300
e) Dattilografi	2550	2250	1950	1650	1350
f) Fattorini	2400	2100	1800	1500	1200
AMMINISTRAZIONI LOCALI					
a) Direttore	10500	8400	7200	6900	—
b) Capi Ufficio Ispettori	6900	6300	6000	5700	—
c) Impiegati di concetto	5100	4800	4500	4200	3900
d) Agenti ricevitori	4500	4200	3900	3600	3300
e) Impiegati d'ordine	4200	3900	3600	3300	3000
f) Agenti con grado unisti)	3900	3600	3300	3000	2700
g) Agenti	3600	3300	3000	2700	2400
h) Dattilografi	2550	2250	1950	1850	1350
i) Fattorini	2400	2100	1800	1500	—

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. 1500 per ciascun dipendente in qualunque Comune esso presti servizio.

Art. 2. — Per le località di soggiorno e di cura e per quelle che si trovano in particolari condizioni economiche saranno previste agevolazioni speciali che verranno trattate in sede Regionale tra i Delegati dell'Unione Nazionale degli Appaltatori e dei Sindacati dei Lavoratori II. CC. all'uopo nominati

Tasse Collectors North Italy Unitaxi

2660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

CIRCOLARE N. 73

OGGETTO

Accordo 8 Ottobre 1945 - Miglioramenti economici personale II. CC e tasse affini per il Nord Italia - Provvedimenti conseguenziali.

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE

Si portano a conoscenza delle Ditte associate:

1) L'accordo concluso in data 8 ottobre 1945 a Milano concernente l'adeguamento delle retribuzioni al personale delle aziende appaltate site a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania;

2) le norme interpretative di carattere obbligatorio stipulate in Roma in data 1° novembre 1945;

3) l'approvazione dell'A.M.G. e del Ministro del Lavoro;

4) i provvedimenti emanati dai Ministeri competenti per fornire le gestioni II. CC. dei mezzi atti a fronteggiare i maggiori oneri derivanti.

1) ACCORDO 8 OTTOBRE 1945

Art. 1. — I minimi di retribuzione non potranno essere inferiori a quelli appresso specificati, ed assorbono l'indennità di presenza di cui all'accordo 21 aprile 1945.

	QUALIFICAZIONE DEI COMUNI				
AMMINISTRAZIONI CENTRALI QUALIFICA	A	B-C	D-E	F	G-H-I
a) Capi Servizio Ispettori	8400	8100	7800	7500	7200
b) Capi Ufficio	7800	7500	7200	6900	6600
c) Impiegati di concetto	6000	5700	5400	5100	4800
d) Impiegati d'ordine	4500	4200	3900	3600	3300
e) Dattilografi	2550	2250	1950	1650	1350
f) Fattorini	2400	2100	1800	1500	1200
AMMINISTRAZIONI LOCALI					
a) Direttore	10500	8100	7200	6900	—
b) Capi Ufficio Ispettori	6900	6300	6000	5700	—
c) Impiegati di concetto	5100	4800	4500	4200	3900
d) Agenti ricevitori	4500	4200	3900	3600	3300
e) Impiegati d'ordine	4200	3900	3600	3300	3000
f) Agenti con grado aiutanti	3900	3600	3300	3000	2700
g) Agenti	3600	3300	3000	2700	2400
h) Dattilografi	2550	2250	1950	1850	1350
i) Fattorini	2400	2100	1800	1500	—

Oltre ai minimi suddetti sarà corrisposta una indennità aziendale di L. 1500 per ciascun dipendente in qualunque Comune esso presti servizio.

Art. 2. — Per le località di soggiorno e di cura e per quelle che si trovano in particolari condizioni economiche, saranno previste agevolazioni speciali che verranno trattate in sede Regionale tra i Delegati dell'Unione Nazionale degli Appaltatori e dei Sindacati dei Lavoratori II. CC. all'uopo nominati.

Art. 3. — Tutte le indennità (Dirigenza, Cassa, Mezzi Locomozione, Mensa, ecc.), attualmente in vigore e non assorbite dal presente accordo, s'intendono mantenute e l'ammontare di esse sarà determinato mediante accordi integrativi a carattere Regionale fra Delegati nominati come al precedente art. 2.

Art. 4. — Le maggiorazioni di retribuzioni corrisposte sotto la data del 31 dicembre 1944 in eccedenza ai minimi tabellari di cui al contratto 23-3-1945 vanno raddoppiate.

2660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quelle corrisposte in atto alla data del presente accordo, ove siano superiori al raddoppio di cui sopra, restano inalterate, assorbendo il raddoppio di cui sopra.

Art. 5. — A tutti i Lavoratori delle Imposte di Consumo verrà corrisposta una indennità di contingenza nella seguente misura:

a) per Capi famiglia	L. 3.000	mensili
b) per non Capi famiglia, di età superiore ai 20 anni	» 2.500	»
c) per non Capi famiglia, inferiori ai 20 anni	» 2.000	»

S'intende per Capo Famiglia il lavoratore che fruisca di assegni familiari.

Tale indennità assorbe dal giorno della sua entrata in vigore l'indennità temporanea di guerra, quella di bombardamento e piccolo allarme, nonchè le indennità di carovita di cui al D. L. L. 2-11-1944, n. 303.

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante della stipendio e pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale ed assicurativo.

Art. 6. — A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta e di L. 150 mensili per le successive.

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

Art. 7. — L'aggio, corrisposto sulla riscossione dell'Imposta Generale sull'Entrata sarà ripartito nel modo seguente:

a) 49 % agli Appaltatori;

b) 1 %, al Personale delle Amministrazioni Centrali;

c) 50 % al personale delle Gestioni.

Restano ferme le eventuali concessioni in atto più favorevoli al personale.

Tale ripartizione avrà decorrenza dal 1° settembre 1945.

La concessione di cui sopra non crea diritto di alcun genere nel personale in caso di soppressione, modifica od altro dell'attuale regolazione della I.G.E., nè dà luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, ferie, festività, preavviso, licenziamento. Essa pertanto non forma ad alcun effetto parte dello stipendio.

La ripartizione della quota concessa ai lavoratori sarà da essi fatta in parti uguali, salvo particolari accordi locali a carattere mutualistico e senza alcuna responsabilità in merito per gli appaltatori.

Art. 8. — Il premio della liberazione, di cui all'accordo 23-8-45, ove non sia già stato corrisposto, viene confermato per tutti i lavoratori nella seguente misura, e con le modalità di cui fu detto accordo:

a) L. 5.000 per i Capi Famiglia;

b) L. 3.500 per tutti gli altri.

Art. 9. — Tutte le indennità di cui all'art. 1, 2, 3 e 5 del presente accordo, dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattie, festività infrasettimanali e domenicali, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e di gratifica annuale ove esista.

Art. 10. — Le tre mensilità corrisposte al personale delle aziende della Liguria per ordine delle Autorità locali nel 1944 debbono intendersi concesse quale speciale indennità 1944 per disagiatissima residenza per effetto di operazioni belliche e sostitutiva di adeguamenti salariali.

Art. 11. — ***A seguito dell'approvazione più sotto riportata della Labor Sub Commission Apo 394 dell'Headquarters Allied Commission questo articolo è così modificato:***

« Il presente accordo di carattere provvisorio ha decorrenza dal 1°-5-1945 ».

La liquidazione a conguaglio per gli eventuali anticipi già corrisposti sotto qualsiasi forma, verrà effettuata entro il più breve tempo possibile e non oltre il 30 novembre 1945.

Con lo stipendio di ottobre saranno pagati i miglioramenti del presente accordo per il mese di ottobre.

Art. 12. — Il presente accordo assorbe quello 22-6-1945 e quello Regionale stipulato a Venezia il 3-10-1945 ad eccezione degli aumenti periodici ivi previsti nelle circostanze indicate nell'art. 3, i quali verranno corrisposti sulla base dei minimi tabellari e dell'indennità aziendale di cui all'art. 1 dell'accordo presente.

Art. 13. — Il presente accordo si applica in tutte le provincie al Nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

Art. 14. — E' esclusa dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti nel presente accordo, il personale sospeso per motivi politici e detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

2) NORME INTERPRETATIVE DI CARATTERE OBBLIGATORIO

Art. 1. — Nell'indennità di presenza assorbita dai minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del precedente accordo sono compresi anche gli aumenti successivi.

Art. 2. — L'indennità aziendale di L. 1500, prevista nell'ultimo comma del succitato art. 1, è esente dai contributi assicurativi e previdenziali. Qualunque maggiorazione o diminuzione di stipendio inciderà anche su di essa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale indennità assorbe dal giorno [illegible]
quella di bombardamento e piccolo allarme, nonchè le indennità di carovita di cui al D. L. L. [illegible]
n. 369.

Essa non costituisce ad alcun effetto parte integrante detto stipendio e pertanto è esente da qualsiasi contributo di carattere previdenziale ed assicurativo.

Art. 6. — A tutti i lavoratori (uomini e donne) con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare nella misura di L. 300 mensili per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta e di L. 150 mensili per le successive.

Si considerano persone a carico quelle per le quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari.

Art. 7. — L'aggio, corrisposto sulla riscossione dell'Imposta Generale sull'Entrata sarà ripartito nel modo seguente:

a) 40 % agli Appaltatori;

b) 1 % al Personale delle Amministrazioni Centrali;

c) 50 % al personale delle Gestioni.

Restano ferme le eventuali concessioni in atto più favorevoli al personale.

Tale ripartizione avrà decorrenza dal 1° settembre 1945.

La concessione di cui sopra non crea diritto di alcun genere nel personale in caso di soppressione, modifica od altro dell'attuale regolazione della I.G.E., nè dà luogo ad alcun speciale diritto nella corresponsione della 13ª mensilità, ferie, festività, preavviso, licenziamento. Essa pertanto non forma ad alcun effetto parte dello stipendio.

La ripartizione della quota concessa ai lavoratori sarà da essi fatta in parti uguali, salvo particolari accordi locali a carattere mutualistico e senza alcuna responsabilità in merito per gli appaltatori.

Art. 8. — Il premio della liberazione, di cui all'accordo 28-8-45, ove non sia già stato corrisposto viene confermato per tutti i lavoratori nella seguente misura, e con le modalità di cui lo detto accordo:

a) L. 5.000 per i Capi Famiglia;

b) L. 3.500 per tutti gli altri.

Art. 9 — Tutte le indennità di cui all'art. 1, 2, 3 e 5 del presente accordo, dovranno essere corrisposte anche durante i periodi di ferie, malattie, festività infrasettimanali e domenicali, nonchè in occasione della corresponsione della 13ª mensilità e di gratifica annuale ove esista.

Art. 10 — Le tre mensilità corrisposte al personale delle aziende della Liguria per ordine delle Autorità locali nel 1944 debbono intendersi concesse quale speciale indennità 1944 per disagiatissima residenza per effetto di operazioni belliche e sostitutiva di adeguamenti salariali.

Art. 11 — ***A seguito dell'approvazione più sotto riportata della Labor Sub Commission Apo 394 dell'Headquarters Allied Commission questo articolo è così modificato:***

«Il presente accordo di carattere provvisorio ha decorrenza dal 1-5-1945 ».

La liquidazione a conguaglio per gli eventuali anticipi già corrisposti sotto qualsiasi forma, verrà effettuata entro il più breve tempo possibile e non oltre il 30 novembre 1945.

Con lo stipendio di ottobre saranno pagati i miglioramenti del presente accordo per il mese di ottobre.

Art. 12. — Il presente accordo assorbe quello 22-6-1945 e quello Regionale stipulato a Venezia il 3-10-1945 ad eccezione degli aumenti periodici ivi previsti nelle circostanze indicate nell'art. 3, i quali verranno corrisposti sulla base dei minimi tabellari e dell'indennità aziendale di cui all'art. 1 dell'accordo presente.

Art. 13. — Il presente accordo si applica in tutte le provincie al Nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania.

Art. 14. — E' escluso dal beneficio della corresponsione di tutti i miglioramenti previsti nel presente accordo, il personale sospeso per motivi politici e detenuto per detti motivi, ovvero che in prosieguo venga a trovarsi in dette circostanze.

2) NORME INTERPRETATIVE DI CARATTERE OBBLIGATORIO

Art. 1. — Nell'indennità di presenza assorbita dai minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del precedente accordo sono compresi anche gli aumenti successivi.

Art. 2. — L'indennità aziendale di L. 1500, prevista nell'ultimo comma del succitato art. 1, è esente dai contributi assicurativi e previdenziali. Qualunque maggiorazione o diminuzione di stipendio inciderà anche su di essa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3. — Le maggiorazioni di indennità di cui agli art. 2 e 3 avranno la stessa decorrenza stabilita nell'accordo 8 ottobre 1945 per i minimi di retribuzione.

Art. 4. — Le maggiorazioni di retribuzione, per cui l'art. 4 dell'accordo 8 ottobre 1945 prevede il raddoppio, sono costituite dalla differenza fra i minimi tabellari di cui al contratto 23-3-43, maggiorati del 30 %, e gli stipendi di fatto corrisposti al 31-12-1944.

Resta inalterata la disposizione di cui al secondo comma di detto articolo.

Art. 5. — A precisazione dell'art. 8 del precedente accordo ed in aggiunta all'accordo 23-8-45 concernente la corresponsione del premio di liberazione, viene precisato che dal godimento di detto premio debbano essere esclusi:

a) coloro che abbiano percepito a suo tempo il così detto premio degli squadristi;

b) coloro che abbiano goduto di anzianità convenzionale per motivi fascisti.

Art. 6. — La disposizione di cui all'art. 9 si applica anche ai riposi settimanali, congedi matrimoniali e brevi permessi.

Per l'applicazione durante il periodo di malattia valgono le norme di cui all'art. 21 del contratto collettivo 21 aprile 1940.

Art. 7. — L'applicazione del disposto di cui all'art. 11 va così regolata:

Fermo restando il termine stabilito per la liquidazione a conguaglio già prevista in detto articolo, qualora si verifichi in qualche gestione l'impossibilità materiale, debitamente accertata e controllata dagli organi sindacali locali, tempestivamente avvertiti dalle ditte interessate, la corresponsione dell'arretrato potrà essere limitata ad almeno il 30 % dell'ammontare complessivo di detto conguaglio entro il 30 novembre 1945. La somma restante sarà pagata in due rate mensili del 20 % e 40 % scadenti rispettivamente nel mese di dicembre 1945 e gennaio 1946.

3) ORDINE DI APPROVAZIONE E DI ESECUTORIETA' DA PARTE DELL'A.M.G.

Prot.: I.SC. 404.

OGGETTO: Adeguamenti Salariali.

ALL'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE CONSUMO

1) La Sottocommissione del Lavoro alla Commissione Alleata approva **con decorrenza 1° maggio 1945** l'applicazione dell'accordo stipulato per l'adeguamento delle retribuzioni sottoposto a questo Ufficio con lettera n. 2272 in data 17 ottobre 1945.

2) Si nota che l'accordo in questione richiede l'applicazione di certi provvedimenti con decorrenza 1° gennaio 1945. La Sottocommissione del Lavoro si riserva su questo punto, e sottopone la questione al Ministero del Lavoro Italiano.

W. H. BRAINE
Direttore della Sotto Commissione del Lavoro

ORDINE DI OBBLIGATORIETA' DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

2659

Roma 10 Novembre 1945

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direz. Gen. del Lavoro Div. II

Prot. n. 635 Org 14

All'Unione Nazionale Appaltatori
Imposte di Consumo
ROMA

Risposta alla nota n. 2513 del 2-11-1945

OGGETTO: Adeguamenti salariali per i dipendenti da aziende appaltate di imposte di consumo.

Questo Ministero ha ricevuto dalla Commissione Alleata e, con la nota sopra indicata, da codesta Spett. Unione il testo dell'Accordo stipulato in Milano il giorno 8 ottobre 1945 tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo e i Sindacati provinciali dei Lavoratori II. CC. recante adeguamenti salariali al personale dipendente dalle aziende appaltate delle imposte di consumo.

Esaminato il testo dell'accordo, questo Ministero non ha osservazioni da fare, mentre di buon grado dichiara, aderendo alla richiesta formulata da codesta Unione, che l'accordo stesso ha, secondo il vigente ordinamento giuridico, efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti alle Associazioni Sindacali stipulanti. E ciò ai sensi e agli effetti dell'art. 10 del Dec. Legisl. Luogot. 8 marzo 1945 n. 62.

p. IL MINISTRO
F.to **Simeone**

Pu/Se

4) PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI

L'ammontare dei suddetti miglioramenti va calcolato ai sensi dell'art. 10 del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 62, nell'aggio per il maggior provento derivante dagli adeguamenti di tariffe, secondo le norme già illustrate nella precedente circolare di questa Unione n. 44 del 22 marzo 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) coloro che abbiano goduto di anzianità convenzionale per motivi fascisti.

Art. 6. — La disposizione di cui all'art. 9 si applica anche ai riposi settimanali, congedi matrimoniali e brevi permessi.

Per l'applicazione durante il periodo di malattia valgono le norme di cui all'art. 21 del contratto collettivo 21 aprile 1940.

Art. 7. — L'applicazione del disposto di cui all'art. 11 va così regolato:

Fermo restando il termine stabilito per la liquidazione a conguaglio già previsto in detto articolo, qualora si verifichi in qualche gestione l'impossibilità materiale, debitamente accertata e controllata dagli organi sindacali locali, tempestivamente avvertiti dalle ditte interessate, la corresponsione dell'arretrato potrà essere limitata ad almeno il 30 %, dell'ammontare complessivo di detto conguaglio entro il 30 novembre 1945. La somma restante sarà pagata in due rate mensili del 30 % e 40 %, scadenti rispettivamente nel mese di dicembre 1945 e gennaio 1946.

3) ORDINE DI APPROVAZIONE E DI ESECUTORIETA' DA PARTE DELL'A.M.G.

Prot.: LSC 404.

OGGETTO: Adeguamenti Salariali.

ALL'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE CONSUMO

1) La Sottocommissione del Lavoro alla Commissione Alleata approva **con decorrenza 1° maggio 1945** l'applicazione dell'accordo stipulato per l'adeguamento delle retribuzioni sottoposto a questo Ufficio con lettera n. 2272 in data 17 ottobre 1945.

2) Si nota che l'accordo in questione richiede l'applicazione di certi provvedimenti con decorrenza 1° gennaio 1945. La Sottocommissione del Lavoro si riserva su questo punto, e sottopone la questione al Ministero del Lavoro Italiano.

W. H. BRAINE
Direttore della Sotto Commissione del Lavoro

ORDINE DI OBBLIGATORIETA' DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direz. Gen. del Lavoro Div. II

Prot. n. 635 Crg 14

Roma 10 Novembre 1945

2659

All'Unione Nazionale Appaltatori
Imposte di Consumo
ROMA

Risposta alla nota n. 2513 del 2-11-1945

OGGETTO: Adeguamenti salariali per i dipendenti da aziende appaltate di imposte di consumo.

Questo Ministero ha ricevuto dalla Commissione Alleata e, con la nota sopra indicata, da codesta Spett. Unione il testo dell'Accordo stipulato in Milano il giorno 8 ottobre 1945 tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo e i Sindacati provinciali dei Lavoratori II. CC. recante adeguamenti salariali al personale dipendente dalle aziende appaltate delle imposte di consumo.

Esaminato il testo dell'accordo, questo Ministero non ha osservazioni da fare, mentre di buon grado dichiara, aderendo alla richiesta formulata da codesta Unione, che l'accordo stesso ha, secondo il vigente ordinamento giuridico, efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti alle Associazioni Sindacali stipulanti. E ciò ai sensi e agli effetti dell'art. 10 del Dec. Legisl. Luogot. 8 marzo 1945 n. 62.

p. IL MINISTRO
F.to **Simeone**

Pu/Se

4) PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI

L'ammontare dei suddetti miglioramenti va calcolato ai sensi dell'art. 10 del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 62, nell'aggio per il maggior provento derivante dagli adeguamenti di tariffe, secondo le norme già illustrate nella precedente circolare di questa Unione n. 44 del 22 marzo 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministero delle Finanze, su richiesta di questa Unione, motivata dalla reale impossibilità da parte degli appaltatori di provvedere ad ulteriori anticipi, ha concesso che l'importo dei miglioramenti di cui sopra, sia riferentesi agli oneri correnti che agli arretrati, sia prelevato direttamente per tutto il periodo necessario alla stipula dell'accordo per l'aggio definitivo, sulle riscossioni del maggior provento.

Autorizzazione in tal senso è contenuta nel telegramma n. 9463 del 30 ottobre u. s., diretto alle Prefetture dell'Italia Settentrionale, del seguente tenore:

30/10 9463

« **Unione Appaltatori II. CC.** chiede autorizzazione trattenere 25 % ammontare maggiori proventi « derivanti applicazione tariffa decreto 8 marzo 1945 n. 62, in conto miglioramenti economici favore per- « sonale dipendente sensi accordo stipulato a Milano 8 volgente punto Sempre quando detto accordo sia « riconosciuto obbligatorio nulla osta detta trattenuta giusta paragrafo sette circolare 23 marzo 1945, « n. 701.

« Ministro Finanze: SCOCCIMARRO ».

Ne consegue che gli appaltatori II. CC., **associati a questa Unione,** potranno, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni, trattenere dalle maggiori riscossioni dipendenti dagli adeguamenti di tariffe la percentuale del 25 % in conto maggiori oneri conseguenti all'accordo in oggetto, **riconosciuto obbligatorio dalle su trascritte approvazioni.**

Tale trattenuta è evidentemente in aggiunta agli aggi provvisori o definitivi già concordati e potrà essere operata fino alla conclusione del nuovo accordo sull'aggio definitivo.

5) CHIARIMENTI

Non sembra a questa Unione che dopo la stipula delle norme interpretative dell'accordo, possano sorgere equivoci sulla sua esecuzione.

Ad ogni modo essa è pronta a risolvere, d'accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutte quelle divergenze che eventualmente venissero denunziate.

Si ritiene intanto, opportuno, far rilevare quanto segue:

a) **Trattenuta del 25%:**

Il diritto alla trattenuta ai sensi del telegramma su riportato del Ministero delle Finanze, **compete unicamente agli associati a questa Unione per cui è obbligatorio a tutti gli effetti l'accordo 8 ottobre 1945.**

b) **Premio di liberazione.**

Le somme che eventualmente fossero già state corrisposte ai dipendenti nelle condizioni di cui all'articolo 5 delle norme interpretative, debbono essere computate in conto miglioramenti salariali e pertanto sottratte da quanto dovuto in conseguenza dell'accordo 8 ottobre.

c) **Liquidazione e conguaglio.**

L'impossibilità materiale prevista nell'art. 7 delle norme interpretative è quella derivata nelle singole gestioni da deficienza attuale d'introiti.

La constatazione va fatta, ove necessario, d'accordo con le organizzazioni sindacali locali.

6) VERSAMENTI CONTRIBUTI

I contributi assicurativi e di previdenza, debbono continuare ad essere versati nella misura di cui ai versamenti eseguiti precedentemente, tenendo presente per la quota a carico del lavoratore, le norme già indicate nella circolare di questa Unione n. 71 del 24 ottobre.

Si ricorda infine che, come comunicato nella circolare n. 74 di pari data, è sospesa l'applicazione delle norme contenute nella circolare n. 63 del 14 agosto u. s., riflettente i contributi per assegni familiari.

IL SEGRETARIO
Avv. Guglielmo Boursier

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION) MILANO

WAGE AGREEMENT N° FILE 29

INDUSTRY OR GROUP Petrol

DATE OF AGREEMENT 19.11.65

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
Milano A)	450,56 ~~380.56~~	437.70 ~~361.75~~	
B)	255 60	247.60	

2658

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 19 Novembre 1945 in Roma presso la sede dell'AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI - Via del Tritone nº 181

f r a

l'A.G.I.P. rappresentata dal Comm. Aerovisto De Persiis Vona, Capo del Servizio Personale dell'A.G.I.P. e dal Dott. Fernando Santori Vice Capo del Servizio del Personale dell'A.G.I.P.;

il COMITATO ITALIANO PETROLI rappresentato dal Rag. Mario Petrucci Membro del C.I.P., dal Cav. Felice Toscano Capo del Servizio Personale del C.I.P.; Sig. Olivari Capo del Servizio Personale - Direzione Succursale CIP di Genova;

con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata per delega del suo Presidente dal Com.te Federico Jarach

e

le Commissioni Interne di Venezia: Sigg. Caliò Bruno, Cibin Egidio, Verona: Sig. Valbuca Dino - Padova: Sig. Giussani Luigi - Milano: Sigg. Buttera Ettore, Lombardi Luigi, Bozzano Giovanni - Torino : Sigg. Rolandino Domenico, Riccardi Lodovico - Genova:Sede: Cattanei Cornelio, Facelli Roberto, Luria Gino, Maciocco G.B., Osto Angelo - Genova Zona: Sig. Biggio Giovanni - Vado Ligure: Sig. Rosso Nicolò - La Spezia: Sigg. Celle Rupert, Ferrari Francesco - Cremona : Sig. Morelli Aurelio - Bologna : Sigg. Berti Giorgio, Ventura Ruggero - Bologna Zona: Sigg. Mazzara Prospero, Pelliconi Angelo, Spila Aldo - Milano Lodi (Ricerche): Sig. Pacini Mario - Parma; Podenzano, Fontevivo: Sogg. Buratti Benvenuto, Trucchi Dante,

con l'intervento della Confederazione Generale del Lavoro rappresentata dal dott. Giamitelli;

premesso che le Aziende AGIP e CIP, data la loro posizione nei confronti dello Stato, subordinano l'accettazione di ogni aggravio ai provvedimenti da parte dei Ministeri competenti che le pongano in grado di far fronte agli impegni relativi.

Prese in esame le richieste dei lavoratori, si é convenuto quanto segue:

Art. 1º) - MIGLIORAMENTI SALARIALI

a) per gli impiegati

Le basi di stipendio mensile di cui all'art.2 dell'Accordo 9/8/45 attualmente in vigore vengono aumentate nella misura seguente:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- £. 2.700.= per gli impiegati della 1^ cat. Gruppi A e B
- " 3.000.= " " " " 2^ " " " " "
- " 3.300.= " " " " 3^ " " " " "

Nella stessa misura verranno aumentati gli stipendi di fatto.

B) Per gli operai -
Aumento a tutte le maestranze del 160% sulle paghe orarie base previste nel primo gruppo dal Decreto Spinelli 15/2/45 per gli operai chimici, con mantenimento delle aliquote già percepite in più sulle paghe basi stesse, per effetto di anzianità, merito ed altro e fino al limite massimo di £. 2,50 orarie.

Aumento della pgga oraria risultante dopo l'applicazione delle suddette maggiorazioni nella misura e per le categorie rispettivamente a fianco indicate:

- operai specializzati	£. 2.==	orarie
- " qualificati	" 2,50	"
- " comuni e raggrup pam. A)	" 3,00	"
- altre categorie	" 3,50	"

Art. 2°)- INDENNITA' DI PEREQUAZIONE AZIENDALE

A tutti gli impiegati e gli operai senza distinzione di categoria, di sesso o di età verrà corrisposta una indennità perequativa aziendale mensile fissa nella misura di £. 2.000.== (duemila).- Tale indennità assorbirà, fino a concorrenza del suo ammontare, l'indennità di carovita di cui al Decreto legislativo 2/11/44 n° 303 e di Cooperativa attualmente corrisposte ai lavoratori a Sud della linea gotica e l'indennità di guerra dove essa ancora viene corrisposta.- Si intende però che quest'ultima verrebbe solo assorbita in quanto gli accordi generali per il Nord la mantenessero in aggiunta alla contingenza stessa, in modo che ad esempio, Genova, non ne abbia né danno né vantaggio nei confronti di tutte le altre località.

2636.

ART. 3°) - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Ai lavoratori AGIP E CIP al Nord della già linea gotica, l'indennità di contingenza verrà corrisposta nella stessa misura e con le stesse modalità che verranno stabilite in base agli accordi generali in corso di stipulazione per tutti i lavoratori dell'industria del nord.- Qualora in base agli accordi predetti l'indennità di contingenza già in vigore venisse sostituita in tutto o in parte mediante trasferimento sui salari e sugli stipendi e venisse mutata nella misura, nella forma o nella voce, fermi restando i miglioramenti concordati a titolo di salario, stipendio e indennità di perequazione nel predetto Accordo, il corrispettivo che dovesse sostituire l'indennità di contingenza sarà portato in maggiorazione del salario, dello stipendio o della retribuzione complessiva si-

./.

0474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

milmente a quanto stabilito per gli altri lavoratori della industria del Nord.- E questo sempre che tali trasferimenti non abbia carattere generale ma solo carattere di perequazione per i salari di singole provincie, nel qual caso la maggiorazione non verrà effettuata.

Art.4°) - DECORRENZA -

Il presente Accordo ha decorrenza dal 1°/10/45, restando inteso che le anticipazioni già corrisposte in base a quanto convenuto presso la Prefettura di Genova, il 1°/11/45, saranno considerate come erogazioni straordinarie e non saranno recuperate dalle aziende.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to : M. Petrucci - Toscano - Olivari - De Persiis - Santori - Bigi - Celle etc.

2655

0475

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Unione 38 DC
Meccaniche 707

VERBALE DI ACCORDO

Tra il Sindacato Metalmeccanici dell'Associazione Industriale Lombarda rappresentata dal suo Presidente Dr. Senatore Borletti e dai Sigg. Ing. Ivo Petrelli, Ing. Emilio Zacchi e Gaetano Fantauzzo, assistiti dal Dr. Dino Nesadini e dal Dr. Sandro dell'Aglio;

e

la F.I.O.M. rappresentata dai Sigg. Monfrini Bruno, Volontè Franco e Repossi Luigi,

l'8 Ottobre 1945 presso la Prefettura di Milano,

considerata l'attuale situazione economica e le richieste perequazioni di salari

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le retribuzioni globali (indennità di contingenza esclusa) di ciascun operaio verranno ad ogni periodo di paga aumentate della differenza esistente fra l'ammontare del guadagno globale medio orario di fatto della categoria di appartenenza e le cifre sotto indicate rispettivamente per ciascuna categoria di operai:

	1	2	3
A) UOMINI			
Operai specializzati e provetti	18.30	19.30	20.30
" qualificati	16.50	17.25	18.20
Manovali spec. superiori ai 18 anni	14.40	15.20	16.--
" " inferiori ai 18 anni	10.--	10.60	11.15
" comuni superiori ai 18 anni	13.50	14.25	15.--
" " fra i 18 e i 16 anni	8.75	9.30	9.80
" " inferiori ai 16 anni	6.80	7.20	7.60
B) D O N N E			
1ª Categoria	10.50	11.25	12.--
2ª " sup. 16 anni	8.50	9.25	10.--
" " inf. 16 anni	6.40	6.85	7.50
3ª " sup. 16 anni	7.50	8.25	9.--
" " inf. 16 anni	5.75	6.35	6.90

2654

Le cifre della colonna prima avranno applicazione ai sensi del capoverso precedente, per tutte le aziende della categoria per il periodo 3/9 - 30/9/1945. Quelle di cui alla colonna seconda avranno applicazione per tutte le aziende ad eccezzione delle siderurgiche, per il periodo dall'1 Ottobre 1945 all'inizio del primo periodo di paga successivo al 15/11/1945. Con questo periodo di paga avrà inizio l'applicazione dei valori di cui alla colonna terza, i quali invece saranno applicati a decorrere dal 1° Ottobre da parte dell'industria siderurgica, limitatamente agli operai del primo gruppo.
L'ammontare del guadagno medio orario di fatto di ogni singola categoria, di cui al capoverso precedente, sarà calcolato dividendo per le ore di lavoro effettivamente compiuto, l'importo dei corrispondenti guadagni realizzati (con esclusione pertanto delle ore non lavorate e dei periodi feriali) dagli operai appartenenti ad una stessa categoria, (compresi cottimo ed altri compensi di ogni genere con l'esclusione della sola inden-

./.

0476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

.ità di contingenza) nelle due quattordicine o nelle quattro settimane liquidate anteriormente al 30 Settembre u.s.
Per le Ditte aventi più stabilimenti, la media anzidetta verrà calcolata per singolo stabilimento.
I nuovi guadagni globali valgono per Milano e provincia; le parti contraenti convengono che a situazione generale ristabilita si terrà conto della consuetudinaria differenziazione fra città e campagna.

Art. 2 - Per gli operai retribuiti ad economia l'aggiunta alla retribuzione globale convenuta all'art. 1 del presente accordo deve intendersi a tutti gli effetti sostitutiva di cottimo. Tale aggiunta pertanto deve intendersi di diritto assorbita dal guadagno di cottimo, qualora l'azienda istituisca il cottimo o comunque passi l'operaio economista ad un lavoro a cottimo.

Art. 3 - Con l'applicazione delle maggiorazioni previste dal presente accordo restano dalla data della sua entrata in vigore annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, indennizzi, cottimi fissi, acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura e in denaro dalle singole aziende. Eventuali stati di fatto già esistenti presso le singole aziende che comportino una retribuzione globale più elevate di quella fissata dal presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, ma non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. Le predette condizioni più favorevoli faranno soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere nazionale ferme ed impregiudicate restando per ambo le parti quanto in materia verrà disposto dalle dette regolamentazioni nazionali.

Art. 4 - I lavoratori spostati in forma provvisoria dal loro posto di lavoro in altre lavorazioni, avranno diritto al trattamento di percentuale del cottimo, previsto per il gruppo per il quale vengono assegnati, ferma restando la paga base acquisita.
Qualora i lavoratori passati provvisoriamente in altre lavorazioni non intendessero ritornare al primitivo posto di lavoro, esclusi i casi di gravi e comprovati motivi, la Direzione avrà la facoltà di provvedere al licenziamento normale.
Nel caso in cui il lavoratore chieda per iscritto di essere definitivamente spostato ad altri posti di lavoro per cui è prevista una diminuzione di paga, la Ditta si riserva la facoltà di concedere lo spostamento senza naturalmente dover procedere alla rescissione del rapporto di lavoro e riservando all'operaio la minore delle due retribuzioni. 2653

Art. 6 - Attuandosi col presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti i lavoratori delle varie imprese, quali le parti contraenti concordemente ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa o accordo direttamente fra le imprese e le maestranze o le commissioni interne - fatta solo eccezione per le questioni strettamente individuali (aumenti individuali di merito) - per quanto riguarda materia sindacale e specialmente salariale in quanto tali trattative ed accordi dovranno aver luogo esclusivamente sul piano generale fra le ri-

0477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spettive Organizzazioni Sindacali (F.I.O.M. o Camera del Lavoro e Associazione Industriale Lombarda).
Richieste, trattative od accordi del genere = che perturberebbero la situazione e annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata = non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dalla F.I.O.M., nè dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi, si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni Interne e dell Aziende che vi partecipassero.
Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le Aziende e le dipendenti maestranze che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto dalle due Organizzazioni Sindacali e considerato intrinsecamente nullo.

Art. 7 - Per gli addetti a lavori discontinui, ferme restando le modalità di retribuzione attualmente in atto, si aggiungerà ai guadagni globali a sensi del precedente articolo 1) la percentuale di aumento calcolata a norma dell'articolo stesso, per la categoria di operai corrispondente e cioè:

Uomini Raggruppamento A) uguale operai qualificati
" " B) " manovali specializzati
Donne " C) " donne 1a categoria
" " D) " " 2a "

Art. 8 - Le retribuzioni degli apprendisti saranno proporzionate ai guadagni globali medi dal presente accordo fissati per gli operai e le operaie della categoria alla quale l'apprendista giunge terminato l'apprendistato, depurati del 18%. Le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare quanto sopra detto attraverso apposite tabelle.

Art. 9 - Le retribuzioni globali convenute all'art. 1) del presente accordo sono comprensive della maggiorazione del 2% di cui all'art. 10 del D. L.L. 12/10/1945 N° 384.
Le parti si danno atto che nella statuizione dei livelli salariali di cui al presente accordo per le maestranze metalmeccaniche, esse hanno tenuto conto, in via del tutto eccezionale ed in vista delle specifiche condizioni della categoria, dell'eventuale onere derivante alle maestranze dal decadimento delle norme sul contributo unificato, ferme restando che in qualsiasi altra occasione siffatti onere debbono restare a carico delle parte interessate.

2652

Art. 10 - Il presente accordo entra in vigore con oggi e rimarrà valido e inalterato fino a nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale.

Art. 11 - Le competenze relative al periodo corrente tra il 3/9/45 e la data di entrata in vigore del presente accordo potranno venire liquidate in tre rate quattordicinali.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE IND. LOMBARDA p. LA F.I.O.M.

0478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...liano, addì 11 Ottobre 1945.

...ra l'Associazione Industriale Lombarda in persona del Sig. Ing.Emilio Zacchi, con l'intervento dei Sigg. dr. Alighiero De Michelli, Ing. Franco Modari, avv. Silvio Parini, Conte Porro Schiaffinati, dr. Posanini, dr. Vitale, assistiti dal Dr. Bino Rosadini;

...la Camera Confederale del Lavoro di Milano, in persona del sig.Gaetano Invernizzi, assistito dai lavoratori sigg. Baccaglia Ettore, rag. Luigi Brambilla, rag. Santonio Carizzoni, Domenico Invernizzi, rag. Felice Frigerio, Maria Mandelli, Angiolillo Ragazzoni, Fioravante Stell, Vittorio Vercesi;

...ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli appartenenti alle categorie intermedie (così detti equiparati) nelle varie categorie dell'Industria con quelle degli altri lavoratori, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

...si è addivenuto alla stipulazione del presente accordo collettivo impregiudicate restando ogni altra questione riguardante la categoria;

A) Alla retribuzione di fatto verrà apportato un aumento di L.1.600 (~~mtxx~~ milleottocento) mensili da ragguagliarsi a quindicina, quattordicina o settimana, secondo i sistemi di retribuzione in atto presso le singole aziende.

B) L'entità dell'aumento di cui al precedente paragrafo A) verrà diminuito in cifra dell'importo dei precedenti incrementi di retribuzione eventualmente accordati dalle singole aziende allo scopo di perequare la situazione economica del personale di che trattasi rispetto agli aumenti concessi agli operai.

C) Il datore di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti.

2651

D) La decorrenza dell'aumento di cui al paragrafo A) sarà dal primo periodo di paga successivo al 31/8/1945 e comunque non oltre il 3 Settembre 1945~~8~~= La liquidazione degli arretrati sarà fatta al più presto e comunque non oltre il termine massimo del 15 Novembre p.v.

E) Il presente accordo non riguarda quelle categorie per cui sia già stato stipulato accordo particolare sull'argomento presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MILANO

0479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Milano, addì II Ottobre 1945,

tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona del Sig. Ing. Emilio Zacchi, con l'intervento dei sigg. Dr. Alighiero De Micheli Ing. Franco Nodari, avv. Silvio Parini, conte Porro Schiaffinati, Dr. Posanzini, Dr. Vitali, assistiti dal Dr. Rino Mosedini

e la Camera Confederale del Lavoro di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi, assistito dai lavoratori sigg. Beccaglia Ettore, rag. Luigi Trambilla, rag. Antonio Carissoni, Domenico Invernizzi, rag. Felice Frigerio, Maria Mandelli, Angiolillo Ragazzoni, Florevante Stoll, Vittorio Vercesi;

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati nelle varie categorie dell'industria con quelle degli operai, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

si è addivenuto alla stipulazione del presente accordo collettivo.

ART. I° - Con decorrenza dal I° settembre I945 viene fissata la seguente tabella di minimi di stipendio;

Ia categoria	(Uomini e donne)	L. 6.800.=
2a categoria	Uomini sopra i 2I anni	" 5.450.=
	Donne " " " "	" 4.600.=
	Uomini sotto i 2I anni	" 4.300.=
	Donne " " " "	" 3.600.=
3a categoria	Uomini sopra i 2I anni	" 4.000.=
	" in età compresa tra i I9 ed i 2I anni	" 3.400.=
	" in età compresa tra i I7 ed i I9 anni	" 2.750.=
	" di età inferiore ai I7 anni	" 2.250.=
	Donne sopra i 2I anni	" 3.400.=
	" di età compresa tra i I9 ed i 2I anni	" 2.850.=
	" di età compresa tra i I7 ed i I9 anni	" 2.350.=
	" di età inferiore ai I7 anni	" I.900.= 2650

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione stipendiale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti: il nuovo stipendio di fatto risulterà cioè dalla aggiunta ai minimi di cui al presente accordo d ll'intera differenza in cifra preesistente fra stipendio di fatto/vecchio minimo. Non debbono invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse, le quali verranno riassorbite fino a concor enza delle variazioni di minimo stabilite dal presente accordo.

./.

ART. 2° - Attuandosi con il presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti gli impiegati delle varie imprese, quali le parti contraenti concordemente ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa od accordo direttamente tra le imprese e gli impiegati fatta solo eccezione per le questioni strettamente individuali per quanto riguarda materia sindacale e specialmente stipendiale, in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro ed Associazione Industriale Lombarda).

Richiedente, trattative ed accordi del genere - che perturberebbero la situazione ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni Interne e delle aziende che vi partecipassero.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende ed i dipendenti impiegati, che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali, e considerato implicitamente nullo.

ART. 3° - Lo stipendio del mese di ottobre sarà regolarmente liquidato in base ai termini del presente accordo. Le differenze riguardanti il decorso mese di settembre saranno liquidate al più presto possibile, comunque non oltre il termine massimo del 15 novembre p.v.

ART. 4° - Il presente accordo riguarda gli impiegati propriamente detti, con esclusione dei viaggiatori e piazzisti e delle categorie intermedie, per i quali si provvederà con apposito accordo.

ART. 5° - Il presente accordo è valido per tutte le categorie rappresentate dall'Associazione Industriale Lombarda, ivi comprese le imprese edili le quali hanno dato mandato speciale all'Associazione Industriale Lombarda per la trattazione e conclusione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

2613

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA
DI MILANO

p. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO DELLA PROV.
DI MILANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stioni strettamente individuali per quanto riguarda materia sindacale e specialmente stipendiale, in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro ed Associazione Industriale Lombarda).

Richiedente, trattative ed accordi del genere - che perturberebbero la situazione ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni Interne e delle aziende che vi partecipassero.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende ed i dipendenti impiegati, che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali, e considerato implicitamente nullo.

ART. 3° - Lo stipendio del mese di ottobre sarà regolarmente liquidato in base ai termini del presente accordo. Le differenze riguardanti il decorso mese di settembre saranno liquidate al più presto possibile, comunque non oltre il termine massimo del 15 novembre p.v.

ART. 4° - Il presente accordo riguarda gli impiegati propriamente detti, con esclusione dei viaggiatori e piazzisti e delle categorie intermedie, per i quali si provvederà con apposito accordo.

ART. 5° - Il presente accordo è valido per tutte le categorie rappresentate dall'Associazione Industriale Lombarda, ivi comprese le imprese edili le quali hanno dato mandato speciale all'Associazione Industriale Lombarda per la trattazione e conclusione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

2619

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA
DI MILANO

p. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO DELLA PROV.
DI MILANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il giorno 2 Ottobre 1945 fra i Sigg. :

Rag.LAZZARINI ENRICO
Ing.MAZZUCCHETTI CARLO
TERRUZZI LUIGI
Rag.CONFALONIERI ERNESTO
TADINI PIERO
BONETTI CAMILLO,

in rappresentanza dell'Associazione Esattori e Ricevitori II.DD. e Tesorieri Comunali della Provincia di Milano

e la Camera del Lavoro di Milano, rappresentata dal

Rag.GROMPI FOSCARO, assistito dal Sig.
GALLI MARIO,

si è convenuto quanto segue :

Al personale delle Esattorie e Tesorerie Comunali della Provincia di Milano, non gestite da Istituti di Credito, verrà corrisposta, qualunque sia la sede, una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura :

L. 2.400.= per il personale maschile coniugato e vedovo ed al personale femminile che abbia compiuto il 30° anno;

" 1.600.= al personale maschile celibe di età fra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età fra il 21° ed il 30° anno;

" 1.200.= per il personale fra i 17 ed i 21 anni di età;

" 750.= per il personale inferiore ai 17 anni di età;

" 300.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3 persone;

" 150.= per ogni persona a carico oltre le tre.

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni famigliari.

2618

Gli importi sopra segnati dovranno essere corrisposti per tutte le mensilità contrattuali di retribuzione; gli stessi importi, dato il loro carattere di contingenza, non sono soggetti a contributi.

Il presente accordo sarà applicabile con decorrenza 1° Gennaio 1945 con facoltà per le aziende di assorbire quanto è stato anticipato nel 1945 a titolo di anticipo su futuri aumenti economici.

ASSOCIAZIONE ESATTORI RICEVITORI
II.DD. E TESORIERI COMUNALI DELLA
PROVINCIA DI MILANO

to Ing.Carlo Mazzucchetti-Luigi Terruzzi-
Rag.E.Confalonieri-Piero Tadini-Camillo
Bonetti

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI MILANO
p. COMITATO SINDACALE BANCARIO,
ASSICURATIVO ED ESATTORIALE

F.to Grompi F.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TADINI PIERO
BONETTI CAMILLO,

in rappresentanza dell'Associazione Esattori e Ricevitori II.DD. e Tesorieri Comunali della Provincia di Milano

e la Camera del Lavoro di Milano, rappresentata dal

Rag.GROMPI FOSCARO, assistito dal Sig.
GALLI MARIO,

si è convenuto quanto segue :

Al personale delle Esattorie e Tesorerie Comunali della Provincia di Milano, non gestite da Istituti di Credito, verrà corrisposta, qualunque sia la sede, una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura :

L. 2.400.= per il personale maschile coniugato e vedovo ed al personale femminile che abbia compiuto il 30° anno;

" 1.600.= al personale maschile celibe di età fra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età fra il 21° ed il 30° anno;

" 1.200.= per il personale fra i 17 ed i 21 anni di età;

" 750.= per il personale inferiore ai 17 anni di età;

" 300.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3 persone;

" 150.= per ogni persona a carico oltre le tre.

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni famigliari.

2648

Gli importi sopra segnati dovranno essere corrisposti per tutte le mensilità contrattuali di retribuzione; gli stessi importi, dato il loro carattere di contingenza, non sono soggetti a contributi.

Il presente accordo sarà applicabile con decorrenza 1° Gennaio 1945 con facoltà per le aziende di assorbire quanto è stato anticipato nel 1945 a titolo di anticipo su futuri aumenti economici.

ASSOCIAZIONE ESATTORI RICEVITORI
II.DD. E TESORIERI COMUNALI DELLA
PROVINCIA DI MILANO

to Ing.Carlo Mazzucchetti-Luigi Terruzzi-
Rag.E.Confalonieri-Piero Tadini-Camillo
Bonetti

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI MILANO
p. COMITATO SINDACALE BANCARIO,
ASSICURATIVO ED ESATTORIALE

F.to Grompi F.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Miss Cao-Pina

HEADQUARTERS, ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

REF : 805

28 September 1945

SUBJECT: Wage Agreements

TO : Regional Commissioner Lombardia
(Attention Regional Labour Officer)

1. Will you please arrange for copies of the following wage agreements to be forwarded to this office if they differ in any way from the general agreements negotiated in Milan:

a. Agreements providing for a contingency indemnity for industrial workers in the Provinces of Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Sondrio -

b. Agreements providing for a contingency indemnity for commercial workers in the provinces of Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Sondrio.

2. Copies of any other agreements which may have been negotiated which provide for increases in basic wages or which in any way differ materially from the general Milan Agreement forindustrial workers should also be forwarded.

for W. H. BRAINE
Director
Labour Sub-Commission

2617

ADEGUAMENTO SALARIALE E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA DA APPLICARSI AL PERSONALE DELLA SOCIETA' "TRENNO" OCCUPATO PRESSO L'ALLEVAMENTO DI MONZA

Oggi addì 15 ottobre 1945 fra la Società "Trenno" rappresentata dal Direttore Generale Locatelli Comm.Mario e la "Federterra" rappresentata dai Segretari: Fabbri On.Luigi - Spagnolini Prof.Renato e Pianezza Giuseppe - viene stipulato il presente accordo da valersi ad ogni effetto per tutto il personale dipendente dalla Società e occupato presso l'allevamento di Monza.

A far luogo dal 1° settembre viene istituita un'indennità sostitutiva di mensa da corrispondersi a tutto il personale dipendente dalla Società e per tutte le giornate di presenza al lavoro.

Detta indennità viene fissata in misura di L.15.= al giorno da corrispondersi a tutti gli operai che non fruiscono gratuitamente dell'abitazione, della luce, dell'indennità legna e dell'orto, forniti dalla Società e in L.5,— al giorno a tutti gli operai dipendenti che fruiscono dell'alloggio gratuito, della luce, dell'indennità legna e dell'orto, forniti dalla Società.

A far luogo dal 1° settembre vengono fissate le seguenti paghe da corrispondersi a tutto il personale appartenente alle sottoelencate categorie e per 8 ore di lavoro.

	paga giornaliera	paga oraria
1ª categoria		
Caporale di scuderia	L. 115,—	L. 14,37
Capouomo di pista	" 95,—	" 11,87
2ª categoria		
Guardia stalloni	" 96,—	" 12,—
Palafrenieri	" 90,—	" 11,25
3ª categoria		
Donne	" 55,—	" 6,87

Le ore straordinarie, notturne e festive, verranno maggiorate con le seguenti percentuali:

straordinarie 20% - Notturne 30% - Festive 50% -

Fatto, letto e sottoscritto.

Milano, 15.X/1945

p.LA FEDERTERRA
I Segretari: Fabbri On.Luigi F.to
F.to Spagnolini Prof.Renato
" Pianezza Giuseppe

p.LA SOCIETA' "TRENNO"
Il Direttore Generale
F.to Locatelli Comm.Mario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

levamente di Roma.

A far luogo dal 1° settembre viene istituita un'indennità [illegible] di mensa da corrispondersi a tutto il personale dipendente dalla Società e per tutte le giornate di presenza al lavoro.

Detta indennità viene fissata in misura di L.15.= al giorno da corrispondersi a tutti gli operai che non fruiscono gratuitamente dell'abitazione, della luce, dell'indennità legno e dell'orto, forniti della Società e in L.9,— al giorno a tutti gli operai dipendenti che fruiscono dell'alloggio gratuito, della luce, dell'indennità legna e dell'orto, forniti dalla Società.

A far luogo dal 1° settembre vengono fissate le seguenti paghe da corrispondersi a tutto il personale appartenente alle sottoelencate categorie e per 8 ore di Lavoro.

	Paga giornaliera	Paga oraria
1ª categoria		
Caporale di scuderia	L. 115,—	L. 14,37
Capoucmo di pista	" 95,—	" 11,87
2ª categoria		
Guardia stalloni	" 96,—	" 12,—
Palafrenieri	" 90,—	" 11,25
3ª categoria		
Donne	" 55,—	" 6,87

Le ore straordinarie, notturne e festive, verranno maggiorate con le seguenti percentuali:

straordinarie 20% - Notturne 30% - Festive 50% -

Fatto, letto e sottoscritto.

Milano, 15.X/1945

p.LA FEDERTERRA
I Segretari: Fabbri On.Luigi F.to
Spagnolini Prof.Renato F.to
Pianezza Giuseppe "

p.LA SOCIETA' "TREDICI"
Il Direttore Generale
F.to Locatelli Comm.Mario

Timbro: Federazione Prov.Lavoratori della Terra - Milano

3646

St/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2/277

ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CARO VITA DA CORRISPONDERSI AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' "TRENNO" OCCUPATI PRESSO L'ALLEVAMENTO CAVALLI DI MONZA

ooo

Oggi addì 15 ottobre 1945 fra la Società " Trenno " rappresentata dal Direttore Generale Locatelli Comm. Mario e la"Federterra" rappresentata dai Segretari: Fabbri On.Luigi - Spagnolini Prof.Renato& Pignazza Giuseppe - viene stipulato il presente accordo da valersi ad ogni effetto per tutto il personale dipendente dalla Società e occupato presso l'allevamento di Monza.

A far luogo dal I° settembre viene istituita una indennità di caro vita giornaliera da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità viene stabilita nella seguente misura:

a) uomini capi famiglia con una persona a carico L. 120.== giornaliere
b) donne capi famiglia " 100.== "
agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.== giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima;
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti; L. 100.== "
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni " 80.== "
e) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti " 72.== "
f) donna non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni " 64.== "
g) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni " 56.== "

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce degli assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliere.

A far tempo dal I° settembre sono abolite le altre indennità.

L'indennità di caro vita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ooo

Oggi addì 15 ottobre 1945 fra la Società " Trenno " rappresentata dal Direttore Generale Locatelli Comm. Mario e la "Federterra" rappresentata dai Segretari: Fabbri On.Luigi - Spagnolini Prof.Renato Pianazza Giuseppe - viene stipulato il presente accordo da valersi ad ogni effetto per tutto il personale dipendente dalla Società e occupato presso l'allevamento di Monza.

A far luogo dal I° settembre viene istituita una indennità di caro vita giornaliera da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità viene stabilita nella seguente misura:

a) uomini capi famiglia con una persona a carico L. 120.== giornaliere
b) donne capi famiglia " 100.== "
agli uomini e alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.== giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima;
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti; L. 100.== "
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni " 80.== "
e) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti " 72.== "
f) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni " 64.== "
g) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni " 56.== "

2645

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce degli assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per 8 le quote giornaliere.

A far tempo dal I° settembre sono abolite le altre indennità.

L'indennità di caro vita non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.

Essa è esente da ogni retribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A far tempo dal I° settembre i lavoratori totalmente sospesi dal lavoro, nonchè quelli lavoranti ad orario ridotto, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate, la indennità di contingenza sopra stabilita per ogni categoria.

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente dal I° settembre.

Fatto, letto e sottoscritto

Milano, lì 15.10.945

p. LA FEDERTERRA
I Segretari: Fabbri On.Luigi
Spagnolini Prof.Renato
Pianezza Giuseppe

F.to Pianezza Giuseppe
Luigi Fabbri
Spagnolini Renato

p. LA SOCIETA' "TERRENO"
Il Direttore Generale
Locatelli Comm.Mario
F.to Locatelli

Timbro: Federazione Provinciale
Lavoratori della Terra
MILANO

2614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ed aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente dal 1° settembre.

Fatto, letto e sottoscritto

Milano, li 15.10.945

p. LA FEDERTERRA
I Segretari: Fabbri On.Luigi
Spagnolini Prof.Renato
Pianezza Giuseppe

F.to Pianezza Giuseppe
Luigi Fabbri
Spagnolini Renato

p. LA SOCIETA' "TREBBO"
Il Direttore Generale
Locatelli Comm.Mario
F.to Locatelli

Timbro: Federazione Provinciale
Lavoratori della Terra
MILANO

2644

mg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNITED STATES
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

21 November 1945

SUBJECT: Wage Agreements for Lombardia Region

TO : Director, Labour Sub-Commission
A.M.G.

Copies of 25 agreements approved by the Regional Commissioner on the recommendation of the Joint Advisory Committee, are forwarded herewith for the information of Labour Sub-Commission.

R.C. Amen
R.C. AMEN
Regional Labour Officer

0492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI DEI MEDICI

L'anno 1945 il giorno 1° del mese di ottobre in Milano, tra i medici iscritti all'Albo professionale provinciale, rappresentati dal Dr. Ferrari Virgilio, Commissario dell'ex Sindacato con il parere consultivo del Consiglio Direttivo Elettivo dell'Associazione Provinciale dei Medici, e la Camera del Lavoro, rappresentata dal Sig. Ronchi Emilio assistito dai Sigg. Biava Osvaldo e Scotti Enrico, si è stipulato il presente accordo da valere per la provincia di Milano per i dipendenti degli studi professionali dei medici.

Articolo 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente dagli studi professionali dei medici.

Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute dal 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo si applicano le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio c.a.

Articolo 2

Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute di legge e comprensivi delle indennità di mensa e di presenza sono i seguenti:

	Uomini	Donne
Segretario di studio	5.200	4.300
Dattilografo	3.400	2.300
Tecnico	4.500	3.500
Infermiere	3.500	2.800
Inserviente	3.000	2.600
Fattorino	3.000	2.800

2612

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica è applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini	Donne
Dai 18 ai 21 anni compiuti	2.300	1.800
dai 17 ai 18 " "	1.700	1.500
dai 16 ai 17 " "	1.300	1.200
dai 14 ai 16 " "	1.000	900

Articolo 3

In caso di corresponsione in natura del vitto e dell'alloggio dalla retribuzione globale dovrà essere operata una riduzione di L. 1.700.--

Articolo 4

A titolo di chiarimento delle mansioni specificate di alcune categorie contemplate nel precedente articolo N. 2 viene precisato:

./.

a) per segretario di studio deve intendersi il dipendente cui è affidata con la direzione del personale, la sovraintendenza di tutto il lavoro preparatorio e successivo alla esecuzione della prestazione professionale propriamente detta.
b) sono considerati tecnici: i tecnici di laboratorio, i tecnici di radiologia e i tecnici di ortopedia muniti di diploma e i meccanici dentista.
c) sono considerati infermieri coloro che svolgono mansioni specifiche quando siano muniti di patentino o di diploma rilasciato da scuola autorizzata.
d) sono considerati inservienti coloro che hanno mansioni di infermiere nei limiti autorizzati senza avere diploma, sono da escludere da questa categoria i salariati assunti per il servizio di casa del medico quando il rapporto di prestazione per lo studio è limitato alla pulizia ed all'accompagnamento del cliente dalla ed alla porta.

In soprannumero sono esclusi dal gruppo dei dipendenti dagli studi professionali dei medici, le persone addette ai soli lavori propri del personale casalingo di servizio, che non hanno cioè rapporti con l'esercizio specifico della professione.

Articolo 5

I minimi di retribuzione di cui all'articolo 2 valgono per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni di Monza e Sesto S.Giovanni, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Articolo 6

A decorrere dal 1° Agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20.- giornaliere, in luogo di essa al personale dipendente da studi professionali dei medici è dovuta una indennità di contingenza con decorrenza 1° agosto 1945 nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza:

	Uomini	Donne
Capi famiglia		
con età superiore ai 21 anni compiuti	95	80
" " " " 18 " "	75	60
" " inferiore ai 18 anni	60	60
Non capi famiglia		
con età superiore ai 21 anni compiuti	75	60
" " " " 18 " "	55	50
" " " " 18 " "	40	40

Agli effetti del riconoscimento della qualifica di capo famiglia si applicano i criteri vegenti per gli assegni familiari.

Articolo 7

Ai [illegible] a carico anche due o più persone a carico è inoltre dovuto un

0 4 9 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2611

c) sono considerati tecnici i tecnici di laboratorio, i tecnici di radiologia e i tecnici di ortopedia muniti di diploma e i meccanici dentista.

e) sono considerati infermieri coloro che svolgono mansioni specifiche quando siano muniti di patentino o di diploma rilasciato da scuola autorizzata.

d) sono considerati inservienti coloro che hanno mansioni di infermiere nei limiti autorizzati senza avere diploma, sono da escludere da questa categoria i salariati assunti per il servizio di casa del medico quando il rapporto di prestazione per lo studio è limitato alla pulizia ed all'accompagnamento del cliente dalla ed alla porta.

In sostanza sono esclusi dal gruppo dei dipendenti dagli studi professionali dei medici, le persone addette ai soli lavori propri del personale casalingo di servizio, che non hanno cioè rapporti con l'esercizio specifico della professione.

Articolo 5

I minimi di retribuzione di cui all'articolo 2 valgono per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni di Monza e Sesto S.Giovanni, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Articolo 6

A decorrere dal 1° Agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20,- giornaliere, in luogo di essa al personale dipendente da studi professionali dei medici è dovuta una indennità di contingenza con decorrenza 1° agosto 1945 nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza:

	Uomini	Donne
Capi famiglia		
con età superiore ai 21 anni compiuti	95	80
" " " " 18 " "	75	60
" " inferiore ai 18 anni	60	60
Non capi famiglia		
con età superiore ai 21 anni compiuti	75	60
" " " " 18 " "	55	50
" " " " 18 " "	40	40

Agli effetti del riconoscimento della qualifica di capo famiglia si applicano i criteri vegenti per gli assegni familiari.

Articolo 7

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di L. 15.- giornaliere per ogni persona a carico oltre la prima e non oltre la terza.

./.

2611

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 8

L'indennità di contingenza è dovuta anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.

Resta intesa che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia, la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

Articolo 9

La indennità di contingenza e l'assegno complementare, come il salario vengono dimezzati se il dipendente presta servizio per metà della giornata o per meno della metà.

Articolo 10

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione; sono però soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Articolo 11

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% per i comuni della provincia diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto S. Giovanni.

Articolo 12

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 deve essere corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio, calcolato a norma dell'articolo 2 e aumentato di L. 1000.- per i capi famiglia, col massimo di L. 5000.- per i capi famiglia e di L. 3500.- per i non capi famiglia.

E' in facoltà del titolare dello studio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque versate a titolo di anticipazione. Resta escluso dal conguaglio di cui sopra quanto è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

2640

Articolo 13

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dell'art.6 per l'indennità di contingenza.

ORDINE DEI MEDICI DELLA PROV. DI MILANO
Corso Venezia N.38

F.to V. Ferrari
" E. Ronchi
" G. Biava
" E. Scotti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in relazione a

Articolo 9

La indennità di contingenza e l'assegno complementare, come il salario vengono dimezzati se il dipendente presta servizio per metà della giornata o per meno della metà.

Articolo 10

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione; sono però soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Articolo 11

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% per i comuni della provincia diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto S. Giovanni.

Articolo 12

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 deve essere corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio, calcolato a norma dell'articolo 2 e aumentato di L. 1000.- per i capi famiglia, col massimo di L. 5000.- per i capi famiglia e di L. 3000.- per i non capi famiglia.

E' in facoltà del titolare dello studio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque versate a titolo di anticipazione. Resta escluso dal conguaglio di cui sopra quanto è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

2619

Articolo 13

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dell'art.6 per l'indennità di contingenza.

ORDINE DEI MEDICI DELLA PROV. DI MILANO
Corso Venezia N.36

F.to V. Ferrari
" L. Ronchi
" G. Biava
" M. Scotti

ar/?

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cc Marcenaro 3219

Dependents of architect 1744

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DAGLI STUDI PROFESSIONALI
DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1945 il giorno 11 ottobre in Milano, tra gli architetti esercenti della provincia di Milano rappresentati dai Sigg. Arch. Jori Giacomo e Arch. Olivieri Claudio Luigi

e la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. Ronchi Emilio, assistito dai Sigg.: Biava Osvaldo - Sormiani Alessandro

si è stipulato il presente accordo da valere nella provincia di Milano per i dipendenti dagli studi professionali di architetti.

Articolo 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente dagli studi professionali degli architetti.

Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo si applicano le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio c.a..

Articolo 2

Gli stipendi e i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, e comprensivi delle indennità di mensa e di presenza, sono i seguenti:

2639

Personale di concetto	uomini	donne
Capo Ufficio	6.000	5.000
Aiuto Direttore lavori	6.000	5.000
Segretario di studio	5.200	4.300
Segretario corrispondente	4.000	3.100
Impiegato contabile	4.000	3.100

./.

0 4 9 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Interprete e traduttore (con conoscenze di almeno due lingue)	4.000	3.100
Disegnatore progettista	5.600	4.600
Disegnatore tecnico	4.300	3.300

Personale d'ordine

Assistente tecnico di cantiere	5.200	4.300
Assistente tecnico di ufficio	4.300	3.300
Stenodattilografo diplomato	3.900	3.000
Disegnatore - lucidatore	3.800	3.100
Aiuto contabile	3.500	2.600
Dattilografo	3.400	2.300
Archivista	3.000	2.300
Fattorino	3.000	2.300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, è applicato il seguente trattamento economico:

Dai 18 ai 21 anni compiuti	2.300	1.800
" 17 " 18 " "	1.700	1.500
" 16 " 17 " "	1.300	1.200
" 14 " 16 " "	1.000	900

2638

La indennità di mensa e la indennità di presenza cessano di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nelle tabelle di cui sopra.

In quanto all'indennità di contingenza e all'assegno complementare si rimanda all'art. 8.

Articolo 3

A chiarimento delle mansioni specifiche di alcune categorie contemplate nel precedente art. 2 viene precisato che per l'asse-

./.

0 4 9 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ganzione alla categoria di desegnatore progettista, disegnatore tecnico e disegantore lucidatore il prestatore d'opera, dotato o non di diploma, deve dimostrare di avere precedentemente acquisito una compiuta pratica delle mansioni che gli vengono affidate.

Articolo 4

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 2 valgono per il comune capoluogo della provincia e per i comuni di Sesto S. Giovanni e Monza, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 5%.

Articolo 5

A decorrere dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di £. 20.= giornaliere. In luogo di essa al personale dipendente da studi professionali d'architetti è dovuta una indennità di contingenza, con decorrenza 1° agosto 1945, stabilita nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza.

Capi famiglia	uomini	donne
a) con età superiore ai 21 anni compiuti	95	90
b) con età superiore ai 18 anni compiuti	75	70
c) con età inferiore ai 18 anni compiuti	60	60
Non capi famiglia		
d) con età superiore ai 21 anni compiuti	75	60
e) con età superiore ai 18 anni compiuti	55	60
f) con età inferiore ai 18 anni compiuti	40	40

Articolo 6

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di £. 15.= giornaliere per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre.

./.

0500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 7

Agli effetti del riconoscimento di capo famiglia si applicano i criteri vigenti per gli assegni familiari.

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali. L'indennità di contingenza non è computata nella 13^ mensilità.

Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

Articolo 8

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ragguagliati al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati ore 60 per i fattorini) e sono soggetti a proporzionale riduzione od aumento nel caso di variazione dell'orario di effettivo lavoro.

Agli effetti della determinazione dell'unità di paga oraria, per i lavoratori retribuiti a mese e con orario pari a 45 ore settimanali, il mese sarà considerato di 180 ore lavorative.

Articolo 9

2636

La indennità di contingenza e l'assegno complementare ~~sono~~ non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione; sono però soggetti alla ritenuta della ricchezza mobile.

Articolo 10

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% per i comuni della provincia diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto S? Giovanni.

?/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo 11

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 dovrà essere corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio, calcolato a norma dell'articolo 2 e aumentato di £. 1000 per i capi famiglia col massimo di £. 5000 per i capi famiglia e di £. 3500 per i non capi famiglia.

E' in facoltà del titolare dello stadio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo o comunque versate a titolo di anticipazione. Resta escluso dal conguaglio di cui sopra quanto era stato erogato a titolo di premio di liberazione.

Articolo 12

Le parti contraenti si impegnano di esaminare l'istituto dell'apprendistato in occasione delle trattative che si effettueranno per la revisione del trattamento giuridico morale ed economico ai lavoratori della categoria.

Articolo 13

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945 salvo il disposto del precedente articolo 5 per l'indennità di contingenza.

2635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

ACCORDO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DAGLI STUDI DI RAGIONIERI PROFESSIONISTI

31 4/243

L'anno 1945 il giorno 29 del mese di settembre in Milano tra il Collegio dei Ragionieri della Provincia di Milano rappresentato dal Commissario straordinario, Dr. Giulio Rumio, e per delega dal Rag. Lazio Moltempi, e la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Bonchi Emilio assistito dai Signori Riava Osvaldo, Venbelli Ester e della Porta Valentina, si è stipulato il seguente accordo da valere nella provincia di Milano per i dipendenti dagli studi di ragionieri professionisti.

Art. 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente dagli studi dei ragionieri professionisti.
Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio e la data di stipulazione del presente accordo saranno applicate le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio c.a.

Art. 2°

Le indennità di mensa e le indennità di presenza cessano di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nella tabella di cui in appresso, al lordo delle ritenute di legge:

PERSONALE DI CONCETTO	Uomini	Donne
Segretario direttivo Capo Ufficio	L. 5.000	L. 5.000.=
Segretario corrispondente	" 4.000	" 3.100
Segretario di studio	" 3.200	" 4.300
Impiegato tecnico contabile	" 4.000	" 3.100
Interprete e traduttore (con conoscenza di almeno di 2 lingue)	" 4.000	" 3.100
PERSONALE D'ORDINE		
Steno dattilografo	" 3.300	" 3.000
Aiuto contabile	" 3.900	" 2.600
Dattilografo	" 3.400	" 2.300
Archivista	" 3.000	" 2.300
Fattorino	" 3.000	" 2.300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione e qualifica, è applicato il seguente trattamento economico;

	Uomini	Donne
dai 20 ai 21 anni compiuti	L. 2.300.=	L. 1.800.=
dai 17 ai 18 anni compiuti	" 1.700.=	" 1.500.=
dai 16 ai 17 anni compiuti	" 1.300.=	" 1.200.=
dai 14 ai 16 anni compiuti	" 1.000.=	" 900.=

La indennità di mensa e la indennità di presenza cessano di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nelle tabelle di cui sopra.

Art. 3°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

rappresentata dal Sig. Ronchi Emilio assistito dai Signori Riava Osvaldo, Vonbelli Ester e della Porta Valentina, si è stipulato il seguente accordo da valere nella provincia di Milano per i dipendenti dagli studi di ragionieri professionisti.

Art. 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente dagli studi dei ragionieri professionisti.
Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio e la data di stipulazione del presente accordo saranno applicate le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio c.a.

Art. 2°

Le indennità di senza e le indennità di presenza cessano di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nella tabella di cui in appresso, al lordo delle ritenute di legge;

PERSONALE DI CONCETTO	UOMINI	DONNE
Segretario Capo Ufficio	L. 6.000	L. 5.000.-
Segretario corrispondente	" 4.000	" 3.100
Segretario di studio	" 5.200	" 4.300
Impiegato tecnico contabile	" 4.000	" 3.100
Interprete e traduttore (con conoscenza di almeno di 2 lingue)	" 4.000	" 3.100
PERSONALE D'ORDINE		
Stenodattilografo	" 3.500	" 3.000
Aiuto contabile	" 3.500	" 2.600
Dattilografo	" 3.400	" 2.500
Archivista	" 3.000	" 2.300
Fattorino	" 3.000	" 2.300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione e qualifica, è applicato il seguente trattamento economico;

	Uomini	Donne
dai 20 ai 21 anni compiuti	L. 2.300.-	L. 1.800.-
dai 17 ai 18 anni compiuti	" 1.700.-	" 1.500.-
dai 16 ai 17 anni compiuti	" 1.300.-	" 1.100.-
dai 14 ai 16 anni compiuti	" 1.000.-	" 900.-

La indennità di senza e la indennità di presenza cessano di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nelle tabelle di cui sopra.

Art. 3°

A titolo di chiarimento delle mansioni specifiche di alcune categorie contemplate nel precedente articolo 2) viene precisato:
a) per "Segretario" o "Segretario di Studio" deve intendersi il dipendente cui è affidato, con la direzione del personale, la sovraintendenza di tutti i lavori dello studio quale diretto collaboratore del professionista e come in

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esemplificativa: il disbrigo della corrispondenza, i rapporti con i clienti in assenza del ragioniere la preparazione di ricorsi in materia civile e fiscale, il disbrigo di pratiche con gli uffici giudiziari e finanziari riflettenti la normale attività professionale e quant'altro possa occorrere preposto, svolto e conclusa senza il continuo ausilio e l'assistenza del professionista. Le mansioni di cui sopra devono avere, naturalmente carattere continuativo e non occasionale.

b) per "Contabile" deve intendersi quel dipendente che pur seguendo l'indirizzo preventivamente dato dal ragioniere sia capace di effettuare impianti, le esami e verifiche contabili, di predisporre e compilare bilanci di enti e società che non siano solo quelli a carattere patrimoniale e familiare.

c) nella qualifica di "Dattilografo" rientrano anche di dipendenti cui è affidata la tenuta di contabilità elementare e di cassa, la corrispondenza semplice con gli uffici e locazione, la predisposizione di partelle sotto il controllo del ragioniere, l'ausilio di aiuti e la compilazione delle relative quietanze e di altri lavori di studio di natura ordinaria.

d) il dipendente che ha qualifica di "Fattorino" può essere adibito oltre che alla pulizia dello studio alle semplici commissioni di ufficio ed altri incarichi di fiducia e salvo svolgimento materiale delle pratiche coi vari uffici.

Art. 4°

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 3 valgono per il comune cap luogo della provincia e per il comune di Sesto S. Giovanni e hanno mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 5% (cinque per cento).

2633

Art. 5°

A decorrere dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20 giornaliere. In luogo di essa al personale dipendente da studi professionali di ragioneria è dovuta una indennità di contingenza con decorrenza 1° agosto 1945, nella seguente misura per ogni giornata effettiva di presenza

	UOMINI	DONNE
CAPI FAMIGLIA		
a- con età superiore ai 21 anni compiuti	L. 95.=	L. 80.=
b- con età superiore ai 18 anni "	" 75.=	" 70.=
c- con età inferiore ai 18 anni	" 60.=	" 50.=
NON CAPI FAMIGLIA		
a- con età superiore ai 21 anni compiuti	L. 75.=	L. 60.=
b- con età superiore ai 18 anni	" 55.=	" 50.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

prepunto, svolto e concluso senza il continuo ausilio e l'assistenza del professionista. Le mansioni di cui sopra devono avere, naturalmente, carattere continuativo e non occasionale.

b) per "Contabile" deve intendersi quel dipendente che pur seguendo l' indirizzo preventivamente dato dal ragioniere sia capace di effettuare impianti, gestioni e verifiche contabili, di predisporre e compilare bilanci di enti e società che non siano solo quelli a carattere patrimoniale o familiare.

c) nella qualifica di "Dattilografo" rientrano anche di dipendenti cui è affidata la tenuta di contabilità elementare e di cassa, la corrispondenza semplice con gli uffici o clientela, la predisposizione di parcelle sotto il controllo del ragioniere, l'incasso di affitti e la compilazione delle relative quietanze e di altri lavori di ufficio di natura ordinaria.

d) il dipendente che ha qualifica di "Fattorino" può essere adibito oltre che alla pulizia dello studio alle semplici commissioni di ufficio nè altri incarichi di fiducia e salvo svolgimento materiale delle pratiche nei vari uffici.

Art. 4°

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 3 valgono per il comune cap luogo della provincia e per il comune di Nesso S. Giovanni e Monza mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 5% (cinque per cento).

2633

Art. 5°

A decorrere dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20 giornaliere. In luogo di essa al personale dipendente da studi professionali di ragioneria è dovuta una indennità di contingenza con decorrenza 1° agosto 1945, nella seguente misura per ogni giornata effettiva di presenza

CAPI FAMIGLIA		UOMINI	DONNE
a- con età superiore ai 21 anni compiuti	L.	85.=	L. 80.=
b- con età superiore ai 18 anni "	"	75.=	" 70.=
c- con età inferiore ai 18 anni	"	60.=	" 60.=
NON CAPI FAMIGLIA			
d- con età superiore ai 21 anni compiuti	L.	75.=	L. 60.=
e- " " " " 18 " "	"	55.=	" 50.=
f) con età inferiore ai 18 anni	"	40.=	" 40.=

Art. 6°

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di L. 15.= giornaliere per ogni persona a carico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

oltre la prima e limitatamente alle prime tre.

Art. 7°

Agli effetti del riconoscimento di Capo Famiglia si applicano i criteri vigenti per gli assegni familiari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito dalle altre categorie.

Art. 8°

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ragguagliati al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati - Ore 60 per i fatterini) e sono soggetti a proporzionale riduzione od aumento nel caso di variazione dell'orario di effettivo lavoro.

Art. 9°

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione, sono cioè soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Art. 10°

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% per i comuni della provincia diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto S. Giovanni.

2632

Art. 11°

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 dovrà corrispondersi il premio di liberazione nella misura di una mensilità della stipendio calcolato a norma dell'art. 2 e aumentato di L. 1.000.- per i Capi famiglia col massimo di L. 5.000.- per i capi famiglia e di L. 3.500.- per i non capi famiglia.
E' in facoltà del titolare della Ditta di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque versate a titolo di anticipazione. Resta escluso dal conguaglio di cui sopra quanto è stato erogato a titolo di premio di liberazione.

Art. 12°

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945 salvo il disposto dell'art. 5 riguardante l'indennità di contingenza.

P.to Dario Colliempi
" Bonomi Emilio
" Biada Osvaldo
" Rambelli Ester
" Valentina Della Porta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vigenti per gli assegni familiari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito dalle altre categorie.

Art. 8°

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ragguagliati al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati - ore 60 per i fattorini) e sono soggette a proporzionale riduzione ed aumento nel caso di variazione dell'orario di effettivo lavoro.

Art. 9°

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione, sono inoltre soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Art. 10°

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% per i comuni della provincia diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto S. Giovanni.

2632

Art. 11°

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 dovrà corrispondersi il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio calcolato a norma dell'art. 3 e accentato di L. 1.000.= per i capi famiglia col massimo di L. 5.000.= per i capi famiglia e di L. 3.000.= per i non capi famiglia.
E' in facoltà del titolare dello Studio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque versate a titolo di anticipazione. Resta escluso dal conguaglio il mese precedente quanto è stato erogato a titolo di premio di liberazione.

Art. 12°

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945 salvo il disposto dell'art. 3 riguardante l'indennità di contingenza.

F.to Lucio Coltempi
" Ronchi Emilio
" Biada Osvaldo
" Pombelli Pietro
" Valentino Della Porta

Nl/al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

30

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA STUDI NOTARILI

L'anno 1945 il giorno 27 del mese di settembre in Milano, tra i Notai esercenti della Provincia di Milano, rappresentati dal Nr. DOLI ALFREDO ANGELO segretario e dr. LUCATO ARTURO Consigliere del Consiglio Notarile di Milano, e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai sigg. Bonchi Emilio, assistito dai sigg.i Riva Osvaldo, Pettorino Giovanni, Merighi Sigfrido, Crespi Edgardo, Secchia Giuseppina e Secchi Enrico, si è stipulato il presente accordo da valere nella provincia di Milano per i dipendenti di Studi Notarili.

ARTICOLO 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente da Studi Notarili. Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo esso applicato le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo dal 1° luglio 1945.

ARTICOLO 2

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo, dalla ritenuta di legge e compresivi delle indennità di mensa e di presenza, sono i seguenti:

PERSONALE DI CONCETTO	Mensili	Orario
Capi ufficio	6000	9000
Segretari di studio	5000	4500
Segretari corrispondenti	4000	3400
Impiegati tecnici	4000	3100
Impiegati contabili	4000	3400
PERSONALE D'ORDINE		
Dattilografo	3500	3000
Aiuto contabile	3500	2600
Dattilografo	3400	2300
Archivisti	3000	2300
Fattorini	2800	2300

2631

Al personale con mansioni inferiori di cui inferiore al 1° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, è applicato il seguente trattamento economico

	Mensili	Orario
dai 15 ai 21 anni compiuti	2300	1800
dai 17 ai 18 " "	1700	1300
dai 16 ai 17 " "	1300	1200
dai 14 ai 16 " "	4000	900

La indennità di mensa e la indennità di presenza cessano di essere corrisposte durante le ferie e si intendono assorbite nei minimi fissati nelle ta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Nanchi Emilio, assistito dai sigg.i Biava Osvaldo, Pattarino Giovanni, Al cerighi Sigfrido, Crespi Edgardo, Vecchia Giuseppina e Zecchi Enrico, si è stipulato il presente accordo da valere nella provincia di Milano per i dipendenti di Studi Notarili.

ARTICOLO 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente da Studi Notarili. Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo sono applicate le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo dal 1° luglio 1945.

ARTICOLO 2

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo, della ritenuta di legge e comprensivi della indennità di carovita e di presenza, sono i seguenti:

PERSONALE DI CONCETTO	uomini	donne
Capi ufficio	6000	5000
Segretari di studio	5200	4300
Segretari corrispondenti	4600	3800
Impiegati tecnici	4000	3100
Impiegati contabili	4000	3100
PERSONALE D'ORDINE		
Stenodattilografo	3300	2600
Aiuto contabile	3300	2600
Dattilografo	3100	2300
Archivisti	3000	2300
Fattorini	2800	2100

2631

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore al 1° anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, è applicato il seguente trattamento economico

	uomini	donne
dai 18 ai 21 anni compiuti	2300	1800
dai 17 ai 18 " "	1700	1500
dai 16 ai 17 " "	1300	1200
dai 14 ai 16 " "	1000	900

La indennità di carovita e la indennità di presenza devono di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati nelle tabelle di cui sopra.

*/.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLO 3

A chiarimento delle mansioni specifiche di alcune categorie contemplate nel precedente articolo 2 viene precisato:

a) Per segretario di studio deve intendersi il dipendente cui è affidata con la direzione del personale la sovraintendenza di tutto il lavoro preparatorio e successivo alla stipulazione dell'atto, escluso ciò soltanto la facoltà indelegabile della ragazione (così in via esemplificativa, la predisposizione dell'originale, la trattazione di ricorsi in materia civile e fiscale, la stesa dei rapporti legali, la trattazione della materia successoria sulla liquidazione delle tasse relative, i rapporti coi clienti in assenza del Notaio ecc.)

b) La funzione di "commesso di Notaio" va riferita, quanto a classificazione, all'impiegato tecnico, allorquando il dipendente assuma, con funzione autonoma con corrispondente responsabilità, l'esecuzione di tutte le formalità relative ai veri contratti notarili, l'esecuzione delle ispezioni ipotecarie e consimili, la predisposizione delle parcelle, nonchè la tenuta della contabilità di studio e il movimento di cassa.

c) nella qualifica di dattilografo rientra anche il dipendente cui è affidato l'adempimento delle formalità relative agli atti notarili, la tenuta di contabilità elementare e di cassa, la corrispondenza semplice degli uffici e con la clientela, stesura di originali dietro indicazione del Notaio, la predisposizione di parcelle sotto il controllo del Notaio e gli altri lavori di studio di natura ordinaria.

d) Il dipendente che ha qualifica di fattorino può essere adibito oltre che alla pulizia di studio, alle semplici commissioni d'ufficio e disbrigo di corrispondenza, ad altri incarichi di fiducia, e alla svolgimento materiale della pratiche nei vari uffici.

ARTICOLO 4

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 2 valgono per il Comune capoluogo della Provincia e per i Comuni di Lecce, Nardò, Gallipoli e Casarano, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%

ARTICOLO 5

A decorrere dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliere in luogo di essa al personale dipendente dagli studi notarili è dovuta una indennità di contingenza, con decorrenza dal 1° agosto 1945, nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza:

Dei Comuni	uomini	donne
di cui all'articolo 4	L.	L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) Per segretario di prima classe deve intendersi il dipendente cui è affidata con la direzione del personale la sovraintendenza di tutto il lavoro preparatorio e successivo alla stipulazione dell'atto, esaminando altresì nuitamente la regolarità formale della redazione (ossia in via esemplificativa, la predisposizione dell'originale, la trattazione di ricorsi in materia civile e fiscale, la stesura dei rapporti legali, la trattazione della materia successoria sulla liquidazione delle tasse relative, i rapporti coi clienti in assenza del Notaio ecc.)

b) La funzione di "cassiere di Notaio" va riferita, quanto a classificazione, all'impiegato tecnico, allorquando il dipendente stesso, con funzione autonoma con corrispondente responsabilità, l'esecuzione di tutte le formalità relative ai vari contratti notarili, l'esecuzione delle ispezioni ipotecarie e catastali, la predisposizione delle parcelle, nonchè la tenuta della contabilità di studio e il movimento di cassa.

c) nella qualifica di dattilografo rientra anche il dipendente cui è affidato l'adempimento delle formalità relative agli atti notarili, la tenuta di contabilità almeno ausiliaria e di cassa, la corrispondenza semplice negli uffici e con la clientela, stesura di originali dietro indicazione del Notaio, la predisposizione di parcelle sotto il controllo del Notaio e gli altri lavori di studio di natura ordinaria.

d) Il dipendente che ha qualifica di fattorino può essere addibito oltre che alla pulizia di studio, alle semplici commissioni d'ufficio e disbrigo di corrispondenza, ad altri incarichi di fiducia, e alla sveltimento materiale della pratiche coi vari uffici.

ARTICOLO 4

I minimi di retribuzione di cui al precedente articolo 2 valgono per il Comune capoluogo della Provincia e per i Comuni di Roma, Civitavecchia e Roma, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 5%

ARTICOLO 5

A decorrere dal 1° agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di L.20 giornaliere; in luogo di esse al personale dipendente dagli studi notarili è dovuta una indennità di contingenza, con decorrenza dal 1° agosto 1945, nella seguente misura per ogni giornata di effettiva presenza:

DATI FAMIGLIA	nominali	decaduti
a) con età superiore ai 21 anni compiuti	95	80
b) con età superiore ai 18 " "	75	70
c) con età inferiore ai 18 "	60	60
NON DATI FAMIGLIA		
d) con età superiore ai 21 anni compiuti	75	60
e) con età superiore ai 18 " "	65	50
f) con età inferiore ai 18 "	50	50

ARTICOLO 6

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di L. 15 giornaliere per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre.

ARTICOLO 7

Agli effetti del riconoscimento di ogni facilità si applicano i criteri vigenti per gli assegni familiari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia, la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

ARTICOLO 8

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono assimilabili al normale orario di lavoro settimanale fisso di per gli impiegati, ore 60 per fattorini) e sono soggetti a proporzionale riduzione ed aumento nel caso di variazione dell'orario di effettivo lavoro.

ARTICOLO 9

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione, sono però soggetti alle ritenute di ricchezza mobile.

ARTICOLO 10

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono stabiliti dal 1° per i lavoratori della provincia diversi da quelli di Milano, Roma e Torino e. rispettivamente.

ARTICOLO 11

A tutti i dipendenti in servizio al 19 aprile 1945 dev'essere corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità della stipendio omnicomprensivo in corso dell'art. 2 e aumentato di L. 1000 per i capi famiglia, con un massimo di L. 3000 per i capi famiglia e di L.1500 per i non capi famiglia.
In fase di applicazione della presente norma, qualora sorgano controversie circa l'esatta interpretazione e applicazione del presente accordo e comunque prima di addivenire a licenziamenti per motivi economici, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente la questione.
Resta esclusa dal computo della mensilità ogni altra indennità o assegno comunque denominato.
Resta esclusa dal conguaglio di cui sopra quanto è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

ARTICOLO 12

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dell'art. 5

2629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...bre la prima e limitatamente alla prima tre.

ARTICOLO 7

Agli effetti del riconoscimento di ogni famiglia si applicano i criteri vigenti per gli assegni familiari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche durante il periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali.
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nel caso di malattia, la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

ARTICOLO 8

La indennità di contingenza e l'assegno complementare sono reciprocamente li al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati, ore 48 per fattorini) e sono soggetti a proporzionale riduzione ed aumento nel caso di variazione dell'orario di effettive lavoro.

ARTICOLO 9

La indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati ad alcun effetto parte integrante della retribuzione, sono però soggetti alle ritenute di ricchezza mobile.

ARTICOLO 10

L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 25 per 1 lavori delle categorie diverse da quelli di Milano, Roma e Genova. Rimangono.

ARTICOLO 11

A tutti i dipendenti in servizio al 25 aprile 1945 dell'azienda rispetto il premio di liberazione nella misura di una mensilità della retribuzione calcolata a norma dell'art. 2 e comunque di L. 6000 per i capi famiglia, non un massimo di L. 3000 per i capi famiglia e di L.1500 per i non capi famiglia.
E' in facoltà del titolare della ditta di corrispondere le somme previste dal presente accordo e comunque versate a titolo di contingenza. Resta esclusa dal conguaglio di cui sopra quanto è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

ARTICOLO 12

Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dell'art. 5

P.to Dott Michele Angelo
" Lovati Arturo
" Tomasi Emilio
" Diana Ernesto
" Pattarini Enrico
" Almerighi Alfredo
" Crespi Augusto
" Tenchio Giovanni

2629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A - all'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA ENTI NOTARILI

La rappresentanza dei Notai dichiara di recepire adesivamente al presente accordo sia in considerazione delle innegabili difficoltà economiche dei dipendenti, sia essendo che il nuovo trattamento potrà risultare inaccettabile qualora non venga rivedute l'attuale tariffe al pari dei loro dipendenti ed ai pari di essi devono affrontare le difficoltà del momento.

F.to Dott. Aldo Michele Angelo
" Lovato Arturo

La Camera Confederale del Lavoro prende atto della sopra estesa dichiarazione.

F.to Zanoni
" Vitale
" Alberighi
" Pattarini
" Grespi
" Zagolin
" Zanetti

2628

NL/nl

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3/941
29

ACCORDO ECONOMICO PER I DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI DI PERITI ESPERTI E CONSULENTI

L'anno 1945, il giorno 1 del mese di ottobre in Milano, tra il Collegio Lombardo dei Periti Esperti e Consulenti, rappresentati dal Signor Cuzzetti Piero, Vice-Presidente e dal Rag. Ettore D'Amora Segretario, e la Camera del Lavoro di Milano, rappresentatata dal Signor Ronchi Emilio assistito dai Signori Biava Osvaldo, Secchia Giuseppina, Scotti Enrico e Carcano Teresa, si è stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti dagli Studi professionali dei Periti Esperti e Consulenti nella provincia di Milano.

Art. 1
Il presente accordo si applica al personale dipendente dagli Studi professionali dei Periti Esperti e Consulenti.
Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo saranno applicate le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio corrente anno.

Art. 2
Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge e comprensivi delle indennità di mensa e di presenza sono i seguenti:

	UOMINI	DONNE
PERSONALE DI CONCETTO		
Capo Ufficio	£. 6.000	£. 5.000
Segretari di studio	" 5.200	" 4.300
Segretari corrispondenti	" 4.000	" 3.100
Impiegati tecnici	" 4.000	" 3.100
Impiegati contabili	" 4.000	" 3.100
Interpreti traduttori (due lingue)	" 4.000	" 3.100
Disegnatori e profettisti	" 5.800	" 4.800
Disegnatori tecnici	" 4.500	" 3.500
PERSONALE D'ORDINE		
Stenodattilografo	£. 3.900	£. 3.000
Disegnatore lucidatore	" 3.800	" 3.100
Aiuto contabile	" 3.500	" 2.600
Dattilografo e impiegato d'ordine	" 3.400	" 2.300
Fattorini	" 3.000	" 2.300
Archivisti	" 3.000	" 2.300
Inservienti	" 3.000	" 2.300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore ai 21 anni, avente qualsiasi mansione o qualifica è applicato il seguente trattamento economico:

dai 14 ai 16 anni compiuti	£. 1.000	£. 900
dai 16 ai 17 anni compiuti	" 1.300	" 1.200

2627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

setti Piero, Vice-Presidente e dal Rag. Ettore D'Amora Segretario, e la Camera del Lavoro di Milano, rappresentatata dal Signor Ronchi Emilio assistito dai Signori Biava Osvaldo, Secchia Giuseppina, Scotti Enrico e Carcano Teresa, si è stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti dagli Studi professionali dei Periti Esperti e Consulenti nella provincia di Milano.

Art. 1

Il presente accordo si applica al personale dipendente dagli Studi professionali dei Periti Esperti e Consulenti.
Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute tra il 1° luglio 1945 e la data di stipulazione del presente accordo saranno applicate le tariffe di questo accordo stesso agli effetti della valutazione del periodo decorrente dal 1° luglio corrente anno.

Art. 2

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge e comprensivi delle indennità di mensa e di presenza sono i seguenti:

PERSONALE DI CONCETTO		UOMINI		DONNE
Capo Ufficio	£.	6.000	£.	5.000
Segretari di studio	"	5.200	"	4.300
Segretari corrispondenti	"	4.000	"	3.100
Impiegati tecnici	"	4.000	"	3.100
Impiegati contabili	"	4.000	"	3.100
Interpreti traduttori (due lingue)	"	4.000	"	3.100
Disegnatori e progettisti	"	5.800	"	4.800
Disegnatori tecnici	"	4.500	"	3.500
PERSONALE D'ORDINE				
Stenodattilografo	£.	3.900	£.	3.000
Disegnatore lucidatore	"	3.800	"	3.100
Aiuto contabile	"	3.500	"	2.600
Dattilografo e impiegato d'ordine	"	3.400	"	2.300
Fattorini	"	3.000	"	2.300
Archivisti	"	3.000	"	2.300
Inservienti	"	3.000	"	2.300

Al personale con mansioni impiegatizie di età inferiore ai 21 anni, avente qualsiasi mansione o qualifica è applicato il seguente trattamento economico:

dai 14 ai 16 anni compiuti	£.	1.000	£.	900
dai 16 ai 17 anni compiuti	"	1.300	"	1.200
dai 17 ai 18 anni compiuti	"	1.700	"	1.500
dai 18 ai 21 anni compiuti	"	2.300	"	1.800

Le indennità di mensa e la indennità di presenza cesseranno di essere corrisposte separatamente e si intendono assorbite nei minimi fissati dalla tabelle di cui sopra.

./.

2627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3

A titolo di chiarimento delle mansioni specifiche di alcune categorie contemplate nel precedente art. 2 viene precisato quanto segue:

a- per SEGRETARIO DI STUDIO deve intendersi il dipendente cui si è affidata con la direzione del personale, la sovraintendeza di tutto il lavoro preparatorio e successivo all'espletamento degli accertamenti ed alle esecuzioni di tutte quelle mansioni che hanno carattere indelegabile.

b = per DATTILOGRAFO o IMPIEGATO d'ORDINE si intende quel dipendente cui è affidato l'adempimento delle scritturazioni a macchina, la tenuta di contabilità elementare e di cassa, nonchè la corrispondenza semplice, la stesura di parcelle sotto il controllo del professionista e tutti gli altri lavori di studio di natura ordinaria.

c = il dipendente che ha la qualifica di FATTORINO può essere adibito oltre che alla pulizia di studio, alle semplici commissioni d'ufficio e disbrigo di corrispondenza, nonchè altri incarichi di fiducia per lo svolgimento materiale delle pratiche coi vari uffici.

2626

Art. 4

I minimi di retribuzione di cui all'art. 2 valgono per il comune capoluogo e la provincia di Milano, nonchè per i comuni di Sesto San Giovanni e Monza, mentre per gli altri, è fissata una riduzione del 5% (cinque per cento).

Art. 5

A decorrere dal 1° Agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di £. 20 (venti) giornaliere, in luogo di essa al personale dipendente è dovuta un'indennità di contingenza, con decorrenza 1° agosto 1945 nella seguente misura per ogni giornata di effettivo lavoro.

	UOMINI	DONNE
CAPI FAMIGLIA		
a = età superiore ai 21 anni	£. 95.=	£. 80.=
b = " " " 18 "	" 75.=	" 70.=
c = " " " 16 "	" 60.=	" 60.=
NON CAPI FAMIGLIA		
d = età superiore ai 21 anni	£. 75.=	£. 60.=
e = " " " 18 "	" 55.=	" 50.=
f = " " " 16 "	" 40.=	" 40.=

Art. 6

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di £. 15 (quindici) giornaliere per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a- per SEGRETARIO DI STUDIO deve intendersi il dipendente cui si è affidata con la direzione del personale, la sovraintendesa di tutto il lavoro preparatorio e successivo all'espletamento degli accertamenti ed alle esecuzioni di tutte quelle mansioni che hanno carattere indelegabile.

b = per DATTILOGRAFO o IMPIEGATO d'ORDINE si intende quel dipendente cui è affidato l'adempimento delle scritturazioni a macchina, la tenuta di contabilità elementare e di cassa, nonchè la corrispondenza semplice, la stesura di parcelle sotto il controllo del professionista e tutti gli altri lavori di studio di natura ordinaria.

c = il dipendente che ha la qualifica di FATTORINO può essere adibito oltre che alla pulizia di studio, alle semplici commissioni d'ufficio e disbrigo di corrispondenza, nonchè altri incarichi di fiducia per lo svolgimento materiale delle pratiche coi vari uffici.

2626

Art. 4

I minimi di retribuzione di cui all'art. 2 valgono per il comune capoluogo e la provincia di Milano, nonchè per i comuni di Sesto San Giovanni e Monza, mentre per gli altri, è fissata una riduzione del 5% (cinque per cento).

Art. 5

A decorrere dal 1° Agosto 1945 è abolita l'indennità di guerra di £. 20 (venti) giornaliere, in luogo di essa al personale dipendente è dovuta un'indennità di contingenza, con decorrenza 1° agosto 1945 nella seguente misura per ogni giornata di effettivo lavoro.

	UOMINI	DONNE
CAPI FAMIGLIA		
a = età superiore ai 21 anni	£. 95.=	£. 80.=
b = " " " 18 "	" 75.=	" 70.=
c = " " " 16 "	" 60.=	" 60.=
NON CAPI FAMIGLIA		
d = età superiore ai 21 anni	£. 75.=	£. 60.=
e = " " " 18 "	" 55.=	" 50.=
f = " " " 16 "	" 40.=	" 40.=

Art. 6

Agli uomini e donne con due o più persone a carico è inoltre dovuto un assegno complementare di £. 15 (quindici) giornaliere per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7
Agli effetti del riconoscimento di capo famiglia si applicano i criteri vigenti per gli assegni famigliari.
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono dovuti anche nel periodo annuale di ferie e durante le festività infrasettimanali
Resta inteso che per il riconoscimento dell'indennità di contingenza nei casi di malattia, la questione sarà esaminata al più presto possibile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

Art. 8
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ragguagliati al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati e ore 60 per i fattorini) e sono soggetti a proporzionale riduzione o aumento nel caso di variazione dell'orario effettivo di lavoro.

Art. 9
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati parte integrabe della retribuzione: sono però soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Art. 10
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti dal 10% (dieci per cento) per i comuni della provincia di Milano, diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto San Giovanni.

2625

Art. 11
A tutti i dipendenti in servizio il 25 aprile 1945 è corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio calcolata a norma dell'art. 2 aumentato di £. 1.000.= (mille) per i Capifamiglia con un massimo di £. 5.000.= (cinquemila) e di £. 3.500.= (tremilacinquecento) per i non Capi famiglia.
E' facoltà del titolare di studio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque a titolo di anticipazione.
Resta escluso dal conguaglio di cui sopra è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

Art. 11
Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dell'art. 5 per l'indennità di contingenza.

F.to: Guzzetti
" D'Amore
" Ronchi
" Badia
" Carcano
" Scotti
" Crespi
" Almerighi
" Pattarino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bile in relazione a quanto sarà stabilito in merito per le altre categorie.

Art. 8
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ragguagliati al normale orario di lavoro settimanale (ore 45 per gli impiegati e ore 60 per i fattorini) e sono soggetti a proporzionale riduzione o aumento nel caso di variazione dell'orario effettivo di lavoro.

Art. 9
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare non sono considerati parte integrabe della retribuzione: sono però soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile.

Art. 10
L'indennità di contingenza e l'assegno complementare sono ridotti del 10% (dieci per cento) per i comuni della provincia di Milano, diversi da quelli di Milano, Monza e Sesto San Giovanni.

2625

Art. 11
A tutti i dipendenti in servizio il 25 aprile 1945 è corrisposto il premio di liberazione nella misura di una mensilità dello stipendio calcolata a norma dell'art. 2 aumentato di £. 1.000.= (mille) per i Capifamiglia con un massimo di £. 5.000.= (cinquemila) e di £. 3.500.= (tremilacinquecento) per i non Capi famiglia.
E' facoltà del titolare di studio di conguagliare le somme versate ai dipendenti in eccedenza al trattamento risultante dal presente accordo e comunque a titolo di anticipazione.
Resta escluso dal conguaglio di cui sopra è già stato erogato a titolo di premio di liberazione.

Art. 11
Il presente accordo ha effetto dal 1° luglio 1945, salvo il disposto dell'art. 5 per l'indennità di contingenza.

F.to: Guzzetti
" D'Amore
" Ronchi
" Badia
" Carcano
" Scotti
" Crespi
" Almerighi
" Pattarino
" Secchia

Nl/nl

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

MILANO

Addì 14 settembre 1945 in Milano,

Tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano, in persona dell'ing. Emilio Zacchi, con l'intervento dei Sigg. Dr. Ereldo Bernocchi, Piero Mazzucchelli, dr. Franco Cavazzi, Dr. Capitani Fortunato, Giambattista Pastori e Comm. Attilio Zanchi, assistiti dal dr. Alberto Colli,

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano in persona dei Sigg. Piero Bertola, e Colombo Luigi del Sindacato Tessili Provinciale di Milano della Federazione Italiana operai tessili, con l'intervento dei lavoratori Carcaniga Mario, Fossati Francesco, Beretta Mario e Pirola Carlo,

visto il decreto legislativo 2 marzo 1945 del Ministero del Lavoro del cessato governo repubblicano, relativo al trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi e del personale equiparato del settore industriale;

considerata la necessità e l'urgenza di regolamentare il trattamento degli assistenti, degli aiuto-assistenti e della maestranze di filatura e tessitura, svolgenti le mansioni indicate nel successivo art. 1°), dipendenti da aziende industriali cotoniere, laniere, liniere e canapiere, iutiere e seriche, sino a che non si sarà provveduto ad un completo riesame dell'intera questione, mediante la stipulazione di apposita regolamentazione nazionale,

dopo cordiali discussioni improntate al più schietto spirito di reciproca comprensione,

si conviene e si stipula quanto segue, con effetto dal I° gennaio 1945:

ART. I°) - DEFINIZIONE E QUALIFA'

Assistenti: Sono considerati coloro che, comunque denominati, accudiscono agli assestamenti meccanici necessari per il normale funzionamento di un gruppo di macchine e sorvegliano, nell'ambito di esso, l'andamento del lavoro operaio./

Aiuto-assistenti o coadiutori: Sono considerati coloro che svolgono tutte le predette mansioni, alle dipendenze di uno o più assistenti, sostituendoli in caso di bisogno, con esclusione di quelli che, pur svolgendo talune della mansioni anzidette, hanno prevalenti di caricatelaio.

Maestre: Sono considerate coloro che guidano e controllano l'esecuzione pratica delle lavorazioni di un gruppo di ringa o di telai, al quale non sia preposto nè l'assistente nè l'aiuto-assistente, sorvegliando nell'ambito del gruppo di macchine suddetto l'andamento del lavoro operaio.

./.

0523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il personale suddetto mantiene la qualifica prevista dalla rispettiva regolamentazione contrattuale in vigore al 31 dicembre 1944.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli lavoratori la qualifica che viene assegnata agli stessi per effetto del presente accordo.

ART. 2°) - MERCEDI

Vengono fissati seguenti minimi quattordicinali (per 96 ore lavorative) di paga globale (con esclusione dell'indennità di contingenza che sarà corrisposta separatamente) dei quali due terzi sono fissi ed un terzo a cottimo, nei casi in cui si applica il sistema di retribuzione a cottimo:

Assistenti	£.	1.525.==
Aiuto-assistenti	"	1.016.==
Maestre	"	831.==

I lavoratori che hanno compiuto il 21° anno di età avranno diritto, per i primi otto bienni di anzianità maturata nella categoria di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale maggiore retribuzione di fatto ad essi accordata, ad una maggiorazione della rispettiva paga quattordicinale minima di cui al precedente capoverso, nelle misure percentuali sotto indicate:

per il I° e 2° biennio: aumento biennale del 4%
per i bienni dal 3° all'8°: aumento biennale del 5%

2523

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici si considera quella maturata dal lavoratore nell'azienda della categoria di appartenenza, successivamente al 1° gennaio 1937, trascurando comunque quella maturata prima del compimento del 21° anno di età.

L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dalla quattordicina immediatamente successiva a quella in cui si compie il biennio di anzianità.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di retribuzione di fatto concessi.

Si dovrà inoltre procedere, con effetto dal I° gennaio 1945 ad una perequazione delle retribuzioni nel modo seguente: nel caso in cui la paga quattordicinale (o ragguagliata a quattordicina) goduta dal lavoratore al 31 dicembre 1944 fosse stata superiore al minimo contrattuale a tale data in vigore per la categoria a cui lo stesso apparteneva, la differenza fra i rispettivi importi sarà aggiunta, nella misura del 50% alla paga quattordicinale minima stabilita dal 1° comma del presente articolo, maggiorata degli aumenti periodici spettanti.

Per il trattamento nei casi di sospensione, riduzione del lavoro, o di interruzioni anche se dovute alla ricorrenza di festività infrasettimanali, valgono le norme di carattere generale in vigore per gli operai della azienda.

./.

0524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 3°) - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere, pari a 48 settimanali, secondo le disposizioni in vigore.

Le frazioni consuetudinarie di ora prima e dopo l'orario normale delle maestranze, dentro un massimo di 30 minuti giornalieri, per le abituali predisposizioni del lavoro ed in genere per assicurare la regolare ripresa e cessazione di esso, non saranno considerate straordinarie e si intenderanno già interamente compensate dalla paga quattordicinale prevista dall'art. 2.

Per il lavoro notturno, festivo e straordinario valgono le disposizioni in vigore per la rimanente maestranza dell'azienda.

ART. 4°) - FERIE

Le ferie annuali verranno concesse, per ogni anno compiuto di anzianità maturato a partire dal I° gennaio 1945, nella seguente misura:

10 giorni sino a 2 anni di anzianità
12 giorni dal 3° al 10° anno di anzianità
18 giorni dall'11°'anno di anzianità.

Il maggior periodo feriale già eventualmente spettante per effetto di regolamentazione contrattuale in vigore al 31 dicembre 1944, continuerà ad essere concesso sino alla maturazione di una superiore misura del periodo feriale stesso, derivante dalle norme di cui al presente articolo.

Art. 5°) - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento del personale non in prova o le sue dimissioni dovranno avere luogo al sabato o nel giorno di paga con il seguente preavviso:

due quattordicine per anzianità sino ai dieci anni
tre quattordicine per anzianità maturata successivamente al 10 gennaio 1945, superiore ai 10 anni.

2622

Art. 6°) - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

Ai lavoratori licenziati non in tronco per giusta causa, sarà corrisposta una indennità di licenziamento, per ogni anno intero di anzianità di servizio maturato successivamente al 1° gennaio 1945, nella seguente misura:

una quattordicina (96 ore) di retribuzione globale sino a 10 anni di anzianità;

una quattordicina e mezza (144 ore) di retribuzione globale oltre i 10 anni di anzianità.

Le eventuali anzianità precedenti al 31 dicembre 1944 saranno liquidate a sensi delle rispettive regolamentazioni contrattuali a tale epoca in vigore.

./.

0525

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 7°) - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In caso di malattia del personale, la ditta conserverà il posto e gli eventuali diritti di anzianità almeno per sei mesi e corrisponderà all'interessato la differenza tra il sussidio corrisposto dalla Cassa Mutua di Malattia e la paga minima quattordicinale di cui all'art. 2, sino al massimo di tre mesi.

In caso di infortunio, oltre alla conservazione del posto come sopra, la ditta corrisponderà, per il periodo massimo di tre mesi, la paga minima quattordicinale di cui all'art. 2, in essa computata l'indennità temporanea relativa, ai tre mesi stessi, liquidata dall'Istituto di Assicurazione.

ART. 8°) - TRATTAMENTO DELLE MAESTRE IN STATO DI GRAVIDANZA

Ferme restando le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, l'azienda corrisponderà alla lavoratrice la differenza tra il 75% posto a carico della Cassa Integrazione Salari e la paga minima quattordicinale di cui all'art. 2, limitatamente al periodo di intervento della Cassa suddetta e sino a che rimarrà in vigore il contratto nazionale 1° marzo 1943, relativo al trattamento delle lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo di guerra.

ART. 9°) - GRATIFICAZIONE NATALIZIA

Al personale di cui trattasi verrà corrisposta una gratificazione natalizia pari a due quattordicine (192 ore), secondo le disposizioni in vigore per le maestranze dell'azienda.

ART. 10°) - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applicheranno, con decorrenza dal I° gennaio 1945, le norme di contratto nazionale di lavoro 17 aprile 1935 per gli assistenti e conduttori di assistenti degli stabilimenti cotonieri, in quanto non in contrasto con le disposizioni presenti.

2621

ART. 11°)

Tutte le aziende dovranno uniformare il trattamento dei lavoratori in oggetto alle norme previste dal presente accordo, mantenendo ferme esclusivamente l'eventuale maggiore paga di fatto alla data odierna già accordata e l'eventuale diversa modalità di pagamento della mercede, quale condizione di miglior favore per il personale in servizio.

Premesso che ai lavoratori di cui trattasi è mantenuta la qualifica di prestatori d'opera manuale, le Organizzazioni stipulanti concordemente ritengono che sulle retribuzioni degli stessi debbano essere applicate le ritenute fiscali in vigore per gli operai.

Letto, approvato e sottoscritto.

./.

0526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

p. L'Associazione Industriali Lombarda di Milano

F.to Ing. Zacchi

p. La Camera Confederale del lavoro della Provincia di Milano

F.to Bertoia
" Colombo
" Fossati
" Beretta
" Pirola
" Carsaniga

mc/ml

RIOrmente alla data di stipulazione del presente accordo, 30 luglio 1945, non è applicabile e la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.-

L'anno 1945 il giorno 30 del mese di Luglio in Milano tra l'Associazione Provinciale delle aziende esercenti il commercio al dettaglio di fiori e piante ornamentali rappresentata dal sig. Giuseppe Radaelli, Fustinoni Mario, Bò Guido, Beretta Natale, con la partecipazione dei sigg. Luigi Rossi, Romeo Mathis, Giuseppe Orlando dell'Associazione Provinciale dei commercianti

e

la Camera del Lavoro rappresentata dai sigg. Emilio Ronchi e Amleto Mantegazza con la partecipazione dei sigg. Zoia Roberto, Tomasani Giacomo, Veronesi Luigi, Trezzi Enrico, Frontini Guido, Brasca Antonio, Norlasca Secondo;

si è stipulato il presente accordo Provinciale da valere nella provincia di Milano per i dipendenti delle aziende esereenti il commercio al dettaglio di fiori e piante ornamentali, aderenti all'Associazione Provinciale delle aziende esercenti il Commercio al Dettaglio di Fiori e Piante Ornamentali.-

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. I°) Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.-

Per il personale cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteRIOrmente alla data di stipulazione del presente accordo, 30 luglio I945, non è applicabile e la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.-

MINIMI DI RETRIBUZIONE

2619

Art.2°) Le retribuzioni minime, al lordo delle ritenute di legge, comprensive dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

	uomini	donne
Personale impiegatizio		
Gestori o direttori di negozio, (sono quelli		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945 il giorno 30 del mese di Luglio in Milano tra l'Associazione Provinciale delle aziende esercenti il commercio al dettaglio di fiori e piante ornamentali rappresentata dal sig. Giuseppe Radaelli, Fustinoni Mario, Bò Guido, Beretta Natale, con la partecipazione dei sigg. Luigi Rossi, Romeo Mathis, e Giuseppe Orlando dell'Associazione Provinciale dei commercianti

e

la Camera del Lavoro rappresentata dai sigg. Emilio Ronchi e Amleto Mantegazza con la partecipazione dei sigg. Zoia Roberto, Tomasani Giacomo, Veronesi Luigi, Trezzi Enrico, Frontini Guido, Brasca Antonio, Norlasca Secondo;

si è stipulato il presente accordo Provinciale da valere nella provincia di Milano per i dipendenti delle aziende esercenti il commercio al dettaglio di fiori e piante ornamentali, aderenti all'Associazione Provinciale delle aziende esercenti il Commercio al Dettaglio di Fiori e Piante Ornamentali.-

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. I°) Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.-

Per il personale cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, 30 luglio 1945, non è applicabile e la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.-

MINIMI DI RETRIBUZIONE

2619

Art.2°) Le retribuzioni minime, al lordo delle ritenute di legge, comprensive dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

	uomini	donne
Personale impiegatizio		
Gestori o direttori di negozio, (sono quelli prestaori d'opera comunemente chiamati anche gerenti o consegnatari che hanno in consegna il negozio sotto la loro responsabilità a fini disciplinari dell'inventario e dell'andamento degli affari, secondo le direttive dei titolari e dei suoi		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

	uomini	donne
rappresentanti ai quali debbono rispondere dell'andamento e delle merci assubte in carico. Retribuzione comprensiva per quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere di lavoro maggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.....mese..	L. 5.500.--	L. 4.700.--
Commessi di negozio,(sono quei prestatori db pera addetti alla vendita dei fiori e delle piante ornamentali, tanto in cooperazione, quanto in assenza del titolare): retribuzione comprensiva per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere maggiorata del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.;;mese	" 4.000.--	" 3.400.--
Cassieri o addetti a registratori cassa: retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere, maggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.....mese	" 3.600.--	" 3.500.--
Contabili, corrispondenti, impiegati d'ordine, dattilografi, ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune.....mese	" 3.500.--	" 2.800.--

Personale non impiegatizio

Operai specializzati sono quei prestatori d'opera che comunemente chiamati anche fioristi addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante e alla preparazione delle corone, cesti cuscini ecc. e che eccezionalmente vengono: retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornalieremaggiorate del 15% ai sensi dell'art.

2618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere di lavoro maggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.....mese..	L.	5.500.--	L.	4.700.--
Commessi di negozio,(sono quei prestatori db pera addetti alla vendita dei fiori e delle piante ornamentali, tanto in cooperazione, quanto in assenza del titolare): retribuzione comprensiva per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere maggiorata del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.;;mese	"	4.000.--	"	3.400.--
Cassieri o addetti a registratori cassa: retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere, maggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.....mese	"	3.600.--	"	3.500.--
Contabili, corrispondenti, impiegati d'ordine, dattilografi, ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune.....mese	"	3.500.--	"	2.800.--
<u>Personale non impiegatizio</u>				
Operai specializzati sono quei prestatori d'opera che comunemente chiamati anche fioristi addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante e alla preparazione delle corone, cesti cuscini ecc. e che eccezionalmente vendono: retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornalieremaggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.. . . . . sett.	"	1.100.--	"	---,---
Operai comuni addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante e che eccezionalmente vendono.....	"	900,-	"	---,---

2618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	uomini	donne
Autisti e motociclisti (ore IO giornaliere di lavoro normale)..... sett.	L. 900,--	L.---,---
Personale femminile addetto alla lavorazione dei fiori: retribuzione comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere, maggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N..... "	" ---,---	"600,--
Personale di fatica in genere,fattorini e garzoni,(per ore 10 di lavoro giornaliere)..... "	" 780,--	" ---,---

Art. 3°) Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferimre al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansiono o qualifica verrà applicato il seguente trattamento ecnomico:

	Uomini		Donne	
	Mese;	Sett.	Mese	Sett.
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L.1100,-	230,70	900,-	207,69
" " 16 " 17 " "	" 1300,-	300,-	1200,-	288,-
" " 17 " 18 " "	" 1700,-	394,23	1500,-	346,15
" " 18 " 21 " "	" 2300,-	530,76	1800,-	415,38

Art. 4°) Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5 per il primo piatto e di L. 8 per il secono piatto sulla retribuzione per ogni pasto comsumato presso la mensa stessa.-

2617

Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento della indennità mensa, che con l'indennità di presenza si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.-

Art. 5°) Indennità di emergenza.-

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 20.- per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera riconosciuti capi famiglia ai sensi del Vegente Codice Civili; essa non é considerata elemento costitutivo della retribuzione.-

Art. 6°) Norme transitorie.-

Le parti con il presente contratto hanno inteso di fissare dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

comprensiva di quella per l'orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere e di quella di 2 ore giornaliere, maggiorate del 15% ai sensi dell'art. 8 del C.N.....	"	" ---,---	"600,--
Personale di fatica in genere, fattorini e garzoni, (per ore 10 di lavoro giornaliere).....	"	" 780,--	" ---,---

Art. 3°) Al personale a mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini		Donne	
	Mese;	Sett.	Mese	Sett.
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1100,-	230,70	900,-	207,69
" " 16 " 17 " "	" 1300,-	300,-	1200,-	288,-
" " 17 " 18 " "	" 1700,-	394,23	1500,-	346,15
" " 18 " 21 " "	" 2300,-	530,76	1800,-	415,38

Art. 4°) Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5 per il primo piatto e di L. 8 per il secono piatto sulla retribuzione per ogni pasto consumato presso la mensa stessa.-

2617

Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento della indennità mensa, che con l'indennità di presenza si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.-

Art. 5°) Indennità di emergenza.-

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L. 20.- per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera riconosciuti capi famiglia ai sensi del Vegente Codice Civili; essa non é considerata elemento costitutivo della retribuzione.-

Art. 6°) Norme transitorie.-

Le parti con il presente contratto hanno inteso di fissare dei minimi di retribuzione e non di ridurre le paghe di fatto superiori a tali minimi per le quali vigono le norme di cui all'art. 54 del R.Decreto I.7.26, n. 1130.-

Art. 7°) Festività - orario di apertura e chiusura di negozi.-

Per le festività e per l'orario di chiusura dei negozi le parti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si rimettono alle disposizioni del Decreto Prefettizio vigente in materia. E' fissata, comunque, una interruzione meridiana, non inferiore ad un ora e mezza nell'orario giornaliero, sia nella stagione estiva che nella stagione invernale.

Art. 8°) I minimi di retribuzione fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, carovita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo.-

Art. 9°) I minimi di retribuzione valgono per il comune capoluogo della provincia, e per i comuni di Sesto S.Giovanni e Monza, mentre per gli altri comuni é fissata una riduzione del 10%.-

Art. 10°) Il presente accordo ha vigore a datare dall'I.7.48.-

per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI:Signor Giuseppe Radaelli, Mario Fustinoni, Giudo Bo', Natale Beretta; per l' ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI:Luigi Rossi, Romeo Mathis, Dott. Giuseppe Orlando;per la CAMERA DEL LAVORO:Ambleto Mantegazza, Roberto Zoia, Giacomo Tommasani, Luigi Veronesi, Enrico Trezzi, Giudo Frontini, Antonio Brasca e Secondo Norlasca.-

2616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano - Commercio, Alberghi e Mense 136

26

L'anno 1945 il giorno [illegible] del mese di luglio in Milano tra l'Associazione Prov.le delle aziende Private di Lotta e Derivati rappresentata dal Sig. Alberto Virgilio, da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione rappresentata dal Sig. [illegible] dall'altra parte

si è stipulato il presente accordo per la Zona della provincia di Milano per i dipendenti da aziende operanti la produzione e vendita del latte, derivati, alimenti ed [illegible] in quanto riguarda il rapporto di lavoro.

Art. 1°) Il presente accordo si applica alla categoria M ed alla precedente.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, 16 luglio 1945, le liquidazioni vanno operate sulla base della retribuzione in corso alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 2°) Gli stipendi di cui sopra, ed [illegible] di lavoro, comprensivi dell'indennità di presenza e di carovita sono i seguenti:

	Paghe Mens.	Paghe Diarie
Direttori, cassieri, ragionieri	L. 900.=	L. 050.=
Vendita di fusti, cellaisti di latticio e di vendita a domicilio	" 760.=	" 030.=

Art. 3°) Al personale di cui all'art. 1° sono concesse speciali maggiorazioni e qualifiche applicate le seguenti tariffe orarie:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	L. 1.300.=	L. 1.000.=
Personale dai 16 ai 17 anni	" 1.900.=	" 1.300.=
Personale dai 17 ai 18 anni	" 1.700.=	" 1.300.=
Personale dai 18 ai 21 anni	" 1.900.=	" 1.500.=

Art. 4°) Il personale dipendente da aziende commerciali che comporta benefici della mensa aziendale la detta può operare la riduzione di L. 5 per il primo piatto e di L. 8 per il secondo piatto sulla retribuzione per il pasto di mezzogiorno ordinario pasto in mense varie.

2613

./.

0535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano

Commercio - Rettifiche di prezzi e tariffe

135

25

Camera Atto di notorietà

[illegible]

2613

0537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. [illegible]

[illegible]

Art. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

0539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milan Trasporto 24 167

TESTO ACCORDO INDENNITA' DI TRASFERTA

L'anno 1945 addì 30 del mese di agosto in Milano nella sede dell'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori

T R A

L'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autrasportatori di Milano, rappresentata dal suo Presidente Dr. Alfredo Vigliani, assistito dal Sig. Alberto Bergamaschino

e

la Camera del Lavoro di Milano e Provincia rappresentata dai signori G. Alberganti - Segretario Camerale - G. Invernizzi della Commissione Esecutiva e D. Zanibetti del Comitato direttivo di categoria -

Preso in esame il trattamento economico del personale viaggiante, dalle parti contraenti si è stipulato il presente contratto di lavoro.

Art.1°

Per i servizi prestati fuori sede, vale a dire quelli compiuti 5 Km. oltre il confine di residenza che comportano il consumo dei pasti fuori sede verrà corrisposta l'indennità di trasferta in ragione di L. 200.= per ogni pasto consumato fuori sede e L. 200.= per l'eventuale pernottamento.

La trasferta é compransiva di qualsiasi premio di quintelato o indennità chilometrica e compensa le eventuali ore di straordinario compiuto nel periodo di trasferta.

Art. 2°.

Il presente contratto entra in vigore il giorno 1° agosto 1945 e avrà una durata di un anno. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti contraenti da darsi almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

2610

P. ASSOCIAZIONE LOMBARDA
SPEDIZIONIERI E AUTRASPORTATORI

Dott. Alfredo Vigliani
Alberto Bergamaschino
(F.to A.Vigliani)
(F.To A.Bergamaschino)

P. CAMERA DEL LAVORO
G. Alberganti
D.Zanitetti
(F.to G.Alberganti)
(F.to D.Zanibetti)
(F.to Invernizzi)

NM /via

0540

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commercio Milano

Patti di lavoro Impiegati

207

23

ACCORDO PROVINCIALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI (Milano)

---oOo---

L'anno 1945 il giorno 2 agosto in Milano, tra la Unione provinciale dei commercianti, rappresentata dal suo Commissario sig. Luigi Rossi, assistito dai Sigg. Remo Mathis e Dr. Giuseppe Orlando, con la partecipazione dei Sigg. Carlo Allevin, Baratti, Ing. Luigi Boraschi, Orazio Ciprioni, Leopoldo Corti, Mauro Cossi, Stefano Parelli, Luigi Tazzoli, Rag. Perio Michiara, Rag. Piero Misul, Edoardo Origlia, Carlo Pedraglio, Attilio Piccili, Angelo Pigni, Enrico Revelli,

e

la Associazione Lavoratori Dirigenti Aziende Commerciali, rappresentata dal suo Presidente rag. Mario Negri, assistito dai Sigg. rag. Carlo Brivio, rag. Cesare Gelliani, rag. Marco Gismi e Nicola D'Alò

si è stipulato

il presente contratto provinciale da valere nella provincia di Milano per i dirigenti di aziende commerciali, rappresentati dalla Associazione Lavoratori Dirigenti Aziende Commerciali, dipendenti da aziende rappresentate dalle Associazioni di categoria aderenti all'Unione provinciale dei commercianti.

2609

ART. 1

Il presente accordo si applica ai dirigenti e in genere agli impiegati muniti di procura di cui all'art.6 del R. Decreto 1 luglio 1926 n.1130.

ART. 2

Il trattamento economico del dirigente di azienda, soggiacendo ad una valutazione soggettiva e fiduciaria, esclude la possibilità della determinazione del trattamento economico minimo. Tuttavia le condizioni contrattuali spettanti ai dirigenti non potranno essere inferiori nel loro complessi a quelle di fatto più elevate godute dai dipendenti di grado immediatamente inferiore, considerate quest'ultime con un minimo di L.7.200= mensili, maggiorate del 25%.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 3

Il presente accordo segue le sorti per l'entrata in vigore e la cessazione, degli accordi provinciali stipulati per gli adeguamenti salariali per i dipendenti di aziende commerciali. Non è applicabile ai dirigenti dipendenti da agenti e rappresentanti e mediatori e a tutti i dirigenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo 2 agosto 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI
Il Presidente
(Mario Negri)

p. L'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI
Il Commissario
(Luigi Rossi)

ms.

0 5 4 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano Commercio (sezione A L 201
Wholesale of fruit & farm) -22

ACCORDO PROV.LE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - AGRUMARI E LORO DERIVATI. -

L'anno 1945 il giorno 31 del mese di Luglio in Milano tra l'Associazione Prov.le delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, rappresentata dai Sigg.Fasiani Bortino, Platania Giuseppe, Favesi Ludovico, Borlè Mario, con la partecipazione del Sigg.Luigi Rossi, Ronco Mathis, Dott.Giuseppe Orlando dell'Associazione Prov.le dei Commercianti

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig.Paolo Bantegazza, con la partecipazione dei Sigg. Perazzini Aristide, Tamagni Giuseppe, Lodi Mario, Cannavale Nicola, Perazzini Vittorio, Barbaro Giuseppe

si è stipulato il presente accordo Prov.le da valere nella provincia di Milano per i dipendenti delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, aderenti all'Associazione Prov.le delle Aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati. -

2607

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. I°) Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa.
Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente ~~manzanza~~ accordo, 31 luglio 1945, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Art. 2°) Le retribuzioni minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensiva dell'indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

Categoria a.	Uomini	Donne
Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui all'art.34 del R.D.L. 1.7.926 n.1130.....	L.7.200.=	L. 6.500.=

./.

0543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria b.

Capo Ufficio e capo di servizi tecnici ed amministrativi con almeno tre personali qualificati di concetto alle dipendenze	L. 5.800.=	L. 4.800.=
Gerenti	" 4.000.=	" 3.000.=
Corrispondenti di concetto	" 4.000.=	" 3.000.=
Contabili di concetto	" 4.000.=	" 3.000.=
Magazzinieri consegnatari con responsabilità e tenuta di libri contabili di carico e scarico	" 4.300.=	" 3.300.=

Categoria c.

Commessi addetti alla vendita anche con mansioni amministrative	" 3.700.=	" 2.800.=
Aiuto commessi addetti alla vendita anche con mansioni amministrative	" 3.300.=	" 2.600.=
Cassieri	" 3.500.=	" 2.700.=
Contabili d'ordine	" 3.700.=	" 2.800.=
Aiuto contabili	" 3.300.=	" 2.600.=
Stenodattilografi	" 3.700.=	" 2.800.=
Sotterali, dattilografi, impiegati di contabilità ufficio, magazzino ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune	" 3.300.=	" 2.600.=

2606

Personale subalterno

Uscieri, custodi, fattorini, guardie notturne	L. 3.300.=	L. 2.600.=

Personale operaio

	Settim.	Oner.
Capi squadra, caporali, capi tavola, "capi banca" con almeno tre dipendenti per ore 9 giornaliere	" 650.=	====
Conducenti di veicoli a trazione animale, autisti, conducenti di motofurgoncini per ore 9 giornaliere	" 650.=	====
Personale di fatica in genere ed addetto al lavoro di carico e scarico per 9 ore giornaliere di lavoro	" 630.=	====
Personale femminile addetto ai lavori promiscui di magazzino per ore 9 giornaliere	" 430.=	====

./.

0544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Settim.	Orario
Personale femminile avventizio addetto alla cernita e alla calibratura.....	L.	3.==
Personale di fatica avventizio assunto e retribuito ad ore.....	"	15.==

Art. 3°) Al personale a mansioni impiegatizie ed operaio di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione e qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti...	L.	1.000.=	900.==
Personale dai 16 ai 17 anni.....	"	1.300.=	1.200.==
Personale dai 17 ai 18 anni.....	"	1.700.=	1.500.= "
Personale dai 18 ai 21 anni.....	"	2.300.=	1.800.==

Art. 4°) Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L.5.== per il primo piatto e di L.8.== per il secondo piatto sulla retribuzione per il pasto di mezzogiorno consumato presso la mensa stessa.
Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che con l'indennità di presenza s'intende conglobata nei minimi di retribuzione fissate nel presente accordo.
Quando al personale venga fornito il vitto e l'alloggio dal datore di lavoro potrà essere operata sulla retribuzione una ritenuta non superiore a quanto è sotto specificato:
3/5 ove venga concesso il vitto e l'alloggio; a 2/5 ove venga concesso il solo vitto(composto di due pasti al giorno); ed 1/5 ove venga concesso il solo alloggio.

Art. 5°) Al personale impiegatizio che presti la sua opera al massimo per solo sei ore di lavoro al giorno le aziende sono tenute alla corresponsione dei 3/4 dei minimi di retribuzione di cui agli art. 2 e 3; le riduzioni sono cumulabili.

2605

Art. 6°) L'<u>indennità di emergenza</u>

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L.20.== per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile; essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione. -

Art. 7°) I minimi fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quali indennità di emergenza caro-vita, provvigioni, interessenze ed altre, ferno restando il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo. -

./.

0545

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8°) I minimi di retribuzione valgono per il Comune capoluogo della provincia e per i comuni di Monza e Sesto S.Giovanni, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 10%. -

Art. 9°) Il presente accordo ha vigore a datare dal 1.7.45.-

LA CAMERA DEL LAVORO
F.toPaolo Montegazza
Perazzini Aristide
Tamagni Giuseppe
Lodi Mario
Cannavale Vittorio Nicola
Perazzini Vittorio

L'ASSOCIAZIONE PROV.LE DI CATEGORIA
F.to Pavesi Ludovico
Fasismi Santino
L. Rossi
Borlà Mario

L'ASSOCIAZIONE PROV.le DEI COMMERCIANTI
F.to Rosso Mathis
Giuseppe Orelando

2604

segue.

05461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mi Eau - Day Hotel 21 16

164

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI DIURNI

L'anno 1945 il giorno 10 Agosto in Milano, tra la Associazione provinciale alberghi diurni, rappresentata dal Sig. Aldo Cobianchi con la partecipazione del Perito Industriale Carlo Ruschetta, assistito dal Sig. Luigi Rossi , Commissario dell'Unione dei commercianti della provincia di Milano dal Direttore Romeo Mathis e dal dott. Giuseppe Orlando

•

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Gastone Palazzi , con la partecipazione del Sig. Michele Attanasio , Francesco Avanzi, Alfredo Galli , Anna Mucin, Giovanni Dall'Osso

si è stipulato

il presente accordo provinciale da valere nella provincia di Milano per i dipendenti da albergo diurno aderenti all'Associazione provinciale alberghi diurni.

1°) - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo 10 Agosto 1945 non è applicabile e la liquidazione verrà operata sulla retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

2°) - Gli stipendi e i salari al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti: 2603

		Uomini	Donne
Contabili	mensili	3.000	3.000
Bigliettai	"	3.000	2.600
Macchinisti o meccanico con patente	sett.	900	=
" " " senza patente	"	784	=
Fnochiata	"	784	=
Addetti al bagaglio	"	760	600
Stiratore cappelli	"	760	600

./.

0541

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Uomini		Donne
Stiratrice abiti	sett. L.		L. 480
Lustrascarpe	" "	550	" 420
Guardarobiera consegnataria	" "		" 640
" non consegnataria	"		" 420
Gabinettai	" "	550	" 420
Bagnini	" "	550	" 420
Lavandai	" "	760	" 600
Addetti a lavori di fatica	" "	784	" =

Ai capi reparto con almeno 5 personali alle dipendenze saranno corrisposte in più della paga prevista " " 90. " 60

Gli stipendi e i salari di cui all'art. 2) vanno corrisposti al personale in servizio alla data del 10 Agosto 1945 con decorrenza al 1 Luglio 1945.-

3°)- A decorrere dal 1° Agosto 1945 le aziende di cui alla premessa corrisponderanno al personale indicato all'art. 2) una indennità di contingenza giornaliera nella misura prevista dall'accordo per l'indennità di contingenza stipulato per i dipendenti di aziende esercenti il commercio di materie prime e prodotti industriali il 7 Agosto 1945, tra la Unione Commercianti della provincia di Milano e la Camera del Lavoro.

2602

4°)- Per la categoria barbieri, parrucchieri per signora, manicure e pedicure si applicano i minimi salariali, al lordo delle ritenute di legge, che si intendono comprensivi di indennità di presenza e di mensa, previsti per i dipendenti di aziende artigiane di barbieri e parrucchieri.-

		Uomini		Donne
5°) -				
Lavoranti uomo	1a. Categoria	sett. L.	580	
" "	2a. "	" "	530	
" "	3a. "	" "	480	
Manicure		"		L. 252

./.

0548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Uomini	Donne
Personale con mansioni impiegatizie e operaio inferiore ai 21 anni di età per la qualifica sopra riportata va applicato il seguente trattamento economico :			
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	Mens.	1.000	900.
" " 16 " 17 " "	"	1.300	1.200
" " 17 " 18 " "	"	1.700	1.500
" " 18 " 21 " "	"	2.300	1.800
PARRUCCHIERE PER SIGNORA			
1a. Categoria	Batt.	850	600
2a. "	"	675	480
3a. "	"	500	400
Pedicure	"	680	380
Massaggiatrice	"		300
Massaggiatrice e manicure	"		480
Manicure pettinatrice	"		360
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"		100
" " 18 " 21 "	"		150

2601

5°) - Per il personale di cui all'art. 4 gli alberghi diurni sono tenuti alla corresponsione dei salari a fianco di ciascuno indicato a far tempo dal 2 luglio 1945.-
Nel caso che il trattamento economico stabilito dal presente contratto sia inferiore a quello stabilito dal contratto pubblicato sul Foglio Annunzi Legali di Milano n° 77 del 16/3/935 n° 11250 , questo si intende mantenuto per il personale in servizio alla data del 10 Agosto 1945.-

6°)- Per i lavoratori di cui all'art. 4 l'indennità di contingenza verrà corrisposta con tutte le stesse modalità, misure eccezioni e quant'altro stabilito dal contratto stipulato tra le aziende artigiane di barbieri e parrucchieri e la Camera del Lavoro.

./.

0549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7°) - Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale, la ditta può operare la ritenuta giornaliera di L. 5.= per il primo piatto e di L. 8.= per il secondo piatto sulla retribuzione per il pasto del mezzogiorno consumato presso l'azienda.
Il personale che non fruisce della mensa aziendale, non avrà diritto al pagamento dell'indennità di mensa che, con l'indennità di presenza, si intende conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.

p. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGHI DIURNI

Fto. Cobianchi
" Ruschetta

p. LA CAMERA DEL LAVO

Fto. Palazzi
" Attanasio
" Avanzi
" Calli
" Rucin
" Dall'Osso

p. L'ASSOCIAZIONE PROV.LE DEI COMMERCIANTI

Fto. Natnis
" Orlando

2600.

ETI.

0550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milan - Commun. Uff. Travellers 20

ACCORDO PROV.LE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

159

L'anno 1945 il giorno 15 del mese di Luglio in Milano tra l'Associazione Prov.le Agenti e rappresentanti di commercio rappresentata dai Sigg. Alberto Peretti, Cantoni Giuseppe, con la partecipazione del Sig. Luigi Rossi, Commissario dell'Associazione dei Commercianti, assistito dai Sigg. Romeo Mathis Direttore dell'Associazione, Dott.Di Salle Renato

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Gastone Palazzi, Emilio Ronchi

si è stipulato il presente accordo Prov.le da valere nella provincia di Milano per dipendenti da Agenti e rappresentanti di Commercio, aderenti all'Associazione Prov.le degli Agenti e rappresentanti di Commercio. -

SFERA DI APPLICAZIONE

Art.1° Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla premessa. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, 15 luglio 1945, la liquidazione verrà operata sulla retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro. -

MINIMI DI RETRIBUZIONE

2599

Art.2° Le retribuzioni minime, al lordo delle ritenute di legge, comprensive dell'indennità di presenza o di mensa sono i seguenti:

	Uomini	Donne
Categoria b		
Personale con mansioni di concetto:		
Ispettore, capo reparto, capo contabile, Cassiere principale con almeno tre personali qualificati di concetto alle dirette dipendenze	L. 5.800.=	L. 4.000.=
Magazziniere consegnatario con responsabilità e tenuta di libri di magazzino con almeno tre magazzinieri alle proprie dipendenze	L. 4.300.=	" 3.300.=
Contabile di concetto	" 4.000.=	" 3.300.=
Corrispondente autonomo di concetto	" 4.000.=	" 3.300.=
Corrispondente autonomi di concetto in lingue estere	" 4.900.=	" 3.500.=
Viaggiatori	" 4.000.=	" 3.300.=
Altro personale con mansioni analoghe di concetto	" 4.000.=	" 3.000.=

0551

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria c.

Personale con mansioni di fiducia di grado comune:

	Uomini	Donne
Contabile d'ordine.....	L. 3.700.=	2.600.=
Aiuto contabile.....	" 3.500.=	2.700.=
Cassiere comune.....	" 3.500.=	2.700.=
Magazziniere comune.....	" 3.400.=	2.600.=
Stenodattilografo.....	" 3.700.=	2.800.=
Piazzista.....	" 3.300.=	2.600.=
Dattilografo, copista ed altro personale con mansioni analoghe di grado comune...	" 3.300.=	2.600.=

Categoria d.e.f.

	Mese	Sett.	Mese	Sett.
Fattorini anche con mansioni di fiducia.	L. 3.200.=	---	2.500.=	---
Autisti.....	" 3.300.=	---	---	---

2.598

Art. 3°) Al personale a mansioni impiegatizie ed operaio di età inferiore al 21° anno compiuto avente qualsiasi mansione o qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti....	L. 1.000.=	900.=
Personale dai 16 ai 17 anni.....	" 1.300.=	1200.=
Personale dai 17 ai 18 anni.....	" 1.700.=	1500.=
Personale dai 18 ai 21 anni.....	" 2.300.=	1.800.=

Art.4° Nei confronti del personale dipendente che comunque benefici della mensa aziendale la Ditta può operare la ritenuta giornaliera di L.5 per il primo piatto e di L.8 per il secondo piatto sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la mensa stessa. -
Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa che, con l'indennità di presenza, si intende inglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo. -

Art.5° Indennità di emergenza. -

Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di L.20 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi del Vigente Codice Civile; essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione. -

Art.6° I minimi fissati sono comprensivi di tutte le eventuali provvidenze a qualsiasi titolo liberamente concesse dalle aziende, quale indennità di emergenza, caro-vita, provvigioni, interessenze ed altro, fermo restando, il diritto al complessivo miglior trattamento in atto alla data della stipulazione dell'accordo. -

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 7° - I minimi di retribuzione valgono per i comuni capoluogo della Provincia e per i Comuni di Monza e Sesto S.Giovanni, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Art. 8° - Il presente accordo ha vigore a datare dal 15 Luglio 1945. -

LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Pelazzi Gaetano
Ronchi Emilio

L'ASSOCIAZIONE PROV.LE DI CATEGORIA
F.to A.Peretti
Giuseppe Cantoni

L'ASSOCIAZIONE PROV.LE DEI COMMERCIANTI
Di Salle Renato
Romeo Mathis
Luigi Rossi

2597

mg.

Milan - Insurance 19108

Il giorno 15 luglio 1945 in Milano fra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Sezione Alta Italia - rappresentata dai Sigg.
Angelo Arienti, Armando Brunello, Edoardo Romagnoli, Carlo Ruffini, Giuseppe Scarpellon, Francesco Scolari, Ettore Mondini, e la Camera del lavoro della provincia di Milano - Sindacato Assicuratori, rappresentata dai Sigg. Romolo Pucci, e Riccardo Brambilla assistiti dai Sigg. Walter Vergonzi, Giuseppe Tucci, Emilio Balestreri, Ugo Merli, Armido Eurati, Eugenio Sciartino,
si è convenuto quanto segue da valere per Milano e provincia.

Art. 1 - Per tutto il personale impiegatizio inquadrato nei contratti collettivi di Milano e provincia nonchè per il personale produttivo di I° e II° gruppo con le modalità di cui al successivo art. 3 viene concordato il seguente adeguamento salariale provvisorio, con decorrenza dal I° luglio 1945:

a) l'indennità di cui al punto I° comma a) dell'accordo 14/6/1945 viene elevata dal 50 al 60%;

b) corresponsione di un assegno di contingenza in quota fissa mensile (13 mesi annui) sostitutivo di quello di cui al punto 1° comma b) dell'accordo 14.6.1945 stabilito nella seguenti misure:

1) £. 3.000 al personale masdhile e femminile che percepisca assegni familiari e che per questo solo fatto è considerato capo-famiglia, tenendo presente che in uno stesso nucleo familiare una sola persona fisica può avere tale qualifica;

2) £. 2.500;= al personale maschile superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

3) £. 2.200.= al personale femminile superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

4) £. 2.000.= al personale maschile di età compresa fra i 18 e i 21 anni che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

5) £. 1.800.= al personale femminile di età compresa fra i 18 e i 21 anni che non si trovi nelle condizioni di cui al puntol);
6) £. 1.400.= al personale maschile e femminile di età inferiore ai 18 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

c) l'indennità supplementare di cui al punto 6) dell'accordo 14/6/45 viene conservata nell'importo di £. 300.= per ogni persona a carico sino a tre; di £. 130.= per ogni persona a carico oltre la prima tre. Il tutto in relazione al beneficio degli assegni famigliari.

Al personale in prova spetterà la indennità di cui ai precedenti comma a) e c) mentre la indennità di cui al comma b) sarà corrisposta nella misura del 70%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

dai Sigg. Walter Vergonzi, Giuseppe Tucci, Emilio Balestreri, Ugo Merli, Armido Lurati, Eugenio Sciartino,
si è convenuto quanto segue da valere per Milano e provincia.

Art. 1 - Per tutto il personale impiegatizio inquadrato nei contratti collettivi di Milano e provincia nonchè per il personale produttivo di I° e II° gruppo con le modalità di cui al successivo art. 3 viene concordato il seguente adeguamento salariale provvisorio, con decorrenza dal I° luglio 1945:

a) l'indennità di cui al punto I° comma a) dell'accordo 14/6/1945 viene elevata dal 30 al 60%;

b) corresponsione di un assegno di contingenza in quota fissa mensile (13 mesi annui) sostitutivo di quello di cui al punto 1° comma b) dell'accordo 14.6.1945 stabilito nella seguenti misure:

1) £. 3.000 al personale masdhile e femminile che percepisca assegni familiari e che per quanto solo fatto è considerato capo-famiglia, tenendo presente che in uno stesso nucleo familiare una sola persona fisica può avere tale qualifica;

2) £. 2.500;= al personale maschile superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

3) £. 2.200.= al personale femminile superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

4) £. 2.000.= al personale maschile di età compresa fra i 18 e i 21 anni che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

5) £. 1.800.= al personale femminile di età compresa fra i 18 e i 21 anni che non si trovi nelle condizioni di cui al puntol);
6) £. 1.400.= al personale maschile e femminile di età inferiore ai 18 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 1);

c) l'indennità supplementare di cui al punto 6) dell'accordo 14/6/45 viene conservata nell'importo di £. 300.= per ogni persona a carico sino a tre; di £. 130.= per ogni persona a carico oltre la prima tre. Il tutto in relazione al beneficio degli assegni famigliari.

Al personale in prova spetterà la indennità di cui ai precedenti comma a) e c) mentre la indennità di cui al comma b) sarà corrisposta nella misura del 70%

2596

Art. 2 - L'indennità di guerra si intende abrogata. L'indennità di presenza, computata sulla base di 25 giornate entra definitivamente a far parte dello stipendio e cessa pertanto di essere corrisposta sepa-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ratamente.

Art. 3 - Ai produttori inquadrati nel I° e II° gruppo verrà corrisposta l'indennità temporanea di contingenza di cui al comma a) dell'art. 1°) da conteggiare sullo stipendio vero e proprio comprensivo della indennità di presenza come previsto dall'art. 2, nonchè l'indennità di cui al comma c).

Inoltre verrà corrisposta integralmente l'indennità temporanea di contingenza di cui al comma b) dell'art. 1) qualora l'importo complessivo percepito mensilmente dal produttore, (costituito da assegni fissi tassabili, dal 40% delle diarie, dalla media degli ultimi dodici mesi dei compensi provvigionali calcolati al 60% e della media mensile dalle interessenze calcolate al 100%) non superi le £. 10.000.= qualora detto importo superi le £. 10.000.= ma non le £. 12.000.= la indennità di cui al comma b) considerato gli sarà corrisposta nella misura del 50%. Oltre il limite delle £. 15.000.= l'indennità di cui sopra non verrà corrisposta, peraltro ai produttori che percepiscono importi scadenti le sopradette £. 15.000.= ed ai quali veniva già corrisposta l'indennità di guerra verrà corrisposto ad personam un assegno nella misura di £. 500 mensili.

Resta inteso che per ciascun scaglione il trattamento minimo complessivo non potrà essere inferiore a quello massimo dello scaglione immediatamente precedente.

Agli effetti di determinare i limiti di cui sopra saranno provvisoriamente computati gli importi percepiti dal produttore nel periodo 1° luglio 1944 30 giugno 1945, salvo conguaglio a fine anno con quanto risulterà spettante effettivamente al produttore sulla base della media mensile di quanto da lui percepito nel corso dell'anno 1945.

Si conviene altresì che per i produttori ai quali le imprese corrispondano un importo sotto la voce di rimborso di spese, questo verrà maggiorato sempre con effetto I° luglio di una percentuale del 60%

Art. 4°) Tutte le disposizioni dell'accordo 14 giugno 1945 che non siano modificate dal presente accordo si intendono integralmente riportate.

p. LA ASSOCIAZIONE NAZ. FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
Ser. Alta Italia

F.to Giuseppe SCARPELLON — Ettore MONDINI
" Angelo ARIENTI — Edoardo ROMAGNOLI
" Armando BRUNELLO

2595

p. LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROV. DI MILANO

F.to Romolo PUCCI
" Riccardo BRAMBILLA
" Walter VERGONZI
" Giuseppe TUCCI
" Emilio BALESTRIERI
" Ugo MERLI
" Armido LURATI
" Eugenio SCHIARTINO

AR/nl

0556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano - Ospedali (mentali) 18-158

ACCORDO PROV.LE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI PRIVATI DI CURA

L'anno 1945 il giorno 30 del mese di agosto in Milano tra l'Associazione Prov.le degli Istituti Privati di Cura, rappresentata dai Sigg. *ref.Vincenzo *oduchi, Rag.Curtoni Attilio, Rag. Fornati Antonio, con la partecipazione del Sig.Luigi Rossi Commissario dell'Associazione Prov.le dei Commercianti, Romeo Mathia Direttore dell'Associazione del Sig.Anselmo Villa e dal Dott.Renato Di Dalle

e

la Camera del Lavoro, rappresentata dai Sigg. Casrone Palmasi, Parini Amleto, con la partecipazione dei Sigg. De Luigi, Motta Giuseppe, Bianchi Luigi, Moretta Cesare

si è stipulato il presente accordo Prov.le da valere nella Provincia di Milano al personale non impiegatizio dipendente dagli Istituti Privati di Cura, aderenti all'Associazione Prov.le degli Istituti Privati di Cura. -

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art.1° - Il presente accordo si applica alla categoria di cui alla presente. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo 30 agosto 1945, la liquidazione verrà operata sulle retribuzioni di fatto corrisposte alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro

SALARI DI RETRIBUZIONE

Art.2° - Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge; comprensivi dell'indennità di presenza sono i seguenti:

Categoria 4.

	Uomini	Donne
Capo infermiere manicomiale ....mese	L.4.000.=	
Sorvegliante manicomiale..... "	" 3.700.=	
Infermiere abilitato e autorizzato	" 3.500.=	3.600.=
Infermiere manicomiale effettivo."	" 3.300.=	
Infermiere manicomiale provvisorio	" "	
e allievo infermiere o inserviente	" " 2.800.=	2.400.=
Massaggiatore.....	" " 3.400.=	
Guardarobiera consegnataria.....	" "	2.700.=
Guardarobiera.....	" "	2.500.=
Capo cuoco(con tre o più cuochi alle proprie dipendenze).....	" " 3.800.=	
Capo cuoco (con meno di tre cuochi	" " 4.200.	

2594

./.

0557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Uomini	Donne
Categoria C.			
Cuoco		L. 3.400.=	L. =.=
Cuoco	"	" =.=	" =.=
Aiuto cuoco	"	" 2.700.=	" =.=
Aiuto cuoco	"	" =.=	" 2.300.=
Inservienti, Camerieri, Domestici, Dispensieri, Portieri, uscieri, uomini di fatica in genere e facchini non patentati	"	" 3.000.=	" 2.500.=
Spazzatore	"	" 2.500.=	" 2.000.=
OPERAI QUALIFICATI			
Giardiniere, autista, barbiere, falegname, elettricista, meccanico muratore	"	" 3.400.=	=.=
Facchino patentato	"	" 3.600.=	=.=
Categoria E.			
Lavandaio, Lavandaia, stiratrice, cucitrice, rammendatrice	"	" 2.300.=	" 2.300.=

Art. 3 Al personale di età inferiore ai 21° anno compiuto verrà applicato il seguente trattamento economico:

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti.....
Personale dai 16 ai 18 anni.....
Personale dai 18 ai 21 anni.....
rispettivamente il 15%, il 10% ed il 5% di riduzione sulle paghe dalla singola qualifiche corrispondenti alla ex mansioni cui sono avviate. -

2533

Art.4° Vitto e Alloggio

Le ditte di cui della nostra Provincia potranno sostituire il vitto e l'alloggio alla corrispondente indennità in denaro ed hanno diritto a trattenere dalla retribuzione dei rispettivi lavoratori convivenzi L. 1.200 mensili per il vitto e L. 200 per l'alloggio. - Nel vitto non è compreso il vino. -

Art.5° Il personale inviato in trasferta avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute. -

Art.6° Indennità di emergenza. -

Perdurando la situazione di emergenza viene fatta l'indennità di guerra nella misura di L. 20 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti

./.

0531

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

capi famiglia ai sensi del vigente Codice Civile; esso non è considerato elemento costitutivo della retribuzione. -

Art.7° I minimi di retribuzione valgono per il comune capoluogo della provincia e per il comune di Genova, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 5%. -

Art. 8° Il presente accordo ha vigore a datare dal 19 Luglio 1945. -

LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Geremia Palmeri
Barni Adelio
Re Luigi
Motta Giuseppe
Bianchi Luigi
Boretta Cesare

L'ASSOCIAZIONE PROV.LE DEGLI AGRICOLTORI
F.to Vincenzo Ledonne
Carboni Attilio
Fenesti Antonio

L'ASSOCIAZIONE PROV.LE DEGLI ESERCENTI
F.to Renato De Gallo
Luigi Rossi
Rocco Mattia
Anselmo Villa

2592

- Milan Att indicates 22

17

In Milano, tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona del sig. ing. Emilio Zacchi,

ed il sindacato Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Milano, in persona del sig. dr. Virginio Bontadini;

premesso che la così detta ordinanza Spinelli riguardante il trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali ha creato situazioni sperequate e non è stata uniformemente applicata;
riconosciuta la necessità di apportare anche alle retribuzioni dei dirigenti un adeguamento che sostituisca e rettifichi detta ordinanza;

in attesa di addivenire nel più breve termine ad una più organica regolamentazione del trattamento dei dirigenti;
si è convenuto di apportare alle retribuzioni godute alla data del 31.12. 1944 le seguenti variazioni:

tutte le retribuzioni ragguagliate a mese che non raggiungevano le L.7.500.- vengono portate a raggiungere questa cifra. Inoltre tutte le retribuzioni, siano inferiori, siano superiori alle L.7.500.- vengono maggiorate del 60% sulle prime L. 10.000.= e del 30% oltre tale limite fino alle successive L. 10.000.=

Gli aumenti suddetti avranno decorrenza dall'1.1.1945 e sostituiranno, assorbendoli fino a concorrenza, quelli derivanti dall'applicazione dell'ordinanza sopra menzionata e quelli di carattere generale, applicati, in sostituzione, da singole aziende.

Per la determinazione della retribuzione base si dovrà tener conto dei criteri seguiti nell'applicazione delle revisioni di cui alle premesse e di cui al precedente comma.

Letto, approvato e confermato.

Milano, 25 settembre 1945.

p. l'Associazione Industriale Lombarda
F.to Ing. E. Zacchi

p. Il Sindacato Dirigenti Az. Industr. della Prov. di Milano
F.to V. Bontadini

2591

ar/.

COMITATO CONSULTIVO INTERALLEATO PER IL LAVORO E L'ECONOMIA
OTT 1945
367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

premesso che la così detta ordinanza Spinelli riguardante il trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali ha creato situazioni sperequate e non è stata uniformemente applicata;
riconosciuta la necessità di apportare anche alle retribuzioni dei dirigenti un adeguamento che sostituisca e rettifichi detta ordinanza;

in attesa di addivenire nel più breve termine ad una più organica regolamentazione del trattamento dei dirigenti;
si è convenuto di apportare alle retribuzioni godute alla data del 31.12.1944 le seguenti variazioni:

tutte le retribuzioni ragguagliate a mese che non raggiungevano le L.7.500.- vengono portate a raggiungere questa cifra. Inoltre tutte le retribuzioni, siano inferiori, siano superiori alle L.7.500.- vengono maggiorate del 60% sulle prime L. 10.000.= e del 30% oltre tale limite fino alle successive L. 10.000.=

Gli aumenti suddetti avranno decorrenza dall'1.1.1945 e sostituiranno, assorbendoli fino a concorrenza, quelli derivanti dall'applicazione dell'ordinanza sopra menzionata e quelli di carattere generale, applicati, in sostituzione, da singole aziende.

Per la determinazione della retribuzione base si dovrà tener conto dei criteri seguiti nell'applicazione delle revisioni di cui alle premesse e di cui al precedente comma.

Letto, approvato e confermato.

Milano, 25 settembre 1945.

p. l'Associazione Industriale
Lombarda
F.to Ing. E. Zacchi

p. Il Sindacato Dirigenti Az.
Industr. della Prov. di Milano
F.to V. Bontadini

ar/.

COMITATO CONSULTIVO TECNICO
PER IL LAVORO E LA GUERRA
367

2591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano

16

all Industries
Office employees

In Milano, addì 11 Ottobre 1945

Tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona del Sig. Ing. Emilio Zacchi, con l'intervento dei Sigg.Dr.Alighiero de Micheli, Ing. Franco Modari, avv. Silvio Parini, conte Porro Schiaffinati, Dr. Fossanzini, Dr. Vitali, assistiti dal Dr. Rino Nessadini;

e la Camera Confederale del Lavoro di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi, assistito dai lavoratori sigg.Beccaglia Ettore, Rag. Luigi Brambilla, Rag. Antonio Carizzoni, Domenico Invernizzi, Rag. Felice Frigerio, Mario Mandelli, Angiolillo Ragazzoni, Fiorevante Stell, Vittorio Vercesi;

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati nelle varie categorie dell'industria con quelle degli operai, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

si é addivenuto alla stipulazione del presente accordo collettivo.

ART.I° - Con decorrenze dal I° settembre 1945 viene fissata la seguente tabella di minimi di stipendio:

		minimi in vigore	
I° Categoria (uomini e donne)		£.6.000,=	4.500,=
2° Categoria -	uomini sopra i 21 anni	£ 5.450,=	3.300,=
	donne " " " "	" 4.500,=	2.700,=
	uomini sotto i 21 anni	" 4.300,=	2.500,=
	donne " " " "	" 3.600,=	2.000,=
3° Categoria	uomini sopra i 21 anni	" 4.000,=	2.200
	" in età compresa fra i 19 ed i 21 anni	" 3.400,=	1.800;=-2.000,=
	" di età comprese fra i 17 ed i 19 anni	" 2.750,=	1.400,=-1.600,=
	" di età inferiore ai 17 anni	" 2.250,=	900,=-1.150,=
	donne sopra ai 21 anni	" 3.400,=	1.800,=
	" di età compresa fra i 19 ed i 21 anni	" 2.850,=	1.500,=-1.650,=
	" di età compresa fra i 17 ed i 19 anni	" 2.350,=	1.200,=-1.350,=
	" di età inferiore ai 17 anni	" 1.900,=	850,=-1.050,=

2590

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione stipendiale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti: il nuovo stipendio di fatto risulterà cioé dalla aggiunta ai minimi di cui al presente accordo dell'intera differenza in cifra preesistente fra stipendio di fatto e vecchio minimo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gaetano Invernizzi, assistito dai lavoratori sigg.Beccaglia Ettore, Rag. Luigi Brambilla, Rag. Antonio Carlazzoni, Domenico Invernizzi, Rag. Felice Frigerio, Maria Mandelli, Angelillo Ragazzoni, Fioravante Stella, Vittorio Vercesi;

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati nelle varie categorie dell'industria con quelle degli operai, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

si è addivenuto alla stipulazione del presente accordo collettivo.

ART.I° - Con decorrenza dal I° settembre 1945 viene fissata la seguente tabella di minimi di stipendio:

		minimi in vigore
I° Categoria (uomini e donne)	£.6.800,=	4.500,=
2° Categoria - uomini sopra i 21 anni	£ 5.450,=	3.300,=
donne " " " "	" 4.600,=	2.700,=
uomini sotto i 21 anni	" 4.300,=	2.500,=
donne " " " "	" 3.600,=	2.000,=
3° Categoria uomini sopra i 21 anni	" 4.000,=	2.200
" in età compresa fra i 19 ed i 21 anni	" 3.400,=	1.800,=-2.000,-
" di età compresa fra i 17 ed i 19 anni	" 2.750,=	1.400,=-1.600,-
" di età inferiore ai 17 anni	" 2.250,=	900,=-1.150,-
donne sopra ai 21 anni	" 3.400,=	1.800,=
" di età compresa fra i 19 ed i 21 anni	" 2.850,=	1.500,=-1.650,-
" di età compresa fra i 17 ed i 19 anni	" 2.350,=	1.200,=-1.350,-
" di età inferiore ai 17 anni	" 1.900,=	850,=-1.050,-

2590

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione stipendiale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti: il nuovo stipendio di fatto risulterà cioé dalla aggiunta ai minimi di cui al presente accordo dell'intera differenza in cifre preesistente fra stipendio di fatto e vecchio minimo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non debbono invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse, le quali verranno riassorbite fino a concorrenza delle variazioni di minimo stabilite dal presente accordo.

ART.2°- Attuandosi col il presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti gli impiegati delle varie imprese, quali le parti contraenti ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa ~~di~~ accordo direttamente fra le imprese e gli impiegati, fatta solo eccezione per le questioni strettamente individuali per quanto riguarda materia sindacale, e specialmente stipendiale in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro ed Associazione Industriale Lombarda).

Richieste, trattative ed accordi del genere, che perturberebbero la situazione ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata, non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni interne e delle aziende che vi partecipassero..

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende ed i dipendenti impiegati, che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali, e considerato implicitamente nullo.

2587

ART. 3° - Lo stipendio del mese di ottobre sarà regolarmente liquidato in base ai termini del presente accordo.
Le differenze riguardanti il decorso mese di settembre saranno liquidate al più presto possibile, comunque non oltre il termine massimo del 15 novembre p.v.

ART. 4° - Il presente accordo riguarda gli impiegati propriamente detti, con esclusione dei viaggiatori e piazzisti e delle categorie intermedie, per i quali si provvederà con apposito accordo.

ART. 5° - Il presente accordo é valido per tutte le categorie rappresentate dall'Associazione Industriale Lombarda, ivi comprese le imprese edili le quali hanno dato mandato speciale alla Associazione Industriale Lombarda per la trattazione e conclusione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

si di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa da accordo direttamente fra le Imprese e gli impiegati, fatta sola eccezione per le questioni strettamente individuali per quanto riguarda materia sindacale, e specialmente stipendiale in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro ed Associazione Industriale Lombarda).

Richieste, trattative ed accordi del genere, che perturberebbero la situazione ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata, non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni interne e delle aziende che vi partecipassero..

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende ed i dipendenti impiegati, che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali, e considerato implicitamente nullo.

2589

ART. 3° - Lo stipendio del mese di ottobre sarà regolarmente liquidato in base ai termini del presente accordo.
Le differenze riguardanti il decorso mese di settembre saranno liquidate al più presto possibile, comunque non oltre il termine massimo del 15 novembre p.v.

ART. 4° - Il presente accordo riguarda gli impiegati propriamente detti, con esclusione dei viaggiatori e piazzisti e delle categorie intermedie, per i quali si provvederà con apposito accordo.

ART. 5° - Il presente accordo è valido per tutte le categorie rappresentate dall'Associazione Industriale Lombarda, ivi comprese le imprese edili le quali hanno dato mandato speciale alla Associazione Industriale Lombarda per la trattazione e conclusione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

p. L'Associazione Industriale Lombarda di Milano

p. La Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Milano, addì 11 Ottobre 1945

Tra l'Associazione Industriale Lombarda in persona del Sig. Ing. Emilio Zaccai, con l'intervento dei Sigg.Dr.Alighiero de Micheli, Ing. Franco Modari, avv. Silvio Parini, conte Porro Schiaffinati, Dr. Posanzini, Dr. Vitali, assistiti dal Dr. Rino Nosadini;

e la Camera Confederale del Lavoro di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi, assistito dai lavoratori sigg.Beccaglia Ettore, Rag. Luigi Brambilla, Rag. Antonio Carissoni, Domenico Invernizzi, Rag. Felice Frigerio, Maria Mandelli, Angiolillo Ragazzoni, Fioravante Stell, Vittorio Vercesi;

ritenuta l'ooportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati nelle varie categorie dell'industria con quelle degli operai, secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

si é addivenuto alla stipulazione del presente accordo collettivo.

ART.I° - Con decorrenza dal I° settembre 1945 viene fissata la seguente tabella di minimi di stipendio:

		minimi in vigore
I° Categoria (uomini e donne)	£.6.800,=	4.500,=
2° Categoria - uomini sopra i 21 anni	£ 5.450,=	3.300,=
donne " " " "	" 4.600,=	2.700,=
uomini sotto i 21 anni	" 4.300,=	2.500,=
donne " " " "	" 3.600,=	2.000,=
3° Categoria uomini sopra i 21 anni	" 4.000,=	2.200
" in età compresa fra i 19 ed i 21 anni	" 3.400,=	1.800;=-2.000,=
" di età compresa fra i 17 ed i 19 anni	" 2.750,=	1.400,=-1.600,=
" di età inferiore ai 17 anni	" 2.250,=	900,=-1.150,=
donne sopra ai 21 anni	" 3.400,=	1.800,=
" di età compresa fra i 19 ed i 21 anni	" 2.850,=	1.500,=-1.650,=
" di età compresa fra i 17 ed i 19 anni	" 2.350,=	1.200,=-1.350,=
" di età inferiore ai 17 anni	" 1.900,=	850,=-1.050,=

2588

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione stipendiale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti: il nuovo stipendio di fatto risulterà cioé dalla aggiunta ai minimi di cui al presente accordo dell'intera differenza in cifre preesistente fra stipendio di fatto e vecchio minimo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non debbono invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse, le quali verranno riassorbite fino a concorrenza delle variazioni di minimo stabilite dal presente accordo.

ART.2°- Attuandosi col il presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti gli impiegati delle varie imprese, quali le parti contraenti ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa od accordo direttamente fra le imprese e gli impiegati, fatta solo eccezione per le questioni strettamente individuali per quanto riguarda materia sindacale, in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro ed Associazione Industriale Lombarda).

Richieste, trattative ed accordi del genere, che perturberebbero la situazione ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata, non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni interne e delle aziende che vi partecipassero..

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende ed i dipendenti impiegati, che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali, e considerato implicitamente nullo.

ART. 3° - Lo stipendio del mese di ottobre sarà regolarmente liquidato in base ai termini del presente accordo.
Le differenze riguardanti il decorso mese di settembre saranno liquidate al più presto possibile, comunque non oltre il termine massimo del 15 novembre p.v.

2587

ART. 4° - Il presente accordo riguarda gli impiegati propriamente detti, con esclusione dei viaggiatori e piazzisti e delle categorie intermedie, per i quali si provvederà con apposito accordo.

ART. 5° - Il presente accordo é valido per tutte le categorie rappresentate dall'Associazione Industriale Lombarda, ivi comprese le imprese edili le quali hanno dato mandato speciale alla Associazione Industriale Lombarda per la trattazione e conclusione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART.2°- Attuandosi col il presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti gli impiegati delle varie imprese, quali le parti contraenti ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa od accordo direttamente fra le imprese e gli impiegati, fatta solo eccezione per le questioni strettamente individuali per quanto riguarda materia sindacale, in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro ed Associazione Industriale Lombarda).

Richieste, trattative ed accordi del genere, che perturberebbero la situazione ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata, non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni interne e delle aziende che vi partecipassero..

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende ed i dipendenti impiegati, che si attuasse in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali, é considerato implicitamente nullo.

ART. 3° - Lo stipendio del mese di ottobre sarà regolarmente liquidato in base ai termini del presente accordo.
Le differenze riguardanti il decorso mese di settembre saranno liquidate al più presto possibile, comunque non oltre il termine massimo del 15 novembre p.v.

2387

ART. 4° - Il presente accordo riguarda gli impiegati propriamente detti, con esclusione dei viaggiatori e piazzisti e delle categorie intermedie, per i quali si provvederà con apposito accordo.

ART. 5° - Il presente accordo é valido per tutte le categorie rappresentate dall'Associazione Industriale Lombarda, ivi comprese le imprese edili le quali hanno dato mandato speciale alla Associazione Industriale Lombarda per la trattazione e conclusione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

p. L'Associazione Industriale Lombarda di Milano

p. la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

28c/805

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

17 October 1945

SUBJECT: Wage Agreement for impiegati employed by industrial firms in Milano province.

TO : Director, Labour Sub-Commission
A.C. H.Qs.

1. An agreement was entered into on the 9th October between Associazione Industriale Lombarda and Camera del Lavoro, Milan, providing for increased monthly basic rates for all impiegati employed in mechanical engineering, textile, chemical and other industries in Milan province.

2. Two copies of the agreement are attached for information of Labour Sub-Commission. The existing minimum rates - as given to us by the employers' Secretary - are shown in the right hand column in Art. I.

R.C. AIREY
Regional Labour Officer

2586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCE (& REGION).....M.I.L.A.N.O.....

WAGE AGREEMENT N° FILE.....15.....

INDUSTRY OR GROUP.....TEXTILES.....

.....

DATE OF AGREEMENT.....OCTOBER 1/1945.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	291,60	274-	Skilled ="Operai Qualificati"
B)	247,28	235,60	Unskilled ="Manuali Comuni"

2585

472809

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MILANO
SETTORE PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI

15

Milano - Como - Varese
Tessili

Addì 1° Ottobre 1945, in Milano

l'Associazione Industriale Lombarda di Milano in persona dei Sigg.: Ing.Stefano D'Amico, Dott.Alighiero De Micheli, Dott.Eraldo Bernocchi, Dott.Franco Gavazzi, Sig.Santo Raspes, Sig.Pietro Mazzuchelli, Avv.Achille Boletti, Comm.Achille Olcese, assistiti dal Dott.Rino Rosadini e Dott.Alberto Colli;

l'Associazione Industriale della Provincia di Varese in persona del Comm.Antonio Tognella, assistito dal Dott.Sandro Viola;

l'Associazione Industriale della Provincia di Como in persona del sig. Paracchini Riccardo e Dott.Chiara Alfonso, assistiti dal Dr. Italo Ramorino;

l'Associazione Industriale di Monza e Brianza in persona del Sig. G.B.Pastori e del sig.De Capitani Fortunato, assistiti dal Dott. Fortuna;

l'Associazione Legnanese Industriale in persona del Sig.Pier Luigi Ratti assistito dall'Ing.Sostero Marco;

e

la Federazione Impiegati Operai Tessili in persona dei Sigg.Vietti Mario e Mariani Cesare;

la Camera del Lavoro della Provincia di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi e del Sig. Piero Bertoja; presenti i Sigg.Barni Amleto per la Sezione di Monza e Rigo Giuseppe per la Sezione di Legnano;

La Camera del Lavoro per la Provincia di Varese in persona dei Sigg. Canziani Guido e Bellini Ferruccio e della Sig.ra De Tomasi Dierina;

La Camera del Lavoro per la Provincia di Como in persona dei Sigg. Moioli Saverio e Lupi Angelo;

si è convenuto il seguente accordo collettivo.

2584

ART. 1 -

A) - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa avere luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti in sciopero non potrà avere luogo e non sarà preso in considerazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ing.Stefano D'Amico, Dott.Alighiero De Micheli, Dott.Eraldo Bernocchi, Dott.Franco Gavazzi, Sig.Santo Maspes, Sig.Pietro Mazzuchelli, Avv.Achille Boletti, Comm.Achille Olcese, assistiti dal Dott.Rino Moradini e Dott.Alberto Colli;

l'Associazione Industriale della Provincia di Varese in persona del Comm.Antonio Tognella, assistito dal Dott.Sandro Viola;

l'Associazione Industriale della Provincia di Como in persona del sig. Paracchini Riccardo e Dott.Chiara Alfonso, assistiti dal Dr. Italo Ramorino;

l'Associazione Industriale di Monza e Brianza in persona del Sig. G.B.Pastori e del sig.De Capitani Fortunato, assistiti dal Dott. Fortuna;

l'Associazione Legnanese Industriale in persona del Sig.Pier Luigi Ratti assistito dall'Ing.Sostero Marco;

e

la Federazione Impiegati Operai Tessili in persona dei Sigg.Vietti Mario e Mariani Cesare;

la Camera del Lavoro della Provincia di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi e del Sig. Piero Bertoja; presenti i Sigg.Barni Amleto per la Sezione di Monza e Rigo Giuseppe per la Sezione di Legnano;

la Camera del Lavoro per la Provincia di Varese in persona dei Sigg. Canziani Guido e Bellini Pertuccio e della Sig.ra De Tomasi Pierina;

La Camera del Lavoro per la Provincia di Como in persona dei Sigg. Noioli Saverio e Lupi Angelo;

si è convenuto il seguente accordo collettivo. 2584

ART. 1 -

A) - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa avere luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà avere luogo e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni Sindacali a nessun effetto.

B) - La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tale iniziativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2.

Con decorrenza dal 3 settembre c.a. allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interregionale, tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali:

- Cotonieri;
- linieri e canapieri;
- jutieri;
- lanieri;
- classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici);
- tintori, candeggiatori, mercerizzatori, stampatori, e affini per conto terzi;
- nastri di moda o da cappello, nastri e tessuti elastici, pizzi, tulli, veli, sciarpe, ricami a macchina, passamanerie, trecce e stringhe;
- amianto;
- vellutifici;
- tappetifici;
- preparazione di filati di rajon e fiocco per tessitura;
- tessuti di crine;
- copertoni, tende da campo, zaini e simili;
- tessitura serica;

i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorative (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

U O M I N I			
- operai specializzati	L.	15,-	orarie
- " qualificati di 1^ categoria		14,20	"
- " " 2^ "		14,-	"
- " comuni sopra i 18 anni		13,-	"
- " " dai 16 ai 18 anni		10,-	"
- " " al di sotto i 16 anni		8,50	"
- " manovali comuni sopra i 18 anni		12,-	"
- " " fra i 16 e i 18 anni		9,50	"
- " " al di sotto dei 16 anni		8,25	"
D O N N E			
- operaie specializzate	L.	10,50	"
- " qualificate 1^ categoria		10,-	"
- " " 2^ " sopra 16 anni		9,50	"
- " " 2^ " sotto i 16 anni		7,50	"
- " comuni sopra i 18 anni		8,50	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-

- operaie qualific.dai 16 ai 18 anni		8.== orario
$ " "	al di sotto 16 anni	7.25
- manovali	sopra i 18 anni	8.50
- "	dai 16 ai 18 anni	8.==
- "	al di sotto dei 16 anni	7.25

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove bene inteso permangano le dette ragioni di merito.

Non dovranno invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati od operai qualificati provetti, intendendosi per tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.

In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.-

ART. 3 -

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, esse retribuzioni saranno proporzionate ai livelli salariali del presente accordo fissato per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista giunge terminato l'apprendistato. Le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

2382

ART. 4 -

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Anche per tali lavoratori le due parti si ri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove bene inteso permangano le dette ragioni di merito.

Non dovranno invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati ed operai qualificati provetti, intendendosi per tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.

In caso di lavoro di cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.-

ART. 3 -

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, esse retribuzioni saranno proporzionate ai livelli salariali del presente accordo fissato per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista giunge terminato l'apprendistato. Le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

2382

ART. 4 -

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Anche per tali lavoratori le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ACC 10000/1146/131 (2 of 2 folders)

L.S.C /424(F)

COLLECTIVE AGREEMENTS - MILANO

June - Oct. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COLLECTIVE AGREEMENTS - MILANO

2/2

June - Oct. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Art. 5 -

A) - A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali sopraggli premi, elargizioni, acconti, adeguamenti ecc. eventualmente finora concessi.

B) - Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

ART. 6 -

Il presente accordo entra in vigore col giorno 3 settembre 1945 e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

2581

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 3 8 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C o pi a -

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
MILANO - UNIONE PROVINCIALE
LAVORATORI TESSILI

Addì 1° Ottobre 1945 - in Milano

L'Associazione Industriale Lombarda di Milano nella persona dei Sigg. Ing. Stefano D'Amico, Dott. Alighiero De Micheli, Dott. Fraldo Bernocchi, Dott. Franco Gavazzi, Sig. Santo Mapes, Sig. Pietro Mazzucchelli, Avv. Achille Boletti, Comm. Achille Olcese, assistiti dal Dott. Rino Mosandi e Dott. Alberto Colli;

L'Associazione Industriale della Provincia di Varese in persona del Comm. Antonio Tognella, assistito dal Dott. Sandro Viola:

L'Associazione Industriale della Provincia di Como in persona del sig. Paracchini Riccardo e Dott. Chiara Alfonso, assistiti dal Dr. Italo Ramorino:

L'Associazione Industriale di Monza e Brianza in persona del Sig. G.B. Pastori e del Sig. De Capitani Fortunato, assistiti dal Dott. Fortuna:

L'Associazione Legnanese Industriale in persona del Sig. Pier Luigi Ratti assistito dall'Ing. Marco Costero:

e

la Federazione Impiegati Operai Tessili in persona dei Sigg. Vietti Mario e Mariani Cesare:

La Camera del Lavoro della Provincia di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi e del Sig. Piero Bertoja, presenti i Sigg. Barni Amleto per la Sezione di Monza e Rigo Giuseppe per la Sezione di Legnano:

La Camera del Lavoro per la Provincia di Varese in persona dei Sigg. Canzani Guido e Bellini Ferruccio e della Sig.ra De Tomasi Pierina;

La Camera del Lavoro per la Provincia di Como in persona dei Sigg. Moioli Saverio e Luppi Angelo:

si é convenuto il seguente accordo collettivo. 2580

ART. 1 -

A) - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi venetuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà avere luogo che attraverso accordi da stipularsi

L'Associazione Industriale della Provincia di Varese in persona del Comm. Antonio Tognella, assistito dal Dott. Sandro Viola:

L'Associazione Industriale della Provincia di Como in persona del sig. Paracchini Riccardo e Dott. Chiara Alfonso, assistiti dal Dr. Italo Ramorino:

L'Associazione Industriale di Monza e Brianza in persona del Sig. G.B. Pastori e del Sig. De Capitani Fortunato, assistiti dal Dott. Fortuna:

L'Associazione Legnanese Industriale in persona del Sig. Pier Luigi Ratti assistito dall'Ing. Marco Sostero:

e

la Federazione Impiegati Operai Tessili in persona dei Sigg. Vietti Mario e Mariani Cesare:

La Camera del Lavoro della Provincia di Milano in persona del Sig. Gaetano Invernizzi e del Sig. Piero Bertoja, presenti i Sigg. Barni Amleto per la Sezione di Monza e Rigo Giuseppe per la Sezione di Legnano:

La Camera del Lavoro per la Provincia di Varese in persona dei Sigg. Canzani Guido e Bellini Ferruccio e della Sig.ra De Tomasi Pierina;

La Camera del Lavoro per la Provincia di Como in persona dei Sigg. Moioli Saverio e Luppi Angelo:

si é convenuto il seguente accordo collettivo.

2580

ART. 1 -

A) - Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi venetuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà avere luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze non potrà avere luogo e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni Sindacali a nessun effetto.

B) - La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tale iniziativa.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2

Con decorrenza dal 3 Settembre c. a. allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale sul piano interegionale, tra gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività industriali:

- Cotonieri
- linieri e canapieri
- jutieri
- lanieri
- classificatori e sfilacciatori materie prime (cascamifici);
- tintori, candeggiatori, mercerizzatori, stampatori, ed affini per conto terzi:
- nastri di moda o da cappello, nastri e tessuti elastici, pizzi, tulli, veli, sciarpe, ricami a macchina, passamanerie, trecce e stringhe
- amianto
- vellutifici
- tappetifici
- preparazione di filati di rajon e fiocco per tessitura
- tessuti di crine:
- copertoni, tende da campo, caini, e similari
- tessitura serica

i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla rabella seguente:

U O M I N I		
- operai specializzati	£. 15,==	orarie
- " qualificati di I° categoria	14,20	"
- " " " 2° "	14,==	"
- " comuni sopra i 18 anni	13,==	"
- " " dai 16 ai 18 anni	10,==	"
- " " al di sotto dei 16 anni	8,50	"
- " manovali comuni sopra i 18 anni	12,==	"
- " " fra i 16 ed i 18 anni	9,50	"
- " " al di sotto dei 16 anni	8,25	"
D O N N E		
- operaie specializzate	£ 10,50	"
- " qualificate I° cat.	10,==	"
- " " 2° " sopra 16 anni	9,50	"
- " " 2° " sotto i 16 anni	7,50	"
- " comuni sopra i 18 anni	8,50	"

2579

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- operaie qualificate dai 16 ai 18 anni	8,==	orarie
- " " al di sotto 16 anni	7,25	"
- manovali sopra i 18 anni	8,50	
- " dai 16 ai 18 anni	8,==	
- " al di sotto dei 16 anni	7,25	

Il datore di lavoro una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove bene inteso, permangano le dette ragioni di merito.

Non dovranno invece essere conservate quelle maggiorazioni di fatto collettive concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati ed operai qualificati provetti, intendendosi per tali quelli che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità e che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.

In casi di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di 4 quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente, non per sua colpa o volontà, la relative differenza verrà integrata.

ART. 3

Per le categorie per le quali la retribuzione degli apprendisti e fissata in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, dette retribuzioni saranno proporzionate ai livelli salariali del presente accordo fissato per gli operai ed operaie della categoria alla quale l'apprendista giunge, terminato l'apprendistato. Le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

2378

ART.4

Per gli addetti ai lavori discontinui i di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Anche per tali lavoratori le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relarive tabelle.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 5-

A) - A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati o assorbiti fina alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, edeguamenti, ecc. eventualmente sino ad ora concessi.

B) - Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comportanti condizioni migliori per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate non potranno essere prese in considerazione per eventuali revendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

ART. 6-

Il presente accordo entra in vigore col giorno 1 settembre 1945 e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattiale.

Letto approvato, sottoscritto.

2577

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINIMI ORARI IN VIGORE FINO AL 2 SETTEMBRE 1945

	Cotonieri	Linieri e canapieri	Lanieri	Classificat.e sfilacc.materie prime Prepar.filati di raion e fiocco per tessit. Tess.di crine	Jutieri	Tintori cand eggs. mercerizz. stamp. aff.per conto terzi	Nastri di moda o da cappello Nastri elast.	Pizzi tulli veli scialpe ricami tess.a macch. trecce e stringhe	Passamanerie
UOMINI:									
operai specializzati	9,50	9,30	9,80	9,30	9,30	10;=	9,70	9,70	9,70
" qualificati 1.a categ.	8,50	8,30	9,10	8,50	8,30	9,30	9,10	8,65	8,50
" " " 2.a "	8,10	7,90	8,60	8,-=	7,90	8,20	8,50	8,20	
" comuni sopra i 18 anni	7,60	XXXX	8,10	XXXX	7,50	--			
" " dai 16 ai 18 anni	5,=	XXXX	6,=	XXXX	--	--			
" " al disotto dei 16 ann.	3,85	XXXX	5,50	XXXX	--	--			
manovali comuni sopra i 18 anni	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20			
" " fra i 16 e i 18 a.	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70			
" " al disotto dei 16 a.	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65			
DONNE									
operaie specializzate	5,75	5,70	7,50	5,60	5,50	6,15	6,-=	7,50	6,-=
" qualificate 1.a categ.	5,25	5,10	7,-=	5,10	5,-=	--	5,50	6,50	5,50
" " 2.a "									
sopra i 16 anni	5,=	4,85	6,50	4,85	4,75	5,35	5,-=	5,50	5,=
" qualif.al disotto dei 16 a.	--	--	--	--	--	--			
" comuni sopra i 18 anni	4,70	4,65	6,-=	--	4,60	--		5,=	
" " dai 16 ai 18 "	4,20	4,20	--	--	--	--			
" " al disotto dei 16 anni	3,70	3,70	5,50	--	--	--			
" manovali sopra i 18 anni	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50			
" " dai 16 ai 18 anni	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85			
" " al disotto dei 16 anni	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45			
Percentuale di cottimo	10%	10%	10%	10%	10%	10%	12%	12%	12%

0586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IN VIGORE FINO AL 2 SETTEMBRE 1945 — MINIMI IN V... dal 3/9/19...

Linieri e canapieri	Lanieri	Classificat.e sfilacc.materie prime Prepar.filati di rayon e fiocco per tessit. Tess.di crine	Jutieri	Tintori candegg. mercerizz. stamp. aff.per conto terzi	Nastri di moda o da cappello Nastri elast.	Pizzi tulli veli da sciarpe ricami trecce e stringhe	Passamanerie	Amianto	Vellutifici	Tappetifici	Copertoni tendeda campo zaini e simili	Tessitura seriche	
9,30	9,80	9,30	9,30	10;=	9,70	9,70	9,70	9,30	9,60	9,80	9,80	9,50	L. 15
8,30	9,10	8,50	8,30	9,30	9,10	8,65	8,50	8,50	8,60	9,=	8,50	8,50	" 14
7,90	8,60	8,=	7,90	8,20	8,50	8,20				8,50	7,90	8,10	" 13
XXXX	8,10	XXXX	7,50	--				8,10	8,10	8,==			" 10
XXXX	6,=	XXXX	--	--						5,30			" 8
XXXX	5,50	XXXX	--	--						4,40			" 12
7,20	7,20	7,20	7,20	7,20				7,20		7,20		7,20	" 9
4,70	4,70	4,70	4,70	4,70				4,70		4,70		4,70	" 8
3,65	3,65	3,65	3,65	3,65				3,65		3,65		3,65	
													" 1
5,70	7,50	5,60	5,50	6,15	6,==	7,50	6,=	5,50	5,80	6,30	5,75	6,==	" 1
5,10	7,==	5,10	5,==	--	5,50	6,50	5,50	5,==	5,40	5,50	5,25	5,50	
													"
4,85	6,50	4,85	4,75	5,35	5,==	5,50	5,=	4,75	5,==	5,10		5,==	"
--	--	--	--	--									"
4,65	6,==	--	4,60	--		5,=				4,75			"
4,20	--	--	--	--						4,20			"
3,70	5,50	--	--	--						3,70			"
4,50	4,50	4,50	4,50	4,50				4,50		4,50		4,50	"
3,85	3,85	3,85	3,85	3,85				3,85		3,85		3,85	"
3,45	3,45	3,45	3,45	3,45				3,45		3,45		3,45	
													10%
10%	10%	10%	10%	10%	12%	12%	12%	10%	10%	10%	12%	10%	

2576

0584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TEMBRE 1945

Jutie-ri	Tinto-ri cand. degg. perce. rizz. stamp. aff.per conto terzi	Nastri di mo-da o de cap-pello	Pizzi tulli veli	Passa-manerie Nastri cami-ce tess. elast.	Amian-to trecce e strin-ghe	Vellu-tific.	Tappe-tific.	Coper-toni tende da campo zai-ni e simili	Tessi-tura seri-ca	MINIMI IN VIGORE dal 3/9/1945
9,30	10;=	9,70	9,70	9,70	9,30	9,60	9,80	9,80	9,50	L. 15.= orarie
8,30	9,30	9,10	8,65	8,50	8,50	8,60	9,=	8,50	8,50	" 14,20 "
7,90	8,20	8,50	8,20				8,50	7,90	8,10	" 14,= "
7,50	--				8,10	8,10	8,==			" 13,= "
--	--						5,30			" 10,= "
--	--						4,40			" 8,50 "
7,20	7,20				7,20		7,20		7,20	" 12,= "
4,70	4,70				4,70		4,70		4,70	" 9,50 "
3,65	3,65				3,65		3,65		3,65	" 8,25 "
										" 10,15 "
5,50	6,15	6,==	7,50	6,=	5,50	5,80	6,30	5,75	6,==	" 10,= "
5,==	--	5,50	6,50	5,50	5,==	5,40	5,50	5,25	5,50	
										" 9,50 "
4,75	5,25	5,==	5,50	5,=	4,75	5,==	5,10		5,==	" 7,50 "
--	--									" 8,50 "
1,60	--		5,=				4,75			" 8,= "
--	--						4,20			" 7,25 "
--	--						3,70			" 8,50 "
4,50	4,50				4,50		4,50		4,50	" 8,= "
3,85	3,85				3,85		3,85		3,85	" 7,25 "
3,45	3,45				3,45		3,45		3,45	
										10%
10%	10%	12%	12%	12%	10%	10%	10%	12%	10%	

5576

0584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L1c/805

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

15 October 1945

SUBJECT: New Wages Agreement for Textile Industry in Milan Varese and Como Provinces

TO : Director, Labour Sub-Commission

1°) Further to my weekly report dated 13th October 45, I am forwarding herewith two copies of the recent agreement providing for increased basic hourly rates for textile workers in Milan, Varese and Como provinces.

The parties to the agreement are:"Associazione Industriale Lombarda; Associazione Industriale della Prov. di Varese; Associazione Industriale delle Prov. di Como"; representing the textile manufactures in the three provinces, and "Federazione Impiegati e Operai Tessili (F.I.O.T) and the Camere del Lavoro Milano, Varese, and Como", representing the textile workers concerned.

2°) The existing minimum basic hourly rates in the various sections of the industry are set out in the accompanying statement which I have obtained from Dr. Bocchi (Secretary of Associazione Industriale Lombarda) for your information.

3°) This agreement will be considered by the Regional Joint Advisory Committee on an early date and will probably be recommended for approval by A.M.G.

Meanwhile Labour Sub-Commission will wish to examine the agreement.

RICHARD C. AIREY
Regional Labour Officer

2573

0589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA - Via Della Posta,3 -Milano

Mod-Cucine 1/1
Chimici

3 Ottobre 1945 in Milano

tra l'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata da una Commissione Straordinaria all'uopo delegata e costituita dai Sigg. Dr. Franco Valsecchi, Dr.Ezio Vitale, Avv.Alfonso Sant'Elia, Dr. Carlo Vittadini, Sig.Alfredo Beretta, Prof.Giulio Cesare Gualdoni e prof. Parinio Cappellini;

e la Camera del Lavoro di Milano e Provincia, rappresentata dai sigg. Gaetano Invernizzi, Marino Massiroli, Daniele Bianconi, Pietro Medicina;

si é convenuto e stipulato quanto appresso:

PEREQUAZIONE SALARIALE PER I SETTORI CHIMICI, FARMACEUTICI, E FARMACOPEI (grandi industrie chimiche, saponi, candele, estratti, profumi, colori, vernici, creme, e inchiostri, inchiostri, prodotti chimici dell'agricoltura, olii minerali, distillazione catrame, organiche varie, estratti tannici)
da valere
per la grande, media e piccola industria della città di Milanoe Provincia.

Art. 1° - Esaminata la richiesta presentata dai rappresentanti della Camera del lavoro di addivenireed una maggioraeione degli attuali minimi contrattuali da valere per tutti gli operai addetti alle industrie chimiche della provincia di Milano, ed in attesa della definizione del nuovo contratto collettivo di lavoro per la categoria, gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate, ed agli stessi dovranno essere corrisposti come minimi di assunzione i seguenti salari:

2574

minimi aumentati	UOMINI:		
3,20	Operai	specializzati.....£. 17,-	orarie
8,20	"	qualificati.....£. 16,-	"
7,60	"	comuni sopra i 18 anni .....£. 15,-	"
3,20-3,85	"	" sotto i 18 " .....£ .11,50	"
7,20	"	manovali sopra i 18 anni .....£. 14,=	"
4,20-3,65	"	" " i 18 " .....£. 11,=	"

./.

0390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DONNE SENZA DISTINZIONE DI ETA'

5,50	Operaio di 1a categoria	£. 11,= orario
5,=-4,50	" di 2a "	£. 10,= "
4,50-3,85	" di 3a "	£. 9,= "
3,45		

Per operaie di 3a categoria s'intendono colore che eseguono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura molto leggere od altri lavori leggeri e semplici, che comunque non sono adibite alle lavorazioni .

LAVORI DISCONTINUI:

Raggruppamento A (autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati)

66,==	per 8 ore lavorative.....	£. 130,= al giorno
73,35	" 9 " "	£. 145,= " "
78,55	" 10 " "	£. 160,= " "

Raggruppamento B (uomini aventi altre mansioni e di età superiore ai 18 anni)

60,80	per 8 ore lavorative.....	£. 110,= al giorno
65,55	" 9 " "	£. 125,= " "
70,30	" 10 " "	£. 140,= " "

(uomini aventi altre mansioni e di età inferiore ai 18 anni)

42,10 - 30,80	per 8 ore lavorative.....	£. 70,= al giorno
45,75 - 33,20	" 9 " "	£. 80,= " "
49,05 - 35,65	" 10 " "	£. 90,= " "

Raggruppamento C (donne infermiere patentate e donne aventi altre mansioni senza distinzione di età)

43,== - 40,==	per 8 ore lavorative.....	£. 80,= al giorno
47,45 - 43,15	" 9 " "	£. 90,= " "
50,90 - 46,25	" 10 " "	£. 100,= " "

2573

Art. 2° - Per tutte quelle aziende in cui gli operai godono all'atto della stipulazione del presente accordo salariale paghe di fatto superiori ai minimi in atti dal 1° gennaio 1945, la differenza tra la paga di fatto ed il vecchio minimo sarà riportata sul nuovo minimo con un massimo di £. 2,50 orarie per gli uomini e di £. 2,- orarie per le donne, di £. 10,- giornaliere per i lavoratori a lavoro discontinuo.

Art. 3° - I nuovi salari così risultanti sono comprensivi della

./. lb e.

0591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

maggiorazione del 2% di cui all'art. IO del D.L.L. 19.IO.1944 n° 384, ed a partire dalla data del presente accordo anche degli eventuali accordi od aumenti a titolo perequativo concessi dal I° agosto 1945 dalla singole ditte in vista dell'attuale accordo sindacale.

Art. 4° - I nuovi salari valgono per Milano e Provincia; le parti contraenti convengono che a situazione generale ristabilita si terrà conto della consuetudinaria differenziazione fra città e campagna.

Art. 5° - Per tutte le norme regolamentari, non previste nel presente accordo, varranno quelle dei contratti collettivi nazionali rispettivamente stipulati per gli operai dell'industria chimica il 19.12.1939 e per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei prodotti chimici dell'agricoltura il 23.3.1932.

Art. 6° - Il presente accordo entra in vigore dal I° ottobre 1945 e durerà sino all'entrata in vigore del contratto nazionale collettivo sostitutivo di quelli richiamati all'articolo precedente.

Art. 7° - Per i capi operai e coloro che sono attualmente considerati equiparati verrà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 2 del contratto collettivo nazionale del 26.3.1930, mantenendo integralmente la differenza tra il minimo precedente e la paga di fatto.

Per gli equiparati la nuova retribuzione non potrà comunque essere inferiore al minimo della terza categoria fissato dall'accordo generale per le categorie impiegatizie.

2572

Visto, letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA

Addì 3 Ottobre 1945 in Milano

tra l'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata da una Commissione straordinaria all'uopo delegata e costituita dal sigg. Dr. Franco Velsecchi, Dr. Ezio Vitale, Avv. Alfonso Sant'Elia, Dr. Carlo Vittadini, Sig. Alfredo Beretta, Prof. Giulio Cesare Gualdoni, e prof. Fabrizio Cappellini.;
e la Camera del Lavoro di Milano e provincia, rappresentata dai Sigg. Gaetano Invernizzi, Marino Missiroli, Daniele Bianconi, Pietro Medicina - assistiti da una delegazione di lavoratori in perso

./

0592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

na dei sigg. Giovanni Fivetta, Pietro Baglini, Pietro Terregni, Giuseppe Forni, Mario Moltedi, Angela Ferrari ved.Gattoni:

si conviene che;

con riferimento all'accordo del 3 ottobre 1945, concernente la perequazione salariale dai settori chimici, farmaceutici e farmacogeni, allegato al presente accordo, ai lavoratori verrà corrisposto per il periodo dal 3 settembre al 30 settembre 45 una somma forfettaria di £. 1.500,- per gli uomini e di £. 1.000,= per le donne.

Tale somma forfettaria verrà corrisposta anche agli assenti per malattia ed infortunio per il suo intero ammontare; proporzionalmente ridotta per gli altri casi di assenza e permessi non retribuiti.

Letto, confermato e sottoscritto:

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA

2571

0593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA - Via Della Posta,3 -Milano

3 Ottobre 1945 in Milano

tra l'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata da una Commissione Straordinaria all'uopo delegata e costituita dai Sigg. Dr. Franco Valsecchi, Dr.Ezio Vitale, Avv.Alfonso Sant'Elia, Dr. Carlo Vittadini, Sig.Alfredo Beretta, Prof.Giulio Cesare Gualdoni e prof. Parinio Cappellini;

e la Camera del Lavoro di Milano e Provincia, rappresentata dai sigg. Gaetano Invernizzi, Marino Missiroli, Daniele Bianconi, Pietro Medicina;

si é convenuto e stipulato quanto appresso:

PEREQUAZIONE SALARIALE PER I SETTORI CHIMICI, FARMACEUTICI,E FARMACOGENI (grandi industrie chimiche, saponi, candele, estratti, profumi, colori, vernici, creme, e lucidi, inchiostri, prodotti chimici dell'agricoltura, olii minerali, distillazione catrame, organiche varie, estratti tannici)

da valere

per la grande, media e piccola industria della città di Milano e Provincia.

2570

Art. 1° - Esaminata la richiesta presentata dai rappresentanti della Camera del Lavoro di addivenire ad una maggiorazione degli attuali minimi contrattuali da valere per tutti gli operai addetti alle industrie chimiche della Provincia di Milano, ed in attesa della definizione del nuovo contratto collettivo di lavoro per la categoria, gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate, ed agli stessi dovranno essere corrisposti come minimi di assunzione i seguenti salari:

minimi esistenti	UOMINI:		
9,20	Operai specializzati	£. 17,-	orarie
8,20	" qualificati	£. 16,-	"
7,60	" comuni sopra i 18 anni	£. 15,-	"
5,30-3,85	" " sotto i 18 "	£ .11,50	"
7,20	" manovali sopra i 18 anni	£. 14,=	"
4,70-3,65	" " i 18 "	£. 11,=	"

./.

0394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Minimi esistenti

DONNE SENZA DISTINZIONE DI ETA'

5,50	Operaie di 1a categoria	£. 11,=	orarie
5,=-4,50-	" di 2a "	£. 10,=	"
4,50-3,85	" di 3a " ;;;;;;;;;;.....	£. 9,=	"
3,45			

Per operaie di 3a categoria s'intendono coloro che eseguono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura molto leggera od altri lavori leggeri e semplici, che comunque non sono adibite alle lavorazioni .

LAVORI DISCONTINUI:

Minimi esistenti

Raggruppamento A (autisti per servizi fuiri stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati)

68,==	per 8 ore lavorative.....	£. 130,= al giorno
73,35	" 9 " "	£. 145,= " "
78,65	" 10 " "	£. 160,= " "

minimi esist.

Raggruppamento B (uomini aventi altre mansioni e di età superiore ai 18 anni)

60,80	per 8 ore lavorative.....	£. 110,= al giorno
65,55	" 9 " "	£. 125,= " "
70,30	" 10 " "	£. 140,= " "

(uomini aventi altre mansioni e di età inferiore ai 18 anni)

42,10 - 30,80	per 8 ore lavorative.....	£. 70,= al giorno
45,75 - 33,20	" 9 " "	£. 80,= " "
49,05 - 35,65	" 10 " "	£. 90,= " "

minimi esistenti

Raggruppamento C (donne infermiere patentate e donne aventi altre mansioni senza distinzione di età)

44,== - 40,==	per 8 ore lavorative.....	£. 80,= al giorno
47,45 - 43,15	" 9 " "	£. 90,= " "
50,90 - 46,25	" 10 " "	£. 100,= " "

Art. 2° - Per tutte quelle aziende in cui gli operai godono all'atto della stipulazione del presente accordo salariale paghe di fatto superiori ai minimi in atti dal I° gennaio 1945, la differenza tra la paga di fatto ed il vecchio minimo sarà riportata sul nuovo minimo con un massimo di £. 2,50 orarie per gli uomini e di £. 2,- orarie per le donne, di £. 10,- giornaliere per i lavoratori a lavoro discontinuo.

Art. 3° - I nuovi salari così risultanti sono comprensivi della

./.

0595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

maggiorazione del 2% di cui all'art. 10 del D.L.L. 19.10.1944 n° 384, ad e partire dalla data del presente accordo anche dagli eventuali accordi od aumenti a titolo perequativo concessi dal 1° agosto 1945 dalle singole ditte in virtù dell'attuale accordo sindacale.

Art. 4° - I nuovi salari valgono per Milano e Provincia; le parti contraenti convengono che a situazione generale ristabilita si terrà conto della consuetudinaria differenziazione fra città e campagna.

Art. 5° - Per tutte le norme regolamentari, non previste nel presente accordo, varranno quelle dei contratti collettivi nazionali rispettivamente stipulati per gli operai dell'industria chimica il 19.12.1939 e per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria dei prodotti chimici dell'agricoltura il 23.3.1932.

Art. 6° - Il presente accordo entra in vigore dal 1° ottobre 1945 e durerà sino all'entrata in vigore del contratto nazionale collettivo sostitutivo di quelli richiamati all'articolo precedente.

Art. 7° - Per i capi operai e coloro che sono attualmente considerati equiparati verrà corrisposto il trattamento previsto dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale del 26.3.1930, mantenendo integralmente le differenze tra il minimo precedente e la paga di fatto.

Per gli equiparati la nuova retribuzione non potrà comunque essere inferiore al minimo della terza categoria fissato dell'accordo generale per le categorie impiegatizie.

Visto, letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

2568

CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA

Addì 3 Ottobre 1945 in Milano

tra l'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata da una Commissione straordinaria all'uopo delegata e costituita dai sigg. Dr. Franco Valsecchi, Dr. Ezio Vitale, Avv. Alfonso Sant'Elia, Dr. Carlo Vitta dini, Sig. Alfredo Peretta, Prof. Giulio Cesare Gualdoni, e prof. Perlenio Cappellini.:

e la Camera del Lavoro di Milano e provincia, rappresentata dai sigg. Gaetano Invernizzi, Marino Missiroli, Daniele Bianconi, Pietro medicina - assistiti da una delegazione di lavoratori in perso

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne dei sigg. Giovanni Pivetta, Pietro Beglini, Pietro Terragni, Giuseppe Forni, Mario Moltoni, Angelo Terrani ved.Gattoni:

si convisne che:

con riferimento all'accordo del 3 ottobre 1945, concernente la perequazione salariale dei settori chimici, farmaceutici e farmacogeni, allegato al presente accordo, ai lavoratori verrà corrisposto per il periodo dal 3 settembre al 30 settembre 45 una somma forfettaria di £. 1.500,- per gli uomini e di £. 1.000,- per le donne.

Tale somma forfettaria verrà corrisposta anche agli assenti per malattie ed infortunio per il suo intero ammontare; proporzionalmente ridotta per gli altri casi di assenza e permessi non retribuiti.

Letto, confermato e sottoscritto:

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

CAMERA DEL LAVORO DI MILANO E PROVINCIA

2567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB COMMISSION
A. C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W. H. BRAINE		
Mr. SACHS		
Mr. HIRD		
Mr. SCOTT		
Mr. PROCTOR		
Miss STEVENSON ←		
Miss SANSEVERINO		
Chief Clerk		

REMARKS:

2566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CRC/505

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION

20 October 45

SUBJECT: New Wage Agreement for Chemical Industry in Milano Province

To : Director, Labour Sub-Commission
A.C. H.Qs.

1°) I enclose herewith copies of an agreement recently entered into between Associazione Industriale Lombarda and Camera del Lavoro, Milano, providing for new basic rates for operai employed in the chemical industries.

2°) The existing basic hourly and daily (for non-permanent or casual labour) rates - as furnished by Associazione Industriale Lombarda - are inserted in the left hand column.

R.C. AIREY
Regional Labour Officer

2563

0 5 9 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Referendum

4c

ACCORDO COLLETTIVO PER GLI ADEGUAMENTI STIPENDI AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI

DA PROPRIETARI DI CASA

13

Referendum of the Italian Government

L'anno 1945, il giorno 14 del mese di settembre in Milano, tra l'Associazione Lombarda fra i Proprietari di casa, nella persona del suo Presidente avv. Goffredo Lenci e la Camera del Lavoro della Provincia di Milano, rappresentata dal sig. Pulazzi Gaetano, con la partecipazione dei sigg. Tramalloni Giuseppe, Vivarelli Alessandro e Toscanotti Vittorio per gli impiegati dipendenti da proprietari di casa, si è stipulato il presente accordo da valere per il Comune di Milano:

Art. 1° - Il presente accordo si applica a tutti gli impiegati dipendenti da Amministrazioni di case che siano in servizio alla data del 1° settembre 1945; per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 2° - Gli stipendi al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di carica e presenza, sono i seguenti:

	UOMINI	DONNE
1a. CATEGORIA	L. 6.500.=	L. 6.000.=
2a. CATEGORIA	" 5.000.=	" 4.000.=
3a. CATEGORIA	" 4.000.=	" 3.100.=
IMPIEGATI	" 3.200.=	" = = =

2564

Per gli impiegati inferiori al 21° anno di età, compiuti, saranno applicati i seguenti minimi:

DAI 14 AI 16 ANNI COMPIUTI	L. 1.000.=	L. 900.=
DAI 16 AI 17 ANNI COMPIUTI	" 1.300.=	" 1.200.=
DAI 17 AI 18 ANNI COMPIUTI	" 1.700.=	" 1.500.=
DAI 18 AI 21 ANNI COMPIUTI	" 2.500.=	" 2.000.=

Art. 3° - Ai minimi sopra indicati, agli effetti del riconoscimento dell'anzianità e del merito, verrà applicata la perequazione stabilita per i contratti in vigore per i dipendenti dell'industria.

Art. 4° - Resta stabilito che dei minimi sopra descritti, è esclusa la indennità di contingenza che verrà corrisposta a far tempo dal 1° settembre 1945, nella stessa forma e misura stabilita dal contratto per i dipendenti dell'industria.

Art. 5° - Per quanto si riferisce ai minimi salariali da corrispondersi agli operai dipendenti da Proprietari di casa, verrà prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vesato con accordo a parte.

Il presente accordo entra in vigore a tutti gli effetti col 1° settembre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Pelammi Gastone

ASSOCIAZIONE LOMBARDA FRA PROPRIETARI
DI CASA

F.to Avv. G. Lenci

RAPPRESENTANTI DA PROPRIETARI DI
C A S A

F.to G. Trevalloni
" A. Vivarelli
" Vj Tosenotti

2563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16

ACCORDO COMUNALE PER GLI ADEGUAMENTI STIPENDI AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI CASA

169

L'anno 1945, il giorno 14 del mese di settembre in Milano, tra l'Associazione Lombarda fra i Proprietari di casa, nella persona del suo Presidente avv. Goffredo Lenci e la Camera del Lavoro della Provincia di Milano, rappresentata dal sig. Pelazzi Gastone, con la partecipazione dei sigg. Tramalloni Giuseppe, Vivarelli Alessandro e Tosenotti Vittorio per gli impiegati dipendenti da proprietari di casa, si è stipulato il presente accordo da valere per il Comune di Milano:

Art. 1° - Il presente accordo si applica a tutti gli impiegati dipendenti da Amministrazioni di case che siano in servizio alla data del 1° settembre 1945; per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 2° - Gli stipendi al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di mensa e presenza, sono i seguenti:

	UOMINI	DONNE
1a. CATEGORIA	£. 6.500.=	£. 6.000.=
2a. CATEGORIA	" 5.000.=	" 4.000.=
3a. CATEGORIA	" 4.000.=	" 3.100.=
COMMESSI	" 3.200.=	" = = = =

Per gli impiegati inferiori al 21° anno di età, addetti a qualsiasi mansione, verranno applicati i seguenti minimi:

DAI	14 AI	16	ANNI	COMPIUTI	£. 1.000.=	£. 900.=
DAI	16 AI	17	ANNI	COMPIUTI	" 1.300.=	" 1.200.=
DAI	17 AI	18	ANNI	COMPIUTI	" 1.700.=	" 1.500.=
DAI	18 AI	21	ANNI	COMPIUTI	" 2.500.=	" 2.000.=

Art. 3° - Ai minimi sopra indicati, agli effetti del riconoscimento dell'anzianità e del merito, verrà applicata la perequazione stabilita per i contratti in vigore per i dipendenti dell'industria.

Art. 4° - Resta stabilito che dei minimi sopra descritti, è esclusa la indennità di contingenza che verrà corrisposta a far tempo dal 1° settembre 1945, nella stessa forma e misura stabilita dal contratto per i dipendenti dell'industria.

Art. 5° - Per quanto si riferisce ai minimi salariali da corrispondersi agli operai dipendenti da Proprietari di casa, verrà prov-

0 6 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

veduto con accordo a parte.

Il presente accordo entra in vigore a tutti gli effetti col 1° settembre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Pelazzi Gaetone

ASSOCIAZIONE LOMBARDA FRA PROPRIETARI DI CASA

F.to Avv. G. Lenci

DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI CASA

F.to G. Tremalloni
" A. Vivarelli
" V; Tosenotti

2561

0603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Registrato

357

2560

0604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

spettivamente per le provincie del gruppo 2° (V.) e del gruppo 3° (III.)

F.to Arnaldo Tinozzetti.

2559

0 6 0 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA SALARIO

6

A) OPERAI (Paga settimanale per 36 ore in orario diurno)

QUALIFICHE		
a) Impaginatori	632.=	300.=
b) Compositori a macchina- Fotolinotipisti - Intertipisti e Fotocompositori	608.=	300.=
Stereotipi e Galvanotipisti 1ª cat.	592.=	300.=
c) Aiuti impagin. Compositori pubblic.		
d) Compositori a mano- Stampatori Impaginatori e fotocomp. Stereotip. Galvanotip 1ª cat.	576.=	300.=
e) Aiuti 1 cat. Fotocomp. 2ª cat.	544.=	300.=
f) Fotocomp. e Fotocomp. Stereotip Galvanotip 2ª cat. Fotocolleri di fotoincisione	528.=	300.=
g) Contatori-Prescatori-Impaginatori Aiutanti fotocomp. Impiegati e altre macchine piane	512.=	300.=
h) Operatori 2ª cat.	496.=	300.=
i) Addetti alla manutenzione delle macchine in comporto	456.=	300.=
l) Ausiliari	400.=	300.=
Capi macchine compositrici	648.=	300.=
Aiuti capi macchine compositrici	632.=	300.=
Operatori di 2ª cat.	488.=	300.=

2538

B) QUALIFICATI (Paga settimanale per 40 ore in orario diurno)

QUALIFICHE		
Operai specializzati (fotocomp. Stereotipisti-Galvanotipisti-Montatori-Impaginatori-Disegnatori-Tipografi-Rotativisti-Fotografi ecc.)	660.=	300.=
Operai qualificati (Fotocomp. Stereotipisti-Galvanotipisti-Verificatori della fotocomposizione-Montatori-Falegnami edili e affini- Addetti al confezion	592.=	300.=
Operai comuni (aiutanti degli operai specializzati e qualificati) Inservienti di 1ª cat.	536.=	300.=

0606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dai 16 ai 18 anni
Inferiori ai 16 anni

Portatori o addetti alle pulizie
e simili lavori analoghi
superiori ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
inferiori ai 16 anni

Lavori - Verticentrici
superiori ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
inferiori ai 16 anni

Portatrici di giornali
superiori ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
inferiori ai 16 anni

Addette alle pulizie degli uffici
superiori ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
inferiori ai 16 anni

ADDETTI A LAVORI ATTINENTI O DI SUPPLENZA ADDETTI A
OCCUPAZIONI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE CONTEMPLATE DAL PR
ATTIVITA' SOGGETTE ALLA SOLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
DEI RISCHI DI LAVORO.-

Gruppo A) Addetti per persone o cose
" B) Portieri guardarobieri
guardiani custodi uscieri
e fattorini di età superiore
ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
inferiori ai 16 anni

Donne: Guardarobiere: superiori ai 18 anni
dai 16 ai 18 anni
inferiori ai 16 anni

2537

RR.

WAGE AGREEMENT FOR MANUAL WORKERS EMPLOYED BY NEWSPAPERS AND REVIEW EDITORS.

On ~~the~~ 3rd September 1945 in Milan the Newspapers Editors Associa ation for Northern Italy, represented by its President Count Lodovico Riccardi, with the assistance of Mr. Vincenzo Lodi, Aldo Pazzi, and the Italian Federation of Manual Workers for the Printing Industry (Milan Section), represented by the Secretaries Arnaldo Biscacciati and Mario Ghezzi, with the assistance of the Commissioners of the Central Committee Bisogni Fernando, Chiesa Giovanni, Colnaghi Giuseppe and Uggé Attilio, ~~xxxxxxxx~~ agreed as follows:

I° Manual workers employed in printing and allied works for newspapers and reviews in industrial and cooperative establishments editors of newspapers and reviews, as well as workers generally employed by industrial and cooperative establishments editors of newspapers and reviews, will receive the ~~xxx~~ mimimum wages ~~as indicated~~ shown in the attached table.

The same workers will also receive an additional contingency indemnity the amount of which is shown, ~~xxxxxxxxx~~ for each qualification, in the attached table.

2. The contracting parts are stating that the above establishment of ~~xxx~~ minimum wages has only the purpose of increasing the minimum wages established in the preceding wage schedules n. I and 2 attached to the Ministerial Decree ~~xxxxxxx~~ of I5 March I945 regulating the wages to be paid to the workers employed by the establishments editors of newspapers and reviews.

The additional minimums on the basic ~~xxx~~ wages established by the above schedules eventually granted up to 3I May I945 will remain effective from every point of view.

The editors are permitted to make an adjustment in respect of ~~xxx~~ the increases granted after 3I May I945, as well as of any increase ~~xxxxxx~~ grant-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ing Industry (Milan Section), represented by the Secretaries Arnaldo Biscaccisti and Mario Gneczi, with the assistance of the Commissioners of the Central Committee Bisogni Fernando, Chiesa Giovanni, Colnaghi Giuseppe and Uggé Attilio, agreed as follows:

I° Manual workers employed in printing and allied works for newspapers and reviews in industrial and cooperative establishments editors of newspapers and reviews, as well as workers generally employed by industrial and cooperative establishments editors of newspapers and reviews, will receive the minimum wages shown in the attached table.

The same workers will also receive an additional contingency indemnity the amount of which is shown, for each qualification, in the attached table.

2. The contracting parts are stating that the above establishment of only minimum wages has the purpose of increasing the minimum wages established in the preceding wage schedules n. I and 2 attached to the Ministerial Decree of I5 March I945 regulating the wages to be paid to the workers employed by the establishments editors of newspapers and reviews.

The additional minimums on the basic wages established by the above schedules eventually granted up to 3I May I945 will remain effective from every point of view.

The editors are permitted to make an adjustment in respect of the increases granted after 3I May I945, as well as of any increase granted in order to reach an uniformity in the wage situation as created by the above Ministerial Decree.

3. The increases granted by the present agreement will be taken into consideration in respect of further increases which could be agreed in the future on a general line between the Camera del Lavoro and the Industrial Union for Lombardia, or between the General Confederation of Labour and the

2556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

General Confederation of Industrial Employers.

4°. The additional payment in respect of the contingency indemnity as per the following tables will be taken into account in case of accident while at work, sickness, and so far as Christmas bonus and holidays are concerned. In the case of dismissal bonus only 50% of the above additional payment will be taken into account.

This additional payment will not be available for social security contributions.

5.The present agreement will be effective on 3 September 1945 so far as all Lombardia provinces are concerned.

The following wage schedules and the additional payment for contingency indemnity have been established for Milan province. In the other provinces the percentage reductions established by the Ministerial Decree 15 March 1945 so far as provinces of group 2 (5%) and 3 (10%) are concerned, will be effective.

2555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano Industrie 12

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI O DI PERIODICI

In Milano addì 3 Settembre 1945 fra l'ASSOCIAZIONE EDITORI GIORNALI ALTA ITALIA rappresentata dal Presidente Conte Ludovico Riccardi, assistito dai Signori: Vincenzo Lodi, Aldo Falazzi e la FEDERAZIONE ITALIANA GENERALI PROFESSIONI - Sezione di Milano - rappresentata dai Segretari Arnaldo Dinoccolnti e Mario Ghezzi, assistiti dai Commissari del Comitato Centrale, Tisoni Fernando, Chiesa Giovanni, Colnaghi Giuseppe, Uggè Attilio, si è convenuto quanto segue:

1) I minimi di paga per gli operai addetti alle lavorazioni grafiche e amplementari dei giornali e dei periodici presso le aziende industriali e cooperative editrici di giornali quotidiani o di periodici e per gli operai addetti prevalentemente alle lavorazioni dei giornali e periodici che si eseguono nelle aziende industriali e cooperative grafiche ed editoriali sono fissati nella misura indicata nelle tabelle annesse.
Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata per ciascuna categoria nella tabella allegata.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali N.1 e N.2 allegate al Decreto Ministeriale 15 marzo 1945 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze dipendenti dalle aziende editrici di quotidiani o di periodici.
Gli eventuali superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto .
Gli editori potranno per contro scomputare gli aumenti apportati dopo tale data nonchè quelle maggiorazioni salariali concesse sui minimi di cui alle citate tabelle ad intere categorie per rettificare le sperequazioni create dall'applicazione del precitato Decreto Ministeriale.

2554

3) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di quell'eventuale miglior trattamento che risultasse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale fra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale della Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro.

4) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia, agli effetti della gratifica natalizia e della corresponsione delle ferie. Agli effetti della indennità di licenziamento il supplemento indenni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ngli operai nei giornali e dei periodici presso le aziende industriali e cooperative editrici di giornali quotidiani e di periodici e per gli operai addetti prevalentemente alle lavorazioni dei giornali e periodici che si eseguono nelle aziende industriali e cooperative grafiche ed editoriali sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.
Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata per ciascuna categoria nella tabella allegata.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali N.1 e N.2 allegate al Decreto Ministeriale 15 marzo 1945 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze dipendenti dalle aziende editrici di quotidiani e di periodici.
Gli eventuali superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto.
Gli editori potranno per contro assorbire gli aumenti apportati dopo tale data nonchè quelle maggiorazioni salariali concesse sui minimi di cui alle citate tabelle ed intere categorie per rettificare le sperequazioni create dall'applicazione del precitato Decreto Ministeriale.

3) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di quell'eventuale migliore trattamento che risultasse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale fra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale della Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro.

4) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia, agli effetti della gratifica natalizia e della corresponsione delle ferie.
Agli effetti delle indennità di licenziamento il supplemento indennità di contingenza verrà computato in ragione del 50 %.
Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

5) Il presente accordo ha decorrenza dal 1 settembre 1945 e troverà applicazione in tutte le provincie della Lombardia.
Le tabelle paga e supplemento contingenza di cui in appresso si intendono per la provincia di Milano. Per le altre provincie saranno applicate le riduzioni percentuali stabilite dal Decreto Ministeriale 15 marzo 1945 rispettivamente per le province del gruppo 2°, (5%) e del gruppo 3° (10 %).

2

2554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA SALARIALE DELLE CATEGORIE OPERAI POLIGRAFICI E OPERAI COMPLEMENTARI

CATEGORIE	SALARIO	SUPPLEMENTO CONTINGENZA
A) OPERAI POLIGRAFICI (Paga settimanale per 36 ore, orario diurno)		
UOMINI		
a) Impaginatore	632.=	300.=
b) Compositori a macchina-rotativisti-fotoincisori-Fotocalcografici-fototipisti-stereotipisti-galvanotipisti di I° cat.	608.=	300.=
c) Aiuti impaginatori-Compositori publblic.	592.=	300.=
d) Compositori a mano-Stampatori Duplex o altre macchine piane- Rotocalcografi-Fototipisti - Stereotipisti- Galvanotipisti- di 2ª categoria	576.=	300.=
e) Speditori di I° cat.- Rotativisti di 2° categoria	544.=	300.=
f) Rotocalcografi-Fototipisti-Stereotipisti-Galvanotipisti di 3° cat.-Fotoincisione	528.=	300.=
g) Montatori-Fresatori-Lisciatori-Aiutanti rotativisti e Duplex o altre macchine piane	512.=	300.=
h) Speditori di 2° categoria	496.=	300.=
i) Addetti alla manutenzione delle macchine da comporre	496.=	300.=
l) Ausiliari	400.=	300.=
m) Capo macchine compositrici	648.=	300.=
n) Aiuti capo macchine compositrici	632.=	300.=
DONNE Speditrici di 2° Categoria	408.=	240.=
B) OPERAI COMPLEMENTARI (Paga settimanale per 48 ore diurne)		
UOMINI		
Operai specializzati (meccanici, elettricisti, fabbri, saldatori, falegnami		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) Impaginatori		
b) Compositori a macchina-rotativisti-fotoincisori-fotocalcografici-fototipisti-stereotipisti-galvanotipisti di I° cat.	608.=	300.=
c) Aiuti impaginatori-Compositori pubblic.	592.=	300.=
d) Compositori a mano-Stampatori Duplex o altre macchine piane- Rotocalcografi-Fototipisti - Stereotipisti- Galvanotipisti- di 2° categoria	576.=	300.=
e) Spoditori di I° cat.- Rotativisti di 2° categoria	544.=	300.=
f) Rotocalcografi-Fototipisti-Stereotipisti-Galvanotipisti di 3° cat.-Torcolieri di Fotoincisione	528.=	300.=
g) Montatori-Pressatori-Lisciatori-Aiutanti rotativisti e Duplex o altre macchine piane	512.=	300.=
h) Speditori di 2° categoria	496.=	300.=
i) Addetti alla manutenzione delle macchine da comporre	456.=	300.=
l) Ausiliari	400.=	300.=
m) Capo macchine compositrici	648.=	300.=
n) Aiuti capo macchine compositrici	632.=	300.=
DONNE Speditrici di 2° Categoria	408.=	240.=

B) O P E R A I C O M P L E M E N T A R I
(Paga settimanale per 48 ore diurne)

UOMINI

Operai specializzati (meccanici, elettricisti, fabbri, saldatori, falegnami, ebanisti, idraulici, verniciatori, decoratori ecc.	660.=	300.=
Operai qualificati (adremisti, ribobinatori, verificatori resse, muratori di manutenzione, falegnami comuni e cassai, addetti ai magazzini	580.=	300.=

./.

25533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Operai comuni (aiutanti degli operai specializzati e qualificati)		
Superiore ai I8 anni	500.=	300.=
Dai I6 ai I8 anni	300.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
Portatori ed addetti alla pulizia e simili lavori semplici:		
Superiore ai I8 anni	396.=	300.=
Dai I6 ai I8 anni	252.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
DONNE		
Verificatrici rese :		
Superiore ai I8 anni	468.=	240.=
Dai I6 ai I8 anni	270.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
Portatrici di giornali:		
Superiore ai I8 anni	288.=	240.=
Dai I6 ai I8 anni	252.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
Addette alla pulizia degli uffici:		
Superiore ai I8 anni	264.=	240.=
Dai I6 ai I8 anni	230.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I92.=	I80.=

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE LEGGI SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO .

2552

UOMINI		
gruppo A) Autisti per persone o cose	580.=	300.=
gruppo B) Portieri, guardarobieri, guardiani, custodi, uscieri e fattorini di età superiore ai I8 anni	500.=	300.=
Dai I6 ai I8 anni	300.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
DONNE		
Guardarobiere: superiori ai I8 anni	300.=	240.=
dai I5 ai I8 anni	252.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI ADDETTI AI QUOTIDIANI ED AI PERIODICI

In Milano addì 3 settembre 1945 tra la ASSOCIAZIONE EDITORI GIORNALI ALTA ITALIA rappresentata dal Presidente Ludovico Riccardi assistito dai Sigg. Vincenzo Lodi ed Aldo Palazzi e la FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI Sezione di Milano, rappresentata dai Segretari Arnaldo Discacciati e Mario Ghezzi, assistiti dai Commissari del Comitato Centrale Bisogni Fernando, Chiesa Giovanni, Colnaghi Giuseppe, Uggè Attilio, si è convenuto quanto segue :

1) Gli stipendi base mensili per gli impiegati addetti alle aziende editrici di giornali quotidiani e di periodici, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa: oltre a ciò agli impiegati di cui sopra verrà corrisposto un supplemento alla indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella annessa.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di stipendio hanno inteso esclusivamente di apportare un aumento agli stipendi base fissati nella tabella contenuta nel Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per la disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi ed il personale equiparato del settore industriale.
Gli eventuali superminimi sugli stipendi base di cui al Decreto precitato concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto.
Gli editori potranno per contro computare gli aumenti apportati dopo tale data.

3) Sulla base dei nuovi minimi di stipendio saranno calcolati gli aumenti periodici già maturati.

4) Gli aumenti di cui al presente accordo, verranno computati in conto della eventuale migliore trattamento che fosse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale tra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

2551

5) Il supplemento alla indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia e agli effetti della gratifica natalizia e delle corresponsione delle ferie.
Agli effetti della indennità di licenziamento, il supplemento indennità di contingenza verrà computato in ragione del 50%.
Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

6) Il presente accordo ha decorrenza dal 1 settembre 1945 e troverà applicazione in tutte le provincie della Lombardia. La tabella stipendi e supplemento contingenza di cui in appresso si intendono per la provincia di Milano. Per le altre provincie saranno applicate le riduzioni percentuali stabilite dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

è convenuto quanto segue:

1) Gli stipendi base mensili per gli impiegati addetti alle aziende editrici di giornali quotidiani e di periodici, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa: oltre a ciò agli impiegati di cui sopra verrà corrisposto un supplemento alla indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella annessa.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di stipendio hanno inteso esclusivamente di apportare un aumento agli stipendi base fissati nella tabella contenuta nel Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per la disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi ed il personale equiparato del settore industriale.
Gli eventuali superminimi sugli stipendi base di cui al Decreto precitato concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto.
Gli editori potranno per contro computare gli aumenti apportati dopo tale data.

3) Sulla base dei nuovi minimi di stipendio saranno calcolati gli aumenti periodici già maturati.

2551

4) Gli aumenti di cui al presente accordo, verranno computati in conto della eventuale migliore trattamento che fosse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale tra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

5) Il supplemento alla indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia e agli effetti della gratifica natalizia e della corresponsione delle ferie.
Agli effetti della indennità di licenziamento, il supplemento indennità di contingenza verrà computato in ragione del 50%.
Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

6) Il presente accordo ha decorrenza dal I settembre 1945 e troverà applicazione in tutte le provincie delle Lombardia. La tabella stipendi e supplemento contingenza di cui in appresso si intendono per la provincia di Milano. Per le altre provincie saranno applicate le riduzioni percentuali stabilite dal Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per le provincie del Gruppo II° (5%)

ASSOCIAZIONE EDITORI GIORNALI
ALTA ITALIA

Ludovico Riccardi

FEDERAZIONE ITALIANA
OPERAI POLIGRAFICI

Arnaldo Discacciati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

NOTA-BENE

Appartengono al I° gruppo le seguenti provincie:

Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Varese, Vermia, Vercelli.

Appartengono al 2° gruppo le seguenti provincie:

Aosta, Apuania, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola, Reggio Emilia, Rovereto, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

2550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE CATEGORIE E DEGLI STIPENDI BASE MENSILI.

CATEGORIE		STIPENDIO	SUPPLEMENTO CONTINGENZA
I° CATEGORIA : UOMINI E DONNE		6.000.=	I.000.=
2° CATEGORIA:			
UOMINI -	Superiore ai 2I anni	4.500.=	I.000.=
	Inferiore ai 2I anni	3.500.=	I.000.=
DONNE -	Superiori ai 2I anni	3.800.=	750.=
	Inferiori ai 2I anni	2.800.=	750.=
3° CATEGORIA:			
UOMINI -	Superiore ai 2I anni	3.000.=	I.000.=
	Dai 20 ai 2I anni	2.800.=	I.000.=
	Dai I9 ai 20 anni	2.500.=	I.000.=
	Dai I8 ai I9 anni	2.200.=	I.000.=
	Dai I7 ai I8 anni	2.000.=	750.=
	Dai I6 ai I7 anni	I.550.=	750.=
	Inferiore ai I6 anni	I.300.=	500.=
DONNE -	Superiore ai 2I anni	2.600.=	750.=
	Dai 20 ai 2I anni	2.400.=	750.=
	Dai I9 ai 20 anni	2.200.=	750.=
	Dai I8 ai I9 anni	I.900.=	750.=
	Dai I7 ai I8 anni	I.700.=	625.=
	Dai I6 ai I7 anni	I.400.=	625.=
	Inferiore ai I6 anni	I.200.=	500.=

2549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

0619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ellen to Mortimer 12149

2548

0620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2546

0521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2515

180.-

RR

N. Nostre Manifestazioni

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI O DI PERIODICI

In Milano addì 3 Settembre 1945 fra l'ASSOCIAZIONE EDITORI GIORNALI ALTA ITALIA rappresentata dal Presidente Conte Ludovico Ricordi, assistito dai Signori: Vincenzo Lodi, Aldo Palazzi e la FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI - Sezione di Milano - rappresentata dai Segretari Arnaldo Discacciati e Mario Ghezzi, assistiti dai Commissari del Comitato Centrale, Disogni Fernando, Chiesa Giovanni, Colnaghi Giuseppe, Uggè Attilio, si è convenuto quanto segue:

1) I minimi di paga per gli operai addetti alle lavorazioni grafiche e complementari dei giornali e dei periodici presso le aziende industriali e cooperative editrici di giornali quotidiani e di periodici e per gli operai addetti prevalentemente alle lavorazioni dei giornali e periodici che si eseguono nelle aziende industriali e cooperative grafiche ed editoriali sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.
Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata per ciascuna categoria nella tabella allegata.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali N.1 e N.2 allegate al Decreto Ministeriale 15 marzo 1945 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze dipendenti dalle aziende editrici di quotidiani o di periodici.
Gli eventuali superminimi sulle paghe previsto da tali tabelle, concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto .
Gli editori potranno per contro scomputare gli aumenti apportati dopo tale data nonchè quelle maggiorazioni salariali concesse sui minimi di cui alle citate tabelle ed intere categorie per rettificare le sperequazioni create dall'applicazione del predetto Decreto Ministeriale.

2514

3) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di quell'eventuale migliore trattamento che risultasse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale fra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale della Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro.

4) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia, agli effetti della gratifica natalizia e delle corresponsione delle ferie. [illegible] delle indennità di licenziamento il supplemento indenni-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

1) I minimi di paga per gli operai addetti alle lavorazioni grafiche e complementari dei giornali e dei periodici presso le aziende industriali e cooperative editrici di giornali quotidiani e di periodici e per gli operai addetti prevalentemente alle lavorazioni dei giornali e periodici che si eseguono nelle aziende industriali e cooperative grafiche ed editoriali sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.
Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata per ciascuna categoria nella tabella allegata.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali N.1 e N.2 allegato al Decreto Ministeriale 15 marzo 1945 per la disciplina del Trattamento salariale delle maestranze dipendenti dalle aziende editrici di quotidiani o di periodici.
Gli eventuali superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto .
Gli editori potranno per contro scomputare gli aumenti apportati dopo tale data nonchè quelle maggiorazioni salariali concesse sui minimi di cui alle citate tabelle ad intere categorie per rettificare le sperequazioni create dall'applicazione del precitato Decreto Ministeriale.

2514

3) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di quell'eventuale migliore trattamento che risultasse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale fra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale della Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro.

4) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia, agli effetti della gratifica natalizia e della corresponsione delle ferie.
Agli effetti della indennità di licenziamento il supplemento indennità di contingenza verrà computato in ragione del 50 %.
Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

5) Il presente accordo ha decorrenza dal 3 settembre 1945 e troverà applicazione in tutte le provincie della Lombardia.
Le tabelle paga e supplemento contingenza di cui in appresso si intendono per la provincia di Milano. Per le altre provincie saranno applicate le riduzioni percentuali stabilite dal Decreto Ministeriale 15 marzo 1945 rispettivamente per le province del gruppo 1° , (5%) e del gruppo 2°(10%).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA SALARIALE DELLE CATEGORIE OPERAI POLIGRAFICI E OPERAI COMPLEMENTARI

CATEGORIE	SALARIO	SUPPLEMENTO CONTINGENZA
A) OPERAI POLIGRAFICI (Paga settimanale per 36 ore, orario diurno)		
UOMINI		
a) Impaginatore	632.=	300.=
b) Compositori a macchine-rotativisti-fo-incisori-fotocalcografici-fototipisti-stereotipisti-galvanotipisti di I° cat.	608.=	300.=
c) Aiuti impaginatori-Compositori public.	592.=	300.=
d) Compositori a mano-Stampatori Duplex o altre macchine piane- Rotocalcografi-Fototipisti - Stereotipisti- Galvanotipisti- di 2° categoria	576.=	300.=
e) Spenditori di I° cat.- Rotativisti di 2° categoria	544.=	300.=
f) Rotocalcografi-Fototipisti-Stereotipisti-Galvanotipisti di 3° cat.-Forcolieri di Fotoincisione	528.=	300.=
g) Montatori-Fresatori-Lisciatori-Aiutanti rotativisti e Duplex o altre macchine piane	512.=	300.=
h) Spenditori di 2° categoria	496.=	300.=
i) Addetti alla manutenzione delle macchine da comporre	456.=	300.=
l) Ausiliari	400.=	300.=
m) Capo macchine compositrici	648.=	300.=
n) Aiuti capo macchine compositrici	632.=	300.=
DONNE Spenditrici di 2° Categoria	408.=	240.=
B) OPERAI COMPLEMENTARI (Paga settimanale per 48 ore diurne)		
UOMINI		
Operai specializzati (meccanici, elettricisti, fabbri, saldatori, falegnami,		

2513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stereotipisti-galvanotipisti di I° cat.	608.=	300.=
c) Aiuti impaginatori-Compositori pubblic.	592.=	300.=
d) Compositori a mano-Stampatori Duplex o altre macchine piane- Rotocalcografi- Fototipisti - Stereotipisti- Galvanotipisti- di 2° categoria	576.=	300.=
e) Speditori di I° cat.- Rotativisti di 2° categoria	544.=	300.=
f) Rotocalcografi-Fototipisti-Stereotipisti-Galvanotipisti di 2° cat.-Torcolieri di Fotoincisione	528.=	300.=
g) Montatori-Fresatori-Lisciatori-Aiutanti rotativisti o Duplex o altre macchine piane	512.=	300.=
h) Speditori di 2° categoria	496.=	300.=
i) Addetti alla manutenzione delle macchine da comporre	456.=	300.=
l) Ausiliari	400.=	300.=
m) Capo macchine compositrici	648.=	300.=
n) Aiuti capo macchine compositrici	632.=	300.=
DONNE Spenditrici di 2° Categoria	408.=	240.=

B) O P E R A I C O M P L E M E N T A R I
(Paga settimanale per 48 ore diurne)

UOMINI

Operai specializzati (meccanici, elettricisti, fabbri, saldatori, falegnami, ebanisti, idraulici, verniciatori, decoratori ecc.	660.=	300.=
Operai qualificati (adremisti, ribobinatori, verificatori rese, muratori di manutenzione, falegnami comuni e cassai, addetti ai magazzini	600.=	300.=

./.

2513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Operai comuni (aiutanti degli operai specializzati e qualificati)		
Superiore ai I8 anni	500.=	300.=
Dai I6 ai I8 anni	300.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
Portatori ed addetti alla pulizia e simili lavori semplici:		
Superiore ai I8 anni	396.=	300.=
Dai I6 ai I8 anni	252.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
DONNE		
Verificatrici rese :		
Superiore ai I8 anni	468.=	240.=
Dai I6 ai I8 anni	270.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
Portatrici di giornali:		
Superiore ai I8 anni	288.=	240.=
Dai I6 ai I8 anni	252.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
Addette alla pulizia degli uffici:		
Superiore ai I8 anni	264.=	240.=
Dai I6 ai I8 anni	230.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I92.=	I80.=

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE LEGGI SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO .

2512

UOMINI		
gruppo A) Autisti per persone o cose	580.=	300.=
gruppo B) Portieri, guardarobieri, guardiani, custodi, usceri e fattorini		
di età superiore ai I8 anni	500.=	300.=
Dai I6 ai I8 anni	300.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=
DONNE		
Guardarobiere: superiori ai I8 anni	300.=	240.=
dai I5 ai I8 anni	252.=	2I0.=
Inferiore ai I6 anni	I98.=	I80.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI
ADDETTI AI QUOTIDIANI ED AI PERIODICI

In Milano addì 3 settembre 1945 tra la ASSOCIAZIONE EDITORI GIORNALI ALTA ITALIA rappresentata dal Presidente Ludovico Riccardi assistito dai Sigg. Vincenzo Lodi ed Aldo Pelazzi e la FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI Sezione di Milano, rappresentata dai Segretari Arnaldo Biscegliati e Mario Chessi, assistiti dai Commissari del Comitato Centrale Bisogni Fernando, Chiesa Giovanni, Colnaghi Giuseppe, Uggè Attilio, si è convenuto quanto segue :

1) Gli stipendi base mensili per gli impiegati addetti alle aziende editrici di giornali quotidiani e di periodici, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa; oltre a ciò agli impiegati di cui sopra verrà corrisposto un supplemento alla indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella annessa.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di stipendio hanno inteso esclusivamente di apportare un aumento agli stipendi base fissati nella tabella contenuta nel Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per la disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi ed il personale equiparato del settore industriale.
Gli eventuali superminimi sugli stipendi base di cui al Decreto precitato concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto.
Gli editori potranno per contro computare gli aumenti apportati dopo tale data.

3) Sulla base dei nuovi minimi di stipendio saranno calcolati gli aumenti periodici già maturati.

4) Gli aumenti di cui al presente accordo, verranno computati in conto della eventuale migliore trattamento che fosse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale tra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

5) Il supplemento alla indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia e agli effetti della gratifica natalizia e della corresponsione delle ferie.
Agli effetti delle indennità di licenziamento, il supplemento indennità di contingenza verrà computato in ragione del 50%.
Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

6) Il presente accordo ha decorrenza dal I settembre 1945 e troverà applicazione in tutte le provincie della Lombardia. La tabella stipendi e supplemento contingenza di cui in appresso si intendono per la provincia di Milano. Per le altre provincie saranno applicate le riduzioni percentuali stabilite dal Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per le provincie del Gruppo IIº (5%)

2511

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trici di giornali quotidiani e di periodici, sono fissati nella misure indicata nella tabella annessa: oltre a ciò agli impiegati di cui sopra verrà corrisposto un supplemento alla indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella annessa.

2) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di stipendio hanno inteso esclusivamente di apportare un aumento agli stipendi base fissati nella tabella contenuta nel Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per la disciplina del trattamento economico degli impiegati tecnici ed amministrativi ed il personale equiparato del settore industriale.
Gli eventuali superminimi sugli stipendi base di cui al Decreto precitato concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno però conservati ad ogni effetto.
Gli editori potranno per contro computare gli aumenti apportati dopo tale data.

3) Sulle base dei nuovi minimi di stipendio saranno calcolati gli aumenti periodici già maturati.

2511

4) Gli aumenti di cui al presente accordo, verranno computati in conto della eventuale migliore trattamento che fosse in seguito concordato con provvedimento di carattere generale tra la Camera del Lavoro e la Associazione Industriale Lombarda oppure fra la Confederazione Generale del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

5) Il supplemento alla indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso verrà conteggiato in caso di infortunio, di malattia e agli effetti della gratifica natalizia e della corresponsione delle ferie.
Agli effetti della indennità di licenziamento, il supplemento indennità di contingenza verrà computato in ragione del 50%.
Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

6) Il presente accordo ha decorrenza dal I settembre 1945 e troverà applicazione in tutte le provincie della Lombardia. Le tabelle stipendi e supplemento contingenza di cui in appresso si intendono per la provincia di Milano. Per le altre provincie saranno applicate le riduzioni percentuali stabilite dal Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per le provincie del Gruppo II° (%)

ASSOCIAZIONE EDITORI GIORNALI
ALTA ITALIA

Ludovico Ricordi

FEDERAZIONE ITALIANA
OPERAI POLIGRAFICI

Arnaldo Discacciati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTA-BENE

Appartengono al I° gruppo le seguenti provincie:

Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli.

Appartengono al 2° gruppo le seguenti provincie:

Aosta, Apuania, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola, Reggio Emilia, Rovereto, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

2510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE CATEGORIE E DEGLI STIPENDI BASE MENSILI.

CATEGORIA	STIPENDIO	SUPPLEMENTO CONTINGENZA
I° CATEGORIA : UOMINI E DONNE	6.000.=	I.000.=
2° CATEGORIA:		
UOMINI - Superiore ai 2I anni	4.600.=	I.000.=
Inferiore ai 2I anni	3.500.=	I.000.=
DONNE - Superiori ai 2I anni	3.600.=	750.=
Inferiori ai 2I anni	2.800.=	750.=
3° CATEGORIA:		
UOMINI - Superiore ai 2I anni	3.000.=	I.000.=
Dai 20 ai 2I anni	2.800.=	I.000.=
Dai I9 ai 20 anni	2.500.=	I.000.=
Dai I8 ai I9 anni	2.200.=	I.000.=
Dai I7 ai I8 anni	2.000.=	750.=
Dai I6 ai I7 anni	I.550.=	750.=
Inferiore ai I6 anni	I.300.=	500.=
DONNA - Superiore ai 2I anni	2.600.=	750.=
Dai 20 ai 2I anni	2.400.=	750.=
Dai I9 ai 20 anni	2.200.=	750.=
Dai I8 ai I9 anni	I.900.=	750.=
Dai I7 ai I8 anni	I.700.=	625.=
Dai I6 ai I7 anni	I.400.=	625.=
Inferiore ai I6 anni	I.200.=	500.=

2539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

0632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Publishers Labor

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MILANO.-

Milan Printing 11

In Milano, addì 19 settembre 1945 fra l'Unione Industriale Arti Grafiche e Affini della Provincia di Milano, rappresentata dal Presidente Giulio Stucchi e la Federazione Italiana Operai Poligrafici - sezione di Milano - rappresentata dai segretari Arnaldo Discacciati, Mario Ghezzi ed i Commissari Ferruccio Spallaccia e Ernesto Zecconi si é convenuto quanto segue:

1°) I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici della Provincia di Milano, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella stessa.

2°) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n? 1 e 2 allegate al Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafici e affini.
I superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, concessi a tutto il 31 maggio 1945, verranno conservati ad ogni effetto.

3°) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito concordati con provvedimento di carattere generale.

2538

4°) La paga delle donne e degli inferiori ai 18 anni verrà portata al minimo convenuto senza computo delle precedenti differenze in più dei minimi (su permini) di cui al D.M. 2.3.45.

5°) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale, fatta eccezione per il lavoro straordinario per il quale si dovrà invece calcolare l'extra contingenza, maggiorata delle percentuali prescrite per il lavoro straordinario.

6°) Il supplemento indennità contingenza é esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

./.

0633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7°) Il presente accordo ha decorrenza dal 10 settembre 1945 e troverà applicazione in tutta la provincia di Milano.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
E AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
F/to Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA
OPERAI POLIGRAFICI
ARNALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI
F/to Ghezzi Mario
" Discacciati A.

2537

0634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 1.a

TABELLE DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE. -

1° Gruppo di Provincia

Categorie	PAGA BASE ORARIA		INDENNITA' ORARIA EXTRA CONTINGENZA		TOTALE
A) POLIGRAFICI					
U O M I N I					
TIPOGRAFI					
COMPOSITORI A MANO ed IMPRESSORI:					
Operai specializzati	15,00	-	2,50	-	17,50
" qualificati	14,20	-	2,70	-	16,90
" comuni	13,00	-	1,20	-	14,20
Compositori a macchina tastieristi e fonditori alla monotype	16,50	-	2,50	-	19,00
LITOGRAFI					
Incisori litografi	16,50	-	2,50	-	19,00
TRASPORTI & STAMPA-tori					
Operai specializzati	15,00	-	3,20	-	18,20
" qualificati & tiraprove	14,20	-	3,40	-	17,60
" comuni	13,00	-	2,00	-	15,00
FOTOINCISORI					
FOTOGRAFI, STAMPATORI FOTOINCISORI, RITOCCATORI:					
Operai specializzati	15,00	-	3,20	-	18,20
" qualificati e torcolieri	14,20	-	3,40	"	17,60
" comuni	13,00	-	2,00	-	15,00

2536

o/o

0535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	PAGA BASE oraria		INDENNITA' ORARIA extra contingenza		TOTALE
Montatori & fresatori	13,5o	-	2,2o	-	15,7o
LEGATORI & LIBRAI					
Operai specializzati	15,oo	-	2,3o	-	17,3o
" qualificati & speditori	14,2o	-	2,6o	-	16,8o
" comuni	13,oo	-	o,8o	-	13,8o
Rigatori e lineatori	15,oo	-	2,3o	-	17,3o
ROTOCALCOGRAFI - Foto-TIPISTI(preparatori, fotografi, ritoccatori, macchinisti) STEREOGALVANOTIPISTI					
Operai specializzati	15,oo	-	2,8o	-	17,8o
" qualificati	14,2o	-	2,8o	-	17,oo
" comuni	13,oo	-	1,2o	-	14,2o
SILOGRAFI - Incisori di Musica - Fonditori di Carattere - Mettifogli.					
Silografi ed incisori di musica	16,5o	-	2,4o	-	18,9o
Fonditori di carattre da stampa	14,2o	-	2,7o	-	16,9o
Mettifogli alle macchine da stampa in genere esclusive le litografiche	13,oo	-	o,8o	-	13,8o
D O N N E					
LEGATRICI & LIBRAIE:					
Operaie specializzate	1o,5o	-	----	-	1o,5o
" qualificate	9,5o	-	----	-	9,5o
" comuni	8,8o	-	----	-	8,8o
LAVORAZIONI VARIE :					
Mettifoglie e puntatrici su macchine da stampa in genere	1o,5o	-	----	-	1o,5o o/o

2535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	PAGA BASE oraria		INDENNITA' CONTINGENZA extra contingenza		TOTALE
Spolveratrici, addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	9,50	-	====	-	9,50
Levafoglio, porgifoglio bronzatrici	9,00	-	====	-	9,00
M) PER TUTTI I RAMI D'INDUSTRIA					
U O M I N I					
Addetti ai servizi complementari:					
Operai specializzati	14,50	-	2,10	-	16,60
" qualificati	13,00	-	1,90	-	14,90
MANOVALI SPECIALIZZATI					
sopra i 18 anni	13,00	-	0,80	-	13,80
dai 16 ai 18	10,00	-	====	-	10,00
sotto i 16 anni	8,25	-	====	-	8,25
ADDETTI AI LAVORI E SERVIZI DI MAGAZZINO :					
sopra i 18 anni	13,00	-	1,70	-	14,70
dai 16 ai 18 anni	10,00	-	====	-	10,00
sotto i 16 anni	8,25	-	====	-	8,25
MANOVALI COMUNI:					
sopra i 18 anni	12,00	-	1,00	-	13,00
dai 16 ai 18 anni	9,00	-	====	-	9,00
sotto i 16 anni	8,25	-	====	-	8,25
APPRENDISTATO					
Per tutti i rami dell'Industria					
U O M I N I					
Apprendisti di prima assunzione:					
tra i 16 e i 18 anni	9,00	-	====	-	9,00
sotto i 16 anni	8,25	-	====	-	8,25

2534

o/o

	PAGA BASE oraria		INDENNITA' ORARIA extra contingenza		TOTALE
D O N N E					
(Legatrici libraie - lavorazioni varie poligrafiche):					
Apprendiste di prima assunzione :					
Tra i 16 e i 18 anni	8,00	-	====	-	8,00
Sotto i 16 anni	7,25	-	====	-	7,25

T A B E L L A 2

- LAVORI DISCONTINUI -

Categorie							
U O M I N I							
Raggruppamento A -	Orario giornaliero						
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati	10 ore		110	+	28	=	138
	9 "		100	+	29	=	129
	8 "		90	+	29	=	119
Raggruppamento B							
Uomini aventi altre mansioni:							
di età superiore anni 18	10 ore		110	+	13	=	123
	9 "		100	+	15	=	115
	8 "		95	+	12	=	107
di età dai 16-18 anni	10 "		95	+	==	=	96
	9 "		88	+	==	=	88
	8 "		80	+	==	=	80
di età inferiore anni 16	10 "		82	+	==	=	82
	9 "		74	+	==	=	74
	8 "		66	+	==	=	66

2533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Legatrici librarie - lavorazioni varie poligrafiche):

Apprendiste di prima assunsione :

Tra i 16 e i 18 anni	8,oo	-	====	-	8,oo
Sotto i 16 anni	7,25	-	====	-	7,25

T A B E L L A 2

- LAVORI DISCONTINUI -

Categorie

U O M I N I

Raggruppamento A - Orario giornaliero

Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati

10 ore	110	+	28	=	138
9 "	100	+	29	=	129
8 "	90	+	29	=	119

Raggruppamento B

Uomini aventi altre mansioni:

2533

di età superiore anni 18	10 ore	110	+	13	=	123
	9 "	100	+	15	=	115
	8 "	95	+	12	=	107
di età dai 16-18 anni	10 "	96	+	==	=	96
	9 "	88	+	==	=	88
	8 "	80	+	==	=	80
di età inferiore anni 16	10 "	82	+	==	=	82
	9 "	74	+	==	=	74
	8 "	66	+	==	=	66

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D o n n e

Orario giornaliero

raggruppamento C

infermiere patentate	10 ore	110 + == = 110
	9 "	100 + == = 100
	8 "	90 + == = 90

Raggrupamento D

donne aventi altre mansioni	10 ore	106 + == = 106
	9 "	95 + == = 95
	8 "	84 + === = 84

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE E AFFINI DELLA PROVINCIA DI MILANO

F/to Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI

F/to ARNALDO DISCACCIATI

" MARIO GHEZZI

Milano, 19 settembre 1945

/vm

2532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano, 29 settembre 1945

A complemento accordo tra l'Unione Industriali Arti Grafiche e Affini e la Camera del Lavoro - sezione F.I.O.P. -

Nel caso di sospensione dal lavoro, nochè di lavoro ad orario ridotto previsto dall'art. 5° dell'accordo 23 giugno 1945 intervenuto fra l'Associazione Industriali Lombarda della Provincia di Milano e la Camera del Lavoro di Milano e Provincia per gli adeguamenti salariali, le aziende rinunceranno a richiedere alla cassa Integrazione gestita dall'Istituto della Previdenza Sociale il 50% prevista dalla lettera "A" del succitato art. 5° per quanto riguarda la quota di supplemento di contingenza concordata con contratto 19.9.1945.

UNIONE INDUSTRIALE ARTI GRAFICHE E AFFINI DELLA PROV. DI MILANO

F/to Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI

F/to A. Piscacciati
" M. Ghezzi;

2531

/vm

Milano , 19 settembre 1945

In considerazine che sono state a tutt'oggi concordate le proposte avanzate dalla Confederazione del Lavoro legida dal Ministro Barbareschi, i contraenti si impegnano in attesa della pubblicazione ufficiale delle tariffe convenute, di concedere limitatamente alle categorie donne ed apprendisti,un acconto settimanale.

Non appena rese pubbliche le tariffe, si procederà al conguaglio.

2530

UNIONE INDUSTRIALE ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO

F/to Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA
OPERAI POLIGRAFICI

F/to Arnaldo Discacciati
" Mario Ghezzi.

/vm/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LS/1805

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOWER SAXONY REGION
LABOUR DIVISION

To October 45

SUBJECT: Wage Agreements.

TO : Director, Labour Sub-Commission

In response to your memorandum (Ref.L.S.C. 805) dated 28th September, copies of the following wage agreements are attached:

1.) agreements providing for a contingency indemnity for industrial workers in the provinces of Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio and Varese. In Como province an agreement providing for a contingency indemnity for industrial workers was completed several weeks ago but I am informed by the Secretary, Regional Joint Advisory Committee, that it did not reach his until today and is now awaiting consideration by the Committee.

2.) agreements providing for a contingency indemnity for commercial workers in the provinces of Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milan, Mantova, Pavia, Sondrio and Varese.

2529

With regard to para 2, copies of the following agreements are forwarded for examination by Labour Sub-Commission:

1.) agreement providing for increased basic rates and a supplementary contingency indemnity for workers employed by proprietors of newspapers and periodicals.

2.) agreement providing for increased basic rates and an extra contingency indemnity for printing trade operatives other than those mentioned in 1).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) agreement providing for an emergency indemnity, etc. for agricultural workers in Oaxaca province.

4) Agreement providing for increased basic rates and contingency indemnity payments for workers employed by proprietors of buildings.

RICHARD C. AMES
Regional Labour Officer

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPEN-
DENTI DALLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO

In Milano addì 19 settembre 1945 fra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini della provincia di Milano, rappresentata dal Presidente Giulio Stucchi e la Federazione Italiana Operai Poligrafici - sezione di Milano - rappresentata dai segretari Arnaldo Biscaccianti, Mario Ghezzi ed i Commissari Ferruccio Spallaccia ed Ernesto Zecconi si é convenuto quanto segue:

1°) I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici della provincia di Milano, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella stessa:

2°) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n°1 e 2 allegate al Decreto Ministeriale 2 marzo 45 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafiche ed affini.
I superminimi sulle paghe previste da tali tabelle; concessi e tutto 31 Maggio 45, verranno confermati ad ogni effetto.

3°) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito concordati con provvedimento di carattere generale.

4°) La paga delle donne e degli inferiori a 18 anni verrà portata al minimo convenuto senza compenso delle precedenti differenze in più dei minimi (superminimi) di cui al D.M. 2.3.45.

5°) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale, fatta eccezione per il lavoro straordinario per il quale si dovrà invece calcolare l'extra contingenza, maggiorata delle percentuali prescritte per il lavoro straodinario.

6°) Il supplemento indennità di contingenza é esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

7°) Il presente accordo ha decorrenza dal 10 settembre 1945 e troverà applicazione in tutta la provincia di Milano.

2527

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE — FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI

0 6 4 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ri Arnaldo Biscaccianti, Mario Chezzi ed i Commissari F.Ernesto Spallaccia ed Ernesto Zecconi si é convenuto quanto segue:

1°) I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici della provincia di Milano, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella stessa.

2°) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n°1 e 2 allegate al Decreto Ministeriale 2 marzo 45 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafiche ed affini.
I superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, concessi e tutto 31 Maggio 45, verranno confermati ad ogni effetto.

2527

3°) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito concordati con provvedimento di carattere generale.

4°) La paga delle donne e degli inferiori a 18 anni verrà portata al minimo convenuto senza computo delle precedenti differenze in più dei minimi (superminimi) di cui al D.M. 2.3.45.

5°) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale, tta eccezione per il lavoro straordinario per il quale si dovrà invece calcolare l'extra contingenza, maggiorata delle percentuali prescritte per il lavoro straodinario.

6°) Il supplemento indennità di contingenza é esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

7°) Il presente accordo ha decorrenza dal 10 settembre 1945 e troverà applicazione in tutta la provincia di Milano.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
E AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
GIULIO STUCCHI

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI
POLIGRAFICI
ARNALDO BISCACCIATI
MARIO CHEZZI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano 19 Settembre 1945

In considerazione che non sono state a tutt'oggi concordate le proposte avanzate dalla Confederazione del Lavoro sotto l'egida del Ministero Barbareschi, i contraenti si impegnano, in attesa della pubblicazione ufficiale delle tariffe convenute, di concedere limitatamente alle categorie donne ed apprendisti un acconto settimanale.
Non appena rese pubbliche le tariffe si procederà a conguaglio.

2526

UNIONE INDUSTRIALI
ARTI GRAFICHE ED AFFINI
Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFI
Arnaldo Biscaccianti
Mario Ghezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano, 20 Settembre 1945

A complemento accordo tra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed affini e la Camera del Lavoro sezione F.I.O.P.

Nel caso di sospensione dal lavoro nonché di lavoro ad orario ridotto previsto dall'art. 5 dell'accordo 23 giugno 45 intervenuto fra l'associazione Industriali Lombarda della Provincia di Milano e la Camera del Lavoro di Milano e provincia per gli adeguamenti salariali, le aziende rinunceranno a richiedere alla Cassa Integrazione gestita dall'Istituto della Previdenza Sociale il 50% previsto dalla lettera "A" del succitato articolo 5 per quanto riguarda la quota di supplemento contingenza concordata col contratto 19.9.45

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO

Giulio STUCCHI

2525

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI
ARNALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

TABELLA 1.a

TABELLE DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE -

I° Gruppo di Provincia

Categorie	paga base oraria		indenn. oraria extra contin.		Totale	Paga base oraria esistente.
A) POLIGRAFICI						
U O M I N I						
TIPOGRAFI						
COMPOSITORI A MANO ed IMPRESSORI:						
Operai specializzati	15,00	+	2,50	=	17,50	10,==
" qualificati	14,20	+	2,70	=	16,90	9,65,==
" comuni	13,00	+	1,20	=	14,20	8,10
Compositori a macchine tastieristi e fonditori alla monotype	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85
LITOGRAFI						
Incisori litografi	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85
TRASPORT.& STAMPATORI						
Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e tiraprove	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55
FOTOINCISORI						
FOTOGRAFI, STAMPATORI, FOTOINCISORI, RITOCCATORI,						
Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e torcolieri	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55
Montatori e fresatori	13,50	+	2,20	=	15,70	8,95
LEGATORI E LIBRAI						
Operai specializzati	15,00	+	2,20	=	17,20	

2524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) [illegible]

U O M I N I

TIPOGRAFI

COMPOSITORI A MANO ed IMPRESSORI:

Operai specializzati	15,00	+	2,30	=	17,30	10,==
" qualificati	14,20	+	2,70	=	16,90	9,65,==
" comuni	13,00	+	1.20	=	14,20	8,10
Compositori a macchina tastieristi e fonditori alla monotype	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85

LITOGRAFI

Incisori litografi	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85

TRASPORT.& STAMPATORI

Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e tiraprove	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55

FOTOINCISORI

FOTOGRAFI,STAMPATORI, FOTOINCISORI,RITOCCATORI,

Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e torcolieri	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55
Montatori e fresatori	13,50	+	2,20	=	15,70	8,95

LEGATORI E LIBRAI

Operai specializzati	15,00	+	2,30	=	17,30	9,90
" qualificati e speditori	14,20	+	2,60	=	16,80	9,60
" comuni	13,00	+	0,80	=	13,80	7,90
Rigatori e lineatori	15,00	+	2,30	=	17,30	9,90

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FOTOCALCOGRAFI, FOTOTIPISTI (preparatori, tubografi, ritoccatori, macchinisti) STEREOGALVANOTIPISTI:						
Operai specializzati	15,00	+	2,80	=	17,80	10,15
" qualificati	14,20	+	2,80	=	17,--	9,70
" comuni	13,00	+	1,20	=	14,20	8,10
SILOGRAFI, INCISORI, DI MUSICA - FONDITORI DI CARATTERI METTIFOGLIO:						
Silografi ed incisori di musica	16,50	+	2,40	=	18,90	10,80
Fonditori di caratteri da stampa	14,20	+	2,70	=	16,90	9,65
Mettifoglio alle macchine da stampa in genere escluse le litografiche	13,00	+	0,80	=	13,80	7,90
D O N N E						
LEGATRICI E LIBRAIE						
Operaie specializzate	10,50	+	-	=	10,50	5,15
" qualificate	9,50	+	-	=	9,50	4,75
" comuni	8,80	+	-	=	8,80	4,40
LAVORAZIONI VARIE:						
Mettifoglio e puntatrici su macchine da stampa in genere.	10,50	+	-	=	10,50	4,90
Spolveratrici, addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	9,50	+	-	=	9,50	4,70
Lavafoglio, porgifoglio, bronzatrici	9,00	+	-	=	9,00	4,50

2523

H) PER TUTTI I RAMI DI INDUSTRIA

U O M I N I

Addetti ai servizi complementari:						
Operai specializzati	14,50	+	2,10	=	16,60	9,50
" qualificati	13,00	+	1,80	=	14,80	8,50
MANOVALI SPECIALIZZATI:						
[illegible]	13,00	+	0,80	=	13,80	7,85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CA - FONDITORI DI CARATTERI METTIFOGLIO:						
Silografi ed incisori di musica	16,50	+	2,40	=	18,90	10,80
Fonditori di caratteri da stampa	14,20	+	2,70	=	16,90	9,65
Mettifoglio alle macchine da stampa in genere escluse le litografiche	13,00	+	0,80	=	13,80	7,90
D O N N E						
LEGATRICI E LIBRAIE						
Operaie specializzate	10,50	+	- -	=	10,50	5,15
" qualificate	9,50	+	- -	=	9,50	4,75
" comuni	8,80	+	- -	=	8,80	4,40
LAVORAZIONI VARIE:						
Mettifoglio e puntatrici su macchine da stampa in genere.	10,50	+	- -	=	10,50	4,90
Spolveratrici, addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	9,50	+	- -	=	9,50	4,70
Lavafoglio, porgifoglio, bronzatrici	9,00	+	- -	=	9,00	4,50

2523

H) PER TUTTI I RAMI DI INDUSTRIA

U O M I N I

Addetti ai servizi complementari:						
Operai specializzati	14,50	+	2,10	=	16,60	9,50
" qualificati	13,00	+	1,90	=	14,90	8,50
MANOVALI SPECIALIZZATI:						
sopra ai 18 anni	13,00	+	0,80	=	13,80	7,85
dai 16 ai 18 anni	10,00	+	- -	=	10,00	5,50
sotto i 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	4,50

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= ADETTI AI LAVORI E SERVIZI DI MAGAZZINI:						
Sopra ai 18 anni	13,00	+	1,70	=	14,70	8,40
dai 16 ai 18 anni	10,00	+	- -	=	10,00	5,50
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	4,50
MANOVALI COMUNI:						
Spra ai 18 anni	12,00	+	1,00	=	13,00	7,20
dai 16 ai 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,70
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,65
APPRENDISTATO						
Per tutti i rami dell'Ind.						
UOMINI						
Apprendisti di I^a assunzione						
tra 16 e 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,30
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,60
DONNE						
(Legatrici e litraie- lavorazioni varie poligrafiche)						
Apprendiste di prima assunzione :						
tra i 16 ed i 18 anni	8,00	+	—	=	8,00	3,75
sotto i 16 anni	7,25	+	- -	=	7,25	3,35

2522

TABELLA N° 2

LAVORI DISCONTINUI -

Categorie					
U O M I N I					
Raggruppamento A -	Orario giornalieri				
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermi patentati:	IO ore	IIO + 28	=	138	78,65
	9 "	100 + 29	=	129	73,35
	8 "	90 + 29	=	119	68,--

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spra ai 18 anni	12,00	+	1,00	=	13,00	7,20
dai 16 ai 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,70
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,65

APPRENDISTATO

Per tutti i rami dell'Ind.

UOMINI

Apprendisti di I° assunzione

tra 16 e 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,30
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,60

DONNE

(Legatrici e librarie- lavorazioni varie poligrafiche)

Apprendiste di prima assunzione :

tra i 16 ed i 18 anni	8,00	+	—	=	8,00	3,75
sotto i 16 anni	7,25	+	- -	=	7,25	3,35

2522

TABELLA N° 2

LAVORI DISCONTINUI -

Categorie

U O M I N I

Raggruppamento A - Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, inferm. patentati:	Orario giornalieri					
	IO	ore	110	+ 28 =	138	78,65
	9	"	100	+ 29 =	129	73,35
	8	"	90	+ 29 =	119	68,==
Raggruppamento B Uomini aventi altre mansioni:						
Di età sup.ai 18 anni	IO	ore	110	+ 13 =	123	70,30
	9	"	100	+ 15 =	115	65,55
	8	"	95	+ 12 =	107	60,80

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di età dai 16 ai 18	IO	ore	96	+	—	=	96,oo	49,05
	9	"	88	+	- -	=	88,oo	45,75
	8	"	80	+	- -	=	80,oo	42,IO
etnà inf. ai 16 anni	IO	"	82	+	- -	=	82,oo	36,65
	9	"	74	+	- -	=	74,oo	33,20
	8	"	66	+	- -	=	66,oo	30,80

DONNE

Raggruppamento C

infermiere patentate	IO	"	IIO	+	-	-	=	IIO,oo	50,90
	9	"	IOO	+	-	-	=	IOO,oo	47,45
	8	"	90	+	-	-	=	90,oo	44,==

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni

IO	ore	IO6	+	-	-	=	IO6,oo	46,25
9	"	95	+	-	-	=	95,oo	43,15
8	"	84	+	-	-	=	84,oo	40,==

2521

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
F.to GIULIO STUCCHI

FEDERAZIONE ITALIANA
OPERAI POLIGRAFICI
F.to ARNALDO DIBGASCIATI
MARIO GHEZZI

Milano 19 Settembre 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/oda

Translation by C. Elena

Lombardia Advisory Committee for Labour and Industry.

Prot. No 364 Milan 4 October 1945

SUBJECT : Recommendation agreement 19/9/45 for workers of printing and kindred industries, Milan.

The Lombardia Advisory Committee for Labour and Industry held a meeting in Milan on 3/10/45 at the Regional Labour Office.

After having seen the agreement stipulated on 19/9/45 in Milan between "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" and the "Federazione Italiana operai poligrafici" regarding wages of dipendents of printing and kindred industries in Milan province;

considering the fact tha this category of workers has always enjoyed a slightly better treatment than similar categories in industry and commerce;

being of the opinion that the exemption from the payment of contributions for an additional contingency indemnity must have the legal approval from the part of the Government:

being of the opinion that any agreement in regard to daily working hours as shown in table 2 of the agreement in question be subject to the general provisions under issuance by the central Italian Government authorities:

decides

2520

to recommend the approval of the agreement, save legal authorization by the Government for what concerns the exemption from contributions, subject to the provisions which will be issued in the matter of maximum weekly working hours:

to delegate their own president for submitting the present recommendation.

for The President

Avv. Edgardo Envio
sgd. A. Testa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Wage agreement for dipendents of printing and kindred industries in Milan Province.

In Milan on 19th September 1945 the following agreement has been reached between the "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries) of Milan Province represented by its President, Giulio Stucchi, and the "Federazione Italiana Operai Poligrafici" (Italian Federation of Workers of Printing Industries)-Milan section- represented by its segretaries Arnaldo Discacciati, Mario Ghezzi and the Commissioners Ferruccio Spallaccia ed Ernesto Zecconi:

1) The wage minimums for dipendents of printing establishments of Milan province are fixed on the scale indicated in the annexed tacle.
Said workers will, furthermore, receive an additional contingency indemnity, as shown, too, in the aforesaid table.

2) The contracting parties declare that with the stipulation of the new wage minimums they intended exclusively to increase the minimums fixed in the preceding wage tables No 1 and 2 annexed to the Ministerial Decree of 2 March 1945 for the wage regulations of the dependents of printing firms and kindred industries.
The super-minimums on the wages stipulated by these tables, granted till and including 31 May 1945, will be confirmed to all effects.

3) The increases considered in the present agreement will be calculated in the case of higher wage rates which might be stipulated later on by provisions of general character. 2319

4) The pay for women and persons under 15 years will be brought to the minimum amount agreed upon, without taking into account the preceding differences above that minimum amounts (superminimums) paid, as per Ministerial Decree 2.3.45.

5) The additional contingency indemnity indicated in the attached table is payable to all effects on the basis of the provisions stipulated for the normal contingency indemnity with the exception of over-time work, for which the extra contingency is to be celculated, increased by the percentages prescribed for overtime work.

6) The additional contingency indemnity is exempt from any contribution for welfare, social and insurance purposes.

7) The present agreement will be effective from 10 September 1945 and will be enforced in the whole Milan province.

Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini della Prov. di Milano (Union of Industrialists of the Printing and Kindred Industries of Milan Province)
sgd. Giulio Stucchi

Federazione Italiana Operai Poligrafici (Italian Federation of Workers of Printing Industries)
sgd. Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation C. Zisner

Milan, 8 September 1945

In consideration of the fact that up to-date the proposals submitted by the Confederation of Labour under the auspices of the Minister Barberaschi have not yet been approved, the contracting parties engage themselves to grant a weekly advance payment, limited to the categories of women and apprentices, until such time that the official issuance of the agreed wage rates takes place.

As soon as the wage rates will be published, the necessary adjustments are to be effected.

UNIONE INDUSTRIALI
ARTI GRAFICHE ED AFFINI
(Union of Industrialists of
Printing and kindred Industries)

2518

sgd. Giulio Stucchi

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI

(Italian Federation of Workers of
Printing Industries)

sgd. Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation C. Elsner

Milan, 20 September 1945

Supplementing the agreement between "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries) and the Chamber of Labour, Section F.I.O.P., it is decided as follows:

In the case of suspension from work, as well as of reduced working hours, as provided for in art. 5 of the agreement 23 June 45, stipulated between the "Associazione Industriali Lombarda della Provincia di Milano" and the Chamber of Labour of Milan and Province in regard to wage adjustments, the firms will desist from requesting to the "Cassa Integrazione" managed by the Institute of Social Security, the 50% quota provided for in letter "A" of the above article 5, as far as the rate of the additional contingency indemnity - as agreed to by contract 19/9/45 - is concerned.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
(Union of Industrialists of Printing and Kindred Industries of Milan Province)

sgd. STUCCHI

2517

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI
(Italian Federation of Workers of Printing Industries)

sgd. ARNALDO DEGLACCIATI
MARIO GHEZZI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation C. Elsner

Milan,) September 1945

In consideration of the fact that up to-date the proposals submitted by the Confederation of Labour under the auspices of the Minister Barbareschi have not yet been approved, the contracting parties engage themselves to grant a weekly advance payment, limited to the categories of women and apprentices, until such time that the official issuance of the agreed wage rates takes place.

As soon as the wage rates will be published, the necessary adjustments are to be effected.

UNIONE INDUSTRIALI
ARTI GRAFICHE ED AFFINI
(Union of Industrialists of
Printing and kindred Industries)

sgd. Giulio Stucchi

2516

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI

(Italian Federation of Workers of
Printing Industries)

sgd. Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

0660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Wage agreement for dipendents of printing and kindred industries in Milan Province.

In Milan on 19th September 1945 the following agreement has been reached between the "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries) of Milan Province represented by its President, Giulio Stucchi, and the "Federazione Italiana Operai Poligrafici" (Italian Federation of Workers of Printing Industries)-Milan section- represented by its segretaries Arnaldo Discacciati, Mario Ghezzi and the Commissioners Ferruccio Spallaccia ed Ernesto Zecconi:

1) The wage minimums for dipendents of printing establishments of Milan province are fixed on the scale indicated in the annexed table.
Said workers will, furthermore, receive an additional contingency indemnity, as shown, too, in the aforesaid table.

2) The contracting parties declare that with the stipulation of the new wage minimums they intended exclusively to increase the minimums fixed in the preceding wage tables No 1 and 2 annexed to the Ministerial Decree of 2 March 1945 for the wage regulations of the dependents of printing firms and kindred industries.
The super-minimums on the wages stipulated by these tables, granted till and including 31 May 1945, will be confirmed to all effects.

3) The increases considered in the present agreement will be calculated in the case of higher wage rates which might be stipulated later on by provisions of general character.

2515

4) The pay for women and persons under 15 years will be brought to the minimum amount agreed upon, without taking into account the preceding differences above that minimum amounts (superminimums) paid, as per Ministerial Decree 2.3.45.

5) The additional contingency indemnity indicated in the attached table is payable to all effects on the basis of the provisions stipulated for the normal contingency indemnity with the exception of over-time work, for which the extra contingency is to be calculated, increased by the percentages prescribed for overtime work.

6) The additional contingency indemnity is exempt from any contribution for welfare, social and insurance purposes.

7) The present agreement will be effective from 10 September 1945 and will be enforced in the whole Milan province.

Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini della Prov. di Milano (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries of Milan Province)
sgd. Giulio Stucchi

Federazione Italiana Operai Poligrafici (Italian Federation of Workers of Printing Industries)
sgd. Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

0664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Wage agreement for dipendents of printing and kindred industries in Milan Province.

On Milan on 19th September 1945 the following agreement has been reached between the "Unione Industriali" [Industrial Union] of Milan Province", represented by its President, Giulio Stucchi, and the "Federazione Italiana Operai Poligrafici" [Italian Federation of ~~Printing~~ Workers of Printing Industries] =Milan section=, represented by its segretaries Arnaldo Discacciati, Mario Ghezzi and the Commissioners Ferruccio Spallacci ed Ernesto Zecconi:

2514

1) The wage minimums for dipendents of printing establishments of Milan province are fixed ~~via~~ on the scale indicated in the annexed table.

Said workers will, furthermore, receive an additional contingency indemnity, as shown, too, in the aforesaid Table.

2°) The contracting parties declare that with the stipulation of the new wage minimums they intended ~~to~~ * exclusively ~~to bring about~~ an increase to the minimums fixed in the preceding wage tables

[Union of Industrial Establishments of the Printing and Kindred Industries of the Province of Milan]

0664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

No. 1 and 2 annexed to the Ministerial Decree of 2 March 1945 for the wage regulations of the dependents of printing firms and kindred industries.

The super-minimums on the wages stipulated by these tables, granted till and including 31 May 1945, will be confirmed ~~for all events~~ to all effects

3°) The increases considered in the present agreement will be calculated in the case of higher wage rates stipulated later on by provisions of general character.

2513

4°) The pay for women and persons under 18 years ~~of age~~ will be brought to the minimum amount agreed upon, without ~~calculating~~ taking into account the preceding differences above that minimum amounts [superminimums], as per Ministerial Decree 2.3.45.

5°) The additional contingency indemnity indicated in the attached table is payable to all effects on the basis of the rules stipulated for the normal contingency indemnity, with the exception of overtime work, for which the extra contingency is to be calculated, increased by the percent-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ages prescribed for overtime work.

6°] The additional contingency indemnity is exempt from any contribution for welfare, social and insurance purposes.

7°] The present agreement will be effective as from 10 September 1945 and will be enforced in the ~~whole~~ whole Milan province.

Unione Industriale delle
Grafiche ed affini della
Prov. di Milano
[Union of Industrialists
of the Printing and kindred
Industries of Milan Province]
sgd. Giulio Stucchi

2512

Federazione Italiana
Operai Poligrafici
[Italian Federation
~~of Printing Workers~~]
[Workers of Printing Industries]
sgd. Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

Discacciati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation C. Elsner

Milan, 20 September 1945

Supplementing the agreement between "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries) and the Chamber of Labour, Section F.I.O.P., it is decided as follows:

In the case of suspension from work, as well as of reduced working hours, as provided for in art. 5 of the agreement 23 June 45, stipulated between the "Associazione Industriali Lombarda della Provincia di Milano" and the Chamber of Labour of Milan and Province in regard to wage adjustments, the firms will desist from requesting to the "Cassa Integrazione" managed by the Institute of Social Security, the 50% quota provided for in letter "A" of the above article 5, as far as the rate of the additional contingency indemnity - as agreed to by contract 19/9/45 - is concerned.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
(Union of Industrialists of
Printing and kindred Industries of
Milan Province)

sgd. STUCCHI

2511

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI
(Italian Federation of Workers of
Printing Industries)

sgd. ARNALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI

0 6 6 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation C. Elsner

Milan, 20 September 1945

Supplementing the agreement between "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries) and the Chamber of Labour, Section F.I.O.P., it is decided as follows:

In the case of suspension from work, as well as of reduced working hours, as provided for in art. 5 of the agreement 23 June 45, stipulated between the "Associazione Industriali Lombarde della Provincia di Milano" and the Chamber of Labour of Milan and Province in regard to wage adjustments, the firms will desist from requesting to the "Cassa Integrazione" managed by the Institute of Social Security, the 50% quota provided for in letter "A" of the above article 5, as far as the rate of the additional contingency indemnity - as agreed to by contract 19/9/45 - is concerned.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
(Union of Industrialists of Printing and kindred Industries of Milan Province)

sgd. STUCCHI

2510

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFICI
(Italian Federation of Workers of Printing Industries)

sgd. ARNALDO DESCACCIATI
MARIO GHEZZI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation

Milan, 20 September 1945

Supplementing

For integration of the agreement between "Unione Industriali Arti Grafiche ed affini" (Union of Industrialists of the Printing and kindred Industries) and the Chamber of Labour, Section F.I.O.P, it is decided as follows:

In the case of suspension from work, as well as of reduced working hours, as provided for in stipulated by art.5 of the agreement 23 June 45 stipulated between the "Associazione Industriali Lombarda della Provincia di Milano" and the of Milan Chamber of Labour of Milan and Province, in regard to wage adjustments, the firms establishments will desist from requesting to the "Cassa Integrazione", managed by the Institute of Social Security, the quota 50 % provided for in provided by letter "A" of the above-said article 5, as far as the rate of the additional contingency indemnity - as agreed to by contract 19/9/45 - is concerned.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV.DI MILANO
(Union of Industrialists of Printing and kindred Industries of Milan Province)
sgd. STUCCHI

2509

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI
POLIGRAFICHE
(Italian Federation of ~~Printing~~ Workers of Printing Industries)
sgd. ARNALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISION
APO 394

6 October 1945

Subject: Printing Industry- Wage Agreements
For Milan Province

To : Director, Labour Sub-Commission

1.- Attached are two copies of an agreement entered into between Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini and la Federazione Italiana Operai Poligrafici providing for: 1) increased hourly basic rates and(2) a supplementary or extra contingency indemnity, payable on an hourly basis, for printing trade operatives other than those covered by the recent agreement for workers employed by the proprietors of newspapers and periodicals.

2.- The agreement has been considered by the Regional Joint Advisory Committee who have recommended it for approval subject to the authorization by the Government, "for what concerns the exemption from contributions" and to the statutory regulations that are being issued in the matter of maximum weekly working hours.

3.- Labour Sub-Commission will wish to examine this agreement in the meantime it's approval by A.M.G. is being with-held.

R. C. Airey

RICHARD C. AIREY
Regional Labour Officer

2508

0645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

/eda

Translation by C. Elmer

Lombardia Advisory Committee for Labour and Industry.

Prot. No 364 Milan 4 October 1945

SUBJECT : Recommendation agreement 19/9/45 for workers of printing and kindred industries, Milan.

The Lombardia Advisory Committee for Labour and Industry held a meeting in Milan on 3/10/45 at the Regional Labour Office.

After having seen the agreement stipulated on 19/9/45 in Milan between "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" and the "Federazione Italiana operai poligrafici" regarding wages of dipendents of printing and kindred industries in Milan province;

considering the fact tha this category of workers has always enjoyed a slightly better treatment than similar categories in industry and commerce:

being of the opinion that the exemption from the payment of contributions for an additional contingency indemnity must have the legal approval from the part of the Government:

being of the opinion that any agreement in regard to daily working hours as shown in table 2 of the agreement in question be subject to the general provisions under issuance by the central Italian Government authorities:

decides

to recommend the approval of the agreement, save legal authorization by the Government for what concerns the exemption from contributions, subject to the provisions which will be issued in the matter of maximum weekly working hours:

to delegate their own president for submitting the present recommendation.

for The President

Avv. Edgardo Savio
sgd. A. Tosta

2507

COMITATO CONSULTIVO LOMBARDO PER LAVORO
E L'INDUSTRIA

Milano 4 Ottobre 1945

Prot. 364

Al
COMANDO REGIONALE ALLEATO
PER LA LOMBARDIA
Milano

OGGETTO: Raccomandazione accordo 19/9/45 per i lavoratori di aziende grafiche da affini - Milano

Il Comitato Consultivo Lombardo per il lavoro e l'Industria riunitosi il 3/IO/45, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro:

-Visto l'accordo stipulato il 19 settembre 1945 in Milano fra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini e la Federazione Italiana operai poligrafici per il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende grafiche ed affini della provincia di Milano;

- considerato che il trattamento riservato a tale categoria di lavoratori é sempre stato leggermente superiore al trattentno riservato alle analoghe categorie dell'industria e del commercio;

2506

- ritenuta opportuna la necessità della legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi per la maggiorazione dell'indennità di contingenza;

- ritenuto opportuno di subordinare ogni accordo riguardante l'orario di lavoro giornaliero di cui alla tabella 2 dell'accordo in questione, alle disposizioni generali in corso di emanazione da parte delle autorità centrali del Governo Italiano:

d e l i b e r a

- di raccomandare l'approvazione dell'accordo, salvo legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi, subordinatamente alle disposizioni che verranno emesse per l'ora massimo settimanale di lavoro:

- di delegare il proprio presidente ad inoltrare la presente raccomandazione.

IL PRESIDENTE
per (Avv. Edgardo Savio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot. 364

Al
COMANDO REGIONALE ALLEATO
PER LA LOMBARDIA

Milano

OGGETTO: Raccomandazione accordo 19/9/45 per i lavoratori di aziende grafiche da affini - Milano

Il Comitato Consultivo Lombardo per il lavoro e l'Industria riunitosi il 3/IO/45, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro:

-Visto l'accordo stipulato il 19 settembre 1945 in Milano fra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini e la Federazione Italiana operai poligrafici per il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende grafiche ed affini della provincia di Milano;

- considerato che il trattamento riservato a tale categoria di lavoratori é sempre stato leggermente superiore al trattemtno riservato alle analoghe categorie dell'industria e del commercio:

2506

- ritenuta opportuna la necessità della legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi per la maggiorazione dell'indennità di contingenza:

- ritenuto opportuno di subordinare ~~ogni~~ accordo riguardante l'orario di lavoro giornaliero di cui alla tabella 2 dell'accordo in questione, alle disposizioni generali in corso di emanazione da parte delle autorità centrali del Governo Italiano:

d e l i b e r a

- di raccomandare l'approvazione dell'accordo, salvo legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi, subordinatamente alle disposizioni che verranno emesse per l'orario massimo settimanale di lavoro:

- di delegare il proprio presidente ad inoltrare la presente raccomandazione.

IL PRESIDENTE
per (Avv. Edgardo Favio)

A Testa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation by E. Ebner

Lombardia Advisory Committee for Labour and Industry.

Prot. No. 364 — Milan, 4 Oct. 1945

Subject: Recommendation agreement 19/9/45 for workers of Printing and Kindred industries, Milan.

The Lombardia Advisory Committee for Labour and Industry held a meeting in Milan on 3/10/45 at the Regional Labour Office.

2505

— After having seen the agreement stipulated on 19 September 1945 in Milan between ~~the~~ "Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini" and "the" Federazione Italiana operai poligrafici" regarding wages of dipendents of printing and kindred industries in Milan province;

— considering (the fact) ~~the fact that the treatment of that ca~~ that this category of workers has always enjoyed a slightly better treatment than similar ~~workers~~ categories in industry and commerce;

— ~~Ob~~ Being of the opinion that the exemption from

0 6 7 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the payment of contributions for ~~the~~ ~~said~~ an additional contingency indemnity must have the legal approval ~~by~~ from the part of the Government:

- being of the opinion that any agreement in regard to daily working hours as shown in ~~Table 2 of the said~~ agreement ~~the question~~ be subject to the general provisions under issuance by the central Italian Government authorizes:

~~it has been decides~~

2504

- to recommend the approval of the agreement, save legal authorization by the Government ~~as regards~~ for what concerns the exemption from contributions, subject to the provisions which will be issued ~~for the~~ what concerns for the ~~me~~ in the matter of maximum weekly working hours:

- to delegate ~~the~~ their own president for submitting the present recommendation.

for The President
I Dir. Edgardo Fava
Sgd. A. Testa

0673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1/ The Agreement has been approved with the exception to get the authorization of Italian Government for the Iran. 6/ regarding the supplement to contingency indemnity that shall not be subject to social and insurance contributions.

2. The minimum hours fixed in Table 2 for discontinuous workers will be submitted to the general provisions that will be taken shortly by Italian Government.

Jeanne L. Herman

COMITATO CONSULTIVO LOMBARDO PER IL LAVORO
E L'INDUSTRIA

Milano 4 Ottobre 1945

Prot. 364

Al
COMANDO REGIONALE ALLEATO
PER LA LOMBARDIA
Milano

OGGETTO: Raccomandazione accordo 19/9/45 per i lavoratori di aziende grafiche da affini - Milano

Il Comitato Consultivo Lombardo per il lavoro e l'Industria riunitosi il 3/IO/45, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro:

-Visto l'accordo stipulato il 19 settembre 1945 in Milano fra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini e la Federazione Italiana operai poligrafici per il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende grafiche ed affini della provincia di Milano;

- considerato che il trattamento riservato a tale categoria di lavoratori é sempre stato leggermente superiore al trattemtno riservato alle analoghe categorie dell'industria e del commercio:

2502

- ritenuta opportuna la necessità della legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi per la maggiorazione dell'indennità di contingenza:

- ritenuto opportuno di subordinare ogni accordo riguardante l'orario di lavoro giornaliero di cui alla tabella 2 dell'accordo in questione, alle disposizioni generali in corso di emanazione da parte delle autorità centrali del Governo Italiano:

d e l i b e r a

- di raccomandare l'approvazione dell'accordo, salvo legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi, subordinatamente alle disposizioni che verranno emesse per l'orario massimo settimanale di lavoro:

- di delegare il proprio presidente ad inoltrare la presente raccomandazione.

IL PRESIDENTE
per (Avv. Edoardo Savio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot. 364

Al
COMANDO REGIONALE ALLEATO
PER LA LOMBARDIA

Milano

OGGETTO: Raccomandazione accordo 19/9/45 per i lavoratori di aziende grafiche da affini - Milano

Il Comitato Consultivo Lombardo per il lavoro e l'Industria riunitosi il 3/10/45, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro:

-Visto l'accordo stipulato il 19 settembre 1945 in Milano fra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini e la Federazione Italiana operai poligrafici per il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende grafiche ed affini della provincia di Milano;

- considerato che il trattamento riservato a tale categoria di lavoratori é sempre stato leggermente superiore al trattamtno riservato alle analoghe categorie dell'industria e del commercio:

2502

- ritenuta opportuna la necessità della legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi per la maggiorazione dell'indennità di contingenza:

- ritenuto opportuno di subordinare ogni accordo riguardante l'orario di lavoro giornaliero di cui alla tabella 2 dell'accordo in questione, alle disposizioni generali in corso di emanazione da parte delle autorità centrali del Governo Italiano:

d e l i b e r a

- di raccomandare l'approvazione dell'accordo, salvo legale autorizzazione governativa per quanto concerne l'esenzione dei contributi, subordinatamente alle disposizioni che verranno emesse per l'orario massimo settimanale di lavoro:

- di delegare il proprio presidente ad inoltrare la presente raccomandazione.

IL PRESIDENTE
per (Avv. Edgardo Savio)

A Testa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPEN-
DENTI DALLA AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO

In Milano addì 10 settembre 1945 fra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed Affini della provincia di Milano, rappresentata dal Presidente Giulio Stucchi e la Federazione Italiana Operai Poligrafici - sezione di Milano - rappresentata dai segretari Arnaldo Biscacciati, Mario Ghezzi ed i Commissari Ferruccio Spallaccia ed Ernesto Zecconi si é convenuto quanto segue:

1°) I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici della provincia di Milano, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella stessa:

2°) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n°1 e 2 allegate al Decreto Ministeriale 2 marzo 45 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafiche ed affini.
I superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, corrisposti a tutto 31 Maggio 45, verranno confermati ad ogni effetto. 2501

3°) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito concordati con provvedimento di carattere generale.

4°) La paga delle donne e degli inferiori a 18 anni verrà portata al minimo convenuto senza compenso delle precedenti differenze in più dei minimi (superminimi) di cui al D.M. 2.3.45.

5°) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale, fatta eccezione per il lavoro straordinario per il quale di dovrà invece calcolare l'extra contingenza, maggiorata delle percentuali prescritte per il lavoro straodinario.

6°) Il supplemento indennità di contingenza é esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

7°) Il presente accordo ha decorrenza dal IO settembre 1945 e troverà applicazione in tutta la provincia di Milano.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rai Poligrafici - sezione di Milano - rappresentata dai segretari Arnaldo Discacciati, Mario Ghezzi ed i Commissari Ferraccio Spallaccia ed Ernesto Zecconi si é convenuto quanto segue:

1°) I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici della provincia di Milano, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa.

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura pure indicata nella tabella stessa:

2°) Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n°1 e 2 allegate al Decreto Ministeriale 2 marzo 45 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafiche ed affini.
I superminimi sulle paghe previste da tali tabelle, 2501 pagati a tutto 31 Maggio 45, verranno confermati ad ogni effetto.

3°) Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito concordati con provvedimento di carattere generale.

4°) La paga delle donne e degli inferiori a 18 anni verrà portata al minimo convenuto senza compubo delle precedenti differenze in più dei minimi (superminimi) di cui al D.M. 2.3.45.

5°) Il supplemento indennità di contingenza di cui alle tabelle in appresso sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale, fatta eccezione per il lavoro straordinario per il quale di dovrà invece calcolare l'extra contingenza, maggiorata delle percentuali prescritte per il lavoro straodinario.

6°) Il supplemento indennità di contingenza é esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali od assicurativi.

7°) Il presente accordo ha devorrenza dal IO settembre 1945 e troverà applicazione in tutte la prèvincia di Milano.

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
E AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
GIULIO STUCCHI

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI
POLIGRAFICI
ARNALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 1.a

TABELLE DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE -

I° Gruppo di Provincia

Categorie	paga base oraria		indenn.oraria extra contng.		Totale	Paga base oraria esistente.
A) POLIGRAFICI						
U O M I N I						
TIPOGRAFI						
COMPOSITORI A MANO ed IMPRESSORI:						
Operai specializzati	15,00	+	2,50	=	17,50	10,--
" qualificati	14,20	+	2,70	=	16,90	9,55
" comuni	13,00	+	1,20	=	14,20	8,10
Compositori a macchina tastieristi e fonditori alla monotype	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85
LITOGRAFI						
Incisori litografi	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85
TRASPORT.& STAMPATORI						
Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e tiraprove	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55
FOTOINCISORI						
FOTOGRAFI,STAMPATORI, FOTOINCISORI,RITOCCATORI,						
Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e torcolieri	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55
Montatori e fresatori	13,50	+	2,20	=	15,70	8,95
LEGATORI A LIBRAI						
Operai specializzati	15,00	+	2,30	=	17,30	

2500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) POLIGRAFICI

U O M I N I

esistente. Symbells dated

TIPOGRAFI

COMPOSITORI A MANO ed IMPRESSORI:

Operai specializzati	15,00	+	2,50	=	17,50	10,--
" qualificati	14,20	+	2,70	=	16,90	9,65,--
" comuni	13,00	+	1,20	=	14,20	8,10
Compositori a macchina tastieristi e fonditori alla monotype	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85

2500

LITOGRAFI

Incisori litografi	16,50	+	2,50	=	19,00	10,85

TRASPORT.& STAMPATORI

Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e tiraprove	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55

FOTOINCISORI

FOTOGRAFI, STAMPATORI, FOTOINCISORI, RITOCCATORI,

Operai specializzati	15,00	+	3,20	=	18,20	10,40
" qualificati e torcolieri	14,20	+	3,40	=	17,60	10,05
" comuni	13,00	+	2,00	=	15,00	8,55
Montatori e fresatori	13,50	+	2,20	=	15,70	8,95

LEGATORI E LIBRAI

Operai specializzati	15,00	+	2,30	=	17,30	9,90
" qualificati e speditori	14,20	+	2,60	=	16,80	9,60
" comuni	13,00	+	0,80	=	13,80	7,90
Rigatori e lineatori	15,00	+	2,30	=	17,30	9,90

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROTOCALCOGRAFI, FOTOTIPISTI (preparatori, incisori, ritoccatori, macchinisti) STEREOGALVANOTIPISTI:						
Operai specializzati	15,00	+	2,80	=	17,80	[illegible]
" qualificati	14,20	+	2,80	=	17,--	9,70
" comuni	13,00	+	1,20	=	14,20	[illegible]
SILOGRAFI, INCISORI, DI MUSICA - FONDITORI DI CARATTERI METTIFOGLIO:						
Silografi ed incisori di musica	16,30	+	2,40	=	18,90	[illegible]
Fonditori di caratteri da stampa	14,20	+	2,70	=	16,90	[illegible]
Mettifoglio alle macchine da stampa in genere escluse le litografiche	13,00	+	0,80	=	13,80	7,90

D O N N E

LEGATRICI E LIBRAIE						
Operaie specializzate	10,50	+	- -	=	10,50	5,15
" qualificate	9,50	+	- -	=	9,50	4,75
" comuni	8,80	+	- -	=	8,80	4,40
LAVORAZIONI VARIE:						
Mettifoglio e puntatrici su macchine da stampa in genere.	10,50	+	- -	=	10,50	4,90
Spolveratrici, addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	9,50	+	- -	=	9,50	4,70
Lavafoglio, porgifoglio, bronzatrici	9,00	+	- -	=	9,00	4,50

H) PER TUTTI I RAMI DI INDUSTRIA

U O M I N I

Addetti ai servizi complementari:						
Operai specializzati	14,50	+	2,10	=	16,60	8,30
" qualificati	13,00	+	1,90	=	14,90	7,50
MANOVALI SPECIALIZZATI:						

2499

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SILOGRAFI, INCISORI, DI MUSICA - FONDITORI DI CARATTERI METTIFOGLIO:						
Silografi ed incisori di musica	16,50	+	2,40	=	18,90	10,80
Fonditori di caratteri da stampa	14,20	+	2,70	=	16,90	9,65
Mettifoglio alle macchine da stampa in genere escluse le litografiche	13,00	+	0,80	=	13,80	7,90
D O N N E						
LEGATRICI E LIBRAIE						
Operaie specializzate	10,50	+	- -	=	10,50	5,15
" qualificate	9,50	+	- -	=	9,50	4,75
" comuni	8,80	+	- -	=	8,80	4,40
LAVORAZIONI VARIE:						
Mettifoglio e puntatrici su macchine da stampa in genere.	10,50	+	- -	=	10,50	4,90
Spolveratrici, addette alla laccatura, patinatura e verniciatura	9,50	+	- -	=	9,50	4,70
Lavafoglio, porgifoglio, bronzatrici	9,00	+	- -	=	9,00	4,50

2499

H) PER TUTTI I RAMI DI INDUSTRIA

U O M I N I						
Addetti ai servizi complementari:						
Operai specializzati	14,50	+	2,10	=	16,60	9,50
" qualificati	13,00	+	1,90	=	14,90	8,50
MANOVALI SPECIALIZZATI:						
sopra ai 18 anni	13,00	+	0,80	=	13,80	7,85
sai 16 ai 18 anni	10,00	+	- -	=	10,00	5,50
sotto i 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	4,50

./.

0.6.8 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ADETTI AI LAVORI E SERVIZI DI MAGAZZINI:						
Sopra ai 18 anni	13,00	+	1,70	=	14,70	8,40
dai 16 ai 18 anni	10,00	+	- -	=	10,00	5,50
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	4,50
MANOVALI COMUNI:						
Spra ai 18 anni	12,00	+	1,00	=	13,00	7,20
dai 16 ai 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,70
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,65
APPRENDISTATO						
Per tutti i rami dell'Ind.						
UOMINI						
Apprendisti di I° assunzione						
tra 16 e 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,30
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,60
DONNE						
(Legatrici e librarie- lavorazioni varie poligrafiche)						
Apprendiste di prima assunzione :						
tra i 16 ed i 18 anni	8,00	+	—	=	8,00	3,75
sotto i 16 anni	7,25	+	- -	=	7,25	3,35

2498

TABELLA N° 2

LAVORI DIVERSI -

Categorie

U O M I N I

Raggruppamento A - Orario giornalieri

Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	10	ore	110	+ 28	= 138	28,05
	9	"	100	+ 29	= 129	26,10
	8	"	90	+ 29	= 119	24,—

0682

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spra ai 18 anni	12,00	+	1,00	=	13,00	7,20
dai 16 ai 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,70
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,65

APPRENDISTATO

Per tutti i rami dell'Ind.

UOMINI

Apprendisti di I° assunzione

tra 16 e 18 anni	9,00	+	- -	=	9,00	4,30
sotto ai 16 anni	8,25	+	- -	=	8,25	3,60

DONNE

(Legatrici e litrais- lavorazioni varie poligrafiche)

Apprendiste di prima assunzione

tra i 16 ed i 18 anni	8,00	+	—	=	8,00	3,75
sotto i 16 anni	7,25	+	- -	=	7,25	3,35

2498

TABELLA N° 2

LAVORI DISCONTINUI -

Categorie

U O M I N I

Raggruppamento A - Orario giornalieri

Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati:

IO ore	IIO	+ 28	=	138	78,65
9 "	100	+ 29	=	129	73,55
8 "	90	+ 29	=	119	68,—

Raggruppamento B Uomini aventi altre mansioni:

Di età sup.ai 18 anni

IO ore	110	+ 13	=	123	70,30
9 "	100	+ 15	=	115	65,55
8 "	95	+ 12	=	107	60,90

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di età dai 16 ai 18	IO	ore	96	+	—	=	96,00	48.05
	9	"	88	+	—	=	88,00	45,75
	8	"	80	+	—	=	80,00	42,IO
età inf. ai 16 anni	IO	"	82	+	—	=	82,00	36,65
	9	"	74	+	—	=	74,00	33,30
	8	"	66	+	—	=	66,00	30,80

DONNE

Raggruppamento C

infermiere patentate	IO	"	IIO	+	—	=	IIO,00	50,90
	9	"	IOO	+	—	=	IOO,00	47,45
	8	"	90	+	—	=	90,00	44,—

Raggruppamento D

2497

Donne aventi altre mansioni

	IO	ore	IO6	+	—	=	IO6,00	48,25
	9	"	95	+	—	=	95,00	43,15
	8	"	84	+	—	=	84,00	40,—

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO
F.to GIULIO STUCCHI

FEDERAZIONE ITALIANA
OPERAI POLIGRAFICI
F.to ARMALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI

Milano 19 Settembre 45

0 6 8 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano 19 Settembre 1945

In considerazione che non sono state a tutt'oggi concordate le proposte avanzate dalla Confederazione del Lavoro sotto l'egida del Ministero Barbareschi, i contraenti si impegnano, in attesa della pubblicazione ufficiale delle tariffe convenute, di concedere limitatamente alle categorie donne ed apprendisti un acconto settimanale.
Non appena rese pubbliche le tariffe si procederà a conguaglio.

UNIONE INDUSTRIALI
ARTI GRAFICHE ED AFFINI
Giulio Sturchi

2496

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFI
Arnaldo Discacciati
Mario Ghezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano, 20 Settembre 1945

A complamento accordo tra l'Unione Industriali Arti Grafiche ed affini e la Camera del Lavoro sezione F.IO.P.

Nel caso di sospenzione dal lavoro nonché di lavoro ad orario ridotto previsto dall'art. 5 dell'accordo 23 giugno 45 intervenuto fra l'associazione Industriali Lombarda della Provincia di Milano e la Camera del Lavoro di Milano e/provincia per gli adeguamenti salariali, le aziende rinunceranno a richiedere alla Cassa Integrazione gestita dall'Istituto della Previdenza Sociale il 50% previsto dalla lettera "A" del succitato articolo 5 per quanto riguarda la quota di supplemento contingenza concordata col contratto 19.9.45

UNIONE INDUSTRIALI ARTI GRAFICHE
ED AFFINI DELLA PROV. DI MILANO

Giulio STUCCHI

2495

FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI POLIGRAFI
ARNALDO DISCACCIATI
MARIO GHEZZI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO 21.6.45 PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Raccomandato nella riunione del 4.7.1945

aff. dell'1.11. f. ic 7.7.45

Milano 20

Commercio

0688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C Milano Camera

9

ACCORDO PROVINCIALE PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AI DIPENDENTI IN AZIENDE COMMERCIALI

10

L'anno 1949 il giorno 21 del mese di giugno in Milano, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti rappresentata dal Vice Commissario Rag. V. Carcano, assistito dal Sig. Rocco Mathis, dal Dr. Giuseppe Orlando, con la partecipazione del Sig. Carlo Alleviu, Carlo Brivio, Armando Morosin, Rag. Enrico Paci.

I

La Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Carcano Gaetano, membro della Commissione Esecutiva della Camera del Lavoro, assistito dai Sigg. Emilio Ronchi, Gaetano Palazzi, membri del Comitato di Iniziativa del Sindacato Lavoratori del Commercio, con la partecipazione dei Sigg.: Zonca Rag. Franco, Mario Cantoni, Giuseppe Brambilla, Erminio Negri, Andrea Cacchetti,

si è stipulato il presente accordo provinciale da valere, nella Provincia di Milano, per le seguenti categorie: 2498

I) - Personale dipendente da magazzini di vendita di articoli dell'abbigliamento, arredamento e merci varie;
2) - Personale dipendente in aziende commerciali di libri, carta e affini;
3) - Personale dipendente da Aziende Commerciali di legnami ed affini,
4) - Personale dipendente da Aziende Commerciali esercenti il commercio di materiale di costruzione;
5) - Personale dipendente da Aziende Commerciali, cuoi ed affini;
6) - Personale dipendente da orafi, argentieri, orologiai ed affini;
7) - Personale dipendente da commercianti di automotocicli ed accessori
8) - Personale dipendente da Commercianti al dettaglio ed all'ingrosso di combustibili solidi;
9) - Personale dipendente da aziende Commerciali di olii minerali, carburanti e lubrificanti;
10) - Personale dipendente da aziende Commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici, chimico farmaceutici, specialità medicinali, colori e vernici; X
11) - Personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di concimi e prodotti per l'agricoltura;
12) - Personale dipendente da aziende Commerciali di ferro, metalli, macchine e derivati;
13) - Personale dipendente da aziende commerciali esercenti il servizio (anche parzialmente) di informazioni commerciali (ausiliario del Commercio);
14) - Personale dipendente da Ditte esercenti il Commercio di cereali e prodotti per l'agricoltura;
15) - Personale dipendente dallo copietario a macchina;
16) - Personale dipendente dalle case per il Commercio d'oltremare;

./.

0 6 8 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutte le categorie di cui alla presente. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo, la liquidazione verrà operata sulla base retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di mensa, sono i seguenti:

	Uomini	Donne
CATEGORIA A		
Personale con mansioni direttive Personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'azienda sotto le direttive del datore di lavoro	L. 7.200	L. 6.900
CATEGORIA B		
Personale con mansioni di concetto capi uffici, ispettori, capi reparto, capo contabili, cassieri, principali capo vetrinista	" 5.800	" 4.800
Vice capo reparto, Vice capo Ispettore, Magazzinieri consegnatari	" 4.500	" 3.500
Garente	" 4.500	" 3.500
Vetrinista, contabili, interpreti Corrispondenti	" 4.000	" 3.300
Altro personale con mansioni analoghe e di concetto	" 4.000	" 3.800
	" 4.000	" 3.300
CATEGORIA C		
Personale con mansioni di grado comune:		
Contabili d'ordine	" 3.800	" 3.000
Aiuto contabile	" 3.300	" 2.700
Cassiere Comune	" 3.800	" 3.000
Personale di cassa e di controllo ...	" 3.500	" 2.700
Commesso vetrinista	" 3.800	" 3.000
Commesso vendita	" 3.800	" 3.000
Aiuto commesso	" 3.400	" 2.600
Commesso magazzino	" 3.600	" 2.800
Magazzinieri	" 3.600	" 2.800
Stenodattilografo	" 3.600	" 3.100
Campionarista e altro personale con mansioni analoghe di grado comune	" 3.500	" 2.700

2492

./.

0690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categorie F. E. F.	Uomini		Donne	
	Mese	Sett.	Mese	Sett.
Operai comuni e qualifi	3.400	784.61	2.300	530.70
Operai specializzati	3.900	900.--	2.400	553.80
Capi operai e capi reparto.	4.300	992.30	2.500	576.90

Art. 3

Al personale a mansioni impiegatizie ed operaio di età inferiore al 21° anno compiuto, avente qualsiasi mansione e qualifica verrà applicato il seguente trattamento economico:

	Uomini	Donne
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti	£. 1.000	£. 900
Personale dai 16 ai 17 anni	" 1.300	" 1.200
Personale dai 17 ai 18 anni	" 1.700	" 1.500
personale dai 18 ai 21 anni	" 2.500	" 1.800

Art. 4

2491

Nei confronti del personale dipendente da Aziende Commerciali che comunque benefici della mensa aziendale la ditta può operare la ritenuta giornaliera di £. 5 per il primo piatto e di £. 6 per il secondo piatto sulla retribuzione, per ogni pasto consumato presso la mensa stessa.
Il personale che non fruisce del beneficio della mensa aziendale non avrà diritto al pagamento dell'indennità mensa, che con l'indennità presenza si intenda conglobata nei minimi di retribuzione fissati nel presente accordo.
Perdurando la situazione di emergenza rimane ferma l'indennità di guerra nella misura di £. 20.- per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a tutti i prestatori d'opera che siano riconosciuti capi famiglia ai sensi vigente C.C. essa non è considerata elemento costitutivo della retribuzione.

Art. 5

I minimi di retribuzione valgono per i Comuni capoluogo della Provincia e Comuni di Monza e Sesto S. Giovanni, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 5%.

Art. 6

Il presente accordo ha vigore a datare dal giorno 1/6/1945

Nl/nl

0891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB COMMISSION

9
North Italy

27 June 1945

13065/F

SUBJECT: Increase in Salaries, Wages and Pensions of Public Employees.

TO : All Regional Finance Officers and
Senior Finance Officers.

1. It has been decided to grant increases in the salaries, wages and pensions of public employees by the implementation of the following decrees, with effect from 1st June, 1945:-

RDL 6 Dec 1943 n. 18/B -
DLL 18 Nov 1944, n.328,-
RDL 13 Mar 1944 n. 85,
DLL 30 Jan 1945 n. 41. "

2. The principal provisions of these decrees are as follows:-

BLL 18 Nov 1944 n. 328 (This decree is put first to facilitate calculation).

(a) New basic salary and wage scales are established, which incorporate the former supplement for active service and the temporary war bonus;

(b) The temporary integration granted by RDL 6 Dec 1943 n. 18/B is increased by 500 lire monthly for grades I to V; by 800 lire monthly for grades VI to VIII, and by 1000 lire monthly for lower grades. These increases are subject to a reduction of 15% for employees in towns of less than 200,000 inhabitants, and of 30% in towns of less than 50,000;

2493

(c) The "aggiunta di famiglia" and indennita' temporaneo mensili di caroviveri are increased by 100% - the application of the increases being limited to the first three dependent children;

(d) The institution of an indennita' giornaliera di disagiatissima residenza for employees in Rome, Naples and Palermo, or other places to be named subsequently by ministerial decree, where the cost of living is unduly high. This new indemnity is equivalent in amount to the indennita' per offese belliche (bombardamento) established by RDL 16 Dec 1942 n, 1498. These two indemnities are not cumulative and only one can be paid at one time.

0 6 9 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EDL 6 Dec 1943, n. 18/B. This decree provided a temporary addition to all salaries, (and such indemnities which can be regarded as an integral part of salaries or wages), for the period of the war and six months thereafter, in accordance with the following scale:-

On the first 1000 lire per month - 70%,
" " second " " " " - 60%
" " third " " " " - 30%
" " fourth " " " " - 20%
" " fifth " " " " - 10%.

This temporary addition is calculated on:-
(i) Basic salary,
(ii) Aggiunta di famiglia,
(iii) Indennita' per offese belliche (bombardamento) or indennita' giornaliera di disagiatissima residenza.

For example: - Grade IX;
Salary 2508, annual
Aggiunta di famiglia
Invalidity' disagiatissima residence

2090,00 lire monthly
762,30
843,65
3695.95

Temporary addition (6 Dec 43 n.18/B) 1739.20
Increase on temporary addition 1000.00
Total lire 6435.15 monthly.

DLL 30 Jan 1945 n.41. The change in the basic salary or wages established by DLL 16 Nov 1944 n. 328 had the effect of increasing the basis on which future pensions would be calculated. The amount of the increases granted by the new salary and wage scales varies from 31% to 61% - the average increment for the bulk of employees being about 45%. To recalculate all pensions to correspond with the improvement in salary scales would be quite impractical in view of the urgent need to provide relief to pensioners. Accordingly, a compromise was necessary and a simple procedure was adopted, based on the principle that the average increase of salary enjoyed was about 45%. The main provisions of the new pensions decree will increase all pensions by 33%. Pensions based on the new scales will not operate in full for another three years - as a pension is calculated on the average salary enjoyed during the last three years of service. For employees who retire within the next three years a compromise between the old scales and the new will be made calculated on the number of months (expressed as 36ths), spent in active employment after the introduction of these provisions. The 33% increase will be calculated on the former pension (excluding the increase granted by RDL 13 March, 1944, n.85- and the 70%,60%,30% recalculated on the new scales as basic pension.

RDL 13 Mar 1944, n.85. This is a complementary measure to RDL 6 Dec 1943 n. 18/B. and provides a temporary addition to all pensions in the following manner:-

On the first 1000 lire monthly - 70%
" " second " " " - 60%
" " third " " " - 30%, with a maximum

temporary addition of 1000 monthly.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. In order ro avoid the necessity of granting the indennita' giornaliera disagiatissima residenza under Art. 10 of DLL 18 Nov 1944 n. 328, it was decided that the indennita' per offese belliche (bombardamento), which is equivalent in amount, should continue to be paid, until further notice, in all those provinces and communes in northern Italy where it was being paid on 3rd April 1945.

4. By implementing the decrees enumerated in paragraph 1 above, article 2 of General Order No. 41, is now superseded and the implementation order gives effect to Art. 2 of DLL 26 April 1945 n. 180. To arrive at the new rates of salaries, wages and pensions the basic rates in force on 8th September 1943, will be used and recalculated according to the provisions of DLL 18 Nov 1944, n. 328 (for salaries and wages) and DLL 30 Jan 1945 n. 41 (for pensions).

5. None of the "decrees" or orders of the pseudo Fascist Republican Government awarding increases of salaries, wages or pensions, or granting new allowances, premiums or indemnities will in future be acted upon. The principal provisions affected by this order are the 30% increase of salaries and wages ("decree" of 1st Dec 1943) and the indennita' energenza ("decrees" of 16 Oct. 1944 n. 748 and 30 Jan 1945 n. 18) which will now cease to have any application.

6. Translations of DLL 18 Nov 1944 n. 328 and DLL 30 Jan 1945 n. 41 are annexed. Copies are also attached of the Italian regulations, based on these decrees, for issue to all Italian Provincial State offices.

2489

By Command of Rear Admiral STONE.

Joint Director,
Finance sub-Commission.

DLL 30th JANUARY 1945 No. 41.

REVISION OF ECONOMIC TREATMENT OF RETIRED PERSONNEL.

Art. 1

An increase of 33% is granted on all ordinary, direct and reversible pensions, (including preferential pensions, life annuities either temporary and renewable) paid or payable by the State; in the Fondo Culto; on the pension Fund of State Railways, or of the Railways Administration, on the Fund for Benefit and Religious Institutions of the City of Rome, on the Fund of the Azienda dei Patrimoni Riuniti ex Economali; of Notarial Archives and of the former Commissariat for Emigration, paid to civilian, military and salaried personnel of to their dependents who have retired from service before the issue of DLL 18th Nov 1944, n. 328.

Art. 2

To ordinary direct and reversible pensions, (including preferential pensions, life annuities, temporary and renewable), paid or payable by the State or by administration indicated in article 1, due to employees who have retired or will retire during the three years from the date of the issue of DLL 18th Nov 1944, n. 328, the increase of 33% provided by art. 1 will be granted with a reduction of one-36th for each complete month that has elapsed from the above date and the date of retirement.

Pensions and allowances increased according to paragraph 1 of this article must not exceed those fixed on the basis of salaries, wages or awards arising from the application of DLL 18th Nov 1944, n. 328.

In applying this and the preceding article, the date of retirement is deemed to be the last day of effective payment of any salary, wage or award for the calculation of the three-year average.

2488

Art. 3

The temporary addition granted by RDL 13th March 1944, n.85 and by DLL 22 Sept 1944, n, 227 is to be reassessed on the basis of the application of this decree, excluding the amount of caroviveri.

For pensions fixed after the date the present decree enters into force, the above temporary addition will be computed by the same administration that will grant the pension.

The temporary addition is not granted to pensions payable abroad. This paragraph enters into force from date of integration.

Art. 4

The schedules referred to in art. 9 of Law of 16th April 1940, n. 237, and the scales of pensions referred to in the last paragraph of Art. 15 of 6th April 1919, converted into Law March 21st 1926, n. 597 are replaced by schedule A attached to present decree, approved on our order, by the Minister of Treasury.

The increases provided by articles 1 and 2 are not to be applied to direct and reversible pensions, even if preferential, if within the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Institutions of the City of [illegible], of Notarial Archives and of the Patrimoni Riuniti ex Economali; of Notarial Archives and of the former Commissariat for Emigration, paid to civilian, military and salaried personnel of to their dependents who have retired from service before the issue of DLL 18th Nov 1944, n. 328.

Art. 2

To ordinary direct and reversible pensions, (including preferential pensions, life annuities, temporary and renewable), paid or payable by the State or by administration indicated in article 1, due to employees who have retired or will retire during the three years from the date of the issue of DLL 18th Nov 1944, n. 328, the increase of 33⅓ provided by art. 1 will be granted with a reduction of one-36th for each complete month that has elapsed from the above date and the date of retirement.

Pensions and allowances increased according to paragraph 1 of this article must not exceed those fixed on the basis of salaries, wages or awards arising from the application of DLL 18th Nov 1944, n. 328.

In applying this and the preceding article, the date of retirement is deemed to be the last day of effective payment of any salary, wage or award for the calculation of the three-year average.

2488

Art. 3

The temporary addition granted by RDL 13th March 1944, n.85 and by DLL 22 Sept 1944, n, 227 is to be reassessed on the basis of the application of this decree, excluding the amount of caroviveri.

For pensions fixed after the date the present decree enters into force, the above temporary addition will be computed by the same administration that will grant the pension.

The temporary addition in not granted to pensions payable abroad. This paragraph enters into force from date of integration.

Art. 4

The schedules referred to in art. 9 of Law of 16th April 1940, n. 237, and the scales of pensions referred to in the last paragraph of Art. 15 of 6th April 1919, converted into Law March 21st 1926, n. 597 are replaced by schedule A attached to present decree, approved on our order, by the Minister of Treasury.

The increases provided by articles 1 and 2 are not to be applied to direct and reversible pensions, even if preferential, if within the categories included in the attached schedule.

Pensions included under the last paragraph concerning retirement prior to the date the present decree enters into force are to be increased by the amount resulting from the application of the attached schedule. Pensioners entitled to receive such pensions are no longer to be granted the supplementary allowance provided by Art. 20 of RDL 18th Nov. 1920, n. 1626. Scale pensions which had been fixed according to regulations existing prior to the entrance into force of decree n.1626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

must be reassessed on the basis of the attached Schedule A. No change is made to the category of invalidity pensions and to the former regulations concerning pensions. Pensioners entitled to such pensions are no longer to be granted the carovivari under Decree of 31 July 1919, n. 1304.

Art. 5

Direct or reversible pensions and temporary and renewable life annuities fixed or to be fixed by the State, or by the Fondo Pensioni of State Railways, in accordance with the regulations of the former Austro-Hungarian Government, and pensions fixed or increased by the former Free State of Fiume, are increased by 20%.

Art. 6

The caroviveri established with decree of 26 Dec 1920, n. 1627 and by RDL 28 Dec 1921, n. 1964 - converted into Law April 17, 1925, n. 473 and subsequently altered by RDL 23 Oct.1927, n. 1966, converted into Law June 14, 1928, n. 1326 - are aggregated and increased to 8400 lire gross yearly, (L. 700 monthly) for employees entitled to direct pensions or allowances; and to L, 7200 gross yearly (L. 600 monthly) for employees entitled to reversible pensions or allowances.

Similarly, the allowance granted to pensioners of the former Austro-Hungarian Government by RDL 14 May 1922, n. 743, subsequently reduced by art. 4 of above RDL 23 Oct 1927, n. 1966, is increased to L. 8400 gross yearly for direct pensions and allowances, and L. 7200 gross yearly for reversible pensions or allowances, The said caroviveri is granted to pensions fixed or increased by the former Free State of Fiume.

For scale pensions under article 4, the caroviveri established under the provisions stated in paragraph 1 are to be increased to L. 1800 gross yearly (150 lire monthly) for direct pensions, and 1200 lire gross yearly (100 L. monthly) for reversible.

The caroviveri established under the preceding paragraphs includes the supplementary temporary indemnity under RDL 14 July 1941, n. 646 - converted into Law on 11 Dec 1941, n. 1414 and by RDL 8 July 1943, n. 610. Such temporary supplementary allowance is suppressed as a separate grant.

Art. 7

The caroviveri referred to in article 6 is to be applied to pensions and allowances not to exceed the amount of L. 12,000 gross yearly; pensioners enjoying direct pensions or allowances exceeding L. 12,000 but not exceeding L. 20,400 yearly gross, and pensioners enjoying reversible pensions or allowances exceeding L. 12,000 but not exceeding L. 19,200 gross yearly, are granted a caroviveri equal to the respective difference between L. 20,400 and L. 19,200 and the amount of the pension or allowance.

The calculation of these limits must be made up in basis of pensions increased by the provisions of the present decree; the temporary addition as per RDL 15 March 1944, n. 85 and DLL 23 Sept 1944, n. 237 not being taken into account.

Art. 8

In the case of pensioners entitled to pensions from the "Monte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6

The caroviveri established with decree of 26 Dec 1920, n. 1827 and by RDL 28 Dec 1921, n. 1964 - converted into Law April 17, 1925, n. 473 and subsequently altered by RDL 23 Oct.1927, n. 1966. converted into Law June 14, 1928, n. 1326 - are aggregated and increased to 8400 lire gross yearly, (L. 700 monthly) for employees entitled to direct pensions or allowances; and to L, 7200 gross yearly (L. 600 monthly) for employees entitled to reversible pensions or allowances.

Similarly, the allowance granted to pensioners of the former Austro-Hungarian Government by RDL 14 May 1922, n. 743, subsequently reduced by art. 4 of above RDL 23 Oct 1927, n. 1966, is increased to L. 8400 gross yearly for direct pensions and allowances, and L. 7200 gross yearly for reversible pensions or allowances, The said caroviveri is granted to pensions fixed or increased by the former Free State of Fiume.

For scale pensions under article 4, the caroviveri established under the provisions stated in paragraph 1 are to be increased to L. 1800 gross yearly (150 lire monthly) for direct pensions, and 1200 lire gross yearly (100 L. monthly) for reversible.

The caroviveri established under the preceding paragraphs includes the supplementary temporary indemnity under RDL 14 July 1941, n. 646 - converted into Law on 11 Dec 1941, n. 1414 and by RDL 8 July 1943, n. 610. Such temporary supplementary allowance is suppressed as a separate grant.

Art. 7

The caroviveri referred to in article 6 is to be applied to pensions and allowances not to exceed the amount of L. 12,000 gross yearly; pensioners enjoying direct pensions or allowances exceeding L. 12,000 but not exceeding L. 20,400 yearly gross, and pensioners enjoying reversible pensions or allowances exceeding L. 12,000 but not exceeding L. 19,200 gross yearly, are granted a caroviveri equal to the respective difference between L. 20,400 and L. 19,200 and the amount of the pension or allowance.

The calculation of these limits must be made on in basis of pensions increased by the provisions of the present decree; the temporary addition as per RDL 13 March 1944, n. 85 and DLL 25 Sept 1944, n. 237 not being taken into account.

Art. 8

In the case of pensioners entitled to pensions from the "Monte Pensioni for elementary teachers" the caroviveri under paragraph 1 of article 6 absorbs all other caroviveri granted, including the caroviveri provided by RD 31 July 1919, n. 1304 and the supplementary temporary allowance provided by RD 9 Aug. 1943 n. 736. Such supplementary temporary

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

allowance will still be granted to the above pensioners if they are not entitled to caroviveri; if the caroviveri is less than the temporary supplementary allowance, the latter will be made to equal the difference.

The same limits fixed by article 7 are to be applied to pensioners included within the provisions of this article.

If, owing to the application of the present decree, the above pensioners would receive a total amount less than that previously enjoyed before the present decree entered into force, the difference will be granted in addition to the temporary integration.

Art. 9

Pensioners entitled to more than one pension are granted only one caroviveri and that the most favourable.

To determine the limits under article 7, all the categories of pensions for which caroviveri is provided must be taken into account.

Art. 10

The pensions of officers of the Armed Forces, including the addition of the special indemnity, or of the auxiliary indemnity, must never exceed four-fifths of the amount of salary and military indemnity proper to the rank the officer held at the time of retirement. Any surplus will be deducted from the special indemnity, or from the auxiliary indemnity.

The Casse Ufficiali of the R. Army will pay the special allowance from its own funds, excluding State contributions. The provisions for obtaining advances of funds on State account under Article 6 of Law 9 May 1940, n. 571 and articles 3 and 4 of RDL 15 May 1941 n. 611 are suppressed.

2487

Art. 11

The special reversible pensions to the widows of the "Mille di Marsala" and the national rewards to veterans of Italian Independence Wars, and to their dependents, are doubled.

Art. 12

In increasing pensions under Article 1 and caroviveri under Article 6, the provisions of art. 14 of RDL 31 March 1925, n. 486 - converted into Law 21 March 1926, n. 597, must be applied.

In determining the increase to be granted according to Articles 1 and 5, and the resulting pensions or allowances, fractions of ten lire on the current amount of pensions or allowances must be disregarded.

Art. 13

Appeal may be made to the Court of Accounts concerning the determination of the increase provided by the present decree, or of the temporary integration provided by RDL 13 March 1944, n. 85, or the non-payment of the above. The Court of Accounts will make the necessary provision according to paragraph 2 of art. 16 of RDL 27 June 1933, n. 703.

To appeals from pensioners of the State Railways, the provi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pensioners entitled to more than one pension are granted only one caroviveri and that the most favourable.

To determine the limits under article 7, all the categories of pensions for which caroviveri is provided must be taken into account.

Art. 10

The pensions of officers of the Armed Forces, including the addition of the special indemnity, or of the auxiliary indemnity, must never exceed four-fifths of the amount of salary and military indemnity proper to the rank the officer held at the time of retirement. Any surplus will be deducted from the special indemnity, or from the auxiliary indemnity.

The Cassa Ufficiali of the R. Army will pay the special allowance from its own funds, excluding State contributions. The provisions for obtaining advances of funds on State account under Article 6 of Law 9 May 1940, n. 371 and articles 3 and 4 of RDL 15 May 1941 n. 611 are suppressed.

2487

Art. 11

The special reversible pensions to the widows of the "Mille di Marsala" and the national rewards to veterans of Italian Independence Wars, and to their dependents, are doubled.

Art. 12

In increasing pensions under Article 1 and caroviveri under Article 6, the provisions of art. 14 of RDL 31 March 1925, n. 486 - converted into Law 21 March 1926, n. 597, must be applied.

In determining the increase to be granted according to Articles 1 and 5, and the resulting pensions or allowances, fractions of ten lire on the current amount of pensions or allowances must be disregarded.

Art. 13

Appeal may be made to the Court of Accounts concerning the determination of the increase provided by the present decree, or of the temporary integration provided by RDL 13 March 1944, n. 85, or the non-payment of the above. The Court of Accounts will make the necessary provision according to paragraph 2 of art. 16 of RDL 27 June 1933, n. 703.

To appeals from pensioners of the State Railways, the provisions of art. 26 of RDL 15 Aug. 1926, n. 1431 - converted into law of Apr. 14, 1927 n. 605, will be applied.

Such appeals must be lodged within the sixth successive month after the end of the war, thereafter the right to appeal will be forfeited.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 14

Provinces, Communes, Public Benefit Institutions, Enti parastatali or public bodies are, after consultation with the competent authorities, authorised to apply the increases provided by the preceding articles to their employees with power to restrict the increases to narrower limits.

Art. 15

The present decree enters into force on the day after its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno,

The new and increased benefits provided in the present decree will be paid from the first instalment of pension due after 1st Jan. 1945, to those pensioners who, at date of the publication of the present decree, are residing in provinces that have already been restored to Italian administration.

To pensioners who are residing in other provinces, the above benefits will be paid from the first instalment of pension due after the date on which the present decree enters into force in the particular province, according to regulations to be issued by Allied Military Government.

Art. 16

The Minister of the Treasury will issue decrees for the budget adjustments necessary to carry out the present decree.

WE ORDER .....

Rome Jan. 30th , 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

will be paid from the first instalment of pension due after 1st ... 1945, to those pensioners who, at date of the publication of the present decree, are residing in provinces that have already been restored to Italian administration.

To pensioners who are residing in other provinces, the above benefits will be paid from the first instalment of pension due after the date on which the present decree enters into force in the particular province, according to regulations to be issued by Allied Military Government.

Art. 16

The Minister of the Treasury will issue decrees for the budget adjustments necessary to carry out the present decree.

WE ORDER .....

Rome Jan. 30th , 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DLL 18 Nov 1944 n. 328

Art. 1.

All payments additional to salaries and wages for personnel of State and autonomous administrations which were in force on Sept. 8th 1943 are no longer to be considered as separate payments but are to be consolidated into salaries and wages to form a single total amount. These former additional payments are those in the annexed tables of the law of 20 April 1939, n. 591, and successive modifications; the additional payments not applicable to pensions to personnel of the armed forces and those organised on a military basis in State service as listed in above-mentioned tables and successive modifications and extensions; and the temporary war grant of RDL 14 July 1941, n. 646, and successive modifications.

Footnotes to tables of Appendices III, IV and V of Law of 20 April 1939 n. 591, whereby one-tenth of all the salaries and wages shown in tables were increased by 10% under the law of 16 April 1940 n. 237 may not be computed as discharge treatment, nor as an indemnity, as foreseen for non-commissioned officers who have been discharged, or released without right to civil employment or to pension rights.

The last paragraph to Art. 1 of Law of 16 April 1940, n. 237 is abrogated.

Art. 2.

The total amount foreseen ad personam by provisions of Art. 4 of RDL 11 Nov 1923, n. 2395 will be reliquidated and form a basis of new salary and wage scales as provided by preceding article 1.

Art. 3.

The special war grants indicated in paragraphs (a), (b) and (c) of [illegible] July 1943, n. 610, which were excluded from being accumulated with the temporary war grant, will continue to be reduced to an amount equal to the temporary war grant, according to grade, and the provisions of Art. 1 of above decree.

The same will apply to the provisions of the last paragraph of Art. 4.

2486

Art. 4.

The total of the temporary integration granted by RDL 6 Dec 18/B is increased as follows:-

(a) 500 lire gross monthly to personnel of grades I to V;
(b) 800 lire gross monthly to personnel in grades VI to VIII;
(c) 1000 lire monthly gross - except as provided in successive Art. 7 - for personnel from grades IX and lower, for apprentices and other civil personnel included in decree 18/B; for workmen in active service; for personnel not in active service but assumed and classified; (including salaried personnel not in active service, non-commissioned officers of the armed forces and of militarised organisations in the service of the State). These increases shall also be granted to enlisted men in armed forces who are being specially held in reserve and who do not otherwise enjoy a temporary integration.

The above amounts of 500, 800 and 1000 lire are to be reduced 15% for personnel in service in communes having a population of less than 200,000 population and to 30% for those in service in communes having a population of less than 50,000; but are to be increased 30% for personnel in normal service in the commune of Rome.

The equalisation of treatment will be determined according to the sum total of salary or wages resulting from the application of Art. 1, except for equalisations of grade which are already established.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Footnotes to tables of Appendices III, IV and V of Law of 20 April 1939 n. 591, whereby one-tenth of all the salaries and wages shown in tables were increased by 10% under the law of 16 April 1940 n. 237 may not be computed as discharge treatment, nor as an indemnity, as foreseen for non-commissioned officers who have been discharged, or released without right to civil employment or to pension rights.

The last paragraph to Art. 1 of Law of 16 April 1940, n. 237 is abrogated.

Art. 2.

The total amount foreseen ad personam by provisions of Art. 4 of RDL 11 Nov 1923, n. 2395 will be reliquidated and form a basis of new salary and wage scales as provided by preceding article 1.

Art. 3.

2486

The special war grants indicated in paragraphs (a), (b) and (c) of July 1943, n. 610, which were excluded from being accumulated with the temporary war grant, will continue to be reduced to an amount equal to the temporary war grant, according to grade, and the provisions of Art. 1 of above decree.

The same will apply to the provisions of the last paragraph of Art. 4.

Art. 4.

The total of the temporary integration granted by RDL 6 Dec 18/B is increased as follows:-

(a) 500 lire gross monthly to personnel of grades I to V;
(b) 800 lire gross monthly to personnel in grades VI to VIII;
(c) 1000 lire monthly gross - except as provided in successive Art. 7 - for personnel from grades IX and lower, for apprentices and other civil personnel included in decree 18/B; for workmen in active service; for personnel not in active service but assumed and classified; (including salaried personnel not in active service, non-commissioned officers of the armed forces and of militarised organisations in the service of the State). These increases shall also be granted to enlisted men in armed forces who are being specially held in reserve and who do not otherwise enjoy a temporary integration.

The above amounts of 500, 800 and 1000 lire are to be reduced 15% for personnel in service in communes having a population of less than 200,000 population and to 30% for those in service in communes having a population of less than 50,000; but are to be increased 30% for personnel in normal service in the commune of Rome.

The equalisation of treatment will be determined according to the sum total of salary or wages resulting from the application of Art. 1, except for equalisations of grade which are already established.

Art. 5.

The increase of temporary integration in the preceding article will also be granted to the following:-

(a) Collectors of posts and telegraphs; of lotteries; railway contractor and State personnel paid on a commission basis or on the basis of percentages of amounts handled or of the duration of services;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

(b) Personnel in the services of above collectors and contractors in State service will be paid by them and will be reimbursed by their respective administrations;

To equalise the treatment of personnel of letter (a), an amount will be determined on the basis of their commission or remuneration, and considered as equivalent salaries or wages.

Art. 6.

Where an individual is employed in more than one occupation, only one increase of temporary integration will be allowed, calculated according to the highest grade of service rendered.

Art. 7.

The total amount of temporary integration under articles 4 and 5 may not exceed double the amount of salary or wages.

Art. 8.

In the application of the preceding articles, should the total treatment for salary or wages and temporary integration ad personam be less than that of a lower grade under equal residence or family conditions, the difference will be granted as an increase of the temporary integration.

Art. 9.

The aggiunta di famiglia as in force on Sept. 8th 1943 - limited to the first three dependents - and the indennita' temporanee mensili di caroviveri and relative complementary quotas - also limited to the first three dependents - are increased by 100% for personnel di ruolo and non di ruolo, married or widowed with minor dependents, of the State and autonomous administrations.

The aggiunta di famiglia, the indennita' temporanee mensili di caroviveri and other additional family allotments are abrogated as regards married feminine personnel where the husband is an employee of any State or public administration or of any ente of a public nature as outlined in successive Article 12, or enjoys family benefits according to law of 6 August 1940, n. 1278, and successive modifications.

In determining the amount of family treatment or of caroviveri, distinction will no longer be made between principal residence and places outside a commune of principal residence. The place of residence will be considered as the commune where personnel are normally employed.

Art. 10

For the duration of the state of war, an indennita' giornaliera di dislocazione residenza is instituted to be granted to personnel as outlined in articles 4 and 5 employed in the communes of Rome, Naples and Palermo, and in other communes in which, as determined by decrees of the Ministers of Interior and Treasury, the cost of living is recognised as being particularly high. These decrees establish the dates of this grant.

The indemnity itself is fixed in an amount equal to the indennita' giornaliera of Art. 2 of RDL 16 Dec 1942, n. 1498 and is not cumulative with:-

a) the economic daily war treatment, in whole or in part, with or without food rations, as foreseen by RDL 19 May 1941, n. 563, converted, with modifications, into the Law of 10 May 1943, n. 604;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

highest grade of service rendered.

Art. 7.

The total amount of temporary integration under articles 4 and 5 may not exceed double the amount of salary or wages.

Art. 8.

In the application of the preceding articles, should the total treatment for salary or wages and temporary integration ad personam be less than that of a lower grade under equal residence or family conditions, the difference will be granted as an increase of the temporary integration.

Art. 9.

The aggiunta di famiglia as in force on Sept. 8th 1943 - limited to the first three dependents - and the indennita' temporanee mensili di caroviveri and relative complementary quotas - also limited to the first three dependents - are increased by 100% for personnel di ruolo and non di ruolo, married or widowed with minor dependents, of the State and autonomous administrations.

The aggiunta di famiglia, the indennita' temporanee mensili di caroviveri and other additional family allotments are abrogated as regards married feminine personnel where the husband is an employee of any State or public administration or of any ente of a public nature as outlined in successive article 12, or enjoys family benefits according to law of 6 August 1940, n. 1278, and successive modifications.

In determining the amount of family treatment or of caroviveri, distinction will no longer be made between principal residence and places outside a commune of principal residence. The place of residence will be considered as the commune where personnel are normally employed.

Art. 10

For the duration of the state of war, an indennita' giornaliera di disagiatissima residenza is instituted to be granted to personnel as outlined in articles 4 and 5 employed in the communes of Rome, Naples and Palermo, and in other communes in which, as determined by decrees of the Ministers of Interior and Treasury, the cost of living is recognised as being particularly high. These decrees establish the dates of this grant.

The indemnity itself is fixed in an amount equal to the indennita' giornaliera of Art. 2 of RDL 16 Dec 1942, n. 1498 and is not cumulative with:-

a) the economic daily war treatment, in whole or in part, with or without food rations, as foreseen by RDL 19 May 1941, n. 583, converted, with modifications, into the Law of 10 May 1943, n. 507;

b) indemnity for residence out of town for military personnel by art. 49 of the same decree n. 583;

c) with special award granted to military personnel who do not enjoy economic war treatment, as provided by Law of 24 March 1942, n. 399;

d) with war action by decree n. 1498 in localities where this is to cease according to provisions to that effect. However, where war action has taken placeafter the normal expiry date, it will be sanctioned up to the effective date of this decree, though it may not be made cumulative with indennita' di disagiatissima residenza under the first paragraph of this article.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

This new indemnity and that of art. 2 of RDL 16 Dec 1942, n. 1498, are included within first paragraph of Art. 2 of RDL 6 Dec 1943, n. 18/B , in the determination of the total of the temporary integration due under art. 1 of this decree.

The indemnity for war action under art. 2 of RDL 16 Dec 1942, n. 1498, where due, will continue to be subject to reduction equal to the temporary war grant (or its increased amount), which under letter (d) of art. 4 of RDL 8 July 1943, n. 610, was not cumulative with the latter grant; and is applicable according to grade under art. 1 of decree 610.

The indennita' di disagiatissima residenza is subject to the same reduction.

In applying the provisions of this article, a month will be considered as of 30 days.

Art. 11

For personnel partially or wholly paid from non-State funds, the burden of the increases foreseen by the preceding articles will be borne by the Enti which actually sustain such payments and in the same respective proportions.

Art. 12

The provisions of the preceding articles are extended, where applicable, to provincial and communal segretaries.

Provinces, communes, institutions of public benefit, Enti parastatali, and in general all Enti and institutions of a public or autonomous nature, under State supervision or receive contributions of a continuous nature, as well as all firms dependent upon such Enti, whose personnel are not subject to judicial laws of collective labor contracts, are authorised to extend to their dependent personnel the provisions of the preceding articles, with the right of granting lesser amounts than those provided for by this decree.

Art. 13

By decrees of the Ministry of the Treasury, the necessary budget variations will be introduced to carry out the provisions of this decree.

2485

Art. 14

The present decree will enter into force on the day following its first publication in the Gazzetta Ufficiale and will be effective from 16th August 1944 for provinces which, at the date of publication of this decree, have been restored to the Italian Government. In other provinces this decree will be effective from the date in which it will be brought into effect by provisions of art. 1, para 2 of RDL 11 Feb 1944, n. 31.

The provisions of RDL 6 Dec 1943, n. 18/B and those of articles 4,5,9, para 1, and 12 of this decree will be effective up to six months after the cessation of the state of war.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11

For personnel partially or wholly paid from non-State funds, the burden of the increases foreseen by the preceding articles will be borne by the Enti which actually sustain such payments and in the same respective proportions.

Art. 12

The provisions of the preceding articles are extended, where applicable, to provincial and communal secretaries.

Provinces, communes, institutions of public benefit, Enti parastatali, and in general all Enti and institutions of a public or autonomous nature, under State supervision or receive contributions of a continuous nature, as well as all firms dependent upon such Enti, whose personnel are not subject to judicial laws of collective labor contracts, are authorised to extend to their dependent personnel the provisions of the preceding articles, with the right of granting lesser amounts than those provided for by this decree.

Art. 13

By decrees of the Ministry of the Treasury, the necessary budget variations will be introduced to carry out the provisions of this decree. 2485

Art. 14

The present decree will enter into force on the day following its first publication in the Gazzetta Ufficiale and will be effective from 16th August 1944 for provinces which, at the date of publication of this decree, have been restored to the Italian Government. In other provinces this decree will be effective from the date in which it will be brought into effect by provisions of art. 1, para 2 of RDL 11 Feb 1944, n. 31.

The provisions of RDL 6 Dec 1943, n. 18/B and those of articles 4,5,9, para 1, and 12 of this decree will be effective up to six months after the cessation of the state of war.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Increase in Salaries, Wages and Pensions of Public Employees in Italy

Complementation of the following Decrees:

R.D.L. 6 Dec. 1943, n. 18/B:1) Temporary integration to salary of 70%-60%.....10%.

D.Lt. 18 Mar. 1944 n. 328: 1) Increase to temporary integration of 500-800-1000 lire per month according to grade with a reduction of 15% in towns of less than 200.000 population and of 30% in towns of less than 50.000./.

2) "Aggiunta di famiglia" of Sept 1943 increased by 100%.

3) Distress area indemnity for employees in Rome, Naples and Palermo, or other places to be named subsequently by ministerial Decree where the cost of living is unduly high. (This new indemnity is equivalent to bombing indemnity established by R.D.L. 16 Dec. 1942, n. 1698.

R.D.L. 13 Mar. 1944, n. 85: 1) Pensions temporary increased by 70%-60% 30% with a maximum temporary addition of 1600 lire per month.

D.Lt. 30 Jan. 1945 n. 41: 1) Pensions increased by 33% (for employees who have retired from service before the issue of D.Lt. 18 Mar 1944, n. 328 for employees who retire within next three years the 33% increase will be calculated on the former pension excluding the increase granted by R.D.L 13 Mar. 1944, n. 85.) and the 70%60%30% recalculated on the new rate of basic pensions.

COPIA

Lombardia Regione
Banking
(Banca d'America e d'Italia)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOUR DIVISIONE

==========

24 Luglio 1945

8

OGGETTO; Approvazione dell'accordo 12/7/945 per una indennità integrazione assegni al personale della Banca d'America e d'Italia occupato in Alta Italia.

1°) Visto l'accordo stipulato il 12 luglio 1945 in Milano tra la Direzione Generale della Banca d'America e d'Italia e la Delegazione del personale della Banca medesima, per la istituzzione di una indennità integrazione assegni a favore del personale occupato presso le Filiali dell'Italia Settentrionale;

2°) Visto il trattamento economico attualmente goduto dal personale di cui trattasi;

3°) Vista la deliberazione del Comitato Consultivo Regionale

D E L I B E R O :

di approvare detto accordo limitatamente, per ragioni di competenza, alla regione della Lombardia.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

COMITATO CONSULTIVO LOMBARDO
PER IL LAVORO E L'INDUSTRIA

p. c. c. IL SEGRETARIO
firma illeggibile

2483

p. c. c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24 Luglio 1945

8

OGGETTO: Approvazione dell'accordo 12/7/945 per una indennità integrazione assegni al personale della Banca d'America e d'Italia occupato in Alta Italia.

1°) Visto l'accordo stipulato il 12 luglio 1945 in Milano tra la Direzione Generale della Banca d'America e d'Italia e la Delegazione del personale della Banca medesima, per la istituzione di una indennità integrazione assegni a favore del personale occupato presso le Filiali dell'Italia Settentrionale;

2°) Visto il trattamento economico attualmente goduto dal personale di cui trattasi;

3°) Vista la deliberazione del Comitato Consultivo Regionale

D E L I B E R O :

di approvare detto accordo limitatamente, per ragioni di competenza, alla regione della Lombardia.

CHARLES POLETTI
Colonel
Regional Commissioner

COMITATO CONSULTIVO LOMBARDO
PER IL LAVORO E L'INDUSTRIA

p. c. c. IL SEGRETARIO
firma illeggibile

2483

p. c. c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

ALLEGATO 1

Premesso:

1) che il contratto collettivo di lavoro della Banca d'America e d'Italia con scadenza 30 giugno 1942, per le disposizioni relative al blocco degli stipendi non potè durante il periodo della guerra essere oggetto di revisione, mentre furono oggetto di revisione i contratti collettivi di altre Banche similari;

2) che in mancanza della stipulazione di progettati contratti di lavoro (ordinanze salariali) in corso di studio, permane lo stato di inferiorità delle retribuzioni dei dipendenti della Banca in confronto di quelle della generalità del Personale Bancario;

3) che la Banca già nel decorso mese di maggio prese impegno col proprio personale di addivenire ad una sistelazione economica adeguando in linea approssimativa le retribuzioni a quelle di altri Istituti similari;

4) che del predetto impegno è stato informato il Governo Militare Alleato (Property Control).

Ciò premesso:

tra la Direzione Generale della Banca d'America e d'Italia, rappresentata dai sigg. Comm. Umberto Scarpetta e Rag. Mario Roli, Direttori Centrali e la Delegazione del proprio personale rappresentato dai Sigg. Pasquale Chironna, Enzo Bonaglia, Carlo Cristaldini, Mauri Adamo, Stragiotti Adele,

2482

Si conviene quanto segue:

1) Viene istituita a decorrere dal 1° gennaio 1945 una "indennità "integrazione assegni" secondo la classificazione per gruppi di filiali (Allegato 1) e nella misura di cui alle Tabelle (Allegato 2). Tale indennità sarà corriposta mensilmente e in aggiunta anche alle mensilità di gratifica contrattuali.

2) A decorrere dalla stessa data di gratifica di bilancio, per gli impiegati, le impiegate, i commessi, finora corrisposta in ragione di una mensilità di emolumenti (stipendio ~~xx~~ e accessori esclusa la indennità di rischio) sarà commisurata a due mensilità. Naturalmente per il Personale entrato in servizio nel corso dell'anno le gratifiwazioni saranno proporzionate al servizio effettivamente prestato durante l'anno.

3) La indennità in oggetto verrà conglobata nella retribuzione che verrà fissata nei contratti di lavoro (ordinanze salariali di cui in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

degli stipendi non potè durante il periodo della guerra essere oggetto di revisione, mentre furono oggetto di revisione i contratti collettivi di altre Banche similari;

2) che in mancanza della stipulazione di progettati contratti di lavoro (ordinanze salariali) in corso di studio, permane lo stato di inferiorità delle retribuzioni dei dipendenti della Banca in confronto di quelle della generalità del Personale Bancario;

3) che la Banca già nel decorso mese di maggio prese impegno col proprio personale di addivenire ad una sistelazione economica adeguando in linea approssimativa le retribuzioni a quelle di altri Istituti similari;

4) che del predetto impegno è stato informato il Governo Militare Alleato (Property Control).

Ciò premesso:

tra la Direzione Generale della Banca d'America e d'Italia, rappresentata dai sigg. Comm. Umberto Scarpetta e Rag. Mario Roli, Direttori Centrali e la Delegazione del proprio personale rappresentato dai Sigg. Pasquale Chironna, Enzo Bonaglia, Carlo Cristaldini, Mauri Adamo, Stragiotti Adele,

2482

Si conviene quanto segue:

1) Viene istituita a decorrere dal 1º gennaio 1945 una "indennità "integrazione assegni" secondo la classificazione per gruppi di filiali (Allegato 1) e nella misura di cui alle Tabelle (Allegato 2). Tale indennità sarà corriposta mensilmente e in aggiunta anche alle mensilità di gratifica contrattuali.

2) A decorrere dalla stessa data di gratifica di bilancio, per gli impiegati, le impiegate, i commessi, finora corrisposta in ragione di una mensilità di emolumenti (stipendio ~~xx~~ e accessori esclusa la indennità di rischio) sarà commisurata a due mensilità. Naturalmente per il Personale entrato in servizio nel corso dell'anno le gratifiwazioni saranno proporzionate al servizio effettivamente prestato durante l'anno.

3) La indennità in oggetto verrà conglobata nella retribuzione che verrà fissata nei contratti di lavoro (ordinanze salariali di cui in premessa, ovverò, nella ipotesi che nell'Italia Settentrionale vengano applicate le provvidenze in atto nell'Italia Centro Meridionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

resta inteso che la indennità di cui al presente accordo si intenderà compensata e sarà conguagliata con l'aumento disposto con Decreto Legge 7 dicembre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 dicembre 1943 n. 4/B.

4) Nei riguardi dei Funzionari il presente accordo avrà applicazione maggiorando del 22% il trattamento riservato alla classe dell'impiegato cui l'assegno del Funzionario è ragguagliato. Ai Funzionari percepienti un assegno superiore a quello stabilito dalle Tabelle, l'indennità di cui al presente accordo verrà corrisposta nella misura del suo limite massimo (10^ classe più 22%).-

Il presente accordo è subordinato alla necessaria approvazione del Governo Militare Alleato (A.M.G.) Ufficio del Lavoro, in base al disposto dell'Ordinanza n. 41 e verrà applicato per le Filiali della Italia Settentrionale (Bologna, Chiavari, Genova, Milano, Sanremo, Torino, Trieste, Venezia e loro dipendenze) subito dopo l'approvazione del Governo Militare Alleato.

Il presente accordo pur avendo applicazione appena ottenuta l'approvazione di che al comma precedente, non potrà considerarsi definitivo se non dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione della Banca quando questo avrà riassunto i suoi poteri.

Milano, 12 luglio 1945

2 Allegati.

2481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B (1)

TABELLA DELLA "INDENNITA' INTEGRAZIONE ASSEGNI"

IMPIEGATI 1° CATEGORIA

	1°gruppo	2°gruppo	3°gruppo
1°Classe	£. 675	£. 550	£. 425
2° "	" 750	" 625	" 475
3° "	" 850	" 725	" 525
4° "	" 925	" 800	" 575
5° "	"1.000	"" 900	" 650
6° "	"1.100	"1.000	" 700
7° "	"1.200	"1.050	" 750
8° "	"1.300	"1.100	" 800
9° "	"1.350	"1.150	" 850
10° "	"1.400	"1.200	" 850
APPRENDISTI			
A. da 17 a 19 anni	£. 500	£. 350	£. 275
2. " 20 a 21 anni	" 600	" 400	" 300

ALLEGATO B (2)

TABELLA DELLA "INDENNITA" INTEGRAZIONE ASSEGNI"

2480

IMPIEGATI 2° CATEGORIA

	1°gruppo	2°gruppo	3°gruppo
1°Classe	£. 500	£. 450	£. 425
2° "	" 525	" 475	" 450
3° "	" 600	" 500	" 475
4° "	" 650	" 525	" 500
5° "	" 650	" 525	" 500
6° "	" 650	" 525	" 500
7° "	" 650	" 525	" 500
8° "	" 650	" 550	" 525
9° "	" 675	" 550	" 525
10° "	" 700	" 600	" 550
APPRENDISTI			
1. dai 17 ai 19 anni	£. 400	£. 275	£. 200
2. " 20 " 21 "	" 450	" 325	" 275

ALLEGATO B (3)

TABELLA DELLA "INDENNITA"INTEGRAZIONE ASSEGNI"

IMPIEGATI 3° CATEGORIA

	1°gruppo	2°gruppo	3°gruppo
1°Classe	£. 500	£. 400	£. 350
2° "	" 525	" 450	" 400
3° "	" 550	" 500	" 450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2° "	" 750	" 625	" 475
3° "	" 850	" 725	" 525
4° "	" 925	" 800	" 575
5° "	"1.000	"" 900	" 650
6° "	"1.100	"1.000	" 700
7° "	"1.200	"1.050	" 750
8° "	"1.300	"1.100	" 800
9° "	"1.350	"1.150	" 850
10° "	"1.400	"1.200	" 850
APPRENDISTI			
A. da 17 a 19 anni	£. 500	£. 350	£. 275
2. " 20 a 21 anni	" 600	" 400	" 300

ALLEGATO B (2)

TABELLA DELLA "INDENNITA" INTEGRAZIONE ASSEGNI"

2480

IMPIEGATI 2° CATEGORIA

	1°gruppo	2°gruppo	3°gruppo
1°Classe	£. 500	£. 450	£. 425
2° "	" 525	" 475	" 450
3° "	" 600	" 500	" 475
4° "	" 650	" 525	" 500
5° "	" 650	" 525	" 500
6° "	" 650	" 525	" 500
7° "	" 650	" 525	" 500
8° "	" 650	" 550	" 525
9° "	" 675	" 550	" 525
10° "	" 700	" 600	" 550
APPRENDISTI			
1. dai 17 ai 19 anni	£. 400	£. 275	£. 200
2. " 20 " 21 "	" 450	" 325	" 275

ALLEGATO B (3)

TABELLA DELLA "INDENNITA"INTEGRAZIONE ASSEGNI"

IMPIEGATI 3° CATEGORIA

	1°gruppo	2°gruppo	3°gruppo
1°Classe	£. 500	£. 400	£. 350
2° "	" 525	" 450	" 400
3° "	" 550	" 500	" " 450
4° "	" 600	" 550	" 500
5° "	" 650	" 600	" 550
6° "	" 700	" 650	" 600
7° "	" 750	" 700	" 650

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8° Classe	£. 800	£. 750	£. 700
9° "	" 850	" 800	" 700
10° "	" 900	" 800	" 700
11° "	" 900	" 800	" 700
12° "	" 900	" 800	" 700

ALLEGATO B (4)

TABELLA DELLA "INDENNITA' INTEGRAZIONE ASSEGNI"

IMPIEGATE 2° CATEGORIA

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
1° Classe	£. 500	£. 400	£. 300
2° "	" 525	" 450	" 350
3° "	" 550	" 500	" 400
4° "	" 600	" 550	" 450
5° "	" 650	" 600	" 500
6° "	" 700	" 650	" 550
7° "	" 750	" 700	" 600
8° "	" 800	" 700	" 600
9° "	" 850	" 700	" 600
10° "	" 900	" 700	" 600
11° "	" 900	" 700	" 600
12° "	" 900	" 700	" 600

ALLEGATO B (5)

TABELLA DELLA "INDENNITA' INTEGRAZIONE ASSEGNI"

2479

COMMESSI DI CASSA

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
1° Classe	£. 500	£. 400	£. 300
2° "	" 550	" 500	" 350
3° "	" 650	" 550	" 400
4° "	" 750	" 600	" 400
5° "	" 800	" 600	" 450
6° "	" 800	" 600	" 450
7° "	" 850	" 650	" 450
8° "	" 850	" 650	" 500
9° "	" 900	" 650	" 500
10° "	" 900	" 700	" 500
11° "	" 900	" 700	" 500
12° "	" 900	" 700	" 500
13° "			

ALLEGATO B (6)

TABELLA DELLA "INDENNITA' INTEGRAZIONE ASSEGNI"

COMMESSI ORDINARI

1° gruppo 2° gruppo 3° gruppo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLA "INDENNITA' INTEGRAZIONE ASSEGNI"

IMPIEGATE 2° CATEGORIA

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
1° Classe	£. 500	£. 400	£. 300
2° "	" 525	" 450	" 350
3° "	" 550	" 500	" 400
4° "	" 600	" 550	" 450
5° "	" 650	" 600	" 500
6° "	" 700	" 650	" 550
7° "	" 750	" 700	" 600
8° "	" 800	" 700	" 600
9° "	" 850	" 700	" 600
10° "	" 900	" 700	" 600
11° "	" 900	" 700	" 600
12° "	" 900	" 700	" 600

ALLEGATO B (5)

TABELLA DELLA "INDENNITA'INTEGRAZIONE ASSEGNI"

COMMESSI DI CASSA

2479

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
1° Classe	£. 500	£. 400	£. 300
2° "	" 550	" 500	" 350
3° "	" 650	" 550	" 400
4° "	" 750	" 600	" 4B0
5° "	" 800	" 600	" 450
6° "	" 800	" 600	"" 450
7° "	" 850	" 650	" 450
8° "	" 850	" 650	" 500
9° "	" 900	" 650	" 500
10° "	" 900	" 700	" 500
11° "	" 900	" 700	" 500
12° "	" 900	" 700	" 500
13° "	" 900	" 700	" 500

ALLEGATO B (6)

TABELLA DELLA "INDENNITA'INTEGRAZIONE ASSEGNI"

COMMESSI ORDINARI

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
1° Classe	£. 400	£. 300	£. 250
2° "	" 425	" 325	" 250
3° "	" 475	" 350	" 275
4° "	" 525	" 400	" 300

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5° Classe	£. 575	£. 400	£. 300
6° "	" 600	" 425	" 300
7° "	½ 625	" 450	" 325
8° "	" 650	" 500	" 350
9° "	" 700	" 500	" 350
10° "	" 700	" 500	" 350
11° "	" 700	" 500	" 350
12° "	" 700	" 500	" 350
13° "	" 700	" 500	" 350

AIUTO COMMESSI

15,16,17 anni	£. 250	" 200	" 150
18,19 anni	" 300	" 250	" 175
20,21 anni	" 350	" 275	" 200

ALLEGATO B (7)

TABELLA DELLA"INDENNITA'INTEGRAZIONE ASSEGNI"

SALARIATI

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
Guardiani,operai,autisti	£. 400	£. 300	£. 200
Uomini di fatica	" 300	" 200	" 150
Donne di pulizia	" 200	" 150	" 100

2478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED TO DATE BY REGIONAL COMMISSIONER MOSTLY ON THE RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Brief description of agreement	Parties concerned	Date from whi operative
Agreement providing for increased wage rates for Hotel and Mess workers up to a maximum of 4200 lire monthly for cooks of 1 category(war and presence indemnity included)	Libera Associazione Comm. and Sind.Prov.Lav.di Albergo e Mensa - Cremona	As from 15 J
Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of these banks, the amount varying from a maximum of 3000 lire a month according to the population of the town.	Banco Lariano and Banco Amedeo and Camera del Lavoro - Como.	To take effe 1/6/45
Agreement providing for increased salary rates for Imposte and Consumo Staffs- up to a maximum of 7268 monthly (for the directors)	Federaz.Naz.Lavoratori Impo - ste di consumo and Commissione interna personale	To take effe 1/5/45
Agreement providing for increased wage rates for marble and other stones (used for construction porposes) workers- up to a maximum of 920 lire per hour for skilled men in marble mines.	Unione Industriali and Camera del Lavoro - Bergamo	1st July 194

./.

0720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED TO DATE BY REGIONAL COMMISSIONER MOSTLY ON THE RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

4

ement	Parties concerned	Date from which operative	Remarks
reased wage rates up to a maximum of of 1 category(war uded)	Libera Associazione Comm. and Sind.Prov.Lav.di Albergo e Mensa - Cremona	As from 15 June 45	Operative in Cremona province only.
ontingency indemni banks, the amount 000 lire a month ac f the town.	Banco Lariano and Banco Amedeo and Camera del Lavoro - Como.	To take effect from 1/6/45	Operative in Como province
reased salary rates for up to a maximum rectors)	Federaz.Naz.Lavoratori Impo - ste di consumo and Commissione interna personale	To take effect from 1/5/45	National agreement reached in Rome and now implemented in Lombardia Region
eased wage rates (used for con- - up to a maximum skilled men in	Unione Industriali and Camera del Lavoro - Bergamo	1st July 1945	Operative in Bergamo Province

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	Parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for payment of a liberation bonus to wood-Collectors amounting to 1/100th part of the liberation bonus established by general agreement for every day worked in the period 2 January - 30 April 1945.	Gestori dei Centri Raccolta legna da ardere della pianura and Camera del Lavoro - Bergamo	---
Agreement providing for payment of liberation bonus to agricultural workers - varying from a maximum of 3500 lire for adult males over 18 years.	Associazione Agricoltori and Camera del Lavoro - Como	---
Contingency indemnity agreement for the managers of industrial firms. Adult males (head of family) with one dependent person receive 3000 lire monthly plus 375 lire monthly for every dependent person in excess of one and up to four.	Unione Industriali and Sindacato Dirigenti di aziende industriali Milano Province	25 June 1945
Agreement providing for new minimum rates varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers of firms concerned with wholsale cheese commerce	Associazione Provinciale aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti caseari and Camera del Lavoro - Milano	1 July 1945

./.

10721

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agreement	Parties concerned	Date from which operative	Remarks
payment of a libe lectors amounting liberation bonus greement for eve- iod 2 January - 30	Gestori dei Centri Raccolta legna da ardere della pianura and Camera del Lavoro - Bergamo	---	Operative in Bergamo province
yment of liberation kers - varying from r adult males over	Associazione Agricoltori and Camera del Lavoro - Como	---	Applicable to Como Province only
aement for the mana Adult males (head dent person receive 5 lire monthly for excess of one and	Unione Industriali and Sindacato Dirigenti di aziende industriali Milano Province	25 June 1945	Applicable to Milano province
w minimum rates 7200 lire monthly erned with wholsa	Associazione Provinciale aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti caseari and Camera del Lavoro - Milano	1 July 1945	Applicable to Milano Province

./.

0723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for the extension to the operatives employed by the tailors and dress-makers of the terms of the general contingency indemnity agreement for Milan province.	Unione Industriali and Camera del Lavoro -Milano	25 June 1945
Agreement providing for an increase of 85% on wage rates for regular workers and of 110% for casual labourers (Private gardeners are granted a 75% increase in hourly rates)	Associazione Agricola della Provincia di Como and Camera del Lavoro - Como	11 June 1945
Agreement providing for a contingency indemnity for home-workers (industrial) amounting to 40% of their weekly ~~wages~~ earnings.	Unione Provinciale delle Associazioni industriali and Camera del Lavoro - Pavia	23 June 1945
Agreement providing for increased minimum rates for impiegati staffs, varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers of firms concerned with food distribution.	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio di prodotti della alimentazione generale and Camera del Lavoro-Milano	1 July 1945

./.

0721

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

eement	parties concerned	Date from which operative	Remarks
e extension by the tailors rms of the ge- agreement	Unione Industriali and Camera del Lavoro -Milano	25 June 1945	Applicable to Milan Province
increase of regular workers ourers (Private % increase in	Associazione Agricola del la Provincia di Como and Camera del Lavoro - Como	11 June 1945	Operative in Como Province
ontingency (industrial) weekly ~~basic~~	Unione Provinciale delle As sociazioni industriali and Camera del Lavoro - Pavia	23 June 1945	Operative in Pavia Province.
creased mini- affs, varying monthly for with food	Associazione Provinciale del le Aziende esercenti il com- mercio di prodotti della a- limentazione generale and Camera del Lavoro-Milano	1 July 1945	Operative in Mi- lano Province

./.

0123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agreemments (brief description)	Parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for increased wage rates varying from a maximum of 7200 lire for month for managers of firms concerned with wholsale poultry, game and eggs distribution.	Associazione Provinciale Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova e selvaggina and Camera del Lavoro - Milano	As from 1 Ju
Agreement providing for increased wage rates for impiegati varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers.	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di droghe e coloniali and Camera del Lavoro - Milano	As from 1 Ju
Agreement providing for increased wage rates for impiegati and operai of cinemas and theaters, with a maximum, in case of operai, of 110 lire a day (8 hours) for operators.	Associazione Lombarda esercenti di cinema e teatri and Unione lavoratori dello spettacolo, lega impiegati, salariati dei cinema e teatri.	As from 1 Ju
Agreement providing for a temporary indemnity for the staff of the Banca Agricola Mantovana varying from a maximum of 2400 lire monthly for males and females, married or widow and single, over 30 years of age with additional allowance in case of dependent persons.	Banca Agricola Mantovana and Camera del Lavoro - Mantova.	1 July 1945

./.

0720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ion)	Parties concerned	Date from which operative	Remarks
reased wage m of 7200 li f firms con- y, game and	Associazione Provinciale Aziende esercenti il commercio all'ingros so di pollame, uova e selvaggina and Camera del Lavoro - Milano	As from 1 July 1945	Operative in Milano province
reased wage from a maxi r managers.	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio al l'ingrosso di droghe e coloniali and Camera del Lavoro - Milano	As from 1 July 1945	Operative in Milano Province
reased wage erai of cinemas um, in case of (8 hours) for	Associazione Lombarda esercenti di cinema e teatri and Unione lavoratori dello spettaco lo, lega impiegati, salariati dei cinema e teatri.	As from 1 June 1945	Operative in Milano Province
temporary in- he Banca Agri- m a maximum of s and females, e over 30 years llowance in case	Banca Agricola Mantovana and Camera del Lavoro - Mantova.	1 July 1945	

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	Parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for (1) a liberation bonus to the workers of this metallurgical firm varying from a maximum of 5000 lire for head of family payable in 4 instalments paid (2) Slight wage adjustments.	Direzione della Società Silmen and Internal Commission	As from 1.8.45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of agreement	Parties concerned	Date from which operative	Remarks
for (a) liberation s of this metallurgi om a maximum of 5000 mily payable in 4 2.) ents.	Direzione della Società Silmen and Internal Commission	As from 1.8.45	

CIAB

0729

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED TO DATE BY REGIONAL COMMISSIONER MOSTLY ON THE RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Brief description of agreement	Parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for increased wage rates for Hotel and Mess workers up to a maximum of 4200 lire monthly for cooks of 1 category (war and presence indemnity included)	Libera Associazione Comm. and Sind.Prov.Lav.di Albergo e Mensa - Cremona	As from 15 Ju
Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of these banks, the amount varying from a maximum of 3000 lire a month according to the population of the town.	Banco Lariano and Banco Amedeo and Camera del Lavoro - Como.	To take effec 1/6/45
Agreement providing for increased salary rates for Imposte and Consumo Staffs- up to a maximum of 7268 monthly (for the directors)	Federaz.Naz.Lavoratori Impo - ste di consumo and Commissione interna personale	To take effec 1/5/45 .
Agreement providing for increased wage rates for marble and other stones (used for construction purposes) workers- up to a maximum of 920 lire per hour for skilled men in marble mines.	Unione Industriali and Camera del Lavoro - Bergamo	1st July 1945

./.

0 7 3 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENTS APPROVED TO DATE BY REGIONAL COMMISSIONER MOSTLY ON THE RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

ment	Parties concerned	Date from which operative	Remarks
eased wage rates p to a maximum of 1 category(war ded)	Libera Associazione Comm. and Sind.Prov.Lav.di Albergo e Mensa - Cremona	As from 15 June 45	Operative in Cremo na province only.
ntingency indemni anks, the amount 00 lire a month ac the town.	Banco Lariano and Banco Amedeo and Camera del Lavoro - Como.	To take affect from 1/6/45	Operative in Como province
eased salary rates (for up to a maximum ectors)	Federaz.Naz.Lavoratori Impo - ste di consumo and Commissione interna personale	To take effect from 1/5/45 .	National agreement reached in Rome and now implemented in Hombardia Region
ased wage rates used for con- up to a maximum illed men in	Unione Industriali and Camera del Lavoro - Bergamo	1st July 1945	Operative in Berga mo Province

./.

0731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	Parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for payment of a liberation bonus to wood-Collectors amounting to 1/100th part of the liberation bonus established by general agreement for every day worked in the period 2 January - 30 April 1945	Gestori dei Centri Raccolta legna da ardere della pianura and Camera del Lavoro - Bergamo	---
Agreement providing for payment of liberation bonus to agricultural workers - varying from a maximum of 3500 lire for adult males over 18 years.	Associazione Agricoltori and Camera del Lavoro - Como	---
Contingency indemnity agreement for the managers of industrial firms. Adult males (head of family) with one dependent person receive 3000 lire monthly plus 375 lire monthly for every dependent person in excess of one and up to four.	Unione Industriali and Sindacato Dirigenti di aziende industriali Milano Province	25 June 1945
Agreement providing for new minimum rates varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers of firms concerned with wholsale cheese commerce	Associazione Provinciale aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti caseari and Camera del Lavoro - Milano	1 July 1945

./.

0732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ment	Parties concerned	Date from which operative	Remarks
t of a libe s amounting ion bonus nt for eve- January - 30	Gestori dei Centri Raccolta legna da ardere della pianura and Camera del Lavoro - Bergamo	---	Operative in Bergamo province
t of liberation - varying from lt males over	Associazione Agricoltori and Camera del Lavoro - Como	---	Applicable to Como Province only
nt for the mang lt males (head person receive re monthly for ess of one and	Unione Industriali and Sindacato Dirigenti di aziende industriali Milano Province	25 June 1945	Applicable to Milano province
inimum rates 0 lire monthly ed with wholsa	Associazione Provinciale azien de esercenti il commercio all'in grosso dei prodotti caseari and Camera del Lavoro - Milano	1 July 1945	Applicable to Milano Province

./.

0731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for the extension to the operatore employed by the tailors and dress-makers of the terms of the general contingency indemnity agreement for Milan province.	Unione Industriali and Camera del Lavoro -Milano	25 June 1945
Agreement providing for an increase of ~~the~~ 85% on wage rates for regular workers and of 110% for casual labourers (Private gardeners are granted a 75% increase in hourly rates)	Associazione Agricola della la Provincia di Como and Camera del Lavoro - Como	11 June 1945
Agreement providing for a contingency indemnity for home-workers (industrial) amounting to 40% of their weekly ~~basic wage~~ earnings.	Unione Provinciale delle Associazioni industriali and Camera del Lavoro - Pavia	23 June 1945
Agreement providing for increased minimum rates for impiegati staffs, varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers, of firms concerned with food distribution.	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio di prodotti della alimentazione generale and Camera del Lavoro-Milano	1 July 1945

./.

0731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

reement	parties concerned	Date from which operative	Remarks
extension y the tailors ms of the ge- agreement	Unione Industriali and Camera del Lavoro -Milano	25 June 1945	Applicable to Milan Province
increase of regular workers urers (Private increase in	Associazione Agricola del la Provincia di Como and Camera del Lavoro - Como	11 June 1945	Operative in Como Province
ontingency (industrial) eekly ~~basic~~	Unione Provinciale delle Associazioni industriali and Camera del Lavoro - Pavia	23 June 1945	Operative in Pavia Province.
reased mini- ffs, varying monthly for with food	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio di prodotti della alimentazione generale and Camera del Lavoro-Milano	1 July 1945	Operative in Milano Province

./.

0735

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agreements (brief description)	Parties concerned	Data from operative
Agreement providing for increased wage rates varying from a maximum of 7200 lire for month for managers of firms concerned with wholsale poultry, game and eggs distribution.	Associazione Provinciale Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova e selvaggina and Camera del Lavoro - Milano	As from 1
Agreement providing for increased wage rates for impiegati varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers.	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di droghe e coloniali and Camera del Lavoro - Milano	As from 1
Agreement providing for increased wage rates for impiegati and operai of cinemas and theaters, with a maximum, in case of operai, of 110 lire a day (8 hours) for operators.	Associazione Lombarda esercenti di cinema e teatri and Unione lavoratori dello spettacolo, lega impiegati, salariati dei cinema e teatri.	As from 1
Agreement providing for a temporary indemnity for the staff of the Banca Agricola Mantovana varying from a maximum of 2400 lire monthly for males and females, married or widow, and single over 30 years of age with additional allowance in case of dependent persons.	Banca Agricola Mantovana and Camera del Lavoro - Mantova.	1 July 1945

./.

0236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tion)	Parties concerned	Data from which operative	Remarks
creased wage am of 7200 li of firms con- ry, game and	Associazione Provinciale Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova e selvaggina and Camera del Lavoro - Milano	As from 1 July 1945	Operative in Milano province
creased wage g from a maxi or managers.	Associazione Provinciale delle Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di droghe e coloniali and Camera del Lavoro - Milano	As from 1 July 1945	Operative in Milano Province
creased wage erai of cinemas um, in case of (8 hours) for	Associazione Lombarda esercenti di cinema e teatri and Unione lavoratori dello spettacolo, lega impiegati, salariati dei cinema e teatri.	As from 1 June 1945	Operative in Milano Province
temporary in- he Banca Agri- m a maximum of s and females, e, over 30 years llowance in case	Banca Agricola Mantovana and Camera del Lavoro - Mantova.	1 July 1945	

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brief description of agreement	Parties concerned	Date from which operative
Agreement providing for (1) a liberation bonus to the workers of this metallurgical firm varying from a maximum of 5000 lire for head of family payable in 4 instalments. (2) Slight wage adjustments.	Direzione della Società Silmen and Internal Commission	as from 1.8.45

785021

0 7 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agreement	Parties concerned	Data from which operative	Remarks
or (1) a liberation of this metallurgi a maximum of 5000 ly payable in 4	Direzione della Società Silmen and Internal Commission	as from 1.8.45	

td.

2 6 9 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
LABOR DIVISION

12 October 45

To : Director, Labor Sub-Commission
Allied Commission H.Qs.

SUBJECT: Salary and wage agreements approved by A.M.G.

2467

Copies of a further summary of salary and wage agreements which have been approved by the Regional Commissioner on the recommendation of the Regional Joint Advisory Committee are attached for information of Labor Sub-Commission.

R.C. AIREY
Industrial Relations
Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENT
APPROVED BY A.M.G. ON RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Parties confened	Brief description of agreement	Data from wh operative
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCINATI ALLEANZA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE and CAMERA DEL LAVORO - Brescia	Agreement providing for a contingency indemnity for commercial workers, the amount varying from a maximum of 3000 a month. Hotel food-shop, bar and café employees are excluded.	to take effec 25 June 45
CASSA DI RISPARMIO VIGEVANO and CAMERA DEL LAVORO - Vigevano	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of this bank, the amount varying from a maximum of 2400 lire a month.	to take effec 1st June 4
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI LOMBARDA and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement for the drivers of transport firms providing for a travelling allowance while on duty away from home, the amount varying from a maximum of 600 lire a day (to cover cost of two meals and sleeping accomodation).	to take effec 16 July

./.

0741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENT
APPROVED BY A.M.G. ON RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Lombardia
Report
#5

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
RCINATI ELLE COOPE escia	Agreement providing for a contingency indemnity for commercial workers, the amount varying from a maximum of 3000 a month. Hotel food-shop, bar and café employees are excluded.	to take effect from 25 June 45	Operative in Brescia province
EVANO gevano	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of this bank, the amount varying from a maximum of 2400 lire a month.	to take effect from 1st June 45	------
LI LOMBARDA lano	Agreement for the drivers of transport firms providing for a travelling allowance while on duty away from home, the amount varying from a maximum of 600 lire a day (to cover cost of two meals and sleeping accomodation).	to take effect from 16 July 45	Operative in Milan province only.

./.

0742

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from which operative
REPRESENTATIVE OF VARIOUS BANKS IN MILAN PROVINCE and CAMERA DEL LAVORO - Milan	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of various banks, the amount varying from a maximum of 3000 lire a month according to the population of the town.	to take effect f 1st June 45
MANAGEMENT OF CONSORZIO VILLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for new basic salary rates for managers and impiegati of consorzio Villoresi, varying from a maximum of 600 lire for directors. Regulations are laid down in agreement governing holidays, seniority, dismissal, sickness, injury payments.	to take effect f 1st May 45
MANAGEMENT OF CONSORZIO VILLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staff of Consorzio Villoresi, the amount varying from a maximum of 3000 lire for man and women head of family. No additional allowance is provided for dependent persons.	to take effect f 1st July 45

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
KS	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of various banks, the amount varying from a maximum of 3000 lire a month according to the population of the town.	to take effect from 1st June 45	Operative in Milan provin ce
RM VIL	Agreement providing for new basic salary rates for managers and impiegati of consorzio Villoresi, varying from a maximum of 600 lire for directors. Regulations are laid down in agreement governing holidays, seniority, dismissal, sickness, injury payments.	to take effect from 1st May 45	
RE VIL	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staff of Consorzio Villoresi, the amount varying from a maximum of 3000 lire for man and women head of family. No additional allowance is provided for dependent persons.	to take effect from 1st July 45	

./.

0744

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from wh operativ
MANAGEMENT OF CONSORZIO VOLLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for a new basic wage rates for operai of Consorzio Villoresi , varying from a maximum of 3000 lire per month. Regumations governing holidays, seniority , dismissal, sickness,injury benefits.	ta take effec 1st May 45
MANAGEMENT OF CONSORZIO VILLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for a Contingency indemnity for operai of Consorzio Villoresi varying from a maximum of 2000 lire for men and women head of family.	to take effec 1st July 4
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SPECIALITA'MEDICINALI, PRODOTTO CHIMICI,FARMACEUTICI ED AFFINI and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new basic salary rates for the staff of firms concerned with commerce of pharmaceutical products, varying from a maximum of 7200 £ monthly for directors.	to take effec 1st June 4

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
LLORE IO VIL	Agreement providing for a new basic wage rates for operai of Consorzio Villoresi , varying from a maximum of 3000 lire per month. Regumlations governing holidays, seniority , dismissal, sickness,injury benefits.	ta take effect from 1st May 45	
LLORE IO VIL	Agreement providing for a Contingency indemnity for operai of Consorzio Villoresi varying from a maximum of 2000 lire for men and women head of family.	to take effect from 1st July 45	
ESER- ROSSO PRODOT AFFI-	Agreement providing for new basic salary rates for the staff of firms concerned with commerce of pharmaceutical products, varying from a maximum of 7200 & monthly for directors.	to take effect from 1st June 45	Operative in Milan Province only.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from w operativ
UNIONE ARTIGIANI and CAMERA DEL LAVORO -Milano	Agreement providing for the extension of the contingency indemnity payments to women hair - dressers and new basic wage rates varying from a maximum of 850 lire weekly for hair-dressers of first category.	to take effe 2nd July
UNIONE ARTIGIANI - Milano and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for the contingency indemnity payments to artigiani workers , the amount varying from a maximum of 3000 lire monthly for impiegati and 120 lire a day for operai head of family with one dependent person, plus 375 lire monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effe 1st Augus
UNIONE DEI COMMERCIANTI - Mil. and CAMERA DEL LAVORO -Milano	Agreement providing for a contingency indemnity to workers of wholesale and retail commercial firms, varying from a maximum of 95 lire a day for men head of family over 20 years plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take effe 1st Augus

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from whoth operative	Remarks
	Agreement providing for the extension of the contingency indemnity payments to women hair - dressers and new basic wage rates varying from a maximum of 850 lire weekly for hair-dressers of first category. 3600	to take effect from 2nd July 45	Operative in Milan provin ce.
	Agreement providing for the contingency indemnity payments to artigiani workers , the amount varying from a maximum of 3000 lire monthly for impiegati and 120 lire a day for operai head of family with one dependent person, plus 375 lire monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effect from 1st August 45	Operative in Milan provin ce.
Mil.	Agreement providing for a contingency indemnity to workers of wholesale and retail commercial firms, varying from a maximum of 95 lire a day for men head of family over 20 years plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take effect from 1st August 45	Operative in Milan provin ce.

./.

0 7 4 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data fro... opera...
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI DROGHE E COLONIALI and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new basic salary and wage rates for shop-workers of retail grocery firms varying from a maximum of 4300 lire monthly for managers?	to take ... 1st Ju...
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI VINO ED AFFINI and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for a new basic salary and wage rates for staff of commercial firms concerned with wholesale and retail distribution of wine and by-products, varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers.	to take ... 1st ...
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MACELLERIA E CARNE EQUINA and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new minimum basic daily rates for butcher's shop, varying from a maximum of 165 lire daily for store clerks. b) workers of	to take ... 1st ...

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
ERCENTI DROGHE	Agreement providing for new basic salary and wage rates for shop-workers of retail grocery firms varying from a maximum of 4300 lire monthly for managers?	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan province.
ERCENTI AL DET	Agreement providing for a new basic salary and wage rates for staff of commercial firms concerned with wholesale and retail distribution of wine and by-products, varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan province.
ERCENTI MACEL-	Agreement providing for new minimum basic daily rates for butcher's shop, varying from a maximum of 165 lire daily for store clerks.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan province.

°) workers of

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from which operative
ASSOCIAZ. PROV. DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new minimum rates of salary for staff and workers of Travel and Turist Agencies varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers and chief of Section etc.	to take effect f 1st July 194
ASSOC. PROV. DELLE CASE DI PUBBLICITA' and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new minimum basic salary rates for the staff of Advertisement Agencies varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers of chief of division.	to take effect f 1st July 19
ASSOC. INDUSTRIALI MANTOVA PROVINCE and ASSOCIAZ. ARTIGIANI and CAMERA DEL LAVORO - Mantova	Agreement providing for a contingency indem nity for workers for industrial, artigiane and cooperative firms varying from a maximum of 120 lire a day for man head of family, with one dependent person and a suplementary allowance amounting to 15 lire a day for every dependent person besides the first one and up to three. For impiegati 3000 lire monthly and 375 for every dep.person.	to take effect 16 July 194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
E DI	Agreement providing for new minimum rates of salary for staff and workers of Travel and Turist Agencies varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers and chief of Section etc.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan provin ce.
PUBBLI	Agreement providing for new minimum basic salary rates for the staff of Advertisement Agencies varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers of chief of division.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan Province
PROVINCE va	Agreement providing for a contingency indem nity for workers for industrial, artigiane and cooperative firms varying from a maximum of 120 lire a day for man head of family, with one dependent person and a suplementary allowance amounting to 15 lire a day for every dependent person besides the first one and up to three. For impiegati 3000lire monthly and 375 for every dep.person.	to take effect from 16 July 1945	Operative in Mantova Province.

0752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from wh operative
UNIONE COMMERCIANTI - Milano and CAMERA DEL LAVORO -Milano	Agreement providing for a contingency indem nity to workers employed in the distribution of food-stuffs,etc. varying from a maximum of 85 lire daily for men head of family over 20 years of age, plus 15 lire for every de- pendent person besides the first one and up to three in number.	to take effec 1st August
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement extending di contingency indemnity to workers employed by transport firms. Reduced indemnity rates are provided for tho se workers who are entitled to travelling allowance, varying from 70 lire for men head of family, with one dependent person.	beginning fro June 45
UNIONE INDUSTRIALI - Sondrio and CAMERA DEL LAVORO - Sondrio	Agreement providing for contingency indemni- ty payments to industrial workers, the amount varying from a maximum of 2820 lire monthly for impiegati and 112,80 lire a day for operai, head of family, with one dependent person, plus lire 375 monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effe 1st July

./.

0753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24.60

	Brief description of agreement	Date from which operative	Remarks
lano	Agreement providing for a contingency indemnity to workers employed in the distribution of food-stuffs,etc. varying from a maximum of 85 lire daily for men head of family over 20 years of age, plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take effect from 1st August 45	Operative in Milano province.
LOMBARDA no	Agreement extending di contingency indemnity to workers employed by transport firms. Reduced indemnity rates are provided for those workers who are entitled to travelling allowance, varying from 70 lire for men head of family, with one dependent person.	beginning from 23rd June 45	Operative in Milan province only
ndrio rio	Agreement providing for contingency indemnity payments to industrial workers, the amount varying from a maximum of 2820 lire monthly for impiegati and 112,80 lire a day for operai, head of family, with one dependent person, plus lire 375 monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Sondrio province

./.

0754

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from w... operativ...
REPRESENTATIVES OF VARIOUS BANKS IN VARESE PROVINCE and CAMERA DEL LAVORO-Varese	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staffs of various Banks varying from a maximum of 3000 lire monthly for men head of family, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three in number and 150 for every dependent person in excess of three.	to take eff... 1 June
REPRESENTATIVES OF THE FIRM "MOTTURA AND ZACCHEO" - Cremona and CAMERA DEL LAVORO - Cremona	Agreement providing for new minimum basic wage rates for operai employed in civil engineering construction on Po bridge, varying from a maximum of 11 lire, hourly for carpenters and masons. Slight increases are granted in some cases in view of the dangerous conditions of the work.	To take ef... 1 Augus...
REPRESENTATIVES OF THE FIRM "Soc. RISCUOTITORI " and CAMERA DEL LAVORO - Brescia	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of the "Soc.Riscuotitori" varying from a maximum of 2700 lire monthly for men head of family or men and women over 30 years of age, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three andlire 150 monthly for each one in excess of three.	to take ef... 1st June

./.

0753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
BANKS	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staffs of various Banks varying from a maximum of 3000 lire monthly for men head of family, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three in number and 150 for every dependent person in excess of three.	to take effect from 1 June 45	---
M remona na	Agreement providing for new minimum basic wage rates for operai employed in civil engineering construction on Po bridge, varying from a maximum of 11 lire, hourly for carpenters and masons. Slight increases are granted in some cases in view of the dangerous conditions of the work.	To take effect from 1 August 45	----
M a	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of the "Soc.Riscuotitori" varying from a maximum of 2700 lire monthly for men head of family or men and women over 30 years of age, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three andlire 150 monthly for each one in excess of three.	to take effect from 1st June 45	- ----

./.

07561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	data from operat
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI FORNO and CAMERA DEL LAVORO - Bergamo	Agreement providing for a new basic daily wage to bakers amounting to 85 lire for every quintal of flour turned into bread and for a contingency indemnity amounting to 108 lire a day.	to take ef 11th Ju
ASSOCIAZIONE ARTIGIANA DI PAVIA and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Agreement providing for minimum weekly rates for barbers, varying from a maximum of 396 lire weekly for the 1st category	to take e 9th Jul
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Agreement providing for a contingency indemnity to commercial workers, varying from a maximum of 90 lire daily for men head of family plus 15 lire for every dependent person up to four in number . The full rates are applicable in Pavia and Vigevano, a reduction of about 9% is provided for the remaining towns.	to take e 1st Ju
UNIONE COMMERC.VALTELLINESI and CAMERA DEL LAVORO-Sondrio	Agreement providing for a contingency indemnity for Commercial workers, varying from a maximum of 2000 lire monthly for operai head of family. No prevision is made for dependent person.	to take e 23rd Ju

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	data from which operative	Remarks
RMO o	Agreement providing for a new basic daily wage to bakers amounting to 85 lire for every quintal of flour turned into bread and for a contingency indemnity amounting to 108 lire a day.	to take effect from 11th July 45	Operative in Bergamo province
VIA	Agreement providing for minimum weekly rates for barbers, varying from a maximum of 398 lire weekly for the 1st category	to take effect from 9th July 45	Operative in the town of Pavia
	Agreement providing for a contingency indemnity to commercial workers, varying from a maximum of 90 lire daily for men head of family plus 15 lire for every dependent person up to four in number . The full rates are applicable in Pavia and Vigevano, a reduction of about 9% is provided for the remaining towns.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Pavia province
	Agreement providing for a contingency indemnity for Commercial workers, varying from a maximum of 2000 lire monthly for operai head of family. No prevision is made for dependent person.	to take effect from 23rd July 45	Operative in Sondrio province.

0159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENT
APPROVED BY A.M.G. ON RECCOMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Lombardia

Parties confened	Brief description of agreement	Data from which operative
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI ALLEANZA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE and CAMERA DEL LAVORO - Brescia	Agreement providing for a contingency indemnity for commercial workers, the amount varying from a maximum of 3000 a month. Hotel food-shop, bar and cafe employees are excluded.	to take effect 25 June 45
CASSA DI RISPARMIO VIGEVANO and CAMERA DEL LAVORO - Vigevano	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of this bank, the amount varying from a maximum of 2400 lire a month.	to take effect 1st June 45
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement for the drivers of transport firms providing for a travelling allowance while on duty away from home, the amount varying from a maximum of 600 lire a day (to cover cost of two meals and sleeping accomodation).	to take effect 16 July

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUMMARY OF SALARY AND WAGE AGREEMENT
APPROVED BY A.M.G. ON RECOMMANDATION OF THE REGIONAL JOINT ADVISORY COMMITTEE

Lombardia 8

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
PE	Agreement providing for a contingency indemnity for commercial workers, the amount varying from a maximum of 3000 a month. Hotel food-shop, bar and cafè employees are excluded.	to take effect from 25 June 45	Operative in Brescia province
	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of this bank, the amount varying from a maximum of 2400 lire a month.	to take effect from 1st June 45	------
ARDA	Agreement for the drivers of transport firms providing for a travelling allowance while on duty away from home, the amount varying from a maximum of 600 lire a day (to cover cost of two meals and sleeping accomodation).	to take effect from 16 July 45	Operative in Milan province only.

./.

07601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from which operative
REPRESENTATIVES OF VARIOUS BANKS IN MILAN PROVINCE and CAMERA DEL LAVORO - Milan	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of various banks, the amount varying from a maximum of 3000 lire a month according to the population of the town.	to take effect f 1st June 45
MANAGEMENT OF CONSORZIO VILLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for new basic salary rates for managers and impiegati of consorzio Villoresi, varying from a maximum of 600 lire for directors. Regulations are laid down in agreement governing holidays, seniority, dismissal, sickness, injury payments.	to take effect f 1st May 45
MANAGEMENT OF CONSORZIO VILLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staff of Consorzio Villoresi, the amount varying from a maximum of 3000 lire for men and women head of family. No additional allowance is provided for dependent persons.	to take effect fi 1st July 45

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
BANKS	Agreement providing for a contingency indemnity for the staffs of various banks, the amount varying from a maximum of 3000 lire a month according to the population of the town.	to take effect from 1st June 45	Operative in Milan province
LLORE ZIO VIL	Agreement providing for new basic salary rates for managers and impiegati of consorzio Villoresi, varying from a maximum of 600 lire for directors. Regulations are laid down in agreement governing holidays, seniority, dismissal, sickness, injury payments.	to take effect from 1st May 45	
LLORE ZIO VIL	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staff of Consorzio Villoresi, the amount varying from a maximum of 3000 lire for men and women head of family. No additional allowance is provided for dependent persons.	to take effect from 1st July 45	

./.

0762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from which operative
MANAGEMENT OF CONSORZIO VOLLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for a new basic wage rates for operai of Consorzio Villoresi , varying from a maximum of 3000 lire per month. Regulations governing holidays, seniority , dismissal, sickness, injury benefits.	to take effect f 1st May 45
MANAGEMENT OF CONSORZIO VILLORESI and COMITATO AZIENDALE CONSORZIO VILLORESI - Milan	Agreement providing for a Contingency indemnity for operai of Consorzio Villoresi varying from a maximum of 2000 lire for men and women head of family.	to take effect fr 1st July 45
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SPECIALITA'MEDICINALI, PRODOTTO CHIMICI, FARMACEUTICI ED AFFI- and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new basic salary rates for the staff of firms concerned with commerce of pharmaceutical products, varying from a maximum of 7200 £ monthly for directors.	to take effect fr 1st June 45

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
LLORE IO VII	Agreement providing for a new basic wage rates for operai of Consorzio Villoresi , varying from a maximum of 3000 lire per month. Regulations governing holidays, seniority , dismissal, sickness,injury benefits.	to take effect from 1st May 45	
LLORE IO VII	Agreement providing for a Contingency indemnity for operai of Consorzio Villoresi varying from a maximum of 2000 lire for men and women head of family.	to take effect from 1st July 45	
ESER- ROSSO PRODOT AFFI-	Agreement providing for new basic salary rates for the staff of firms concerned with commerce of pharmaceutical products, varying from a maximum of 7200 £ monthly for directors.	to take effect from 1st June 45	Operative in Milan Province only.

./.

0764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from wheih operative
UNIONE ARTIGIANI and CAMERA DEL LAVORO -Milano	Agreement providing for the extension of the contingency indemnity payments women-hair - dressers and new basic wage rates varying from a maximum of 850 lire weekly for hair-dressers of first category.	to take effect f 2nd July 45
UNIONE ARTIGIANI - Milano and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for the contingency indemnity payments to artigiani workers , the amount varying from a maximum of 3000 lire monthly for impiegati and 120 lire a day for operai head of family with one dependent person, plus 375 lire monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effect f 1st August 4
UNIONE DEI COMMERCIANTI - Mil. and CAMERA DEL LAVORO -Milano	Agreement providing for a contingency indemnity to workers of wholesale and retail commercial firms, varying from a maximum of 95 lire a day for men head of family over 20 years plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take effect 1st August 4

./.

0765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2454 Brief description of agreement	Data from wheih operative	Remarks
Agreement providing for the extension of the contingency indemnity payments to women-hair - dressers and new basic wage rates varying from a maximum of 850 lire weekly for hair-dressers of first category.	to take effect from 2nd July 45	Operative in Milan province.
Agreement providing for the contingency indemnity payments to artigiani workers , the amount varying from a maximum of 3000 lire monthly for impiegati and 120 lire a day for operai head of family with one dependent person, plus 375 lire monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effect from 1st August 45	Operative in Milan province.
Agreement providing for a contingency indemnity to workers of wholesale and retail commercial firms, varying from a maximum of 95 lire a day for men head of family over 20 years plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take effect from 1st August 45	Operative in Milan province.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from w... operativ...
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI DROGHE E COLONIALI and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new basic salary and wage rates for shop-workers of retail grocery firms varying from a maximum of 4300 lire monthly for managers.	to take eff... 1st July
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI VINO ED AFFINI and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for a new basic salary and wage rates for staff of commercial firms concerned with wholesale and retail distribution of wine and by-products, varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers.	to take eff... 1st July
ASSOC.PROV. DELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MACELLERIA E CARNE EQUINA and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new minimum basic daily rates for °) butcher's shop, varying from a maximum of 165 lire daily for store clerks. °) workers of	to take eff... 1st July

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	2433 Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
RCENTI DROGHE	Agreement providing for new basic salary and wage rates for shop-workers of retail grocery firms varying from a maximum of 4300 lire monthly for managers.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan provin ce.
RCENTI AL DET	Agreement providing for a new basic sala ry and wage rates for staff of commercial firms concerned with wholesale and retail distribution of wine and by-products, va- rying from a maximum of 7200 lire monthly for managers.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan provin ce.
RCENTI MACEL-	Agreement providing for new minimum basic daily rates for °) butcherer's shop, varying from a maximum of 165 lire daily for sto- re clerks.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan provin ce.

°) workers of

./.

0 7 6 R

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from which operative
ASSOCIAZ. PROV. DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new minimum rates of salary for staff and workers of Travel and Turist Agencies varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers and chief of Section etc.	to take effect f 1st July 1945
ASSOC. PROV. DELLE CASE DI PUBBLICITA' and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for new minimum basic salary rates for the staff of Advertisement Agencies, varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers or chief of division.	to take effect f 1st July 19
ASSOC.INDUSTRIALI MANTOVA PROVINCE + ASSOCIAZ. ARTIGIANI and CAMERA DEL LAVORO - Mantova	Agreement providing for a contingency indemnity for workers of industrial artigiane and cooperative firms varying from a maximum of 120 lire a day for men head of family, with one dependent person and a supplementary allowance amounting to 15 lire a day for every dependent person besides the first one and up to three. For impiegati 3000lire monthly and 375 for every dep.person.	to take effect f 16 July 1945

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2462	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
DI	Agreement providing for new minimum rates of salary for staff and workers of Travel and Turist Agencies varying from a maximum of 7200 lire monthly for managers and chief of Section etc.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan provin ce.
BBLI	Agreement providing for new minimum basic salary rates for the staff of Advertisement Agencies, varying from a maximum of 7200 li- re monthly for managers or chief of division.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Milan Province
VINCE	Agreement providing for a contingency indem nity for workers of industrial artigiane and cooperative firms varying from a maximum of 120 lire a day for men head of family , with one dependent person and a supplementary allowance amounting to 15 lire a day for every dependent person besides the first one and up to three. For impiegati 3000lire monthly and 375 for every dep.person.	to take effect from 16 July 1945	Operative in Mantova Province.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from which operativ
UNIONE COMMERCIANTI - Milano and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement providing for a contingency indemnity to workers employed in the distribution of food-stuffs, etc. varying from a maximum of 85 lire daily for men head of family over 20 years of age, plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take eff 1st Augu
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA and CAMERA DEL LAVORO - Milano	Agreement extending di contingency indemnity to workers employed by transport firms. Reduced indemnity rates are provided for those workers who are entitled to travelling allowance, varying from 70 lire for men head of family, with one dependent person.	beginning f June 45
UNIONE INDUSTRIALI - Sondrio and CAMERA DEL LAVORO - Sondrio	Agreement providing for contingency indemnity payments to industrial workers, the amount varying from a maximum of 2820 lire monthly for impiegati and 112,80 lire a day for operai, head of family, with one dependent person, plus lire 375 monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take ef 1st Jul

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
	Agreement providing for a contingency indemnity to workers employed in the distribution of food-stuffs,etc. varying from a maximum of 85 lire daily for men head of family over 20 years of age, plus 15 lire for every dependent person besides the first one and up to three in number.	to take effect from 1st August 45	Operative in Milano province.
ARDA	Agreement extending di contingency indemnity to workers employed by transport firms. Reduced indemnity rates are provided for those workers who are entitled to travelling allowance, varying from 70 lire for men head of family, with one dependent person.	beginning from 23rd June 45	Operative in Milan province only
	Agreement providing for contingency indemnity payments to industrial workers, the amount varying from a maximum of 2820 lire monthly for impiegati and 112,80 lire a day for operai, head of family, with one dependent person, plus lire 375 monthly for impiegati and 15 lire a day for operai, for every dependent person up to three and besides the first one.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Sondrio province

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	Data from wh operative
REPRESENTATIVES OF VARIOUS BANKS IN VARESE PROVINCE and CAMERA DEL LAVORO-Varese	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staffs of various Banks varying from a maximum of 3000 lire monthly for men head of family, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three in number and 150 for every dependent person in excess of three.	to take effe 1 June 4
REPRESENTATIVES OF THE FIRM "MOTTURA AND ZACCHEO" - Cremona and CAMERA DEL LAVORO - Cremona	Agreement providing for new minimum basic wage rates for operai employed in civil engineering construction on Po bridge, varying from a maximum of 11 lire, hourly for carpenters and masons. Slight increases are granted in some cases in view of the dangerous conditions of the work.	To take eff 1 August
REPRESENTATIVES OF THE FIRM "Soc. RISCUOTITORI " and CAMERA DEL LAVORO - Brescia	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of the "Soc.Riscuotitori" varying from a maximum of 2700 lire monthly for men head of family or men and women over 30 years of age, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three andlire 150 monthly for each one in excess of three.	to take eff 1st June

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	Data from which operative	Remarks
BANKS	Agreement providing for a contingency indemnity for the impiegati staffs of various Banks varying from a maximum of 3000 lire monthly for men head of family, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three in number and 150 for every dependent person in excess of three.	to take effect from 1 June 45	---
emona	Agreement providing for new minimum basic wage rates for operai employed in civil engineering construction on Po bridge, varying from a maximum of 11 lire, hourly for carpenters and masons. Slight increases are granted in some cases in view of the dangerous conditions of the work.	To take effect from 1 August 45	----
	Agreement providing for a contingency indemnity for the staff of the "Soc.Riscuotitori" varying from a maximum of 2700 lire monthly for men head of family or men and women over 30 years of age, plus 300 lire monthly for every dependent person up to three andlire 150 monthly for each one in excess of three.	to take effect from 1st June 45	- ----

./.

0 7 7 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parties concerned	Brief description of agreement	data from oper
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI FORNO and CAMERA DEL LAVORO - Bergamo	Agreement providing for a new basic daily wage to bakers amounting to 85 lire for every quintal of flour turned into bread and for a contingency indemnity amounting to 108 lire a day.	to take ef 11th Ju
ASSOCIAZIONE ARTIGIANA DI PAVIA and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Agreement providing for minimum weekly rates for barbers, varying from a maximum of 398 lire weekly, for the 1st category	to take e 9th Jul
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI and CAMERA DEL LAVORO - Pavia	Agreement providing for a contingency indemnity to commercial workers, varying from a maximum of 90 lire daily for men head of family plus 15 lire for every dependent person up to four in number . The full rates are applicable in Pavia and Vigevano, a reduction of about 9% is provided for the remaining towns.	to take e 1st Jul
UNIONE COMMERC. VALTELLINESI and CAMERA DEL LAVORO-Sondrio	Agreement providing for a contingency indemnity for Commercial workers, varying from a maximum of 2000 lire monthly for operai head of family. No prevision is made for dependent person.	to take e 23rd Jul

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Brief description of agreement	data from which operative	Remarks
ORNO mo	Agreement providing for a new basic daily wage to bakers amounting to 85 lire for every quintal of flour turned into bread and for a contingency indemnity amounting to 108 lire a day.	to take effect from 11th July 45	Operative in Bergamo province
AVIA	Agreement providing for minimum weekly rates for barbers, varying from a maximum of 398 lire weekly, for the 1st category	to take effect from 9th July 45	Operative in the town of Pavia
	Agreement providing for a contingency indemnity to commercial workers, varying from a maximum of 90 lire daily for men head of family plus 15 lire for every dependent person up to four in number . The full rates are applicable in Pavia and Vigevano, a reduction of about 9% is provided for the remaining towns.	to take effect from 1st July 1945	Operative in Pavia province
	Agreement providing for a contingency indemnity for Commercial workers, varying from a maximum of 2000 lire monthly for operai head of family. No prevision is made for dependent person.	to take effect from 23rd July 45	Operative in Sondrio province.

ALLEGATO 2)

COPIA

PROVVEDIMENTI DI CONTINGENZA

Il giorno 19 giugno 1945, in Milano fra i Signori:

CASTELLINI Dott. Antonio
CHISTONI Avv. Ugo
REINA Rag. Giuseppe
ROSSI Rag. Ottone

rappresentanti delle sottoscritte Banche e la CAMERA DEL LAVORO di Milano e Provincia, rappresentata dal suo segretario Sig. Luigi MORELLI assistito dai signori SEGHETTO Filade, FRIGERIO rag. Cesare, VOI Rag. Giacomo del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

Al personale delle Banche predette, anche se addette ai servizi di esattoria, verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti:

1°) £. 3.000 a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale femminile che abbia compiuto il 30° anno di età.
2°) £. 2.000 al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno, ed al personale femminile di età compresa tra il 21° ed il 30° anno;
3°) £. 1.500 al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno;
4°) £. 1.000 al personale inferiore ai 17 anni;
5°) £. 300 di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
£. 150 per ogni persona a carico in più delle 3.

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 200.000 A 50.000 ABITANTI:

1°)	£. 2.700	come	sopra
2°)	" 1.800	"	"
3°)	" 1.300	"	"
4°)	" 850	"	"
5°)	" 300	"	"
	" 150	"	"

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 50.000 A 20.000 abitanti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CASTELLINI Dott. Antonio
CHISTONI Avv. Ugo
REINA Rag. Giuseppe
ROSSI Rag. Ottone

rappresentanti delle sottoscritte Banche e la CAMERA DEL LAVORO di Milano e Provincia, rappresentata dal suo segretario Sig. Luigi MORELLI assistito dai signori SEGHETTO Filade, FRIGERIO rag. Cesare, VOI Rag. Giacomo del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

Al personale delle Banche predette, anche se addette ai servizi di esattoria, verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti:

1°) £. 3.000 a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale femminile che abbia compiuto il 30° anno di età.
2°) £. 2.000 al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno, ed al personale femminile di età compresa tra il 21° ed il 30° anno;
3°) £. 1.500 al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno;
4°) £. 1.000 al personale inferiore ai 17 anni;
5°) £. 300 di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
£. 150 per ogni persona a carico in più delle 3 .

2418

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 200.000 A 50.000 ABITANTI:

1°)	£.	2.700	come sopra
2°)	"	1.800	" "
3°)	"	1.300	" "
4°)	"	850	" "
5°)	"	300	" "
	"	150	" "

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 50.000 A 20.000 abitanti:

1°)	£.	2.400	come sopra
2°)	"	1.600	" "
3°)	"	1.200	" "
4°)	"	750	" "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5°) £. 300 come sopra
£. 150 " "

PIAZZE CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 abitanti:

1°)	£.	2.100	come	sopra
2°)	"	1.400	"	"
3°)	"	1.100	"	"
4°)	"	600	"	"
5°)	"	300	"	"
	"	150	"	"

S'intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni famigliari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle Filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai punti 1°), 2°), 3°), e 4°) verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi ai contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1945 con facoltà alle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un novo generale contratto di lavoro.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

2447

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO 3)

P R O M E M O R I A

Differenze retribuzione con altre Banche prima dell'accordo 12 luglio 1945

BANCO AMBROSIANO = retribuzioni superiori in media percentuale dal 70 all'80%

BANCA POPOLARE DI MILANO = retribuzione superiori in media percentuale dal 65 al 75%

BANCA LOMBARDA DI DD. E CC. = retribuzioni superiori in media percentuale dal 45 al 50%

CREDITO COMMERCIALE = retribuzioni superiori in media percentuale del 30% (ha in corso di discussione in contratto di lavoro)

BANCA COMMERCIALE ITALIANA - retribuzioni superiori in media percentuale dal 40 al 50%.- La Banca Commerciale, come pure le altre Banche di Interesse Nazionale, corrispondono gli assegni familiari in misura notevolmente superiore a quelli della categoria "Banche e Banchieri".

2416

Milano, 20 Agosto 1945

P. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Differenze retribuzione con altre Banche prima dell'accordo 12 luglio 1945

BANCO AMBROSIANO = retribuzioni superiori in media percentuale dal 70 all'80%

BANCA POPOLARE DI MILANO = retribuzioni superiori in media percentuale dal 65 al 75%

BANCA LOMBARDA DI DD. E CC. = retribuzioni superiori in media percentuale dal 45 al 50%

CREDITO COMMERCIALE = retribuzioni superiori in media percentuale del 30% (ha in corso di discussione in contratto di lavoro)

BANCA COMMERCIALE ITALIANA - retribuzioni superiori in media percentuale dal 40 al 60%.- La Banca Commerciale, come pure le altre Banche di Interesse Nazionale, corrispondono gli assegni familiari in misura notevolmente superiore a quelli della categoria "Banche e Banchieri".

2446

Milano, 20 Agosto 1945

P. C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi and Latorraca

CONFEDERAL LABOUR CHAMBER FOR MILAN AND PROVINCE

17 May 1945

As a consequence of the numerous queries submitted to the syndical organizations on the part of interested people and agencies concerning the exact interpretation of the arrangement establishing the "liberation bonus" as well as the "insurrectional presence indemnity", the Industrialists Union and the Labour Chamber have reached the following agreement:

1st LIBERATION BONUS

a) people entitled to: are entitled to receive the "liberation bonus" also

- the workers (both manual and office-employees) who are finding themselves in one of the positions described hereunder : 1° workers who were imprisoned for political reasons; 2° those who were compelled to leave their working place or absconded on account of a political prosecution; 3° workers interned in Germany for political reasons; 4° workers defaulter to the levying of the so-called government of the Italian social Republic; 5° workers who left their working place or absconded in order not to comply with the summons for winter works. In order not to give to the word "political persecuted" a too wide meaning, which would lend itself to unfair speculations, it is specified that for "political persecuted" one should mean a worker who has found himself in a situation whereby his personal liberty was at stake, but this must be founded on a positive acknowledgment to be obtained from Internal Commission, which will act with respect to this issue, in agreement with the National Liberation Committee.

- workers who have been dismissed from their job by the will of the Firm after the 15 March 1945, even if the dismissal in question was intimated following a "nothing prevents" communication of the Employment Office, naturally with exclusion of all cases of dismissal for cause;

- resigning workers to whom there were not duly delivered their respective labour documents, and that

0782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

as a consequence of the said non-delivery have been unable to find another occupation;

- workers who on the date of 25 April 1945 were present at their working place, even if engaged for a probatory period, and even if the probatory period was not ended at the said date.

- workers who having formerly belonged to the republican army passed afterwards of their own free will = before the 1st of January 1945 = into the ranks of the "Corpo dei volontari della Libertà" (Corps of Freedom Volunteers, and who are of course in a position to give evidence of such a passage;

b) not entitled to: also the following are not entitled to receive the liberation bonus: workers formerly belonging to the black brigades, to the autonomous legion "Ettore Muti", to the X Mas Flotilla, to the Secrete Police and the like and to the Republican Army (with the sole exception of point a),

- workers formerly in the employ of such organizations as "Todt", "Speer" and the like of a German or fascist character, or having worked, even indirectly, for the benefit of such organizations;

- workers who have voluntarily resigned from their employment, unless they were compelled to take such a step by political reasons;

- epurated workers; with respect to workers for whom the epuration proceeding is still under way, the grant of the bonus has been stopped pending the result of the epuration proceeding;

- persecuted workers for political reasons who have found employment with other Firms, in contrast with the Firm which had employed them by force; this in order to avoid a double awarding of the bonus; 2044

2) INSURRECTIONAL PRESENCE INDEMNITY

1°) The Insurrectional presence indemnity belongs to:

a) all the workers who were present in the industrial and commercial establishments during the 26.27.28. 30 April and first of May;

b) all the workers in the employ of the said

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

establishments, but absent during the before mentioned days, owing to their mobilisation or different destination on the part of the C.L.N., provided that they are able to offer evidence of such mobilisation or destination.

2°) The insurrectional presence indemnity is not payable, and in its place, the undermentioned economic treatment will be granted to the workers:

a) for whatever reasons absent from the establishments (except for the case contemplated under preceding letter a) of this point 2), with the understanding that these workers will receive the normal economic treatment as contemplated by the labour agreement actually in force;

b) to workers absent for reasons that under normal conditions would have prevented them from working regularly (sickness, labour accidents, maternity, etc.) in which cases the special economic treatments, if any, contemplated by the labour agreement will be enforced.

3°) Are not entitled to receive the insurrectional presence indemnity or any other economic treatment:

a) all workers not entitled to receive the "liberation bonus".

b) all workers who, although belonging to the Firm' personnel remained away from the working place, not for exceptional reasons, but rather through want of a feeling of national solidarity. However, whenever any disagreement might arise in this matter, the same will be considered by the Internal Commissions and the employers or, where necessary, by the Industrialists Union and the Labour Chamber.

It is thereby confirmed that the Insurrectional presence indemnity, is not accumulable to the normal economic treatment, as fixed and governed by the labour agreements, but that it must be always intended as a substitute for the latter.

2413

+ + +

As regards the economic treatment to be allowed during the 8 and 9 May days, the following agreement was reached:

1° - The 8 of May is considered as holyday, Workers who during that day failed to display their personel activity will receive their normal pay;

0 7 8 41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

those who have displaced personal activity are entitled to receive, in addition to their normal pay, as many rates of wage per hour, as the number of working hours really served, with no additional recompense for holiday work.

2°) The 9 of May day is considered as a working day: workers who were occupied during that day will receive their normal pay, with no additional recompense;

as for the workers who failed to work during that day, complying with the agreements reached between the Firm and the Internal Commission, they will receive the economic treatment of the paid-days to be put on the account of 1945 vacations, or otherwise, the same day will be considered as a non-paid day of leave; all this in derogation from the legislation as well as from the fascist contractual rules relating to the so-called great national holidays.

2412

Agreement of 8th July 1945 in Milan
All Industries 3

COPIA

Nella riunione tenuta a Milano l'8 luglio 1945 nella sede della Commissione Centrale Economica del C.L.N.A.I. tra i rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro e della Camera del Lavoro e delle Unioni Industriali delle Provincie di Milano, Torino e Genova; alla presenza dei Ministri Parini, Gronchi, Romita, Barberaschi e del Sottosegretario Amendola e dei membri del C.C.N. è stato concordato:

è concessa a tutti i lavoratori ed impiegati dell'Alta Italia occupati nell'industria un'indennità di contingenza sulla base di quella stabilita negli accordi di Milano.

A decorrere dal 25 giugno o da data precedente per gli accordi eventualmente già intervenuti e fino al 30 settembre p.v. i lavoratori dell'Alta Italia sospesi o lavoranti ad orario ridotto percepiranno il 75% della indennità di contingenza ed il 75% della retribuzione globale per le ore lavorate tra le ore 0 e le 48 a causa di riduzione di orario. Di questo 75% il terzo è a carico dei datori di lavoro e gli altri 2/3 a carico della Cassa Integrazioni.

Lo Stato interverrà ad agevolare la corresponsione di tali indennità con un concorso la cui natura e le cui modalità saranno determinate da appositi provvedimenti legislativi. Per quelle industrie che nel detto periodo 25 giugno 30 settembre avessero difficoltà finanziarie al pagamento del terzo a loro carico saranno prospettate dalla Confindustria al Governo le proposte necessarie. Sulla base dei presenti accordi le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'Alta Italia che non vi abbiano ancora provveduto stipuleranno gli accordi integrativi di attuazione per i lavoratori occupati e per quelli sospesi o lavoranti ad orario ridotto.

2411

Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva tutte le nuove assunzioni di personale a partire dall'entrata in vigore del presente contratto non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.

Il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione metterà subito allo studio col concorso di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e di quelle dei datori di lavoro in modo da poterne iniziare l'attuazione anche prima del 30 settembre, il piano per impiegare la maggior parte di mano d'opera nei veri settori di attività produttive e per fronteggiare con provvedimenti adeguati il prevedibile margine di disoccupazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

membri del C.C.I. e [illegible]

è concessa a tutti i lavoratori ed impiegati dell'Alta Italia occupati nell'industria un'indennità di contingenza sulla base di quelle stabilite negli accordi di Milano.

A decorrere dal 25 giugno o da data precedente per gli accordi eventualmente già intervenuti o fino al 30 settembre p.v. i lavoratori dell'Alta Italia sospesi o lavoranti ad orario ridotto percepiranno il 75% della indennità di contingenza ed il 75% della retribuzione globale per le ore lavorate tra le ore 0 e le 48 a causa di riduzione di orario. Di questo 75% il terzo è a carico dei datori di lavoro e gli altri 2/3 a carico della Cassa Integrazioni.

Lo Stato interverrà ad agevolare la corresponsione di tali indennità con un concorso la cui natura e la cui modalità saranno determinate da appositi provvedimenti legislativi. Per quelle industrie che nel detto periodo 25 giugno 30 settembre avessero difficoltà finanziarie al pagamento del terzo a loro carico saranno prospettate dalla Confindustria al Governo le proposte necessarie. Sulla base dei presenti accordi le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'Alta Italia che non vi abbiano ancora provveduto stipuleranno gli accordi integrativi di attuazione per i lavoratori occupati e per quelli sospesi o lavoranti ad orario ridotto.

2411

Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttive tutte le nuove assunzioni di personale a partire dall'entrata in vigore del presente contratto non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.

Il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione metterà subito allo studio col concorso di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e di quelle dei datori di lavoro in modo da poterne iniziare l'attuazione anche prima del 30 settembre, il piano per impiegare la maggior parte di mano d'opera nei vari settori di attività produttive e per fronteggiare con provvedimenti adeguati il prevedibile margine di disoccupazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldassi /js

AGREEMENT OF 8th JULY 1945 AT MILAN

Copy

In the meeting held in Milan, the 8th July 1945, at the office of the Central Economic Commission of the National Liberation Committee of Northern Italy, between the representatives of the Italian General Labour Confederation, as well as of the Industrial Unions of the Milan, Turin and Genoa' provinces, and in the presence of the Ministers: Mauini, Gronchi, Romita, Barbareschi - and of the Under-secretary Amendola as well as of the members of the C.C.N. , the following agreement has been reached:

- an Emergency indemnity on the same basis as that fixed in the Milan' agreements is granted to all manual - and office - workers of Northern Italy occupied in the industrial sector.

Starting from the date of 25 June or from a preceding date - if eventual agreements have already been stipulated - and up to the 30th of September of this year, the workers of Nerther Italy whose employment has been suspended or who are working at part-time, will receive 75% of the Emergency indemnity and 75% of the aggregate wage for non-worked hours between the hour 0 and 48, due to a redution of the working hours. This 75% allowance is so distributed: one third on charge of the employers and the other two thirds on charge of the Implementing Fund.

The Italian State shall concur to facilitate the payment of the above indemnities, by a financial contribution, the nature and the forms of which will be specified in special law provisions. For those industries which - during the above mentioned period: 25 June - 30 September next - would experience serious financial difficulties in paying the third part of the allowance on their charge, the "Confindustria" shall submit to the Government the necessary proposals. On the basis of the present agreement, the provincial organisations of the employers and employees of Northern Italy, = if they have not yet taken an action on the matter=shall stipulate the respective implementing agreements for the purpose of carrying into execution the present scheme, both for the employed workers and

0783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and for those whose employment has been suspended, or who are working only on a part-time basis.

With the purpose to facilitate the resumption of the production activity, all new enrolment of personnel - starting from the date on which the present agreement becomes effective - shall not be subject to any dismissal forbiddance. The dismissal of all "epurati" (epured people) is authorized.

The Inter-ministerial Committee for Reconstruction will undertake at once to study = with the co-operation of the representatives of the General Italian Confederation of Labour and of the Confederations of the employers = a plan, the purpose of which it to secure an employment to the majority of the workers in the different sectors of productive activity, as well as of fixing = by means of proper measures = the prospective margin of unemployment. All efforts will be made to begin the practical realization of this plan even before the 30 of September next.

2439

0789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi /js

AGREEMENT OF 8th JULY 1945 AT MILAN

Copy

In the meeting held in Milan, the 8th July 1945, at the office of the Central Economic Commission of the National Liberation Committee of Northern Italy, between the representatives of the Italian General Labour Confederation, as well as of the Industrial Unions of the Milan, Turin and Genoa' provinces, and in the presence of the Ministers: Buini, Gronchi, Romita, Parberaschi - and of the Under-secretary Amendola as well as of the members of the C.C.L.N., the following agreement has been reached:

- an Emergency indemnity on the same basis as that fixed in the Milan' agreements is granted to all manual - and office - workers of Northern Italy occupied in the industrial sector.

Starting from the date of 25 June or from a preceding date - if eventual agreements have already been stipulated - and up to the 30th of September of this year, the workers of Norther Italy whose employment has been suspended or who are working at part-time, will receive 75% of the Emergency indemnity and 75% of the aggregate wage for non-worked hours between the hour 0 and 48, due to a redution of the working hours. This 75% allowance is so distributed: one third on charge of the employers and the other two thirds on charge of the Implementing Fund.

2438

The Italian State shall concur to facilitate the payment of the above indemnities, by a financial contribution, the nature and the forms of which will be specified in special law provisions. For those industries which - during the above mentioned period: 25 June - 30 September next - would experience serious financial difficulties in paying the third part of the allowance on their charge, the "Confindustria" shall submit to the Government the necessary proposals. On the basis of the present agreement, the provincial organizations of the employers and employees of Northern Italy, = if they have not yet taken an action on the matter=shall stipulate the respective implementing agreements for the purpose of carrying into execution the present scheme, both for the employed workers and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and for those whose employment has been suspended, or who are working only on a part-time basis.

With the purpose to facilitate the resumption of the production activity, all new enrolment of personnel - starting from the date on which the present agreement becomes effective - shall not be subject to any dismissal forbiddance. The dismissal of all "epurati" (epured peple) is authorized.

The Inter-ministerial Committee for Reconstruction will undertake at once to study = with the co-operation of the representatives of the General Italian Confederation of Labour and of the Confederations of the employers = a plan, the purpose of which it to secure an employment to the majority of the workers in the different sectors of productive activity, as well as to face = by means of proper measures = the prospective margin of unemployment. All efforts will be made to begin the practical realization of this plan even before the 30 of September next.

2437

0791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldezzi /js

AGREEMENT OF 8th JULY 1945 AT MILAN

Copy

In the meeting held in Milan, the 8th July 1945, at the office of the Central Economic Commission of the National Liberation Committee of Northern Italy, between the representatives of the Italian General Labour Confederation, as well as of the Industrial Unions of the Milan, Turin and Genoa' provinces, and in the presence of the Ministers: Ruini, Gronchi, Romita, Barbareschi - and of the Under-secretary Amendola as well as of the members of the C.C.L. , the following agreement has been reached:

- an Emergency indemnity on the same basis as that fixed in the Milan' agreements is granted to all manual - and office - workers of Northern Italy occupied in the industrial sector.

Starting from the date of 25 June or from a preceding date - if eventual agreements have already been stipulated - and up to the 30th of September of this year, the workers of Norther Italy whose employment has been suspended or who are working at part-time, will receive 75% of the Emergency indemnity and 75% of the aggregate wage for non-worked hours between the hour 0 and 48, due to a redution of the working hours. This 75% allowance is so distributed: one third on charge of the employers and the other two thirds on charge of the Implementing Fund.

2436

The Italian State shall concur to facilitate the payment of the above indemnities, by a financial contribution, the nature and the forms of which will be specified in special law provisions. For those industries which - during the above mentioned period: 25 June - 30 September next - would experience serious financial difficulties in paying the third part of the allowance on their charge, the "Confindustria" shall submit to the Government the necessary proposals. On the basis of the present agreement, the provincial organisations of the employers and employees of Northern Italy, = if they have not yet taken an action on the matter=shall stipulate the respective implementing agreements for the purpose of carrying into execution the present scheme, both for the employed workers and

0792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and for those whose employment has been suspended, or who are working only on a part-time basis.

With the purpose to facilitate the resumption of the production activity, all new enrolment of personnel - starting from the date on which the present agreement becomes effective - shall not be subject to any dismissal forbiddance. The dismissal of all "epurati" (epured pople) is authorized.

The Inter-ministerial Committee for Reconstruction will undertake at once to study in with the co-operation of the representatives of the General Italian Confederation of Labour and of the Confederations of the employers a plany the purpose of which it to secure an employment to the majority of the workers in the different sectors of productive activity, as well as to foresee - by means of proper measures - the prospective margin of unemployment. All efforts will be made to begin the practical realization of this plan even before the 30 of September next.

2435

CAMERA DEL LAVORO di Milano e Provincia

Addì 29 maggio 1945 in Milano.

Fra L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO

E LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

considerato :

1°) - Che negli stabilimenti Industriali la mancanza di materie prime ha determinato da mesi una notevole esuberanza di maestranza in confronto alle possibilità effettive di lavoro;

2°) - Che non si può sperare in una immediata ripresa per le attuali difficoltà di approvvigionamento, e trasporto delle materie prime;

3°) - Che é preferibile favorire il graduale e spontaneo trasferimento d delle maestranze dagli stabilimenti parzialmente o totalmente inoperosi ad altre attività che sono in grado di assorbire parte di questa esuberanza (per es.agricoltura, edilizia etc.)piuttosto che addivenire ad un immediato sblocco dei licenziamenti;

Si é convenuto e stipulato quanto segue :

1°) - MESSA IN ASPETTATIVA DEI LAVORATORI.

a)-Ove si rendessero esuberanti aliquote di lavoratori rispetto alla attuale possibilità di impiego, l'Azienda, previ accordi con la Commissione interna, curerà la formazione di un ruolo di "messa in aspettativa". In tale ruolo saranno, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive dell'Azienda, iscritti tutti i lavoratori che ne faranno richiesta : detti lavoratori sono esentati dall'obbligo di prestare la loro opera e beneficiano del trattamento economico di cui in appresso.

b)-Il periodo di "messa in aspettativa" dei lavoratori iscritti al ruolo godranno del seguente trattamento economico:
-Una indennità giornaliera per ciascun giorno lavorativo,a carico della Azienda di L.10,=(dieci)per gli operai maschi di età superiore ai 18 anni; L.6,=(sei)per le donne di età superiore ai 18 anni e L.3,=(tre)per i giovani d'ambo i sessi di età superiore ai 18 anni.
-L'assegno familiare eventualmente spettante :
-Una indennità speciale sul fondo di disoccupazione involontaria, per ogni giorno lavorativo, dell'importo di L.16,=(sedici) per gli operai maschi di età superiore ai 18 anni, di L.12,=(dodici)per le donne di età superiore agli anni 18 e di L.7,=(sette)per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni.

2434

c)-La liquidazione del trattamento di cui sopra sarà effettuata allo scadere del periodo di paga più prossimo al 15 del mese e per l'importo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

alle possibilità effettive di lavoro;

2°) - Che non si può sperare in una immediata ripresa per le attuali difficoltà di approvvigionamento, e trasporto delle materie prime;

3°) - Che é preferibile favorire il graduale e spontaneo trasferimento d delle maestranze dagli stabilimenti parzialmente o totalmente inoperosi ad altre attività che sono in grado di assorbire parte di questa esuberanza (per es.agricoltura, edilizia etc.)piuttosto che addivenire ad un immediato sblocco dei licenziamenti;

Si é convenuto e stipulato quanto segue :

1°) - MESSA IN ASPETTATIVA DEI LAVORATORI.

a)-Ove si rendessero esuberanti aliquote di lavoratori rispetto alla attuale possibilità di impiego, l'Azienda, previ accordi con la Commissione interna, curerà la formazione di un ruolo di "messa in aspettativa". In tale ruolo saranno, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive dell'Azienda, iscritti tutti i lavoratori che ne faranno richiesta : detti lavoratori sono esentati dall'obbligo di prestare la loro opera e beneficiano del trattamento economico di cui in appresso.

b)-Il periodo di "messa in aspettativa" dei lavoratori iscritti al ruolo godranno del seguente trattamento economico:
-Una indennità giornaliera per ciascun giorno lavorativo,a carico della Azienda di L.10,=(dieci)per gli operai maschi di età superiore ai 18 anni; L.6,=(sei)per le donne di età superiore ai 18 anni e L.3,=(tre)per i giovani d'ambo i sessi di età superiore ai 16 anni.
-L'assegno familiare eventualmente spettante :
-Una indennità speciale sul fondo di disoccupazione involontaria, per ogni giorno lavorativo, dell'importo di L.16,=(sedici) per gli operai maschi di età superiore ai 18 anni, di L.12,=(dodici)per le donne di età superiore agli anni 18 e di L.7,=(sette)per i giovani d'ambo i sessi di età non superiore ai 18 anni.

2434

c)-La liquidazione del trattamento di cui sopra sarà effettuata allo scadere del periodo di paga più prossimo al 15 del mese o per l'importo corrispondente al mese in corso; detta liquidazione verrà effettuata direttamente dall'Azienda la quale si rivarrà per le quote non a suo carico, sugli Istituti Previdenziali ed assistenziali.

d)-I lavoratori che già si trovassero in "temporanea disponibilità" a norma dei Decreti 20/1/1945 e 13/2/1945 del così detto Governo della R.S.I. beneficieranno automaticamente, dal 1° giugno 1945, del trattamento di "messa in aspettativa" a sensi di quanto più sopra disposto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c)-Le presenti norme abrogano e sostituiscono quelle dei precitati decreti 29/1/1945 e 13/2/1945 del cosidetto Governo della R.S.I.

2°) - DIMISSIONI DEI LAVORATORI.

Tutti i lavoratori che presenteranno le proprie dimissioni immediatamente o durante il periodo della loro "messa in aspettativa" (1°/6/1945-31/8/1945) ove tali dimissioni non siano incompatibili con le esigenze tecniche produttive dell'Azienda, beneficieranno del trattamento economico,(preavviso o indennità sostitutiva, indennità di licenziamento, accessori) cui avrebbero avuto diritto se fossero stati licenziati per volontà dell'Azienda.

Per la liquidazione del trattamento di cui sopra, si farà riferimento al momento in cui sono state presentate le dimissioni, se tale momento è anteriore all'inizio della "messa in aspettativa", ovvero al momento dell'inizio dell'aspettativa stessa, ove l'interessato risulti iscritto nei relativi ruoli.

) - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERAI lavoranti ad orario ridotto.

Col 1° giugno 1945 agli operai ad orario ridotto al disotto di 48 ore settimanali o il cui orario venisse ridotto al disotto di tale limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:

a) - Per le ore di effettiva prestazione lavorativa :
corresponsione del normale trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro o dai Decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della cosi detta Repubblica Sociale Italiana;

b) - Per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro :
corresponsione del :
- 50 % (cinquanta per cento) del minimo di paga oraria base o ragguagliato ad ora di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro o dai Decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della cosidetta Repubblica Sociale Italiana, a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- 25 % (venticinque per cento) dell'anzidetto minimo di paga oraria base o ragguagliata ad ora di cui sopra, a carico dell'Azienda.

2433

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto, ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito nei decreti sopra citati, che nei casi di assenza dovute a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio)non si farà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ge o indennità sostitutiva, [illegible]
...bero avuto diritto se fossero stati licenziati per volontà dell'Azien-

Per la liquidazione del trattamento di cui sopra, si farà riferimento ...mento in cui sono state presentate le dimissioni, se tale momento è an...ente all'inizio della "messa in aspettativa", ovvero al momento dell'i...io dell'aspettativa stessa, ove l'interessato risulti iscritto nei rela...i ruoli.

) - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERAI lavoranti ad orario ridotto.

Col 1° giugno 1943 agli operai ad orario ridotto al disotto di 48 ore settimanali o il cui orario venisse ridotto al disotto di tale limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:

a) - Per le ore di effettiva prestazione lavorativa :
corresponsione del normale trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi di lavoro o dai Decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della così detta Repubblica Sociale Italiana;

b) - Per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro :
corresponsione del :
- 50 % (cinquanta per cento) del minimo di paga oraria base o ragguagliato ad ora di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro o dai Decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della cosidetta Repubblica Sociale Italiana, a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- 25 % (venticinque per cento) dell'anzidetto minimo di paga oraria base o ragguagliata ad ora di cui sopra, a carico dell'Azienda.

2433

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto, ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali re...lativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito nei decreti sopra citati, che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio)non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, né opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi

ALL Documents /jg

INDUSTRIAL ASSOCIATION OF LOMBARDY

Milan, 30 August 1945

B E T W E E N

the Industrial Association of Lombardy represented by Ing. Emilio Zacchi,

A N D

the Labour Chamber of the province of Milan, represented by Signor Invernizzi and Sigg. Zino Ugo and Mirro Luigi,

having duly considered the advisability of settling the questions of a particular, local or of application character, which should render possible a calm situation, suitable to the handling of the question at a more convenient place, have taken the following decisions after broad and cordial discussions:

1) The emergency indemnity rates, effective from 6 August 1945, are modified as follows:

	MANUAL WORKERS	OFFICE WORKERS
a) men family-heads, with 1 family dependent on charge	120,00 lire per day	3.000,00 p.m.
b) women family-heads, with 1 family dependent on charge	110,00	2.750,00
c) men not family-heads above 20 years age	100,00	2.500,00
d) men not family-heads of age between 18 and 20 years	90,00	2.250,00
e) men not family-heads of age under 18 years	56,00	1.400,00
f) women not family-heads of age above 20 years	82,00	2.050,00
g) women not family-heads of age between 18 and 20	70,00	1.750,00
h) women not family-heads under 18 years	56,00	1.400,00

2432

2. Remaining unchanged the rates of the emergency indemnity for the city of Milan, as specified in paragraph 1),

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effective from 6 August 1945, the rates of the emergency indemnity for all industrial establishments placed outside the administrative district of the commune of Milan and Sesto San Giovanni shall be increased until they are reaching the levels indicated hereunder:

a) for the communes of Rho, Pero, Settimo Milanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Opera, Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormano, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano, Milanino: 100 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

b) for the communes of Monza and Legnano, 98 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

c) for the rest of the communes of the province: 93 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan.

3) Starting from 6 August, the workers on a matrimonial leave, and for all working days comprised in the said period of matrimonial leave, are entitled to receive 75% of the emergency indemnity.

4) Considering the increase that has already taken place of the maximum rates for the sickness benefit from 40,00 lire to 70,00 lire per day, the contracting parties are awaiting the eventual decisions which may be adopted on a national scale.

5) Effective from the 1st of August 1945, the injured workers, admitted to the benefit treatment on part of the I.N.A.I.L., will be entitled to 50% of the emergency indemnity limitedly to the first 30 days of indemnified injury. The parties to the agreement shall take it for granted that the provision as above is only of a temporary character, and that in the future the definite settling of all these questions shall be dealt with on a national scale.

2431

c) In connection with the payment of the single emergency indemnity, an equalization calculus will be conceded between the working hours served during two consecutive weeks, that is to say: if during two consecutive weeks the aggregate working hours are 96 or more, the emergency indemnity rates to be paid on a 100% scale to the workers must be of at least 96.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Considering that the emergency indemnity must be paid, starting from 25/6/45, even to workers attached to industrial concerns but who are performing their job at home, it must be understood that the respective agreements shall be stipulated as soon as possible between the Industrial Association of Lombardy and the Labour Chamber and that they will be carried into effect from 25.6.45 on.

The formal settling of this affair was not possible so far for various technical reasons, but it will be done very soon.

8) It is confirmed that commercial travellers and canvassers in so far as they are in the employ of industrial concerns are entitled, just as all other employees of industrial concerns, to the emergency indemnity, starting from 25.6.45.

FOR THE INDUSTRIAL ASSOCIATION
OF LOMBARDY - M I L A N
Ing.Zacchi

FOR THE LABOUR
CHAMBER - MILAN
G.Invernizzi
G.Zeno
Mariani

2430

- copia -

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

Addì 30 Agosto I945 in Milano,

tra l'associazione Industriale Lombarda rappresentata dal Sig. Ing. Emilio Zacchi,

e la Camera del Lavoro della Provincia di Milano rappresentata dal Sig. G. Invernizzi, e dai Sigg. Zino Ugo e Mirri Luigi,

considerata l'opportunità di definire la questione di carattere particolare o locale o applicativo che consentano una tranquillità di situazione atta all'esame della questione generale in opportuna sede, hanno dato ampie e cordiali discussioni e concordato quanto segue :

I) le quote di indennità di contingenza a far tempo dal 6 Agosto I945 sono modificate come segue :

	operai	impiegati
a) uomini capi famiglia con I persona a carico.....	L.I20 giorn.	L.3000 mese
b) donne capi famiglia con una persona a carico	" II0 "	" 2750 "
c) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" I00 "	" 2500 "
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i I8 e i 20 anni.....	" 90 "	" 2250 "
e) uomini non capi famiglia di età inferiore ai I8 anni.....	" 56 "	" I400 "
f) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni campiuti.....	" 82 "	" 2050 "
g) donne non capi famiglia di età compresa fra i I8 e i 20 anni.....	" 70 "	" I750 "
h) donne non capi famiglia di età inferiore ai I8 anni	" 56 "	" I400 "

2°) ferme restando le quote di indennità di contingenza per la città di Milano, come precisato al paragrafo I), a far tempo dal 6 agosto I945 le quote di indennità di contingenza per gli stabilimenti siti al di fuori della circoscrizione amministrativa del comune di Milano e Sesto S. Giovanni saranno aumentate sino a raggiungere i livelli di cui in appresso:

a) per i comuni di Rho, Pero, SettimoMilanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccianasco , Assago, Opera , Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni,

2429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I) le quote di indennità di contingenza a far tempo dal 6 Agosto I945 sono modificate come segue :

	operai	impiegati
a) uomini capi famiglia con I persona a carico.....	L.I20 giorn.	L.3000 mese
b) donne capi famiglia con una persona a carico	" II0 "	" 2750 "
c) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" I00 "	" 2500 "
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i I8 e i 20 anni.....	" 90 "	" 2250 "
e) uomini non capi famiglia di età inferiore ai I8 anni.....	" 56 "	" I400 "
f) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 82 "	" 2050 "
g) donne non capi famiglia di età compresa fra i I8 e i 20 anni.....	" 70 "	" I750 "
h) donne non capi famiglia di età inferiore ai I8 anni	" 56 "	" I400 "

2°)ferme restando le quote di indennità di contingenza per la città di Milano, come precisato al paragrafo I), a far tempo dal 6 agosto I945 le quote di indennità di contingenza per gli stabilimenti siti al di fuori della circoscrizione amministrativa del comune di Milano e Sesto S. Giovanni saranno aumentate sino a raggiungere i livelli di cui in appresso:

a) per i comuni di Rho, Pero, SettimoMilanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccianasco , Assago, Opera , Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormanno, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano,, Milanino, I00% della indennità di contingenza in vigore per la Città di Milano;

b) per i comuni di Monza e Legnano, 98% dell'indennità di contingenza in vigore per la città di Milano;

c) per tutti i restanti comuni della provincia, 93% della indennità di contingenza in vigore per la Città di Milano;

3°)a far tempo dal 6 Agosto ai lavoratori in congedo matrimoniale e per i giorni lavorativi compresi in detto periodo di congedo,

./.

2429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

viene corrisposto il 75 % dell'indennità di contingenza;

4°) considerato l'avvenuto aumento dei limiti massimi di sussidio di malattia da L. 40 a L. 70 giornaliere, le parti restano in attesa delle eventuali decisioni che in materia venissero adottate in sede nazionale;

5°) a far tempo dal I° agosto 1945, agli operai infortunati ed ammessi al relativo trattamento di sussidio da parte della I.N.A.I.L. verrà corrisposto il 50% dell'indennità di contingenza limitatamente ai primi 30 giorni indennizzati di infortunio, dandosi atto le parti che quanto sopra ha carattere provvisorio e che la sistemazione definitiva di tutte le questioni inerenti alla materia dovrà essere esaminata in prosieguo di tempo in sede nazionale;

6°) ai fini della corresponsione della sola indennità di contingenza sarà ammesso conguaglio fra le ore lavorate in due settimane consecutive e ciò nel senso che ove complessivamente nelle due settimane consecutive le ore lavorate risultino 96 o più di 96 le quote di indennità di contingenza da corrispondersi al 100% al lavoratore dovranno comunque essere di 96;

7°) premesso che la indennità di contingenza deve essere corrisposta, a far tempo dal 25/6/45, anche ai lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende industriali, si è d'accordo che le relative intese di applicazione saranno quanto prima discusse tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera del Lavoro e che avranno applicazione dal 25/6/45.
La regolamentazione formale della pendenza non ha potuto essere effettuata seduta stante per ragioni tecniche, ma seguirà al più presto possibile;

8°) si conferma che ai viaggiatori e piazzisti in quanto dipendenti da aziende industriali deve essere corrisposta, come agli altri impiegati delle aziende industriali, la indennità di contimgenza a far tempo dal 25/6/1945.

2428

P.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
LOMBARDA Milano
Ing. Zacchi

CAMERA DEL LAVORO Milano
G.Invernizzi
U. Zino
Mariani

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- copia -

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

Addì 30 Agosto 1945 in Milano,

tra l'associazione Industriale Lombarda rappresentata dal Sig. Ing. Emilio Zacchi,

e la Camera del Lavoro della Provincia di Milano rappresentata dal Sig. G. Invernizzi, e dai Sigg. Zino Ugo e Mirri Luigi,

considerata l'opportunità di definire la questione di carattere particolare o locale o applicativo che consentano una tranquillità di situazione atta all'esame della questione generale in opportuna sede, hanno dato ampie e cordiali discussioni e concordato quanto segue :

I) le quote di indennità di contingenza a far tempo dal 6 Agosto 1945 sono modificate come segue :

	operai	impiegati
a) uomini capi famiglia con 1 persona a carico.....	L.120 giorn.	L.3000 mese
b) donne capi famiglia con una persona a carico	" 110 "	" 2750 "
c) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 100 "	" 2500 "
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni.....	" 90 "	" 2250 "
e) uomini non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	" 56 "	" 1400 "
f) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 82 "	" 2050 "
g) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni.....	" 70 "	" 1750 "
h) donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 56 "	" 1400 "

2427

2°) ferme restando le quote di indennità di contingenza per la città di Milano, come precisato al paragrafo I), a far tempo dal 6 agosto 1945 le quote di indennità di contingenza per gli stabilimenti siti al di fuori della circoscrizione amministrativa del comune di Milano e Sesto S. Giovanni saranno aumentate sino a raggiungere i livelli di cui in appresso:

a) per i comuni di Rho, Pero, Settimo Milanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Opera, Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormanno, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

I) le quote di indennità di contingenza a far tempo dal 6 Agosto I945 sono modificate come segue :

	operai	impiegati
a) uomini capi famiglia con I persona a carico.....	L.I20 giorn.	L.3000 mese
b) donne capi famiglia con una persona a carico	" II0 "	" 2750 "
c) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" I00 "	" 2500 "
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i I8 e i 20 anni.....	" 90 "	" 2250 "
e) uomini non capi famiglia di età inferiore ai I8 anni.....	" 56 "	" I400 "
f) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 82 "	" 2050 "
g) donne non capi famiglia di età compresa fra i I8 e i 20 anni.....	" 70 "	" I750 "
h) donne non capi famiglia di età inferiore ai I8 anni	" 56 "	" I400 "

2427

2°) ferme restando le quote di indennità di contingenza per la città di Milano, come precisato al paragrafo I), a far tempo dal 6 agosto I945 le quote di indennità di contingenza per gli stabilimenti siti al di fuori della circoscrizione amministrativa del comune di Milano e Sesto S. Giovanni saranno aumentate sino a raggiungere i livelli di cui in appresso:

a) per i comuni di Rho, Pero, Settimo Milanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Opera, Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormanno, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano, Milanino, I00% della indennità di contingenza in vigore per la Città di Milano;

b) per i comuni di Monza e Legnano, 98% dell'indennità di contingenza in vigore per la città di Milano;

c) per tutti i restanti comuni della provincia, 93% delle indennità di contingenza in vigore per la Città di Milano;

3°) a far tempo dal 6 Agosto ai lavoratori in congedo matrimoniale e per i giorni lavorativi compresi in detto periodo di congedo,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

viene corrisposto il 75 % dell'indennità di contingenza;

4°) considerato l'avvenuto aumento dei limiti massimi di sussidio di malattia da L. 40 a L. 70 giornaliere, le parti restano in attesa delle eventuali decisioni che in materia venissero adottate in sede nazionale;

5°) a far tempo dal I° agosto 1945, agli operai infortunati ed ammessi al relativo trattamento di sussidio da parte della I.N.A.I.L. verrà corrisposto il 50% dell'indennità di contingenza limitatamente ai primi 30 giorni indennizzati di infortunio, dandosi atto le parti che quanto sopra ha carattere provvisorio e che la sistemazione definitiva di tutte le questioni inerenti alla materia dovrà essere esaminata in prosieguo di tempo in sede nazionale;

6°) ai fini della corresponsione della sola indennità di contingenza sarà ammesso conguaglio fra le ore lavorate in due settimane consecutive e ciò nel senso che ove complessivamente nelle due settimane consecutive le ore lavorate risultino 96 o più di 96 le quote di indennità di contingenza da corrispondersi al 100% al lavoratore dovranno comunque essere di 96;

7°) premesso che la indennità di contingenza deve essere corrisposta, a far tempo dal 25/6/45, anche ai lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende industriali, si è d'accordo che le relative intese di applicazione saranno quanto prima discusse tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera del Lavoro e che avranno applicazione dal 25/6/45.
La regolamentazione formale della pendenza non ha potuto essere effettuata seduta stante per ragioni tecniche, ma seguirà al più presto possibile;

8°) si conferma che ai viaggiatori e piazzisti in quanto dipendenti da aziende industriali deve essere corrisposta, come agli altri impiegati delle aziende industriali, la indennità di contingenza a far tempo dal 25/6/1945.

2426

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
LOMBARDA MILANO
Ing. Zacchi

p.la CAMERA DEL LAVORO
Milano
G. Invernizzi
U. Zino
Mariani

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

0806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi /js

Milan all industries

INDUSTRIAL ASSOCIATION OF LOMBARDY

Milan, 30 August 1945

B E T W E E N

the Industrial Association of Lombardy represented by Ing. Emilio Zacchi,

A N D

the Labour Chamber of the province of Milan, represented by Signor Invernizzi and Sigg. Zino Ugo and Mirro Luigi,

having duly considered the advisability of settling the questions of a particular, local or of application character, which should render possible a calm situation, suitable to the handling of the question at a more convenient place, have taken the following decisions after broad and cordial discussions:

1) The emergency indemnity rates, effective from 6 August 1945, are modified as follows:

	MANUAL WORKERS	OFFICE WORKERS
a) men family-heads, with 1 family dependent on charge	120,00 lire per day	3.000,00 p.m.
b) women family-heads, with 1 family dependent on charge	110,00	2.750,00
c) men not family-heads above 20 years age	100,00	2.500,00
d) men not family-heads of age between 18 and 20 years	90,00	2.250,00
e) men not family-heads of age under 18 years	56,00	1.400,00
f) women not family-heads of age above 20 years	82,00	2.050,00
g) women not family-heads of age between 18 and 20	70,00	1.750,00
h) women not family-heads under 18 years	56,00	1.400,00

2. Remaining unchanged the rates of the emergency indemnity for the city of Milan, as specified in paragraf 1),

2425

0807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effective from 6 August 1945, the rates of the emergency indemnity for all industrial establishments placed outside the administrative district of the commune of Milan and Sesto San Giovanni shall be unchessed until they are reaching the levels indicated hereunder:

a) for the communes of Rho, Pero, Settimo Milanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Cornico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Opera, Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormanno, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano, Milanino: 100 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

b) for the communes of Mor1za and Legnano, 98 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan,

c) for the rest of the communes of the province: 93 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan.

3) Starting from 6 August, the workers on a matrimonial leave, and for all working days comprised in the said period of matrimonial leave, are entitled to receive 75% of the emergency indemnity.

4) Considering the increase that has already taken place of the maximum rates for the sickness benefit from 40,00 lire to 70,00 lire per day, the contracting parties are awaiting the eventual decisions which may be adopted on a national scale.

5) Effective from the 1st of August 1945, the injured workers, admitted to the benefit treatment on part of the I.N.A.I.L., will be entitled to 50% of the emergency indemnity limitedly to the first 30 days of indemnified injury. The parties to the agreement shall take it for granted that the provision as above is only of a temporary character, and that in the future the definite settling of all these questions shall be dealt with on a national scale.

6) In connection with the payment of the single emergency indemnity, an equalization calculus will be conceded between the working hours served during two consecutive weeks, that is to say: if during two consecutive weeks the aggregate working hours are 96 or more, the emergency indemnity rates to be paid on a 100% scale to the workers must be of at least 96.

2424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Considering that the emergency indemnity must be paid, starting from 25/6/45, even to workers attached to industrial concerns but who are performing their job at home, it must be understand that the respective agreements shall be stipulated as soon as possible between the Industrial Association of Lombardy and the Labour Chamber and that they will be carried into effect from 25.6.45 on.

The formal settling of this affair was not possible so far for various technical reasons, but it will be done very soon.

8) It is confirmed that commercial travellers and canvassers in so far as they are in the employ of industrial concerns are entitled, just as all other employees of industrial concerns, to the emergency indemnity, starting from 25.6.45.

FOR THE INDUSTRIAL ASSOCIATION
OF LOMBARDY - M I L A N
Ing.Zacchi

FOR THE LABOUR
CHAMBER -MILAN
G.Invernizzi
U.Zeno
Matteni

2423

0 8 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4 - considering that the subsidy for sickness has been increased from 40 to 70 Lei per day. The parties concerned remain awaiting for the eventual decisions that will be established on a national basis -

5 - Starting from 1.8.45 injured workers who are entitled to subsidy of T.M.A.Y. will receive 50% of contingency indemnity during the first 30 days in which they receive the subsidy - All the matter will be arranged on a national basis -

6. Contingency indemnity will be paid in full the hours worked during two weeks will be 96 (48 x 2) or more -

7 - Application of contingency indemnity for home-workers dependant on industrial firms will be discussed as soon as possible - Contingency indemnity who activity will be in any case 25.6.45

2427

8. Travelling personnel dependant on industrial firms will receive contingency indemnity starting from 25.6.45

0810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Baldazzi /ja

INDUSTRIAL ASSOCIATION OF LOMBARDY

Milan, 30 August 1945

B E T W E E N

the Industrial Association of Lombardy represented by Ing. Emilio Zacchi,

A N D

the Labour Chamber of the province of Milan, represented by Signor Invernizzi and Sigg. Zino Ugo and Mirro Luigi,

having duly considered the advisability of settling the questions of a particular, local or of application character, which should render possible a calm situation, suitable to the handling of the question at a more convenient place, have taken the following decisions after broad and cordial discussions:

1) The emergency indemnity rates, effective from 6 August 1945, are modified as follows:

	MANUAL WORKERS	OFFICE WORKERS
a) men family-heads, with 1 family dependent on charge	120,00 lire per day	3.000,00 p.m.
b) women family-heads, with 1 family dependent on charge	110,00	2.750,00
c) men not family-heads above 20 years age	100,00	2.500,00
d) men not family-heads of age between 18 and 20 years	90,00	2.250,00
e) men not family-heads of age under 18 years	56,00	1.400,00
f) women not family-heads of age above 20 years	82,00	2.050,00
g) women not family-heads of age between 18 and 20	70,00	1.750,00
h) women not family-heads under 18 years	56,00	1.400,00

2. Remaining unchanged the rates of the emergency indemnity for the city of Milan, as specified in paragraph 1),

2421

0 8 1 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effective from 6 August 1945, the rates of the emergency indemnity for all industrial establishments placed outside the administrative district of the commune of Milan and Sesto San Giovanni shall be unoressed until they are reaching the levels indicated hereunder:

a) for the communes of Rho, Pero, Settimo Milanese, Cusago, Trezzo sul Naviglio, Corsico, Rozzano, Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Opera, Locate Triulzi, S.Giuliano Milanese, S.Donato, Linate, Segrate, Vimodrone, Cologno Monzese, Sesto S.Giovanni, Bresso, Cormanno, Novate, Bollate, Arese, Cinisello e Cusano, Milanino: 100 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

b) for the communes of Moriza and Legnano, 98 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan;

c) for the rest of the communes of the province: 93 % of the emergency indemnity in force for the city of Milan.

3) Starting from 6 August, the workers on a matrimonial leave, and for all working days comprised in the said period of matrimonial leave, are entitled to receive 75% of the emergency indemnity.

4) Considering the increase that has already taken place of the maximum rates for the sickness benefit from 40,00 lire to 70,00 lire per day, the contracting parties are awaiting the eventual decisions which may be adopted on a national scale.

5) Effective from the 1st of August 1945, the injured workers, admitted to the benefit treatment on part of the I.N.A.I.L., will be entitled to 50% of the emergency indemnity limitedly to the first 30 days of indemnified injury. The parties to the agreement shall take it for granted that the provision as above is only of a temporary character, and that in the future the definite settling of all these questions shall be dealt with on a national scale.

2420

6) In connection with the payment of the single emergency indemnity, an equalization calculus will be conceded between the working hours served during two consecutive weeks, that is to say: if during two consecutive weeks the aggregate working hours are 96 or more, the emergency indemnity rates to be paid on a 100% scale to the workers must be of at least 96.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) Considering that the emergency indemnity must be paid, starting from 25/6/45, even to workers attached to industrial concerns but who are performing their job at home, it must be understood that the respective agreements shall be stipulated as soon as possible between the Industrial Association of Lombardy and the Labour Chamber and that they will be carried into effect from 25.6.45 on.

The formal settling of this affair was not possible so far for various technical reasons, but it will be done very soon.

8) It is confirmed that commercial travellers and canvassers in so far as they are in the employ of industrial concerns are entitled, just as all other employees of industrial concerns, to the emergency indemnity, starting from 25.6.45.

FOR THE INDUSTRIAL ASSOCIATION
OF LOMBARDY - M I L A N
Ing.Zacchi

FOR THE LABOUR
CHAMBER -MILAN
G.Invernizzi
U.Zeno
Marioni

2419

Translation Latorraca /js

ON 25 JUNE 1945 IN MILANO THE FOLLOWING AGREEMENT HAS BEEN REACHED BETWEEN UNION OF INDUSTRIALS AND LABOUR CHAMBER OF MILANO.

WAGE ADJUSTMENTS

1) Starting from 25 June 1945 a daily or monthly "contingency indemnity" is established. The indemnity is to be paid on an hourly basis for the hours effectively worked.

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	MANUAL WORKERS (Operai)	OFFICE EMPLOYEES (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependent	120 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of family with 2 dependants & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 5.1.1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

2418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

been fixed as follows:

	MANUAL WORKERS (Operai)	OFFICE EMPLOYEES (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependent	180 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependent	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of fam. with 2 dependants & over (up to 4) for each dependent after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

2418

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 8.1.1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will be integrally paid to workers attached to factories, establishments located in the range of the territories administered by the commune of Milano and Sesto San Giovanni: 95% to workers attached to factories and establishments located in the range of the territories administered by the communes of Monza and Legnano; 85% to workers attached to factories and established in the remaining territories of the province of Milano.

4) The contingency indemnity is not an integrant part of the pay. Exceptions will be made only for the recompense due to for the period of annual leave as well as for the weekly holidays.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) Starting from 25 June 1945 workers totally suspended from work or working at reduced hours will enjoy the following benefits for the hours not worked up to 48 per week:

A) 50% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the Cassa Integrazione.

B) 25% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the employer.

Since the aforementioned personnel is not in the possibility of working, the Organization of the Industrials believes that the relative burden ought to be carried entirely by the Government.

Infact the Organization will do all it can to convince the Government to face all expences due to workers who are not working.

The Organization of workers will do its utmost in order to put the industrials in the condition of facing the contingent difficulties.

6) The above does not concern workers attached to auto-transport industries as well as workers attached to Tayloring industries.

7) Prior approval of internal commissions in agreement with the firm C.L.N., firms reinstate may workers returning from Germany (forced labour, deported, expatriated for political reason etc) and may put on the waiting list so many workers as many as those to be reinstated in their former employment.

Workers to be put on the waiting list will have to be selected in agreement with the firm CLN and internal commissions.

8) The reimbursement of allowances eventually already granted for wage adjustments will be effected by time payment before 31 July 45. Eventual particuler situations in connection with benefits in kind granted by the firms in regards to the workers will be singularly taken into consideration by the stipulating organization and object of spedial decisions as to the effect of the application of the present agreement.

9) The present agreement substitutes by right all the agreements regarding increases stipulated directly between the parties after 1 June 1945 and effective 25 June 45. In case of disagreement the stipulating organisations will decide.

2417

(sgd) FALK-MORELLI -INVERNIZZI
SACCONI - VOLONTÈ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Laterrace

ON 23 JUNE 1945 IN MILAN THE FOLLOWING AGREEMENT WAS
REACHED BETWEEN UNION OF INDUSTRIALS AND LABOUR
CHAMBER OF MILANO

WAGE ADJUSTMENTS

1) Starting from 25 June 1945 a daily or monthly "contingency indemnity" is established. The indemnity is to be paid on an hourly basis for the hours effectively worked.

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	Manual Workers (Operai)	Office Employees (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependant	120 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of family with 2 dependents & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 5.1.1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will be integrally paid to workers attached to factories, establishments located in the range of the territories administered by the communes of Milano and Sesto San Giovanni; 95% to workers attached to factories and establishments located in the range of the territories administered by the communes of Monza and Legnano; 85% to workers attached to factories and established in the remaining territories of the province of Milano.

4) The contingency indemnity is not an integrant part of the pay. Deductions will be made only for the recompense due to for the period of annual

2416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the hours effectively worked.

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	Manual Workers (Operai)	Office Employees (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependant	120 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of family with 2 dependants & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 5.1.1945 of the so called Repubblican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will be integrally paid to workers attached to factories, establishments located in the range of the territories administered by the commune of Milano and Sesto San Giovanni; 95% to workers attached to factories and establishments located in the range of the territories administered by the communes of Monza and Legnano; 80% to workers attached to factories and established in the remaining territories of the province of Milano.

4) The contingency indemnity is not an integrant part of the pay. Exceptions will be made only for the recompense due to for the period of annual leave as well as for the weekly holidays.

5) Starting from 25 June 1945 workers totally suspended from work or working at reduced hours will enjoy the following benefits for the hours not worked up to 48 per week:

2416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) 50% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the Cassa Integrazione.

B) 25% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the employer.

Since the aforementioned personnel is not in the possibility of working, the Organisation of the Industriale believes that the relative burden ought to be carried entirely by the Government.

Infact the Organisation will do all it can to convince the Government to face all expences due to workers who are not working.

The Organisation of workers will do its utmost in order to put the industriale in the condition of facing the contingent difficulties.

6) The above does not concern workers attached to auto-transport industries as well as workers attached to Mayloring industries.

7) Prior approval of internal commissions in agreement with the firm C.L.N., firms reinstate may workers returning from Germany (forced labour, deported, expatriated for political reanson etc) and may put on the waiting list as many workers as many as those to be reinstated in their former employment.

Workers to be put on the waiting list will have to be selected in agreement with the firm CLN and internal commissions.

8) The reimbursement of allowances eventually already granted for wage adjustments will be effected by time payment before 31 July 45. Eventual particular situation in connection with benefits in kind granted by the firms in regards to the workers will be singularly taken into consideration by the stipulating organisations and object of special decisions as to the effect of the application of the present agreement.

9) The present agreement substitutes by right all the agreements regarding increases stipulated directly between the parties after 1 June 1943 and effective 30 June 45. In case of disagreement the stipulating organisations will decide.

(s.d) PALM - MONTALI - INVERNIZZI
SACCANI - VOLONTE

2415

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì 23 giugno 1945, in Milano.
Fra l'Unione degli Industriali della Provincia di Milano rappresentato dal suo Commissario straordinario Ing. Giovanni Falck,

e la Camera del Lavoro di Milano e Provincia, rappresentata dal suo Segretario Luigi Morelli, assistito da Gaetano Invernizzi, Fortunato Saccani e Franco Volontè,

si è convenuto e stipulato quanto appresso:

ADEGUAMENTI SALARIALI

1) A far tempo dal 25 giugno 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile, da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	operai	impiegati
A) uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 120 - giorn.	L. 3000 mens.
B) donne capi famiglia con una persona a carico	L. 100 - giorn.	L. 2500 mens.
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere per gli operai e di L. 375 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		
C) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	L. 100 - giorn.	L. 2500 mens.
D) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	L. 80 - giorn.	L. 2000 mens.
E) donne non capi famiglia		

2414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ADEGUAMENTI SALARIALI

1) A far tempo dal 25 giugno 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile, da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	operai	impiegati
A) uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 120 - giorn.	L. 3000 mens.
B) donne capi famiglia con una persona a carico	L. 100 - giorn.	L. 2500 mens.

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere per gli operai e di L. 375 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

2414

C) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	L. 100 - giorn.	L. 2500 mens.
D) uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	L. 80 - giorn.	L. 2000 mens.
E) donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni	L. 72 - giorn.	L. 1800 mens.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	operai	impiegati
F) donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	L. 64 - giorn.	L. 1600 - mens.
G) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	L. 56 - giorn.	L. 1400 - mens.

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio ed impiegato, che usufruisce di assegni famigliari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 180 le quote mensili.

2) A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra (L. 20 giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia) istituita con decreto 5/1/1945 del Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

3) La indennità di contingenza di cui al punto 1) sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri ecc. siti entro il territorio della circoscrizione amministrativa dei Comuni di Milano e Sesto San Giovanni; in ragione del 95% ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc. siti entro il territorio della circoscrizione amministrativa dei Comuni di Monza e Legnano, ed in ragione dell'85% ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri ecc. siti nel restante territorio della provincia di Milano.

2413

4) La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

5) A far tempo dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro, nonchè gli operai lavoranti ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate, quanto segue:

A) il 90 % della indennità di contingenza ragguagliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salariale degli operai dell'Industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

quote giornaliere e pe[illegible]

2) A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra (L. 20 giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglie) istituita con decreto 5/1/1945 del Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

3) La indennità di contingenza di cui al punto 1) sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri ecc. siti entro il territorio della circoscrizione amministrative dei Comuni di Milano e Sesto San Giovanni; in ragione del 95% ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc. siti entro il territorio della circoscrizione amministrative dei Comuni di Monza e Legnano, ed in ragione dell'85% ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri ecc. siti nel restante territorio della provincia di Milano.

2413

4) La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Esso è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

5) A far tempo dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro, nonchè gli operai lavoranti ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate, quanto segue:

A) il 50 % della indennità di contingenza ragguagliata ad ore, a carico della Cassa Integrazione Salariale degli operai dell'Industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ferma restando l'attuale misura dei contributi:

B) il 25 % dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ore,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a carico delle aziende.

L'Organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali debbono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione, ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'Erario. Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.
L'Organizzazione dei Lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industriale in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

6) Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone e l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura. Per tali categorie verrà trattato a parte.

7) Previe consense delle commissioni interne d'accordo con i C.L.N. aziendali, le aziende potranno riammettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, al lavoro obbligatorio, deportati, esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.
I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le commissioni interne e con i C.L.N. aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti, poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.

2412

8) Il ricupero degli acconti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del corrente anno.
Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

9) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti, successivamente al I° giugno c;a. e con effetto dal 25 giugno, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ri a fronte di che non effettivamente lavorate.
L'Organizzazione dei Lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industriale in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

6) Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone e l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura. Per tali categorie verrà trattato a parte.

7) Previo consenso delle commissioni interne d'accordo con i C.L.N. aziendali, le aziende potranno riammettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, al lavoro obbligatorio, deportati, esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.
I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le commissioni interne e con i C.L.N. aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti, poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.

2412

8) Il ricupero degli accenti eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del corrente anno.
Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

9) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti, successivamente al 1° giugno c.a. e con effetto dal 25 giugno, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le Organizzazioni stipulanti.

F.to Falck - Morelli - Invernizzi - Saccani - Volonté.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Letorreca

/js

ON 25 JUNE 1945 IN MILANO THE FOLLOWING AGREEMENT HAS BEEN REACHED BETWEEN UNION OF INDUSTRIALS AND LABOUR CHAMBER OF MILANO.

WAGE ADJUSTMENTS

1) Starting from 25 June 1945 a daily or monthly "contingency indemnity" is established. The indemnity is to be paid on an hourly basis for the hours effectively worked.

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	MANUAL WORKERS (Operai)	OFFICE EMPLOYEES (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependant	180 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of fam. with 2 dependants & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	80 " "	2000 " "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 5.1. 1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will

2411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The amount (in lire) of the aforementioned indemnity has been fixed as follows:

	MANUAL WORKERS (Operai)	OFFICE EMPLOYEES (Impiegati)
(a) Men heads of family with 1 dependant	120 per day	3000 per month
(b) Women heads of family with 1 dependant	100 " "	2500 " "
(c) Men & Women heads of fam. with 2 dependants & over (up to 4) for each dependant after the first	15 " "	375 " "
(d) Men not heads of family over 20 years of age	100 " "	2500 " "
(e) Men not heads of family 18-20 years of age	60 " "	2000 "
(f) Women not heads of family over 20 years of age	72 " "	1800 " "
(g) Women not heads of family 18-20 years of age	64 " "	1600 " "
(h) Juveniles under 18 yrs. of age	56 " "	1400 " "

A family head is a worker who enjoys family allowances. The calculation of the above hourly amounts is effected by dividing the daily amounts by eight and the monthly amounts by 180.

2) Starting from 25 June 1945 the "war indemnity" (20 lire daily for heads of family) established by decree of 8.1.1945 of the so called Republican Fascist Government is definitely cancelled.

3) The contingency indemnity as per para 1) will be integrally paid to workers attached to factories, establishments located in the range of the territories administered by the communes of Milano and Sesto San Giovanni: 95% to workers attached to factories and establishments located in the range of the territories administered by the communes of Monza and Legnano; 85% to workers attached to factories and established in the remaining territories of the province of Milano.

4) The contingency indemnity is not an integrant part of the pay. Exceptions will be made only for the recompense due to for the period of annual leave as well as for the weekly holidays.

2411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) Starting from 25 June 1945 workers totally suspended from work or working at reduced hours will enjoy the following benefits for the hours not worked up to 48 per week:

A) 50% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the Cassa Integrazione.

B) 25% of the contingency indemnity paid at the hourly rate by the employer.

Since the aforementioned personnel is not in the possibility of working, the Organisation of the Industrials believes that the relative burden ought to be carried entirely by the Government.

Infact the Organization will do all it can to convince the Government to face all expences due to workers who are not working.

The Organization of workers will do its utmost in order to put the industrials in the condition of facing the contingent difficulties.

6) The above does not concern workers attached to auto-transport industries as well as workers attached to Tayloring industries.

7) Prior approval of internal commissions in agreement with the firm C.L.N., firms reinstate may workers returning from Germany (forced labour, deported, expatriated for political reseon etc) and may put on the waiting list so many workers as many as those to be reinstated in their former employment. 2410

Workers to be put on the waiting list will have to be selected in agreement with the firm CLN and internal commissions.

8) The reimbursement of allowances eventually already granted for wage adjustments will be effected by time payment before 31 July 45. Eventual particular situations in connection with benefits in kind granted by the firms in regards to the workers will be singularly taken into consideration by the stipulating organization and object of special decisions as to the effect of the application of the present agreement.

9) The present agreement substitutes by right all the agreements regarding increases stipulated directly between the parties after 1 June 1945 and effective 25 June 45. In case of disagreement the stipuleting organizations will decide.

(sgd) FALK-MORELLI -INVERNIZZI
SACCONI - VOLONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Milano all'industria

Addì 25 giugno 1945, in Milano,

Fra l'Unione Industriale della Provincia di Milano, rappresentata dal suo Commissario Straordinario ing. FALCK Giovanni;

E la Camera del Lavoro di Milano e Provincia rappresentata dal suo Segretario Luigi Morelli, assistito da Gaetano Invernizzi, Fortunato Zaccari e Franco Volontè ;

Si é convenuto e stipulato quanto in appresso:

ASSEGNI FAMILIARI

1°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 é istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile, da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.
Detta indennità é stabilita nella seguente misura :

	OPERAI al giorno		IMPIEGATI a mese	
a) Uomini capi-famiglia con 1 persona a carico	L. 120,=	"	L. 3000,=	"
b) Donne capi-famiglia con 1 persona a carico	" 100,=	"	" 2500,=	"
Agli uomini ed alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15 al giorno per gli operai e di L.375,= al mese per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente a tre persone a carico oltre la prima.				
c) Uomini non capi-famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti...	" 100,=	"	" 2500,=	"
d) Uomini non capi-famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni...	" 80,=	"	" 2000,=	"
e) Donne non capi-famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 72,=	"	" 1800,=	"
f) Donne non capi-famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni....	" 64,=	"	" 1600,=	"
g) uomini e donne non capi-famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 56,=	"	" 1400,=	"

Per capo-famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato che fruisce di assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 160 le quote mensili.

2°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 é abolita l'indennità di guerra (li-

2409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSEGNI FAMILIARI

1°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 é istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile, da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.
Detta indennità é stabilita nella seguente misura :

	OPERAI al giorno	IMPIEGATI a mese
a) Uomini capi-famiglia con 1 persona a carico	L. 120,=	L. 3000,=
b) Donne capi-famiglia con 1 persona a carico	" 100,=	" 2500,=

Agli uomini ed alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15 al giorno per gli operai e di L.375,= al mese per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente a tre persone a carico oltre la prima.

c) Uomini non capi-famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti...	" 100,=	" 2500,=
d) Uomini non capi-famiglia di età comprese tra i 18 e i 20 anni...	" 80,=	" 2000,=
e) Donne non capi-famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 72,=	" 1800,=
f) Donne non capi-famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni....	" 64,=	" 1600,=
g) uomini e donne non capi-famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 56,=	" 1400,=

Per capo-famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato che fruisce di assegni familiari. Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 180 le quote mensili.

2°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 é abolita l'indennità di guerra (lire 20,= giornaliere a favore dei lavoratori capi-famiglia)istituita con Decreto 26/9/944, modificato con Decreto 5/1/1945 del Governo della cosi detta R.S.I..

3°) - La indennità di contingenza di cui al punto 1°) sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri etc.

././.

2409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di entro il territorio della circoscrizione amministrativa dei Comuni di Milano e Sesto S.Giovanni, in ragione del 95 % ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri ecc. siti in territorio della circoscrizione amministrativa dei Comuni di Monza e Legnano ed in ragione dell'85 % ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri etc.siti nel restante territorio della Provincia di Milano.

4°) - La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa é esente da ogni contribuzione a scopo previdenziali, sociali ed assicurativi.

5°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro nonché gli operai lavoranti ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 ore settimanali non lavorate, quanto segue :

a) - il 50 % dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando l'attuale misura dei contributi.

b) - Il 25 % dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora di carico delle aziende.

L'Organizzazione degli Industriali considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'erario.

Essa svolgerà quindi azione presso l'Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

2408

L'Organizzazione dei Lavoratori, nell'interesse della economia produttiva Nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendante a mettere l'Industria in condizione di superare le difficoltà contingenti.

6°) - Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merce o persone e la sartoria per uomo e donna su misura. Per tali categoria verrà trattato a parte.

7°) - Previo concerto delle Commissioni Interne d'accordo coi C.L.N. Aziendali, le Aziende potranno rimettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, già alle armi nell'Esercito Regio e nel C.V.L., prigionieri, dal lavoro obbligatorio deportati, esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) - La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa é esente da ogni contribuzione a scopo previdenziali, sociali ed assicurativi.

5°) - A far tempo dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro nonché gli operai lavoranti ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 ore settimanali non lavorate, quanto segue :

a) - il 50 % dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria, gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando l'attuale misura dei contributi.

b) - Il 25 % dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora di carico delle aziende.

L'Organizzazione degli Industriali considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'erario.

Essa svolgerà quindi azione presso l'Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

2408

L'Organizzazione dei Lavoratori, nell'interesse della economia produttiva Nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'Industria in condizione di superare le difficoltà contingenti.

6°) - Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merce e persone e la sartoria per uomo e donna su misura. Per tali categorie verrà trattato a parte.

7°) - Previo consenso delle Commissioni Interne d'accordo con i C.I.L. Aziendali, le Aziende potranno rimettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, già alle armi nell'Esercito Regio e nel C.V.L., prigionieri, dal lavoro obbligatorio deportati, esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.

I lavoratori che dovranno essere messi in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le Commissioni Interne e con i C.I.L. Aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti o poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8°) - Il ricupero degli acconti eventualmente già corrisposti dalle Aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratealmente, in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del c.a.
Eventuali situazioni particolari, connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dalle Aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente presi in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e di fatto oggetto di speciali decisioni agli effetti della applicazione del presente accordo.

9°) - Il presente Accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al 1° giugno c.a. con effetto dal 25 giugno, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.

In caso di contestazione decideranno le Organizzazioni stipulanti.

- - - - - - - -

2407

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGE AGREEMENTS APPROVED IN MILAN PROVINCE SINCE LIBERATION

DATE OF AGREEMENT	N° FILE	INDUSTRY OR GROUP	CONTINGENCY INDEMNITY	CHANGES IN BASIC PAY	COPY AVAILABLE OR NOT
NOT AVAILABLE	6	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE AND RETAIL COMMERCIAL FIRMS.	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE.		NOT
21.6.45	10	COMMERCE AFFECTING; CLOTHING, BOOKS, WOOD, BUILDING MATERIAL, LEATHER, SILVER, MOTOR-CARS, COCKE, OIL, CHEMICAL PRODUCTS, FERTILIZERS, IRON, METAL, MACHINERY, COMMERCIAL INFORMATION, CEREALS, COPYSTERIES AND FOREIGN TRADE.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT FOR ALL COMMERCIAL WORKERS (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.)	NEW MINIMUM BASIC PAY (INCLUDING MESS INDEMNITY) WITH A MAXIMUM SALARY OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES
NOT AVAILABLE	6	COMMERCE AFFECTING PHARMACY PRODUCTS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT REGARDING ALL COMMERCIAL WORKERS (95 LIRE PER DAY TO MEN HEADS OF FAMILY	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR DIRECTORS.	NOT
- do -	6	COMMERCE AFFECTING RETAIL GROCERY FIRMS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT FOR ALL COMMERCIAL WORKERS. (95 LIRE PER DAY TO MEN HEADS OF FAMILY).	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 4.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE AND RETAIL DISTRIBUTION OF WINE AND BY PRODUCTS	- DO -	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING BUTCHER'S SHOPS.	- DO -	NEW BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 165 LIRE PER DAY FOR STORE CLERKS.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING TRAVEL AND TURIST AGENCIES.	- DO -	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS AND CHIEF SECTION.	NOT
- DO -	6	COMMERCE	- DO -	NEW BASIC SALARY WITH A	NOT

2406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT		GROUP			
NOT AVAILABLE	6	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE AND RETAIL COMMERCIAL FIRMS.	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE.		NOT
21.6.45	10	COMMERCE AFFECTING; CLOTHING, BOOKS, WOOD, BUILDING MATERIAL, LEATHER, SILVER, MOTOR-CARS, COCKE, OIL, CHEMICAL PRODUCTS, FERTILIZERS, IRON, METAL, MACHINERY, COMMERCIAL INFORMATION, CEREALS, COMPSTERIES AND FOREIGN TRADE.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT FOR ALL COMMERCIAL WORKERS (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.)	NEW MINIMUM BASIC PAY (INCLUDING MESS INDEMNITY) WITH A MAXIMUM SALARY OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES
NOT AVAILABLE	6	COMMERCE AFFECTING PHARMACY PRODUCTS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT REGARDING ALL COMMERCIAL WORKERS (95 LIRE PER DAY TO MEN HEADS OF FAMILY	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR DIRECTORS.	NOT
- do -	6	COMMERCE AFFECTING RETAIL GROCERY FIRMS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT FOR ALL COMMERCIAL WORKERS. (95 LIRE PER DAY TO MEN HEADS OF FAMILY).	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 4.300 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE AND RETAIL DISTRIBUTION OF WINE AND BY PRODUCTS	- DO -	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING BUTCHER'S SHOPS.	- DO -	NEW BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 165 LIRE PER DAY FOR STORE CLERKS.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING TRAVEL AND TURIST AGENCIES.	- DO -	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS AND CHIEF SECTION.	NOT
- DO -	6	COMMERCE AFFECTING ADVERTISEMENT AGENCIES.	- DO -	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS AND CHIEF SECTION.	NOT
- DO -	7	COMMERCE AFFECTING CHEESE WHOLESALE.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT FOR ALL COMMENCIAL WORKERS. (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT)	NEW BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	NOT

2406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AILABLE	7	COMMERCE AFFECTING FOOD DISTRIBUTION SHOPS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT FOR ALL COMMERCIAL WORKERS. (93 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT).	NEW BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	NOT
- DO -	7	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE POULTRY, GAME, AND EGGS.	- DO -	- DO -	NOT
- DO -	7	COMMERCE AFFECTING GROCERY PRODUCTS WHOLESALE.	- DO -	- DO -	NOT
23.6.45	1	ALL INDUSTRIES EXCLUDING: TRANSPORTS AND DRESS MAKING.	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUN OF 120 LIRE PER DAY TO MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT. (WAR INDEMNITY ABSORBED).		YES
6.7.45	3	ALL INDUSTRIES	SUSPENDED OR SHORT TIME WORKERS WILL RECEIVE 50 % OF CONTINGENCY BY THE "CASSA INTEGRAZIONE" AND 25 % BY THE EMPLOYER.	SUSPENDED OR SHORT TIME WORKERS WILL RECEIVE 50 % OF BASIC PAY BY THE "CASSA INTEGRAZIONE" AND 25 % BY THE EMPLOYER.	YES
30.8.45	2	ALL INDUSTRIES EXCLUDING: TRANSPORTS AND DRESS MAKING.	1. RATES OF CONTINGENCY FOR WOMEN GRANTED BY AGREEMENT OF 23.6.45 (100 LIRE PER DAY FOR WOMEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT) INCREASED (UP TO 110 LIRE FOR WOMEN HEADS OF FAMILY). 2. APPLICATION OF THE AGREEMENT IN OTHER COMMUNES OF THE PROVINCE DEFINITELY FIXED.		YES
NOT AVAILABLE	7	ALL INDUSTRIES AFFECTING MANAGERS ONLY	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH.		NOT
- DO -	7	DRESS MAKING	EXTENSION OF THE AGREEMENT OF 23.6.45 FOR ALL INDUSTRIAL WORKERS (120 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.)		NOT
- DO -	6	HOME WORKERS	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 120 LIRE PER DAY FOR HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.		NOT
- DO -	6	HOME WORK AFFECTING HAIR DRESSERS	CONTINGENCY AS PROVIDED BY AGREEMENT FOR ALL HOME WORKERS. (120 LIRE PER DAY FOR HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT).	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 3.400 LIRE PER MONTH.	NOT
- DO -	6	TRANSPORT	CONTINGENCY EXTENDED TO WORKERS EMPLOYED BY TRANSPORT FIRMS.		NOT

2405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		AFFECTING GROCERY PRODUCTS WHOLESALE.			
23.8.45	1	ALL INDUSTRIES EXCLUDING: TRANSPORTS AND DRESS MAKING.	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 120 LIRE PER DAY TO MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT. (WAR INDEMNITY ABSORBED).		YES
8.7.45	3	ALL INDUSTRIES	SUSPENDED OR SHORT TIME WORKERS WILL RECEIVE 50 % OF CONTINGENCY BY THE "CASSA INTEGRAZIONE" AND 25 % BY THE EMPLOYER.	SUSPENDED OR SHORT TIME WORKERS WILL RECEIVE 50 % OF BASIC PAY BY THE "CASSA INTEGRAZIONE" AND 25 % BY THE EMPLOYER.	YES
30.8.45	2	ALL INDUSTRIES EXCLUDING: TRANSPORTS AND DRESS MAKING.	1. RATES OF CONTINGENCY FOR WOMEN GRANTED BY AGREEMENT OF 23.8.45 (100 LIRE PER DAY FOR WOMEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT) INCREASED (UP TO 110 LIRE FOR WOMEN HEADS OF FAMILY). 2. APPLICATION OF THE AGREEMENT IN OTHER COMMUNES OF THE PROVINCE DEFINITELY FIXED.		YES
NOT AVAILABLE	7	ALL INDUSTRIES AFFECTING MANAGERS ONLY	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH.		NOT
- DO -	7	DRESS MAKING	EXTENSION OF THE AGREEMENT OF 23.8.45 FOR ALL INDUSTRIAL WORKERS (120 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.)		NOT
- DO -	6	HOME WORKERS	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 120 LIRE PER DAY FOR HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.		NOT
- DO -	6	HOME WORK AFFECTING HAIR DRESSERS	CONTINGENCY AS PROVIDED BY AGREEMENT FOR ALL HOME WORKERS. (120 LIRE PER DAY FOR HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT).	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 3.400 LIRE PER MONTH.	NOT
- DO -	6	TRANSPORT	CONTINGENCY EXTENDED TO WORKERS EMPLOYED BY TRANSPORT FIRMS. REDUCED RATES PROVIDED FORTHOSE WORKERS ENTITLED TO TRAVELLING BONUS WITH A MAXIMUM OF 70 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.		NOT

2405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

.45	5	BANKING	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MARRIED OR WIDOWED MEN		YES
12.7.45	8	BANKING ("BANCA D'AMERICA E D'ITALIA")	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 18.6.45 FOR OTHER BANKING ORGANISATIONS. (3.000 LIRE PER MONTH FOR MARRIED OR WIDOWED MEN)	SALARIES INCREASED BY "INTEGRAZIONE ASSEGNI" WITH A MAXIMUM OF 1.400 LIRE PER MONTH FOR THE HIGHEST CLASS OF EMPLOYEES.	YES
NOT AVAILABLE	7	CINEMA & THEATRES	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 23.6.45 FOR ALL INDUSTRIAL WORKERS. (120 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.)	NEW BASIC PAY WITH A MAXIMUM RATE OF 110 LIRE PER DAY FOR OPERATORS (8 HOUR DAY).	NOT
3.9.45	12	DAILY NEWSPAPER	1. CONTINGENCY GRANTED ACCORDING TO THE AGREEMENTSOF 23.6.45 AND 30.8.45 (120 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT.) 2. SUPPLEMENT TO CONTINGENCY OF 50 LIRE PER DAY	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 105 LIRE PER DAY (6 HOUR DAY) FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
19.9.45	11	PRINTING	1. CONTINGENCY GRANTED ACCORDING TO THE AGREEMENTS OF 23.6.45 AND 30.8.45. (120 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT). 2. SUPPLEMENT TO CONTINGENCY WITH A MAXIMUM OF 27.20 LIRE PER DAY FOR QUALIFIED WORKERS.	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM RATE OF 15 LIRE PER HOUR FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
14.9.45	13	EMPLOYEES OF BUILDING-OWNERS ADMINISTRATION.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 23.6.45 FOR ALL INDUSTRIAL WORKERS.	NEW SALARY (INCLUDING MESS AND PRESENCE INDEMNITIES) WITH A MAXIMUM OF 6.500 LIRE PER MONTH FOR OFFICE EMPLOYEES GRADE 1ST.	YES

2404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENTS APPROVED IN MILAN PROVINCE SINCE LIBERATION.

DATE OF AGREEMENT	N° FILE	INDUSTRY OR GROUP	CONTINGENCY	CHANGES IN BASIC PAY	COPY AVAILABLE OR NOT	
5.10.45	14	C H E M I C A L	CONTINGENCY AS PROVIDED BY AGREEMENTS OF 20.8.45 & 30.8.45 FOR ALL INDUSTRIAL WORKERS. (120 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT) (AND INDEMNITY ASSUMED).	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 12 LIRE PER DAY FOR SPECIALISED WORKERS.	YES	
1.10.45	15	T E X T I L E S	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 15 LIRE PER DAY FOR SPECIALISED WORKERS	YES	
11.10.45	16	ALL INDUSTRIES (OFFICE EMPLOYEES)	- DO -	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 8.000 LIRE PER MONTH FOR EMPLOYEES GRADE 1ST.	YES	
25.9.45	17	ALL INDUSTRIES AFFECTING MANAGERS ONLY	- DO -	BASIC SALARY INCREASED 60% ON THE FIRST 10.000 EARNED PER MONTH AND 30% ON THE REST.	YES	
30.8.45	19	H O S P I T A L S (MENTAL)	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 4.000 LIRE PER MONTH FOR HEADNURSES.	YES	
15.7.45	19	I N S U R A N C E	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN & NON-MEN HEADS OF FAMILY.		YES	
- DO -	20	C O M M E R C I A L TRAVELLERS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT N° 6 (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE).	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 5.800 LIRE PER MONTH FOR INSPECTORS & CASHIERS.	YES	
10.8.45	21	D A Y H O T E L S	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 7.8.45 FOR COMMERCIAL WORKERS OF RAW MATERIAL & INDUSTRIAL PRODUCTS.	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 500 LIRE PER WEEK FOR WORKERS 1ST CAT.	YES	
31.7.45	22	C O M M E R C E (EXPORT & WHOLESALE OF FRUIT & JAM)	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT N° 6 (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE).	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES	
2.8.45	23	C O M M E R C E AFFECTING DIRECTORS ONLY	- DO -	MINIMUM BASIC SALARY NOT LESS THAN THE MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH INCREASED BY 25%.	YES	
30.8.45	24	TRANSPORTS	1. - DO - 2. TRAVELLING INDEMNITY OF 200 LIRE PER DAY.		YES	
21.7.45	25	C O M M E R C E RETAIL SHOPS OF FRUIT & VEGETABLES.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT N° 6 (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE).	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 4.300 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES	
25.7.45	26	C O M M E R C E MILK & DAIRY PRODUCE	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 600 LIRE PER WEEK FOR CLERKS.	YES	

2403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7.10.45	15	TRADES	- DO -	A MAXIMUM OF 15 LIRE PER DAY FOR SPECIALISED WORKERS	YES	
11.10.45	16	ALL INDUSTRIES (OFFICE EMPLOYEES)	- DO -	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 6.000 LIRE PER MONTH FOR EMPLOYEES GRADE 1ST.	YES	
25.7.45	17	ALL INDUSTRIES AFFECTING MANAGERS ONLY	- DO -	BASIC SALARY INCREASED 60% ON THE FIRST 10.000 EARNED PER MONTH AND 30% ON THE REST.	YES	
30.8.45	18	HOSPITALS (RENTAL)	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 4.000 LIRE PER MONTH FOR HEADNURSES.	YES	
15.7.45	19	INSURANCE	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN & WOMEN HEADS OF FAMILY.		YES	
- DO -	20	COMMERCIAL TRAVELLERS.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT N° 6 (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 30 YRS OF AGE).	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 5.400 LIRE PER MONTH FOR INSPECTORS & CASHIERS.	YES	
10.8.45	21	DAY HOTELS	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 7.8.45 FOR COMMERCIAL WORKERS OF RAW MATERIAL & INDUSTRIAL PRODUCTS.	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 580 LIRE PER WEEK FOR WORKERS 1ST CAT.	YES	
31.7.45	22	COMMERCE (EXPORT & WHOLESALE OF FRUIT & JAM)	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT N° 6 (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE).	NEW MINIMUM BASIC SALARY WITH A MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES	
2.8.45	23	COMMERCE AFFECTING DIRECTORS ONLY	- DO -	MINIMUM BASIC SALARY NOT LESS THAN THE MAXIMUM OF 7.200 LIRE PER MONTH INCREASED BY 50%.	YES	
30.8.45	24	TRANSPORTS	1. - DO - 2. TRAVELLING INDEMNITY OF 200 LIRE PER DAY.		YES	
21.7.45	25	COMMERCE RETAIL SHOPS OF FRUIT & VEGETABLES.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT N° 6 (95 LIRE PER DAY FOR MEN HEADS OF FAMILY OVER 20 YRS OF AGE).	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 4.900 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES	
26.7.45	26	COMMERCE MILK & DAIRY PRODUCE	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 800 LIRE PER WEEK FOR CLERKS.	YES	
30.7.45	27	COMMERCE (FLOWERS & SIMILAR)	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 8.500 LIRE PER MONTH FOR MANAGERS.	YES	

2403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021


0840